



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 47/12

di iniziativa del Consigliere A. BRUNI recante:

"Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) calabresi"

relatore: P. STRAFACE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	17/3/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	17/3/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	13/04/2022
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 47/XII pag. 4
"Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) calabresi"

Normativa citata

Cost. 27 dicembre 1947 (artt. 14, 32, 45 e 46) pag. 14

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (art. 2) pag. 15
"Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"

D.M. 6 luglio 2010 pag. 16
"Modalità di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora, a norma dell' articolo 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94."

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 pag. 20
"Istituzione del servizio sanitario nazionale"

Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 (art. 4) pag. 84
"Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale"

Decreto Legge 10 novembre 2020, n. 150 pag. 86
"Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario."

Documentazione citata

Circolare Istat n. 29-1992 pag. 96
"Anagrafe della popolazione - legge e regolamento anagrafico (Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223"

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Avviso n. 4/2016 pag. 222
"PON Inclusione e PO I FEAD, Avviso n.4/2016 per la presentazione di Proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora"

PON "Inclusione" - Versione 5.0 (pag. 1-67) pag. 243
*"PROGRAMMA OPERATIVO NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO
"INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL'OCCUPAZIONE"*

Documentazione correlata

Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) pag. 310
"PROGRAMMA OPERATIVO I FEAD RIUNIONE ANNUALE DI RIESAME MISURA 4"

Normativa comparata

Legge regionale 9 novembre 2023, n. 18 - Marche <i>"Iscrizione dei senza dimora all'Anagrafe sanitaria regionale"</i>	pag. 320
Deliberazione n. 799 del 27 maggio 2024 - Marche <i>"Iscrizione dei soggetti senza fissa dimora all'Anagrafe sanitaria regionale ai sensi della L.R. n. 18 del 09.11.2023 "Iscrizione dei senza dimora all'Anagrafe sanitaria regionale": modalità e procedure"</i>	pag. 321
Legge regionale 26 aprile 2023, n. 9 - Liguria. "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE PERSONE SENZA FISSA DIMORA"	pag. 330
Legge regionale 17 marzo 2023, n. 14 - Abruzzo <i>"Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo"</i>	pag. 331
Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 (art. 17) - Lazio <i>"Legge di stabilità regionale 2024"</i>	pag. 332
Legge regionale 29 luglio 2021, n. 10 - Emilia Romagna "ISCRIZIONE DEI SENZA DIMORA NELLE LISTE DEGLI ASSISTITI DELLE AZIENDE USL REGIONALI"	pag. 333
Delibera n. 2279 del 27.12.2021 - Emilia Romagna "ISCRIZIONE DEI SOGGETTI SENZA DIMORA NELLE LISTE DEGLI ASSISTITI DELLE AZIENDE USL AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 29 LUGLIO 2021 "ISCRIZIONE DEI SENZA DIMORA NELLE LISTE DEGLI ASSISTITI DELLE AZIENDE USL REGIONALI" : MODALITÀ E PROCEDURE"	pag. 334
Legge regionale 30 novembre 2021, n. 44 - Puglia <i>"Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende sanitarie locali (ASL) regionali"</i> .	pag. 343



Consiglio regionale della Calabria

PROPOSTA DI LEGGE recante:

“Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) calabresi”

f.to Amalia Cecilia Bruni

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nella situazione straordinaria in cui ci troviamo, a seguito dell'emergenza sanitaria in corso, risulta fondamentale adottare misure utili a garantire il diritto alla salute di tutti coloro i quali vivono nelle nostre città, nessuno escluso, con un'attenzione particolare alla tutela delle persone più vulnerabili, tra le quali rientrano i cittadini senza fissa dimora.

L'iscrizione anagrafica è un diritto soggettivo per tutti i cittadini italiani e stranieri, comunitari e non, con regolare titolo di soggiorno (Legge anagrafica, Legge n. 1228 del 24.12.1954). Per le persone senza casa si utilizza il criterio del domicilio in luogo di quello di residenza, dove per domicilio il diritto privato italiano (articolo 43, primo comma c.c.) intende il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [14 Cost., artt. 45 e 46 c.c.]. In assenza anche di questo parametro, la residenza della persona senza casa viene stabilita nel Comune di nascita.

Più in particolare, l'articolo 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, così come modificato dall'art. 3 della L. 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che: La persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel Comune di nascita.

La residenza verrà fissata in una via fittizia territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico (Circolare Istat n. 29/1992).

Secondo quanto stabilito dal D.M. 6 luglio 2010 del Ministero dell'Interno, in attuazione alla legge sulla sicurezza pubblica n. 94 del 15 luglio 2009, i Comuni devono evidenziare la posizione anagrafica delle persone senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi (Ina).

La Regione Calabria, con la presente proposta di legge, segue l'iniziativa della Regione Emilia Romagna e della Regione Puglia, le quali hanno già approvato leggi ad hoc, e si impegna ad attivarsi in sede di conferenza Stato-regioni affinché anche le altre regioni italiane garantiscano l'assistenza del medico di base e delle prestazioni specialistiche/ambulatoriali alle persone senza fissa dimora e affinché il diritto alla salute delle persone senza dimora venga garantito in tutto il territorio nazionale da una legge statale organica.

Quanto al dato numerico dei senza dimora in Calabria, si evidenzia quanto segue.

L'analisi dello stato di fatto per l'acquisizione dei dati dell'ISTAT è stata effettuata anche sentito il Settore della Giunta regionale competente in materia di statistica e il Dipartimento regionale competente in materia di welfare, per come di seguito specificato.

Nel 2014 è stata realizzata la seconda indagine sulla condizione delle persone che vivono in povertà estrema, a seguito di una convenzione tra Istat, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Federazione italiana degli organismi per le persone senza dimora (fio.PSD) e Caritas Italiana.

Si stimano in 50 mila 724 le persone senza dimora che, nei mesi di novembre e dicembre 2014, hanno utilizzato almeno un servizio di mensa o accoglienza notturna nei 158 comuni italiani in cui è stata condotta

l'indagine. Tale ammontare corrisponde al 2,43 per mille della popolazione regolarmente iscritta presso i comuni considerati dall'indagine, valore in aumento rispetto a tre anni prima, quando era il 2,31 per mille (47 mila 648 persone). Il collettivo osservato dall'indagine include tuttavia anche individui non iscritti in anagrafe o residenti in comuni diversi da quelli dove si trovano a gravitare. Circa i due terzi delle persone senza dimora (il 68,7%) dichiarano di essere iscritte all'anagrafe di un comune italiano, valore che scende al 48,1% tra i cittadini stranieri e raggiunge il 97,2% tra gli italiani. La quota di persone senza dimora che si registra nelle regioni del Nord-ovest (38%) è del tutto simile a quella stimata nel 2011, così come quella del Centro (23,7%) e delle Isole (9,2%); nel Nord-est si osserva invece una diminuzione (dal 19,7% al 18%) che si contrappone all'aumento nel Sud (dall'8,7% all'11,1%).

Quanto all'impatto della proposta di legge sul territorio, e alla conseguente valutazione della situazione di fatto esistente al momento della redazione della stessa, si è cercato di reperire i dati disponibili coinvolgendo il Settore "Ufficio Statistico" del Dipartimento "Programmazione Unitaria" della Giunta regionale e il Dipartimento regionale competente in materia di "Welfare: Immigrazione, nuove marginalità e inclusione sociale, centro antidiscriminazione, contrasto alla povertà, famiglia e servizi educativi, terzo settore, volontariato e servizio civile".

In particolare, è emerso che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha predisposto, partendo dai dati della rilevazione Istat sulle persone senza dimora del 2014, l'avviso pubblico n. 4/2016 (del 3 ottobre 2016) per la presentazione di Proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" e sul Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, programmazione 2014-2020, Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base (PO I FEAD).

Per assicurare interventi organici e strutturati per le persone senza dimora e con particolari fragilità, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto delle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", con il coinvolgimento di un tavolo di lavoro composto dai responsabili delle politiche di settore ai diversi livelli di governo: oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, (Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali), il Ministero delle Infrastrutture (Direzione Generale per le politiche abitative), la Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'ANCI e le 12 città con più di 250 mila abitanti, in cui il fenomeno è particolarmente concentrato. Il 50% dello stanziamento complessivo, pari a 25 milioni di euro, è stato attribuito alle Città metropolitane o con più di 250.000 abitanti che presentano una concentrazione del fenomeno particolarmente rilevante, quantificabile in un numero di persone senza dimora superiore a 1.000 unità, come stimato nell'ambito della Indagine di follow up sulla grave emarginazione adulta in Italia e riportato nel report Istat "Le persone senza dimora - Anno 2014".

Il restante 50% dello stanziamento dell'Avviso, pari a 25 milioni di euro, è stato attribuito alle Regioni/Province autonome, che possono presentare Proposte di intervento con riferimento a territori degli Ambiti territoriali di competenza.

Nella tabella che segue il dato relativo alla Calabria, confrontato con quello dell'intero territorio nazionale. Atteso che, per i motivi di cui si è detto relativamente all'indagine Istat, sulle persone senza dimora, del 2014, non è stato pubblicato il numero delle persone senza dimora in Calabria, il dato numerico delle persone senza dimora è stato stimato dall' dall'Isfol – Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, sulla base dei microdati della Indagine di follow up sulla grave emarginazione adulta in Italia, forniti dall'Istat.

Regione/Provincia Autonoma (territorio al netto delle Città metropolitane)	Persone senza dimora (Valori assoluti)	Quota di riparto	contributo variabile	Risorse contributo fisso	Risorse contributo variabile	Risorse complessive
--	--	------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	---------------------

Calabria	529	2,5%	€ 300.000,00	€ 467.500,00	€ 767.500,00
Italia	20.980	100,00%	€ 6.300.000,00	18.700.000,00	€ 25.000.000,00

Le risorse complessivamente attribuite a ciascun Ente territoriale erano riferite ai due Programmi operativi, PON "Inclusione" e PO I FEAD, secondo la ripartizione finanziaria di seguito riportata:

Ente territoriale	PON inclusione PO I FEAD		TOTALE RISORSE ASSEGNATE
	Distribuzione beni	Misure di accompagnamento	
Calabria	€ 383.750,00	€ 366.306,82	€ 17.443,18 € 767.500,00

Le risorse di cui sopra sono state messe a disposizione degli Enti territoriali per l'attuazione di progetti conformi alle "Linee di indirizzo" per il contrasto alla marginalità estrema.

Le linee di indirizzo, allegate all'Avviso per costituirne parte integrante, promuovono il superamento di approcci di tipo emergenziale, che consistono nel dispiegamento straordinario di risorse temporanee per la soddisfazione di bisogni primari fondamentali, urgenti e indifferibili - in genere in concomitanza di mutate condizioni esterne quali l'abbassamento delle temperature o un afflusso in strada di nuove persone senza dimora - in favore di approcci maggiormente strutturati. In quest'ultima tipologia rientrano i cosiddetti approcci housing led e housing first, i quali assumono il rapido re-inserimento in un'abitazione come punto di partenza affinché i senza dimora possano avviare un percorso di inclusione sociale. Comune a tutti gli approcci strutturati, e punto di divergenza rispetto ai servizi emergenziali, è la cosiddetta pratica della "presa in carico": partendo dal riconoscimento dello stato di bisogno del soggetto e dal mandato istituzionale ad un operatore sociale, si declina un progetto mirato a potenziare le capacità della persona affinché esca dalla condizione di disagio e riprenda il controllo della propria vita.

Anche i servizi e gli interventi di bassa soglia o di riduzione del danno, possono essere concepiti in una logica non emergenziale, all'interno di un sistema strutturato. Essi possono essere concepiti all'interno di un sistema di servizi strategicamente orientati verso il perseguimento del maggior grado di inclusione sociale

possibile per ciascuna persona in stato di bisogno, al fine di garantire il fronteggiamento primario dei bisogni delle persone senza dimora mediante servizi di pronta e prima accoglienza svolti in strada o in strutture di facile accessibilità, in una dimensione di prossimità rispetto alla persona bisognosa.

Nel seguito la descrizione dei possibili ambiti di intervento.

PO I FEAD, Misura 4 – “Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili”: finanziamento di progetti formulati in coerenza con le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta, strutturati in rete con la programmazione sociale negli ambiti di seguito indicati:

- a) interventi a bassa soglia, quali la distribuzione di beni di prima necessità (ad esempio indumenti, prodotti per l'igiene personale, kit di emergenza, etc.);
- b) distribuzione di altri beni materiali (ad esempio di dotazioni per alloggi di transizione a corredo dei progetti di inclusione abitativa, di indumenti e strumenti a corredo delle attività formative volte a sperimentare forme leggere di approccio al lavoro delle persone senza dimora) all'interno di progetti più complessivi di accompagnamento sociale finalizzati a promuovere e sostenere l'autonomia della persona.

Ciascuna proposta di intervento avrebbe dovuto prevedere l'attuazione, da parte delle Organizzazioni partner, di misure di accompagnamento (ad esempio segretariato sociale, supporto nell'accesso ai servizi, svolgimento di pratiche burocratiche, sostegno multidimensionale nell'acquisizione dell'autonomia, etc.).

PON “Inclusione”, Assi 1 e 2, Azione 9.5.9 – “Finanziamento progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia”: finanziamento di progetti da realizzare nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani per interventi mirati al potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per il sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia, nel rispetto delle “Linee di indirizzo” con le seguenti caratteristiche:

- a) Sperimentazione della integrazione tra interventi infrastrutturali riguardanti le strutture abitative e socio sanitarie e misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia;
- b) Prevenzione della condizione di senza dimora intervenendo nella fase di de-istituzionalizzazione delle persone a rischio di emarginazione;
- c) Interventi di pronto intervento sociale volti al rafforzamento dei servizi a bassa soglia. Gli interventi programmati nell'ambito di tale azione devono essere coerenti, limitatamente al target delle persone senza dimora o in condizione di marginalità estrema, con l'Obiettivo specifico 9.5 del PON.

Destinatari finali dei Progetti finanziati a valere sull'Avviso erano, in via generale, le persone in condizione di marginalità estrema con particolare riferimento alle persone senza dimora. Per quanto riguarda gli interventi a valere sul PON “Inclusione”, gli interventi oggetto del bando potevano fare riferimento sia ad azioni “dirette alle persone”, sia ad “azioni di sistema”, dirette cioè al generale rafforzamento dei servizi e delle reti. Le

azioni dirette alle persone hanno come destinatari le persone senza dimora e le altre persone in condizione di marginalità estrema; le azioni di sistema non hanno destinatari diretti, ma vanno comunque indirettamente a beneficio di tutti coloro che fruiscono dei servizi rivolti ai senza dimora.

Gli interventi a valere sul PO I FEAD prevedevano esclusivamente azioni dirette alle persone, sia sotto forma di aiuto materiale, sia in forma di misure di accompagnamento.

Le tabelle inviate dal dipartimento, invece, rappresentano il monitoraggio dell'intervento della provincia di Cosenza dove i destinatari vengono distinti per:

- sesso;
- status lavorativo (inattivi, disoccupati, occupati);
- fascia d'età (0-15, 16-17, 18-24, 25-29, 30-53, 54-64, > 64 anni);
- titolo di studio (ciclo precedente all'istruzione primaria - fase prescolare, nel ciclo di istruzione primaria o in possesso di un diploma di istruzione primaria, in possesso di un diploma di istruzione secondaria inferiore, in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o post secondaria, in possesso di un diploma di istruzione terziaria, nessun titolo di studio);
- cittadinanza (italiana, diversa da italiana, extra UE);
- condizione abitativa (senza tetto, senza casa, sistemazione insicura, sistemazione inadeguata).

L'Avviso del 4/2016 del Ministero del Lavoro. è di interesse nella misura in cui, partendo dai risultati dell'indagine Istat sulle persone senza dimora del 2014 (nessun dato pubblicabile per la Calabria per le motivazioni che ho già rappresentato) l'Avviso, avendo necessità di stimare le risorse da assegnare alla regione, prende a base un dato numerico "stimato da ISFOL" (oggi INAPP) "sulla base dei microdati della Indagine di follow up sulla grave emarginazione adulta in Italia, forniti dall'Istat". L'ISFOL stima in 529 il numero delle persone senza dimora in Calabria (probabilmente alla data dell'Avviso del 3 ottobre 2016) e sulla base di tale dato procede all'attribuzione delle risorse relative.

Le tabelle trasmesse dal dipartimento regionale competente rappresentano, invece, unicamente il monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito del comune di Cosenza.

La riforma costituzionale del 2001 consente alle Regioni non solo di formalizzare, attraverso organiche leggi, i rispettivi modelli di gestione sanitaria, ma anche di fare passi in avanti nell'autonomia nell'ambito delle proprie scelte di politiche della salute, nella quale può pienamente rientrare l'estensione della tutela sanitaria ordinaria alle persone senza fissa dimora.

La scelta della Regione, che si intende azionare con il presente progetto di legge, di estendere l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle AUSL alle persone senza dimora presenti sul territorio regionale rientra altresì nelle azioni dirette al rispetto degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, dato che, in mancanza della residenza anagrafica le persone senza dimora possono accedere ai soli servizi di Pronto Soccorso, il cui costo è stimato mediamente per singolo intervento sui 250 euro, con punte addirittura di 400 euro e con un minimo di 150 euro, mentre il costo di un Medico di Medicina Generale per ogni paziente è di

44 euro l'anno. La legge di riforma sanitaria (Legge 23 dicembre 1978, n. 833) mirava ad assicurare l'assistenza a tutta la popolazione presente sul territorio nazionale e, quindi, occorre superare ogni diversa prescrizione organizzativa che limiti tale diritto. Inoltre, l'art. 32 della Costituzione definisce espressamente la salute come un diritto fondamentale dell'individuo, che deve essere garantito a tutti (cittadini italiani e stranieri). Da ciò si desume che ciascun cittadino ha il diritto a essere curato e ogni malato deve essere considerato un "legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e incondizionato diritto".

L'obbligo, ai fini dell'iscrizione negli elenchi delle ASP, della residenza e, quindi, della preventiva iscrizione anagrafica è un limite rientrante nella competenza organizzativa relativa al servizio sanitario, ma detto limite deve, necessariamente, essere temperato in relazione alla esigenza fondamentale di assicurare l'assistenza sanitaria, specie in un momento in cui sono relevantissime, a causa della pandemia, anche le esigenze di tutela della salute pubblica.

La condizione di persone senza fissa dimora è infatti spesso caratterizzata da fragilità, marginalità e scarsa consapevolezza dei propri diritti, nonché delle procedure necessarie per esercitarli.

L'obiettivo del progetto di legge è dunque quello di garantire alle persone senza dimora, che vivono sul territorio regionale, l'esercizio effettivo del diritto alla salute e, contemporaneamente, garantire un miglior impiego delle risorse pubbliche, dato che i costi a carico del sistema sanitario sono esponenzialmente più alti se si lascia questa platea di persone senza la copertura del medico di base e quindi le si costringe ad utilizzare, in caso di necessità, i servizi di pronto soccorso.

La proposta si compone di 5 articoli come di seguito descritti:

- l'art. 1 indica l'oggetto e la finalità della proposta di legge;
- l'art. 2 prevede la clausola valutativa, al fine di monitorare lo stato attuativo della legge;
- l'art. 3 reca la clausola di salvaguardia, al fine di superare una possibile interferenza con i poteri del Commissario ad acta, essendo la Regione Calabria ancora assoggettata al Piano di Rientro dal disavanzo sanitario;
- l'art. 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria;
- l'art. 5 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge, disponendone, data l'urgenza di provvedere, l'efficacia al giorno successivo a quello della pubblicazione della stessa nel BURC, in luogo dell'ordinario termine di *vacatio legis* di quindici giorni.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: "Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) calabresi "

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
Art.1	Indica l'oggetto e la finalità della proposta di legge.			0
Art. 2	Prevede la clausola valutativa, al fine di monitorare lo stato attuativo della legge.			0
Art. 3	Reca la clausola di salvaguardia, al fine di superare una possibile interferenza con i poteri del Commissario ad acta, essendo la Regione Calabria ancora assoggettata al Piano di Rientro dal disavanzo sanitario.			
Art. 4	Prevede la clausola di invarianza finanziaria.			
Art. 5	Dispone l'entrata in vigore anticipata delle legge.			0

PROPOSTA DI LEGGE recante: “Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) calabresi”

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria, la Regione Calabria, nell'ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio sanitario regionale, riconosce alle persone senza dimora, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n.1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), privi di qualsiasi assistenza sanitaria, il diritto di iscriversi nelle liste degli assistiti delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) del territorio regionale, e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale (MMG), nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA per i cittadini italiani residenti in Italia.
2. La Regione sostiene l'approvazione di normative nazionali che perseguono gli obiettivi della presente legge e si adegua tempestivamente alle medesime, qualora prevedano ulteriori condizioni migliorative per le persone senza dimora.
3. L'iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende ASP e la scelta del MMG avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali, secondo le modalità e le procedure definite con atto della Giunta regionale, da approvare nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente per materia una relazione che fornisca informazioni sull'attuazione della presente legge, relativamente ai seguenti dati:
 - a) numero delle persone senza fissa dimora iscritte al SSR in ciascuna ASP;
 - b) numero e tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora;
 - c) eventuali criticità emerse dall'applicazione della presente legge.

Art. 3

(Norma di salvaguardia)

1. Fino al termine della gestione commissariale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n.159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222, sono fatte salve, nell'attuazione della presente legge, le competenze attribuite al Commissario ad acta, nonché agli atti adottati in attuazione dei poteri al medesimo conferiti.

2. La presente legge si applica laddove non in contrasto con quanto disposto dal decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario), convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi oneri a carico del Bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Cost. 27/12/1947**Costituzione della Repubblica italiana.**

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

14. Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale (18).

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

(18) Vedi artt. 13 e 111, comma primo.

32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

L. 24/12/1954, n. 1228**Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente****Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1955, n. 8.****Art. 2****In vigore dal 8 agosto 2009**

È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria podestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del comune di precedente residenza.

L'assenza temporanea dal comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza.

Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita. (9)

E' comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA. (10) (11)

Per i nati all'estero si considera comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possono applicarsi i criteri sopraindicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno.

Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica.

(9) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 38, L. 15 luglio 2009, n. 94.*

(10) Comma inserito dall'*art. 3, comma 39, L. 15 luglio 2009, n. 94.*

(11) Per le modalità di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora, vedi il *D.M. 6 luglio 2010.*

D.M. 6 luglio 2010 (1).**Modalità di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora, a norma dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94. (2)**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 luglio 2010, n. 165.

(2) Emanato dal Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'art. 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

Considerato che il comma 4 del citato articolo dispone che con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di funzionamento del registro delle persone che non hanno fissa dimora, attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2005, n. 240;

Ritenuto di individuare le modalità di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con il parere in data 10 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1

1. Il registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora istituito presso il Ministero dell'interno dall'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'art. 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94, è tenuto dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici.

Art. 2

1. I comuni, iscritto il soggetto nell'anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell'art. 1, terzo comma della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e successive modificazioni, evidenziano la posizione anagrafica di senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'art. 1, quinto comma della medesima legge n. 1228/1954.

2. Le modalità tecniche di costituzione e funzionamento del registro di cui all'art. 1 sono fissate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3

1. Il registro di cui all'*art. 1* è formato dai campi valorizzati relativi alle posizioni anagrafiche di senza fissa dimora.

2. Al registro accede esclusivamente il Ministero - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, mediante apposita funzione di ricerca, per le finalità di tenuta e di conservazione del registro.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato tecnico al D.M. 6 luglio 2010

Modalità di costituzione e funzionamento del Registro dei SENZA FISSA DIMORA

Nell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) è aggiunto il campo - SENZA FISSA DIMORA -

I comuni inseriscono nell'INA le informazioni connesse allo status di SENZA FISSA DIMORA utilizzando i collegamenti di cui all'*art. 4 del decreto ministeriale 13 ottobre 2005, n. 240*, recante «Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi».

Paragrafo 1

Caricamento iniziale dei dati da parte dei comuni

I comuni eseguono il caricamento dei dati con le seguenti modalità:

a) Funzione web

Il caricamento del dato «SENZA FISSA DIMORA» è effettuato dal comune accedendo ad apposita funzione resa disponibile sul sito ina.cnsd.interno.it/ina/.

L'applicazione ina.cnsd.interno.it/ina/ è erogata dal Centro Nazionale Servizi Demografici (CNSD) su protocollo http e intermediata dal sistema di sicurezza, di proprietà del Ministero dell'interno, denominato «Porta di Accesso», basato sul protocollo backbone. Tale sistema di sicurezza garantisce la totale cifratura del contenuto dello scambio dati e assicura altresì il controllo sulla postazione fisica che interroga l'applicazione web, attraverso il riconoscimento dell'indirizzo IP.

Le utenze per l'accesso alla predetta funzione sono le medesime utilizzate per l'applicazione web INA. Tali credenziali, in abbinamento al protocollo backbone della Porta di Accesso, costituiscono elemento di garanzia per l'accesso in sicurezza ai sistemi del CNSD.

La funzione di caricamento dati consente al comune di individuare i soggetti presenti nell'INA e residenti nel proprio territorio.

I comuni hanno accesso ai dati di tali soggetti con le seguenti modalità: ricerca puntuale, per codice fiscale o per nome-cognome; ricerca per lista di 10 codici fiscali.

La schermata di esito della ricerca, in aggiunta alle informazioni riguardanti i soggetti già presenti nell'INA, propone al comune un campo aggiuntivo: «SENZA FISSA DIMORA».

Il campo è costituito da un controllo grafico che può essere valorizzato dal comune inserendo un segno di spunta (flag).

Il flag identifica lo status di SENZA FISSA DIMORA del soggetto.

Il campo non è mai visualizzato anche nel caso in cui il soggetto sia già stato inserito nell'INA come «SENZA FISSA DIMORA».

b) Funzioni XML-SAIA - Variazione di stato «SENZA FISSA DIMORA»

Il caricamento del dato «SENZA FISSA DIMORA» può essere eseguito dal comune anche mediante l'invio al sistema INA-SAIA di una variazione di stato «SENZA FISSA DIMORA» mediante il software XML-SAIA AP5.

Paragrafo 2

Aggiornamento del Registro

I comuni effettuano l'aggiornamento dei dati del registro secondo le seguenti modalità:

a) Funzione web

La modifica dello stato di «SENZA FISSA DIMORA» può essere eseguita dal comune accedendo ad apposita funzione resa disponibile sul sito ina.cnsd.interno.it/ina/.

I comuni hanno accesso ai propri dati soltanto con le modalità di ricerca puntuale, per codice fiscale o per nome-cognome.

La schermata di esito della ricerca, in aggiunta alle informazioni concernenti i soggetti selezionati e già presenti nell'INA, propone al comune due opzioni recanti: «SENZA FISSA DIMORA», «DIMORA FISSA». Cliccando una delle due opzioni si aggiorna lo status del soggetto.

Il comune non ha la possibilità di visualizzare lo stato corrente del soggetto.

b) Funzioni XML-SAIA - Variazione di stato «SENZA FISSA DIMORA»

La modifica dello stato di «SENZA FISSA DIMORA» può essere eseguita dal comune anche mediante l'invio al sistema INA-SAIA di una variazione di stato «SENZA FISSA DIMORA» mediante il software XML-SAIA AP5.

c) Funzioni XML-SAIA - Variazioni XML-SAIA AP5

L'inserimento nell'INA di un soggetto «SENZA FISSA DIMORA» e la modifica di tale status può essere effettuata dal comune mediante l'invio al sistema INA-SAIA di una delle seguenti variazioni:

- NASCITA
- ISCRIZIONE DA MANCATA ISCRIZIONE IN ALCUN COMUNE
- IMMIGRAZIONE DA ALTRO COMUNE
- IMMIGRAZIONE DALL'ESTERO
- CAMBIO DI ABITAZIONE

Il tracciato dati delle variazioni, già utilizzate dai comuni per la trasmissione al sistema INA-SAIA degli eventi anagrafici a fini di circolarità, è implementata con un nuovo dato che, se valorizzato positivamente, evidenzierà per quel soggetto lo status di SENZA FISSA DIMORA.

Nella tabella si riportano le caratteristiche del nuovo dato:

Dato	Nome del dato in AP5	Formato	Descrizione
Senza fissa dimora	Flag SenzafissaDimora	tipoSN	Indica se il soggetto è Senza Fissa Dimora

Paragrafo 3

Accesso al Registro dei SENZA FISSA DIMORA - Funzione di Consultazione

Al Registro accede, in modalità di consultazione dati, esclusivamente il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, attraverso apposita funzione resa disponibile sul sito ina.cnsd.interno.it/ina/.

L'accesso al Registro dei SENZA FISSA DIMORA è consentito al personale individuato e munito di specifiche credenziali. Tali credenziali, in abbinamento al protocollo backbone della Porta di Accesso, costituiscono elemento di garanzia per l'accesso in sicurezza al Registro stesso.

L'applicazione ina.cnsd.interno.it/ina/ è erogata dal CNSD su protocollo http e intermediata dal sistema di sicurezza, di proprietà del Ministero dell'interno, denominato «Porta di Accesso», basato sul protocollo backbone. Tale sistema di sicurezza garantisce la totale cifratura del contenuto dello scambio dati e assicura altresì il controllo sulla postazione fisica che interroga l'applicazione web, attraverso il riconoscimento dell'indirizzo IP.

La funzione consente di effettuare ricerche per singolo soggetto (tramite il codice fiscale o il nome/cognome), per comune e per l'intero ambito nazionale, consentendo di visualizzare i dati relativi a

soggetti presenti nell'INA completi dell'informazione relativa allo status di «SENZA FISSA DIMORA».

Paragrafo 4

Controlli di sicurezza e procedure di audit

a) Controllo accessi al Registro

Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici - effettua il controllo sugli accessi degli utenti abilitati al caricamento, all'aggiornamento e alla consultazione del Registro, mediante apposita funzione resa disponibile sul sito ina.cnsd.interno.it/ina/.

Gli accessi sono tracciati in una sezione dedicata del sito:

per tipologie di utenza:

- Comuni (caricamento e aggiornamento dati del Registro)
- Ministero (consultazione del Registro)

per tipologia di informazioni:

- Utenza che accede al sistema
- Data e ora di accesso
- Operazione eseguita

b) Procedura di audit

Nella sezione dedicata del sito è attivo uno specifico alert mediante un servizio di notifica, in tempo reale, sugli accessi in consultazione del Registro eseguiti dal personale incaricato del Ministero.

Il servizio di notifica traccia le seguenti informazioni:

- Utenza che accede al sistema
 - Data e ora di accesso
 - Oggetto della consultazione.
-

**L. 23 dicembre 1978, n. 833 (1).
Istituzione del servizio sanitario nazionale (2) (3) (4)**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.

(2) Per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, vedi la L. 30 novembre 1998, n. 419.

(3) Per il riordino del settore termale, vedi la L. 24 ottobre 2000, n. 323.

(4) Vedi, anche, le disposizioni contenute nel D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Titolo I
IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Capo I
PRINCIPI ED OBIETTIVI

Art. 1 (I principi)

In vigore dal 28 dicembre 1978

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.

La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.

Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.

Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività.

Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.

Art. 2 (Gli obiettivi)
In vigore dal 20 giugno 1993

Il conseguimento delle finalità di cui al *precedente articolo* è assicurato mediante:

- 1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;
- 2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro;
- 3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;
- 4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica;
- 5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;
- 6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata;
- 7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto;
- 8) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale.

Il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue:

- a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese;
- b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari;
- c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternità e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalità perinatale ed infantile;
- d) la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati;
- e) la tutela sanitaria delle attività sportive;
- f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;
- g) la tutela della salute mentale, privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici;
- [h) la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo. (5)]

(5) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177*; tale abrogazione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella G.U., ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo *art. 1, D.P.R. 177/1993*.

Capo II
COMPETENZE E STRUTTURE

Art. 3 (Programmazione di obiettivi e di prestazioni sanitarie)
In vigore dal 28 dicembre 1978

Lo Stato, nell'ambito della programmazione economica nazionale, determina, con il concorso delle regioni, gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale.

La legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale di cui all'*articolo 53*, fissa i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini.

Art. 4 (Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale)
In vigore dal 28 dicembre 1978

Con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilite le relative sanzioni penali, particolarmente in materia di:

- 1) inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo;
- 2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
- 3) omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione;
- 4) tutela igienica degli alimenti e delle bevande;
- 5) ricerca e sperimentazione clinica e sperimentazione sugli animali;
- 6) raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano (6) .

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono fissati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e nell'ambiente esterno.

(6) La disciplina relativa alle attività trasfusionali di sangue umano e suoi componenti è regolata dalla *L. 4 maggio 1990, n. 107*.

Art. 5 (Indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali)
In vigore dal 28 dicembre 1978

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui

si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro della sanità quando si tratti di affari particolari.

Il Ministro della sanità esercita le competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattività relativa alle materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Il Ministro della sanità e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 6 (Competenze dello Stato)

In vigore dal 9 ottobre 2010

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti (10);

b) la profilassi delle malattie infettive e diffuse, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonché gli interventi contro le epidemie e le epizoozie;

c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialità medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso veterinario (9) ;

d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni già conferite alle regioni dalla *legge 22 dicembre 1975, n. 685*;

e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;

f) l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a contenere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;

g) gli standards dei prodotti industriali;

h) la determinazione di indici di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;

- i) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;
- k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;
- l) il prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla *legge 2 dicembre 1975, n. 644*;
- m) la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- n) l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione;
- o) l'Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla *legge 7 agosto 1973, n. 519*, ed alla presente legge;
- p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro secondo le norme previste dalla presente legge;
- q) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie;
- r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari prestati in Italia e all'estero dagli operatori sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e come titolo nei concorsi stessi;
- s) gli ordini e i collegi professionali;
- t) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario;
- u) la individuazione delle malattie infettive e diffuse del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti;
- [v) l'organizzazione sanitaria militare; (7)]
- z) i servizi sanitari istituiti per i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente (8).

(7) Lettera abrogata dall'*art. 2268, comma 1, n. 748*), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010*.

(8) Lettera così modificata dall'*art. 2268, comma 1, n. 748*), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010*.

(9) La disciplina relativa alle attività trasfusionali di sangue umano e suoi componenti è regolata dalla *L. 4 maggio 1990, n. 107*

(10) Vedi, anche, *l'art. 1, comma 81, L. 24 dicembre 2012, n. 228*.

Art. 7 (Funzioni delegate alle regioni) (11)

In vigore dal 28 dicembre 1978

E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

- a) la profilassi delle malattie infettive e diffuse, di cui al precedente *articolo 6* lettera b);
- b) l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità sanitaria statale ai sensi della lettera u) del precedente *articolo 6*;
- c) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
- d) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze

radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;

e) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.

Le regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie e in base ad un programma concordato con il Ministero della sanità.

Il Ministero della sanità provvede, se necessario, alla costituzione ed alla conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze particolari di profilassi e cura delle malattie infettive, diffusive e parassitarie.

Le regioni esercitano le funzioni delegate di cui al presente articolo mediante sub-delega ai comuni.

In relazione alle funzioni esercitate dagli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dagli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per ristrutturare e potenziare i relativi uffici nel rispetto dei seguenti criteri:

a) si procederà ad una nuova distribuzione degli uffici nel territorio, anche attraverso la costituzione di nuovi uffici, in modo da attuare il più efficiente ed ampio decentramento delle funzioni;

b) in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei posti previsti dalla Tabella XIX, quadri B, C e D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché le dotazioni organiche dei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e degli operatori, prevedendo, per la copertura dei posti vacanti, concorsi a base regionale (12).

L'esercizio della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel quarto comma, in deroga all'*articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, si attua a partire dal 1° gennaio 1981.

(11) Per il rinnovo fino al 31 luglio 1980 delle deleghe di cui al presente articolo, vedi l'*art. 2, comma 1, L. 29 febbraio 1980, n. 33*.

(12) Per la ristrutturazione e il potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna, vedi il *D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614*.

Art. 8 (Consiglio sanitario nazionale)

In vigore dal 28 dicembre 1978

E' istituito il Consiglio sanitario nazionale con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del Governo per la determinazione delle linee generali della politica sanitaria nazionale e per l'elaborazione e l'attuazione del piano sanitario nazionale.

Il Consiglio è sentito obbligatoriamente in ordine ai programmi globali di prevenzione anche primaria, alla determinazione dei livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'*articolo 3* e alla ripartizione degli stanziamenti di cui all'*articolo 51*, nonché alle fasi di attuazione del servizio sanitario nazionale e alla programmazione del fabbisogno di personale sanitario necessaria alle esigenze del servizio sanitario nazionale.

Esso predispone una relazione annuale sullo stato sanitario del paese, sulla quale il Ministro della sanità riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Consiglio sanitario nazionale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, per la durata di un quinquennio, è presieduto dal Ministro della sanità ed è

composto:

a) da un rappresentante per ciascuna regione e, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, da un rappresentante della provincia di Trento e da un rappresentante della provincia di Bolzano;

b) da tre rappresentanti del Ministero della sanità e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro e previdenza sociale; pubblica istruzione; interno; difesa; tesoro; bilancio e programmazione economica; agricoltura e foreste; industria, commercio e artigianato; marina mercantile; da un rappresentante designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, dal direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e da dieci esperti in materia sanitaria designati dal CNEL, tenendo presenti i criteri di rappresentatività e competenze funzionali al servizio sanitario nazionale.

Per ogni membro effettivo deve essere nominato, con le stesse modalità sopra previste, un membro supplente che subentra in caso di assistenza o impedimento del titolare.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un vicepresidente.

L'articolazione in sezioni, le modalità di funzionamento e le funzioni di segreteria del Consiglio sono disciplinate con regolamento emanato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio stesso.

Art. 9 (Istituto superiore di sanità)

In vigore dal 15 marzo 1980

L'Istituto superiore di sanità è organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale dotato di strutture e ordinamenti particolari e di autonomia scientifica. Esso dipende dal Ministro della sanità e collabora con le unità sanitarie locali, tramite le regioni, e con le regioni stesse, su richiesta di queste ultime, fornendo nell'ambito dei propri compiti istituzionali le informazioni e le consulenze eventualmente necessarie. Esso esplica attività di consulenza nelle materie di competenza dello Stato, di cui al precedente *articolo 6* della presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere g), k), m) e n). Le modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto superiore di sanità sono disciplinate nell'ambito dell'attività governativa di indirizzo e coordinamento di cui all'*articolo 5*.

L'Istituto, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha facoltà di accedere agli impianti produttivi nonché ai presidi e servizi sanitari per compiere gli accertamenti e i controlli previsti dall'*articolo 1 della legge 7 agosto 1973, n. 519*. Tale facoltà è inoltre consentita all'Istituto su richiesta delle regioni.

L'Istituto, in attuazione di un programma predisposto dal Ministro della sanità, organizza, in collaborazione con le regioni, le università e le altre istituzioni pubbliche a carattere scientifico, corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di sanità pubblica per gli operatori sanitari con esclusione del personale tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed aggiorna periodicamente l'Inventario nazionale delle sostanze chimiche corredato dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente; predispone i propri programmi di ricerca tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle proposte avanzate dalle regioni. Tali programmi sono approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

L'Istituto svolge l'attività di ricerca avvalendosi degli istituti pubblici a carattere scientifico e delle altre

istituzioni pubbliche operanti nel settore; possono inoltre essere chiamati a collaborare istituti privati di riconosciuto valore scientifico.

[Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno determinati gli organici e i contingenti dell'Istituto superiore di sanità. (13)]

Il secondo comma dell'*articolo 4 della legge 7 agosto 1973, n. 519*, è sostituito dal seguente: "La suddivisione dell'Istituto in laboratori, il loro numero e le loro competenze sono stabilite con decreto del Ministro della sanità, su proposta del Comitato scientifico e del Comitato amministrativo secondo le modalità previste dall'*articolo 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519*."

La lettera b), primo comma, dell'*articolo 13 della legge 7 agosto 1973, n. 519*, è sostituita dalla seguente: "b) da dieci esperti nominati per tre anni con decreto del Ministro della sanità tra personalità operanti nell'ambito di università e istituti a carattere scientifico, italiani ed eventualmente stranieri, o nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche, e da dieci esperti di nazionalità italiana nominati per tre anni, con decreto del Ministro della sanità, tra personalità operanti nell'ambito delle università e dei presidi igienico-sanitari regionali. Tali esperti sono nominati su proposta del Consiglio sanitario nazionale".

(13) Comma abrogato dall'*art. 24-bis, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 febbraio 1980, n. 33*.

Art. 10 (L'organizzazione territoriale) In vigore dal 28 dicembre 1978

Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante una rete completa di unità sanitarie locali.

L'unità sanitaria locale è il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane i quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale di cui alla presente legge.

Sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale i comuni, singoli o associati, o le comunità montane articolano le unità sanitarie locali in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.

Art. 11 (Competenze regionali) In vigore dal 28 dicembre 1978

Le regioni esercitano le funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ed esercitano le funzioni amministrative proprie o loro delegate.

Le leggi regionali devono in particolare conformarsi ai seguenti principi:

- a) coordinare l'intervento sanitario con gli interventi negli altri settori economici, sociali e di organizzazione del territorio di competenza delle regioni;
- b) unificare l'organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale adeguando la normativa alle esigenze delle singole situazioni regionali;
- c) assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.

Le regioni svolgono la loro attività secondo il metodo della programmazione pluriennale e della più ampia partecipazione democratica, in armonia con le rispettive norme statutarie. A tal fine, nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione degli enti locali, delle università presenti nel territorio regionale, delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori della sanità, nonché degli organi della sanità militare territoriale competenti.

Con questi ultimi le regioni possono concordare:

- a) l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari;
- b) l'uso dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei militari.

Le regioni, sentiti i comuni interessati, determinano gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, che debbono coincidere con gli ambiti territoriali di gestione dei servizi sociali.

All'atto della determinazione degli ambiti di cui al comma precedente, le regioni provvedono altresì ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici e di altre unità di servizio in modo che essi, di regola, coincidano.

Art. 12 (Attribuzione delle province) **In vigore dal 28 dicembre 1978**

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali spetta alle province approvare, nell'ambito dei piani sanitari regionali, la localizzazione dei presidi e servizi sanitari ed esprimere parere sulle delimitazioni territoriali di cui al quinto comma del precedente *articolo 11*.

Art. 13 (Attribuzione dei comuni) **In vigore dal 28 dicembre 1978**

Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni.

I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

I comuni, singoli o associati, assicurano, anche con riferimento alla *L. 8 aprile 1976, n. 278*, e alle leggi regionali, la più ampia partecipazione degli operatori della sanità, delle formazioni sociali esistenti sul territorio, dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della *L. 12 febbraio 1968, n. 132*, e dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione dell'attività delle unità sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari, nonché al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle finalità del servizio sanitario nazionale agli obiettivi dei piani sanitari triennali delle regioni di cui all'*art. 55*. Disciplinano inoltre, anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria propri dell'unità sanitaria locale, la partecipazione degli utenti direttamente interessati all'attuazione dei singoli servizi.

Art. 14 (Unità sanitarie locali) **In vigore dal 20 giugno 1993**

L'ambito territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria locale è delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della zona.

Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa e anche al fine di consentire la coincidenza con un territorio comunale adeguato, sono consentiti limiti più elevati o, in casi particolari, più ristretti.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità sanitaria locale provvede in particolare:

- a) all'educazione sanitaria;
- [b) all'igiene dell'ambiente; (14)]
- c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
- d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
- e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
- f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
- h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
- i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
- l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
- m) alla riabilitazione;
- n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
- o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
- p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
- q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'*articolo 6 (15)* .

(14) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177*; tale abrogazione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella G.U., ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo *art. 1, D.P.R. 177/1993*.

(15) In deroga alla presente lettera, vedi l'*art. 12, comma 1, L. 11 marzo 1988, n. 67*.

Art. 15 (Struttura e funzionamento delle unità sanitarie locali) In vigore dal 27 aprile 1982

L'unità sanitaria locale, di cui all'*articolo 10*, secondo comma, della presente legge, è una struttura operativa dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane.

Organi della unità sanitaria locale sono:

- 1) l'assemblea generale; (19)
- 2) il comitato di gestione e il suo presidente; (19)
- 3) il collegio dei revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro e uno dalla regione. (16)

La legge regionale disciplina i compiti e le modalità di funzionamento del collegio. (17)

Il collegio dei revisori è tenuto a sottoscrivere i rendiconti di cui all'*art. 50*, secondo comma, e a redigere una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali da trasmettere alla regione e ai Ministeri della sanità e del tesoro (17) .

L'assemblea generale è costituita:

a) dal consiglio comunale se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello del comune o di parte di esso;

b) dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni, costituita ai sensi dell'*articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616*, se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale corrisponde a quello complessivo dei comuni associati;

c) dall'assemblea generale della comunità montana se il suo ambito territoriale coincide con quello dell'unità sanitaria locale. Qualora il territorio della unità sanitaria locale comprenda anche comuni non facenti parte della comunità montana, l'assemblea sarà integrata da rappresentanti di tali comuni.

In armonia con la *legge 8 aprile 1976, n. 278*, il comune può stabilire forme di partecipazione dei consigli circoscrizionali all'attività delle unità sanitarie locali e quando il territorio di queste coincide con quello delle circoscrizioni può attribuire ai consigli circoscrizionali poteri che gli sono conferiti dalla presente legge.

L'assemblea generale dell'associazione dei comuni di cui alla lettera b) del presente articolo è formata dai rappresentanti dei comuni associati, eletti con criteri di proporzionalità. Il numero dei rappresentanti viene determinato con legge regionale.

La legge regionale detta norme per assicurare forme di preventiva consultazione dei singoli comuni sulle decisioni di particolare rilievo dell'associazione dei comuni.

L'assemblea generale elegge, con voto limitato, il comitato di gestione, il quale nomina il proprio presidente.

Il comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'unità sanitaria locale. Gli atti relativi

all'approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi, dei piani e programmi che impegnino più esercizi, della pianta organica del personale, dei regolamenti, delle convenzioni, sono predisposti dal comitato di gestione e vengono approvati dalle competenti assemblee generali.

Le competenze del comitato di gestione e del suo presidente sono attribuite rispettivamente, alla giunta e al presidente della comunità montana, quando il territorio di questa coincida con l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale. La legge regionale detta norme per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle unità sanitarie locali e dei loro servizi e, in particolare, per:

1) assicurare l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi dell'unità sanitaria locale, il loro coordinamento e la partecipazione degli operatori, anche mediante l'istituzione di specifici organi di consultazione tecnica;

2) prevedere un ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, articolato distintamente per la responsabilità sanitaria ed amministrativa e collegialmente preposto all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i servizi e alla direzione del personale. Per il personale preposto all'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale le norme delegate di cui al terzo comma del successivo *articolo 47*, devono prevedere specifici requisiti di professionalità e di esperienza in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria;

3) predisporre bilanci e conti consuntivi da parte dell'unità sanitaria locale, secondo quanto previsto dal primo comma dell'*articolo 50*;

4) emanare il regolamento organico del personale dell'unità sanitaria locale e le piante organiche dei diversi presidi e servizi, anche con riferimento alle norme di cui all'*articolo 47*;

5) predisporre l'organizzazione e la gestione dei presidi e dei servizi multizonali di cui al *successivo articolo 18*, fermo il principio dell'intesa con i comuni interessati. Il segretario della comunità montana assolve anche alle funzioni di segretario per gli atti svolti dalla comunità montana in funzione di unità sanitaria locale ai sensi del terzo comma, punto c), del presente articolo (18) .

La legge regionale stabilisce altresì norme per la gestione coordinata ed integrata dei servizi dell'unità sanitaria locale con i servizi sociali esistenti nel territorio.

(16) Comma così sostituito dall'*art. 13, L. 26 aprile 1982, n. 181*.

(17) Comma inserito dall'*art. 13, L. 26 aprile 1982, n. 181*.

(18) Numero così modificato dall'*art. 8, L. 23 marzo 1981, n. 93*.

(19) Vedi, anche, la *L. 15 gennaio 1986, n. 4*.

Art. 16 (Servizi veterinari) **In vigore dal 28 dicembre 1978**

La legge regionale stabilisce norme per il riordino dei servizi veterinari a livello regionale nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale o in un ambito territoriale più ampio, tenendo conto della distribuzione e delle attitudini produttive del patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, della dislocazione e del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, della produzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze della zooprofilassi, della lotta contro le zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine animale. La legge regionale individua anche le relative strutture multizonali e ne regola il funzionamento ai sensi dell'*articolo 18*.

Art. 17 (Requisiti e struttura interna degli ospedali)
In vigore dal 28 dicembre 1978

Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle unità sanitarie locali, dotate dei requisiti minimi di cui all'*articolo 19, primo comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132.*

Le Regioni nell'ambito della programmazione sanitaria disciplinano con legge l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in base al principio dell'integrazione tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed extra ospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali, nonché a quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base della integrazione delle competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di gruppo. Tale disciplina tiene conto di quanto previsto all'*articolo 34* della presente legge.

Art. 18 (Presidi e servizi multizonali)
In vigore dal 28 dicembre 1978

La legge regionale individua, nell'ambito della programmazione sanitaria, i presidi e i servizi sanitari ospedalieri ed extra-ospedalieri che, per le finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una unità sanitaria locale e ne disciplina l'organizzazione.

La stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per definire:

- a) il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle unità sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione;
 - b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa;
 - c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale dell'unità sanitaria locale competente per territorio;
 - d) la composizione dell'organo di gestione dell'unità sanitaria locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze della gestione.
-

Capo III
PRESTAZIONI E FUNZIONI

Art. 19 (Prestazioni delle unità sanitarie locali)
In vigore dal 28 dicembre 1978

Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma dell'*articolo 3*.

Ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari.

Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza.

Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale. (20)

I militari hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza delle località ove prestano servizio con le modalità stabilite nei regolamenti di sanità militare.

Gli emigrati, che rientrano temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della località in cui si trovano.

(20) Vedi, anche, l'*Accordo 8 maggio 2003*.

Art. 20 (Attività di prevenzione) (22) **In vigore dal 20 giugno 1993**

Le attività di prevenzione comprendono:

a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell'*articolo 4*, nonché al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell'*articolo 27*; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite dall'*articolo 14* (21) ;

b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui al successivo *articolo 27*, e le rappresentanze sindacali;

c) la indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attività delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) dell'*articolo 7* (21) ;

d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;

e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;

f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.

Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attività di prevenzione le unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono

degli operatori sia dei propri servizi di igiene, sia dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo *articolo 22*, sia degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.

Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.

(21) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177*; tale modifica ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella G.U., ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo *art. 1, D.P.R. 177/1993*.

(22) Per i dipartimenti di prevenzione, vedi il *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*.

Art. 21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione) (24) (25) **In vigore dal 20 giugno 1993**

In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'*articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*.

Per la tutela della salute dei lavoratori le unità sanitarie locali organizzano propri servizi di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unità produttive. (23)

In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'*articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo *articolo 22* assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.

Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'*articolo 8*, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'*articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520*.

Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.

(23) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177*; tale modifica ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella G.U., ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo *art. 1, D.P.R. 177/1993*

(24) Vedi, anche, l'*art. 5, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 febbraio 1980, n. 33*.

(25) Per i dipartimenti di prevenzione, vedi il *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*.

Art. 22 (Presidi e servizi multizonali di prevenzione) (26)
In vigore dal 28 dicembre 1978

La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio:

- a) individua le unità sanitarie locali in cui sono istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- b) definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;
- c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unità sanitaria locale.

I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti dall'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, secondo le modalità di cui all'*articolo 18*.

(26) Per i dipartimenti di prevenzione, vedi il *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*.

Art. 23 (Delega per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) (27)
In vigore dal 28 dicembre 1978

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste, un decreto avente valore di legge ordinaria per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da porre alle dipendenze del Ministro della sanità. Nel suo organo di amministrazione sono rappresentati i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste ed i suoi programmi di attività sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. (28)

L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) assicurare la collocazione dell'Istituto nel servizio sanitario nazionale per tutte le attività tecnico-scientifiche e tutte le funzioni consultive che riguardano la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro;

- b) prevedere le attività di consulenza tecnico-scientifica che competono all'Istituto nei confronti degli organi centrali dello Stato preposti ai settori del lavoro e della produzione.

All'Istituto sono affidati compiti di ricerca, di studio, di sperimentazione e di elaborazione delle tecniche per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in stretta connessione con l'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi, nonché di determinazione dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione e dei prototipi.

L'Istituto svolge, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, attività di consulenza nelle materie di competenza dello Stato di cui all'*articolo 6*, lettere g), i), k), m), n), della presente legge, e in tutte le materie di competenza dello Stato e collabora con le unità sanitarie locali tramite le regioni e con le regioni stesse, su richiesta di queste ultime, fornendo le informazioni e le consulenze necessarie per

l'attività dei servizi di cui agli *articoli 21 e 22*.

Le modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto sono disciplinate nell'ambito dell'attività governativa di indirizzo e di coordinamento di cui all'*articolo 5*.

L'Istituto ha facoltà di accedere nei luoghi di lavoro per compiere rilevamenti e sperimentazioni per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. L'accesso nei luoghi di lavoro è inoltre consentito, su richiesta delle regioni, per l'espletamento dei compiti previsti dal precedente comma.

L'Istituto organizza la propria attività secondo criteri di programmazione. I programmi di ricerca dell'Istituto relativi alla prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro sono predisposti tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle proposte delle regioni.

L'Istituto, anche ai fini dei programmi di ricerca e di sperimentazione, opera in stretto collegamento con l'Istituto superiore di sanità e coordina le sue attività con il Consiglio nazionale delle ricerche e con il Comitato nazionale per l'energia nucleare. Esso si avvale inoltre della collaborazione degli istituti di ricerca delle università e di altre istituzioni pubbliche. Possono essere chiamati a collaborare all'attuazione dei suddetti programmi istituti privati di riconosciuto valore scientifico. L'Istituto cura altresì i collegamenti con istituzioni estere che operano nel medesimo settore.

Le qualifiche professionali del corpo dei tecnici e ricercatori dell'Istituto e la sua organizzazione interna, devono mirare a realizzare l'obiettivo della unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari. L'Istituto collabora alla formazione ed all'aggiornamento degli operatori dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali.

L'Istituto provvede altresì ad elaborare i criteri per le norme di prevenzione degli incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggette ad omologazione, di concerto con i servizi di protezione civile del Ministero dell'interno.

Nulla è innovato per quanto concerne le disposizioni riguardanti le attività connesse con l'impiego pacifico dell'energia nucleare.

(27) Per il rinnovo fino al 31 luglio 1980 delle deleghe di cui al presente articolo, vedi l'*art. 2, comma 1, L. 29 febbraio 1980, n. 33*.

(28) Vedi, anche, il *D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619*, il *D.L. 30 aprile 1981, n. 169* e l'*art. 14, L. 10 febbraio 1982, n. 38*. Per l'attribuzione al Ministro della sanità delle funzioni già spettanti al CIPE di cui al presente comma, vedi l'*art. 4, Deliberazione 6 agosto 1999*.

Art. 24 (Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni) (29)

In vigore dal 28 dicembre 1978

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità, con il concerto dei Ministri competenti, un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro e della produzione al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché in materia di omologazioni, unificando e innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche della produzione al fine di garantire la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, secondo i principi generali indicati nella presente legge.

L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:

- 1) assicurare l'unitarietà degli obiettivi della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, tenendo conto anche delle indicazioni della CEE e degli altri organismi internazionali riconosciuti;
 - 2) prevedere l'emanazione di norme per assicurare il tempestivo e costante aggiornamento della normativa ai progressi tecnologici e alle conoscenze derivanti dalla esperienza diretta dei lavoratori;
 - 3) prevedere l'istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione antinfortunistica e prevenzionale;
 - 4) prevedere la determinazione dei requisiti fisici e di età per attività e lavorazioni che presentino particolare rischio, nonché le cautele alle quali occorre attenersi e le relative misure di controllo;
 - 5) definire le procedure per il controllo delle condizioni ambientali, per gli accertamenti preventivi e periodici sullo stato di sicurezza nonché di salute dei lavoratori esposti a rischio e per l'acquisizione delle informazioni epidemiologiche al fine di seguire sistematicamente l'evoluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro;
 - 6) stabilire:
 - a) gli obblighi e le responsabilità per la progettazione, la realizzazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso e l'impiego di macchine, componenti e parti di macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature di lavoro e di sicurezza, dispositivi di sicurezza, mezzi personali di protezione, apparecchiature, prodotti e mezzi protettivi per uso lavorativo ed extra lavorativo, anche domestico;
 - b) i criteri e le modalità per i collaudi e per le verifiche periodiche dei prodotti di cui alla precedente lettera a);
 - 7) stabilire i requisiti ai quali devono corrispondere gli ambienti di lavoro al fine di consentirne l'agibilità, nonché l'obbligo di notifica all'autorità competente dei progetti di costruzione, di ampliamento, di trasformazione e di modifica di destinazione di impianti e di edifici destinati ad attività lavorative, per controllarne la rispondenza alle condizioni di sicurezza;
 - 8) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di programmare il processo produttivo in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della sicurezza del lavoro, in particolare per quanto riguarda la dislocazione degli impianti e la determinazione dei rischi e dei mezzi per diminuirli;
 - 9) stabilire le procedure di vigilanza allo scopo di garantire la osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
 - 10) stabilire le precauzioni e le cautele da adottare per evitare l'inquinamento, sia interno che esterno, derivante da fattori di nocività chimici, fisici e biologici;
 - 11) indicare i criteri e le modalità per procedere, in presenza di rischio grave ed imminente, alla sospensione dell'attività in stabilimenti, cantieri o reparti o al divieto d'uso di impianti, macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature e prodotti, sino alla eliminazione delle condizioni di nocività o di rischio accertate;
 - 12) determinare le modalità per la produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e di prodotti pericolosi;
 - 13) prevedere disposizioni particolari per settori lavorativi o per singole lavorazioni che comportino rischi specifici;
 - 14) stabilire le modalità per la determinazione e per l'aggiornamento dei valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica di cui all'ultimo comma dell'*articolo 4*, anche in relazione alla localizzazione degli impianti;
 - 15) prevedere le norme transitorie per conseguire condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro esistenti e le provvidenze da adottare nei confronti delle piccole e medie aziende per facilitare l'adeguamento degli impianti ai requisiti di sicurezza e di igiene previsti dal testo unico;
 - 16) prevedere il riordinamento degli uffici e servizi della pubblica amministrazione preposti all'esercizio delle funzioni riservate allo Stato in materia di sicurezza del lavoro;
 - 17) garantire il necessario coordinamento fra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni e dai comuni, al fine di assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
 - 18) definire per quanto concerne le omologazioni:
 - a) i criteri direttivi, le modalità e le forme per l'omologazione dei prototipi di serie e degli esemplari unici non di serie dei prodotti di cui al precedente numero 6), lettera a), sulla base di specifiche tecniche predeterminate, al fine di garantire le necessarie caratteristiche di sicurezza;
 - b) i requisiti costruttivi dei prodotti da omologare;
 - c) le procedure e le metodologie per i controlli di conformità dei prodotti al tipo omologato.
- Le norme delegate determinano le sanzioni per i casi di inosservanza delle disposizioni contenute nel testo unico, da graduare in relazione alla gravità delle violazioni e comportanti comunque, nei casi più gravi, l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 10 milioni.

Sono escluse dalla delega le norme in materia di prevenzione contro gli infortuni relative: all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dalle ferrovie dello Stato, all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici e all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; nonché le norme in materia di igiene del lavoro relative al lavoro a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili.

(29) Per il rinnovo fino al 31 dicembre 1980 delle deleghe di cui al presente articolo, vedi l'*art. 2, comma 2, L. 29 febbraio 1980, n. 33*.

Art. 25 (Prestazioni di cura) In vigore dal 1 giugno 1994

Le prestazioni curative comprendono l'assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica.

Le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in forma ambulatoriale che domiciliare.

L'assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino.

La scelta del medico di fiducia deve avvenire fra i sanitari di cui al comma precedente.

Il rapporto fiduciario può cessare in ogni momento, a richiesta dell'assistito o del medico; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere motivata.

Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli ambulatori e i presidi delle unità sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli istituti di cui agli *articoli 39, 41 e 42* della presente legge. (30)

Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti specialistici, da ambulatori e da presidi convenzionati ai sensi della presente legge. (30)

L'utente può accedere agli ambulatori e strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le quali, nel termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la richiesta di accesso alle prestazioni stesse. In tal caso l'unità sanitaria locale rilascia immediatamente l'autorizzazione con apposita annotazione sulla richiesta stessa. L'autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni il cui costo, in base alla normativa vigente, è a totale carico dell'assistito. (31)

Nei casi di richiesta urgente motivata da parte del medico in relazione a particolari condizioni di salute del paziente, il mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture pubbliche di cui al sesto comma equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture convenzionati. In tal caso l'unità sanitaria locale appone sulla richiesta la relativa annotazione. (32)

Le unità sanitarie locali attuano misure idonee a garantire che le prestazioni urgenti siano erogate con priorità nell'ambito delle loro strutture. (32)

Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche al domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri. (32)

I presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispondere ai requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema tipo emanato ai sensi del primo comma dell'*art. 5* della presente legge. (32)

L'assistenza ospedaliera è prestata di norma attraverso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati esistenti nel territorio della regione di residenza dell'utente.

Nell'osservanza del principio della libera scelta del cittadino al ricovero presso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati, la legge regionale, in rapporto ai criteri di programmazione stabiliti nel piano sanitario nazionale, disciplina i casi in cui è ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori del proprio territorio, nonché i casi nei quali potranno essere consentite forme straordinarie di assistenza indiretta.

(30) Comma così sostituito dall'*art. 3, D.L. 26 novembre 1981, n. 678*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 gennaio 1982, n. 12*.

(31) Comma inserito dall'*art. 3, D.L. 26 novembre 1981, n. 678*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 gennaio 1982, n. 12*, come modificato dall'*art. 1, comma 5, D.L. 30 maggio 1994, n. 325*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 luglio 1994, n. 467*.

(32) Comma inserito dall'*art. 3, D.L. 26 novembre 1981, n. 678*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 gennaio 1982, n. 12*.

Art. 26 (Prestazioni di riabilitazione) (34) (35) **In vigore dal 28 dicembre 1978**

Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. (33)

Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'*art. 3*.

Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica.

(33) Lo schema-tipo è stato approvato prima con *D.M. 23 novembre 1982* e poi con *D.M. 18 maggio 1984*, modificato dal *D.M. 14 settembre 1985*. Successivamente, il *D.M. 31 luglio 1986*, ha così disposto: «L'*art. 1, D.M. 14 settembre 1985*, pubblicato nella G.U. n. 226 del 25 settembre 1985, è sospeso per l'anno 1986. Alla compensazione tra le regioni e le province autonome, ove sia stata data applicazione al citato *D.M. 14 settembre 1985*, si provvederà a livello centrale, sentito il Consiglio sanitario nazionale, in sede di eventuali conguagli, sulla base dei dati informativi relativi ai ricoveri nelle strutture di riabilitazione». Infine, il *D.M. 22 febbraio 1988*, ha stabilito la sospensione dell'*art. 1, D.M. 14 settembre 1985*, per l'anno 1988.

(34) Vedi, ora, il *D.M. 27 agosto 1999, n. 332*.

(35) Vedi, al riguardo, il *D.M. 31 dicembre 1980* e il *D.M. 23 luglio 1982*, modificato dal *D.M. 3 novembre 1983*. Con *D.M. 30 maggio 1984* è stato approvato il nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa. Ulteriori nomenclatori-tariffari sono stati approvati con *D.M. 11 luglio 1986*, aggiornato con il *D.M. 28 agosto 1987*, con *D.M. 20 dicembre 1988*, con *D.M. 30 aprile 1990*, con *D.M. 30 luglio*

1991, modificato dal D.M. 18 dicembre 1991, con D.M. 28 dicembre 1992, modificato con D.M. 29 luglio 1994.

Art. 27 (Strumenti informativi) In vigore dal 1 gennaio 2004

Le unità sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati caratteristici principali sulla salute dell'assistito esclusi i provvedimenti relativi a trattamenti sanitari obbligatori di cui al successivo *articolo 33*. L'unità sanitaria locale provvede alla compilazione ed all'aggiornamento del libretto sanitario personale, i cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto professionale. Tali dati conservano valore ai fini dell'anamnesi richiesta dalla visita di leva. Nel libretto sanitario sono riportati, a cura della sanità militare, gli accertamenti e le cure praticate durante il servizio di leva.

Il libretto è custodito dall'interessato o da chi esercita la potestà o la tutela e può essere richiesto solo dal medico, nell'esclusivo interesse della protezione della salute dell'intestatario.

Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e il Garante per la protezione dei dati personali, è approvato il modello del libretto sanitario personale comprendente le indicazioni relative all'eventuale esposizione a rischi in relazione alle condizioni di vita e di lavoro. (36)

Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità per la graduale distribuzione a tutti i cittadini del libretto sanitario, a partire dai nuovi nati.

Con decreto del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e il Garante per la protezione dei dati personali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative e le associazioni dei datori di lavoro, vengono stabiliti i criteri in base ai quali, con le modalità di adozione e di gestione previste dalla contrattazione collettiva, saranno costituiti i registri dei dati ambientali e biostatici, allo scopo di pervenire a modelli uniformi per tutto il territorio nazionale. (36)

I dati complessivi derivanti dai suindicati strumenti informativi, facendo comunque salvo il segreto professionale, vengono utilizzati a scopo epidemiologico dall'Istituto superiore di sanità oltre che per l'aggiornamento ed il miglioramento dell'attività sanitaria da parte delle unità sanitarie locali, delle regioni e del Ministero della sanità.

(36) Comma così modificato dall'*art. 178, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Peraltro, il citato *art. 178, D.Lgs. n. 196/2003* è stato abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

Art. 28 (Assistenza farmaceutica) In vigore dal 28 dicembre 1978

L'unità sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli *articoli 43 e 48*.

Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale.

L'unità sanitaria locale, i suoi presidi e servizi, compresi quelli di cui all'*articolo 18*, e gli istituti ed enti convenzionati di cui ai successivi *articoli 41, 42, 43*, possono acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui al secondo comma per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari. La legge regionale disciplina l'acquisto di detti medicinali e del restante materiale sanitario da parte delle unità sanitarie locali e dei loro presidi e servizi, nonché il coordinamento dell'attività delle farmacie comunali con i servizi dell'unità sanitaria locale.

Art. 29 (Disciplina dei farmaci) (37) **In vigore dal 28 dicembre 1978**

La produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate secondo criteri coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, con la funzione sociale del farmaco e con la prevalente finalità pubblica della produzione.

Con legge dello Stato sono dettate norme:

- a) per la disciplina dell'autorizzazione alla produzione e alla immissione in commercio dei farmaci, per i controlli di qualità e per indirizzare la produzione farmaceutica alle finalità del servizio sanitario nazionale;
- b) per la revisione programmata delle autorizzazioni già concesse per le specialità medicinali in armonia con le norme a tal fine previste dalle direttive della Comunità economica europea;
- c) per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una corretta metodologia per la valutazione dei costi;
- d) per la individuazione dei presidi autorizzati e per la definizione delle modalità della sperimentazione clinica precedente l'autorizzazione alla immissione in commercio;
- e) per la brevettabilità dei farmaci;
- f) per definire le caratteristiche e disciplinare la immissione in commercio dei farmaci da banco;
- g) per la regolamentazione del servizio d'informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici;
- h) per la revisione e la pubblicazione periodica della farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, in armonia con le norme previste dalla farmacopea europea di cui alla *legge del 22 ottobre 1973, n. 752*.

(37) In ottemperanza alle indicazioni contenute nel presente articolo, con *D.M. 10 giugno 1983*, modificato dal *D.M. 7 maggio 1984*, e con *D.M. 29 febbraio 1988*, modificato dal *D.M. 6 dicembre 1994*, è stata approvata la disciplina per l'impiego nelle confezioni delle specialità medicinali di bollini autoadesivi a lettura automatica. Con *D.M. 31 luglio 1986* sono state dettate disposizioni per la lettura automatica delle confezioni delle specialità medicinali. Successivamente, l'*art. 10, D.M. 2 agosto 2001* ha abrogato i citati *D.M. 10 giugno 1983* e *D.M. 29 febbraio 1988*, ridisciplinando l'intera materia. Vedi, ora, il *D.M. 30 maggio 2014*.

Art. 30 (Prontuario farmaceutico) (38) (39)
In vigore dal 28 dicembre 1978

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva con proprio decreto il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, previa proposta di un comitato composto:

- dal Ministro della sanità, che lo presiede;
 - dal direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità;
 - dal direttore dell'Istituto superiore di sanità;
 - dai direttori dei laboratori di farmacologia e di chimica del farmaco dell'Istituto superiore di sanità;
 - da sette esperti designati dal Ministro della sanità, scelti fra docenti universitari di farmacologia, di chimica farmaceutica o materie affini, di patologia o clinica medica e fra medici e farmacisti dipendenti o convenzionati con le strutture del servizio sanitario nazionale;
 - da un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;
 - da due esperti di economia sanitaria designati dal Ministro della sanità, su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche;
 - da cinque esperti della materia designati dalle regioni. Essi vengono scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra gli esperti designati uno ciascuno dalle regioni, e per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, uno dalla provincia di Trento e uno dalla provincia di Bolzano.
- Il comitato di cui al precedente comma è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, ed è rinnovato ogni tre anni.

Il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale deve uniformarsi ai principi dell'efficacia terapeutica, dell'economicità del prodotto, della semplicità e chiarezza nella classificazione dell'esclusione dei prodotti da banco.

Il Ministro della sanità provvede entro il 31 dicembre di ogni anno ad aggiornare il prontuario terapeutico con la procedura di cui al primo comma.

Fino all'approvazione del prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale di cui al presente articolo, resta in vigore il prontuario di cui all'*articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264*, convertito, con modificazioni, nella *legge 17 agosto 1974, n. 386*.

(38) L'*art. 8, L. 24 dicembre 1993, n. 537*, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il Prontuario farmaceutico di cui al presente articolo.

(39) Vedi, anche, l'*art. 10, D.L. 12 settembre 1983, n. 463*.

Art. 31 (Pubblicità ed informazione scientifica sui farmaci)
In vigore dal 28 dicembre 1978

Al servizio sanitario nazionale spettano compiti di informazione scientifica sui farmaci e di controllo sull'attività di informazione scientifica delle imprese titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci.

E' vietata ogni forma di propaganda e di pubblicità presso il pubblico dei farmaci sottoposti all'obbligo della presentazione di ricetta medica e comunque di quelli contenuti nel prontuario terapeutico approvato ai sensi dell'*articolo 30*.

Sino all'entrata in vigore della nuova disciplina generale dei farmaci di cui all'*articolo 29*, il Ministro della sanità determina con proprio decreto i limiti e le modalità per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli indicati nel precedente comma, tenuto conto degli obiettivi di educazione sanitaria di cui al comma successivo e delle direttive in materia della Comunità economica europea.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, viste le proposte delle regioni, tenuto conto delle direttive comunitarie e valutate le osservazioni e proposte che perverranno dall'Istituto superiore di sanità e dagli istituti universitari e di ricerca, nonché dall'industria farmaceutica, predispone un programma pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la regolamentazione del predetto servizio e dell'attività degli informatori scientifici.

Nell'ambito del programma di cui al precedente comma, le unità sanitarie locali e le imprese di cui al primo comma, nel rispetto delle proprie competenze, svolgono informazione scientifica sotto il controllo del Ministero della sanità.

Il programma per l'informazione scientifica deve, altresì, prevedere i limiti e le modalità per la fornitura ai medici chirurghi di campioni gratuiti di farmaci.

Art. 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria) In vigore dal 9 ottobre 2010

Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.

La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.

Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.

[Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti le attività di istituto delle forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità. (40)]

Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.

(40) Comma abrogato dall'*art. 2268, comma 1, n. 748*), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010*.

**Art. 33 (Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori)
In vigore dal 28 dicembre 1978**

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.

Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'*articolo 32 della Costituzione*, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove necessari la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità.

Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.

Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.

Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.

**Art. 34 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale)
In vigore dal 28 dicembre 1978**

La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.

Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.

Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.

Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'*articolo 33* da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.

Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedaliere, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.

Art. 35 (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale)
In vigore dal 28 dicembre 1978

Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'*articolo 34*, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'*articolo 33*, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.

Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti dei cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.

Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.

Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.

Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.

La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.

Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.

Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.

Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.

Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.

Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.

I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.

Art. 36 (Termalismo terapeutico) **In vigore dal 31 dicembre 1991**

Le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da erogarsi presso gli appositi presidi di servizi di cui al presente articolo, nonché presso aziende termali di enti pubblici e privati, riconosciute ai sensi dell'*art. 6*, lett. t), e convenzionate ai sensi dell'*art. 44* sono garantite nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui all'*art. 53* e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'*art. 3*. (42)

La legge regionale promuove la integrazione e la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione, e favorisce altresì la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle altre aziende termali.

[Gli stabilimenti termali gestiti dall'INPS ai sensi dell'*art. 83* del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, per la cura e la prevenzione della

invalidità pensionabile in base agli articoli 45 e 81 del citato regio decreto-legge, sono costituiti in presidi e servizi sanitari delle unità sanitarie locali in cui sono ubicati e sono disciplinati a norma dell'art. 18. (41) .]

Le aziende termali già facenti capo all'EAGT e che saranno assegnate alle regioni, per l'ulteriore destinazione agli enti locali, in base alla procedura prevista dall'*art. 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, e dall'art. 1-quinquies della *L. 21 ottobre 1978, n. 641*, sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate.

La destinazione agli enti locali delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle suddette aziende dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1979, adottando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai successivi *articoli 65 e 67*.

(41) Comma abrogato dall'*art. 15, comma 2, L. 30 dicembre 1991, n. 412*.

(42) Con *D.M. 19 maggio 1986* è stato approvato lo schema-tipo di convenzione tra le U.S.L. e le aziende termali.

Art. 37 (Delega per la disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani all'estero, ai cittadini del comune di Campione d'Italia ed al personale navigante) (43) (44) In vigore dal 28 dicembre 1978

Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, secondo i principi generali della presente legge e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) dovrà essere assicurata attraverso forme di assistenza diretta o indiretta, la tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari aventi diritto, ivi compresi, per i casi d'urgenza, i lavoratori frontalieri, per tutto il periodo di permanenza all'estero connesso alla prestazione di attività lavorativa, qualora tali soggetti non godano di prestazioni assistenziali garantite da leggi locali o tali prestazioni siano palesemente inferiori ai livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'*articolo 3*;

b) dovranno essere previste particolari forme e procedure, anche attraverso convenzioni dirette, per l'erogazione dell'assistenza ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici, ai loro familiari aventi diritto, nonché ai contrattisti stranieri, che prestino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica;

c) dovranno essere previste specifiche norme per disciplinare l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia per gli interventi che, pur compresi fra quelli previsti dal secondo comma dell'*articolo 3*, non possono essere erogati dall'unità sanitaria locale di cui fa parte il comune, a causa della sua eccezionale collocazione geografica.

Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria dovuta alle persone aventi diritto all'assistenza stessa in virtù di trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia, nonché in attuazione della *legge 2 maggio 1969, n. 302*.

Entro il termine di cui al primo comma il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale.

(43) La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 1999, n. 309, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, a favore dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero, non appartengono alle categorie indicate nell'*art. 2, D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618* e versano in disagiate condizioni economiche, non prevede forme di assistenza sanitaria gratuita da stabilirsi dal legislatore.

(44) Per il rinnovo fino al 31 luglio 1980 delle deleghe di cui al presente articolo, vedi l'*art. 2, comma 1, L. 29 febbraio 1980, n. 33*.

Art. 38 (Servizio di assistenza religiosa) In vigore dal 28 dicembre 1978

Presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino.

A tal fine l'unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio; per gli altri culti d'intesa con le rispettive autorità religiose competenti per territorio.

Art. 39 (Cliniche universitarie e relative convenzioni) (45) In vigore dal 28 dicembre 1978

Fino alla riforma dell'ordinamento universitario e della facoltà di medicina, per i rapporti tra regioni ed università relativamente alle attività del servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.

Al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali, le regioni e l'università stipulano convenzioni per disciplinare, anche sotto l'aspetto finanziario:

1) l'apporto nel settore assistenziale delle facoltà di medicina alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;

2) l'utilizzazione da parte delle facoltà di medicina, per esigenze di ricerca e di insegnamento, di idonee strutture delle unità sanitarie locali e l'apporto di queste ultime ai compiti didattici e di ricerca dell'università.

Tali convenzioni una volta definite fanno parte dei piani sanitari regionali di cui al terzo comma dell'*articolo 11*.

Con tali convenzioni:

a) saranno indicate le strutture delle unità sanitarie locali da utilizzare ai fini didattici e di ricerca, in quanto rispondano ai requisiti di idoneità fissati con decreto interministeriale adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanità;

b) al fine di assicurare il miglior funzionamento dell'attività didattica e di ricerca mediante la completa utilizzazione del personale docente delle facoltà di medicina e l'apporto all'insegnamento di personale ospedaliero laureato e di altro personale laureato e qualificato sul piano didattico, saranno indicate le

strutture a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera alle quali affidare funzioni didattiche integrative di quelle universitarie. Le strutture a direzione ospedaliera cui vengono affidate le suddette funzioni didattiche non possono superare il numero di quelle a direzione universitaria.

Le indicazioni previste nelle lettere a) e b) del precedente comma sono formulate previo parere espresso da una commissione di esperti composta da tre rappresentanti della università e tre rappresentanti della regione.

Le convenzioni devono altresì prevedere:

1) che le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura che sono attualmente gestiti direttamente dall'università, fermo restando il loro autonomo ordinamento, rientrino, per quanto concerne l'attività di assistenza sanitaria, nei piani sanitari nazionali e regionali;

2) che l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a carico delle regioni debba essere attuata d'intesa tra regioni ed università.

In caso di mancato accordo tra regioni ed università in ordine alla stipula della convenzione o in ordine alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi di cui al comma precedente si applica la procedura di cui all'*art. 50, L. 12 febbraio 1968, n. 132*, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le convenzioni di cui al secondo comma vanno attuate, per quanto concerne la utilizzazione delle strutture assistenziali delle unità sanitarie locali, con specifiche convenzioni, da stipulare tra l'università e l'unità sanitaria locale, che disciplineranno sulla base della legislazione vigente le materie indicate nell'*art. 4 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129*.

Le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate sulla base di schemi tipo da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvati di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanità, sentite le regioni, il Consiglio sanitario nazionale e la 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

(45) Con *D.M. 12 maggio 1986* è stato approvato lo schema tipo di convenzioni tra regioni e università che gestiscono direttamente policlinici universitari e/o strutture assistenziali afferenti a istituti o dipartimenti universitari.

Art. 40 (Enti di ricerca e relative convenzioni)

In vigore dal 28 dicembre 1978

Convenzioni analoghe a quelle previste per le cliniche universitarie, e di cui all'*articolo 39* della presente legge, potranno essere stipulate tra le regioni e gli enti di ricerca i cui organi svolgano attività finalizzata agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, al fine di disciplinare la erogazione da parte di tali organi di prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e riabilitativo, nonché la utilizzazione del personale degli enti di ricerca secondo i fini della presente legge.

**Art. 41 (Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica)
In vigore dal 28 dicembre 1978**

Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonché degli ospedali di cui all'*art. 1, L. 26 novembre 1973, n. 817*.

Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformità, sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge.

I rapporti delle unità sanitarie locali competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della *L. 12 febbraio 1968, n. 132*, nonché l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni. (47)

Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. (46)

Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unità sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo.

(46) Con *D.P.C.M. 18 luglio 1985* è stato approvato lo schema tipo di convenzione fra le unità sanitarie locali e gli istituti ed enti di cui all'*art. 1, ultimo comma della L. 12 febbraio 1968, n. 132*, ed alla *L. 26 novembre 1973, n. 817*, per gli ospedali classificati (enti ecclesiastici).

(47) Con *D.P.C.M. 16 ottobre 1987* sono stati approvati gli schemi di convenzione che disciplinano i rapporti intercorrenti tra le unità sanitarie locali e lo SMOM e per esso l'ACISMOM e gli altri enti ed istituzioni pubbliche melitensi. Vedi, anche, l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta ratificato con *L. 9 giugno 2003, n. 157*.

**Art. 42 (Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico) (51)
In vigore dal 18 agosto 1993**

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli istituti che insieme a prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono specifiche attività di ricerca scientifica biomedica.

Il riconoscimento del carattere scientifico di detti istituti è effettuato con decreto del Ministro della sanità di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale.

Detti istituti per la parte assistenziale sono considerati presidi ospedalieri multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati.

Nei confronti di detti istituti, per la parte assistenziale, spettano alle regioni le funzioni che esse esercitano nei confronti dei presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali o delle case di cura private a seconda che si

tratti di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico o di istituti aventi personalità giuridica di diritto privato. Continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo degli istituti.

Per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto privato sono stipulate dalle regioni convenzioni per assistenza sanitaria, sulla base di schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, che tengano conto delle particolarità di detti istituti. I rapporti tra detti istituti e le regioni sono regolati secondo quanto previsto dagli *articoli 41, 43 e 44* della presente legge. (49)

Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, per quanto attiene alle attività assistenziali è esercitato nelle forme indicate dal primo comma dell'*articolo 49*. L'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata con specifico riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della ricerca scientifica.

[Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi valore di legge, per disciplinare:

a) la composizione degli organi di amministrazione degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, che dovrà prevedere la presenza di rappresentanti delle regioni e delle unità sanitarie locali competenti per territorio;

b) i sistemi di controllo sugli atti relativi all'attività non assistenziale, sia per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico che per quelli aventi personalità giuridica di diritto privato, nel rispetto della loro autonomia;

c) le procedure per la formazione dei programmi di ricerca biomedica degli istituti di diritto pubblico e le modalità di finanziamento dei programmi stessi, prevedendo in particolare il loro inserimento in piani di ricerca, coordinati a livello nazionale e articolati per settore di ricerca, definiti di intesa tra i Ministri della sanità, della pubblica istruzione e per la ricerca scientifica, sentito il Consiglio sanitario nazionale, anche con riferimento agli obiettivi indicati nel piano sanitario nazionale; con riferimento a detti piani, il Ministro della sanità potrà stipulare apposite convenzioni con gli istituti di diritto privato per l'attuazione dei programmi di ricerca;

d) la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico in coerenza con quello del personale del servizio sanitario nazionale. (48) (50)

]

[Sino all'adozione dei decreti ministeriali di cui ai successivi commi non è consentito il riconoscimento di nuovi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. (48)]

[Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica dell'attività di ricerca scientifica svolta, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la Commissione composta da 10 deputati e 10 senatori prevista all'art. 79, provvede con proprio decreto al riordino degli istituti di cui al presente articolo in relazione alle finalità e agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, confermando o meno gli attuali riconoscimenti. (48)]

[Gli istituti a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ai quali non viene confermato il riconoscimento, perdono la personalità giuridica; con lo stesso decreto di cui al precedente comma i beni, le attrezzature ed il personale, nonché i rapporti giuridici in atto, sono trasferiti ai sensi degli articoli 66 e 68. Ove gli istituti ai quali non è confermato il riconoscimento abbiano personalità giuridica di diritto privato, gli stessi sono disciplinati ai sensi del successivo articolo 43. (48)]

(48) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 269*, con efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo *art. 8, D.Lgs. 269/1993*.

(49) Con *D.P.C.M. 12 dicembre 1986* è stato approvato lo schema-tipo di convenzione tra regioni ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto privato.

(50) Vedi il *D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617*.

(51) Per il rinnovo delle deleghe previste dal presente articolo, vedi l'*art. 2, L. 29 febbraio 1980, n. 33*.

Art. 43 (Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie) (52)
In vigore dal 28 dicembre 1978

La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all'*articolo 41*, primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della *legge 12 febbraio 1968, n. 132*, su quelle convenzionate di cui all'*articolo 26*, e sulle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'*articolo 5*.

Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'*articolo 41*, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della *legge 12 febbraio 1968, n. 132*, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempreché il piano regionale sanitario preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni.

Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere fra l'altro forme e modalità per assicurare l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle unità sanitarie locali.

Fino all'emanazione della legge regionale di cui al primo comma rimangono in vigore gli *artt. 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132*, e il *decreto del Ministro della sanità in data 5 agosto 1977*, adottato ai sensi del predetto *art. 51* e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonché gli *artt. 194, 195, 196, 197 e 198 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265*, intendendosi sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale.

(52) Con *D.P.C.M. 20 ottobre 1988* è stato approvato lo schema tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti tra unità sanitarie locali e istituzioni sanitarie di carattere privato.

Art. 44 (Convenzioni con istituzioni sanitarie) (53)
In vigore dal 28 dicembre 1978

Il piano sanitario regionale di cui all'*articolo 55* accerta la necessità di convenzionare le istituzioni private di cui all'*articolo precedente*, tenendo conto prioritariamente di quelle già convenzionate.

La legge regionale stabilisce norme per:

a) le convenzioni tra le unità sanitarie locali e le istituzioni private di cui all'*articolo precedente*, da stipularsi in armonia col piano sanitario regionale e garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali;

b) le convenzioni tra le unità sanitarie locali e le aziende termali di cui all'*articolo 36*. Dette convenzioni sono stipulate dalle unità sanitarie locali in conformità a schemi tipo approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Le convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle unità sanitarie locali competenti per territorio hanno efficacia anche per tutte le altre unità sanitarie locali del territorio nazionale.

(53) Con *D.M. 22 luglio 1983* è stato approvato lo schema tipo di convenzione tra unità sanitarie locali e case di cura private di cui all'*articolo 44, secondo comma, lettera a), della L. 23 dicembre 1978, n. 833*. Con successivo *D.M. 16 giugno 1990* si è provveduto all'aggiornamento dei criteri per la classificazione delle case di cura private convenzionate, ai fini della corresponsione della diaria di degenza. Il *D.M. 1° febbraio 1991* ha così disposto: «Articolo unico. - Il termine fissato dalle norme transitorie finali contenute nel *D.M. 16 giugno 1990* è subordinato all'emanazione della legge sul riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria. Pertanto l'adeguamento a dette norme è temporaneamente sospeso».

Art. 45 (Associazioni di volontariato) (54) **In vigore dal 28 dicembre 1978**

E' riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale.

Tra le associazioni di volontariato di cui al comma precedente sono ricomprese anche le istituzioni a carattere associativo, le cui attività si fondano, a norma di statuto, su prestazioni volontarie e personali dei soci. Dette istituzioni, se attualmente riconosciute come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), sono escluse dal trasferimento di cui all'*art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*.

A tal fine le predette istituzioni avanzano documentata istanza al presidente della giunta regionale che con proprio decreto procede, sentito il consiglio comunale ove ha sede l'istituzione, a dichiarare l'esistenza delle condizioni previste nel comma precedente. Di tale decreto viene data notizia alla commissione di cui al sesto comma dell'*art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*.

Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica dette istituzioni restano disciplinate dalla *L. 17 luglio 1890, n. 6972*, e successive modifiche e integrazioni.

I rapporti tra le unità sanitarie locali e le associazioni del volontariato ai fini del loro concorso alle attività sanitarie pubbliche sono regolati da apposite convenzioni nell'ambito della programmazione e della legislazione sanitaria regionale.

(54) Con *D.M. 3 febbraio 1986* è stato approvato lo schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed associazioni di volontariato o società cooperative che svolgono attività riabilitative a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 46 (Mutualità volontaria) **In vigore dal 28 dicembre 1978**

La mutualità volontaria è libera.

E' vietato agli enti, imprese ed aziende pubbliche contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni mutualistiche liberamente costituite aventi finalità di erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria prestata dal servizio sanitario nazionale.

Capo IV PERSONALE

Art. 47 (Personale dipendente) In vigore dal 9 ottobre 2010

Lo stato giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali è disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego.

In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'*art. 13*, la gestione amministrativa del personale delle unità sanitarie locali è demandata all'organo di gestione delle stesse, dal quale il suddetto personale dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979 (55), su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie interessate uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio nazionale;
- 2) disciplinare i ruoli del personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo;
- 3) definire le tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per essere esercitate mediante le unità sanitarie locali e provvedere a regolare i trattamenti di previdenza e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti integrativi di cui all'*articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70*;
- 4) garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attività professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali, degli istituti universitari e dei policlinici convenzionati e degli istituti scientifici di ricovero e cura di cui all'*articolo 42*. Con legge regionale sono stabiliti le modalità e i limiti per l'esercizio di tale attività;
- 5) prevedere misure rivolte a favorire, particolarmente per i medici a tempo pieno, l'esercizio delle attività didattiche e scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico scientifico;
- 6) fissare le modalità per l'aggiornamento obbligatorio professionale del personale;
- 7) prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento economico complessivo e per equiparare gli istituti normativi aventi carattere economico del personale sanitario universitario operante nelle strutture convenzionate con quelli del personale delle unità sanitarie locali.

Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali, le norme delegate di cui al comma precedente, oltre a demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell'*articolo 117, ultimo comma, della Costituzione*, dovranno prevedere:

- 1) criteri generali per la istituzione e la gestione da parte di ogni regione di ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali.

Il personale in servizio presso le unità sanitarie locali sarà collocato nei diversi ruoli in rapporto a titoli e criteri fissati con decreto del Ministro della sanità. Tali ruoli hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle promozioni e dei concorsi;

2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti nell'ambito del territorio regionale;

3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico, della mobilità del personale;

4) disposizioni per disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere banditi dalla regione su richiesta delle unità sanitarie locali, e per la efficacia delle graduatorie da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta tra i posti messi a concorso;

5) disposizioni volte a stabilire che nell'ambito delle singole unità sanitarie locali l'assunzione avviene nella qualifica funzionale e non nel posto.

I decreti delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono altresì norme riguardanti:

a) i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici concorsi, dei servizi e dei titoli di candidati che hanno svolto la loro attività o nelle strutture sanitarie degli enti di cui all'*articolo 41* o in quelle convenzionate a norma dell'*articolo 43* fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell'*articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica numero 130 del 27 marzo 1969*;

b) la quota massima dei posti vacanti che le regioni possono riservare, per un tempo determinato, a personale in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture convenzionate che cessino il rapporto convenzionale nonché le modalità ed i criteri per i relativi concorsi;

c) le modalità ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali di cui al n. 1) del precedente comma, previo concorso riservato, del personale non di ruolo addetto esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge presso regioni, comuni, province, loro consorzi e istituzioni ospedaliere pubbliche.

Le unità sanitarie locali, per l'attuazione del proprio programma di attività e in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, a singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno.

In riferimento al comma precedente, i relativi bandi di concorso per posti vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del rapporto di impiego di tutto il personale sono disciplinati mediante accordo nazionale unico, di durata triennale, stipulato tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti, è costituita rispettivamente: da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'*articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281*; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

E' fatto divieto di concedere al personale delle unità sanitarie locali compensi, indennità o assegni di qualsiasi genere in natura che modifichino direttamente o indirettamente il trattamento economico previsto dal decreto di cui al precedente comma. Allo scopo di garantire la parificazione delle lingue italiana e tedesca nel servizio sanitario, è fatta salva l'indennità di bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma sono nulli di diritto e comportano la responsabilità personale degli amministratori.

[Il Ministero della difesa può stipulare convenzioni con le unità sanitarie locali per prestazioni professionali presso la organizzazione sanitaria militare da parte del personale delle unità sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto personale (57). (56)]

(55) La presente delega è rinnovata fino al 20 dicembre 1979 dall'*art. 1, comma 1, L. 22 ottobre 1979, n. 510*. Vedi, anche, il *D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761*.

(56) Comma abrogato dall'*art. 2268, comma 1, n. 748*), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010*.

(57) Vedi, anche, la *L. 21 giugno 1986, n. 304*.

Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale) (58) (59) (60) **In vigore dal 28 dicembre 1978**

L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'*articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281*; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:

1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;

2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;

3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;

4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;

5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;

6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);

7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;

8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;

9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;

10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;

11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;

12) le forme di collaborazione tra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;

13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. (58)

I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'*articolo 28*.

E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.

E' altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.

Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.

Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.

Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al *decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976*, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289.

(58) Per ulteriori criteri da prevedersi negli accordi collettivi di cui al presente articolo, in sede di rinnovo della parte normativa, vedi

l'art. 24, L. 27 settembre 1983, n. 730.

(59) Con *Decreto 7 ottobre 1989* è stata disposta l'approvazione della deliberazione dell'ENPAM del 1° aprile 1989 concernente la delegificazione della regolamentazione della materia relativa alle modalità e ai termini di versamento dei contributi ai fondi speciali di previdenza dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

(60) Vedi, anche, il D.P.R. 15 settembre 1979. Vedi, inoltre, i seguenti decreti:

- D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 882. Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;

- D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 883. Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta;

- D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 884. Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali;

- D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 885. Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti ai servizi di guardia medica;

- D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 886. Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi.

(Gli accordi approvati con i DD.PP.RR. 16 ottobre 1984, nn. 882 e 883, sopra citati, sono stati integrati dall'accordo approvato con D.P.R. 5 maggio 1986, n. 278).

- D.P.R. 8 giugno 1987, n. 289. Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale;

- D.P.R. 8 giugno 1987, n. 290. Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta;

- D.P.R. 8 giugno 1987, n. 291. Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali;

- D.P.R. 8 giugno 1987, n. 292. Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica.

- D.P.R. 17 settembre 1987, n. 504. Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi, ai sensi dell'art. 48 della L. 23 dicembre 1978, n. 833. Nella Gazz. Uff. 16 aprile 1988, n. 89, S.O. sono stati pubblicati i seguenti decreti:

- D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119. Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati, ai sensi dell'art. 48 della L. 23 dicembre 1978, n. 833;

- D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120. Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali in materia di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e di fisioterapia, nonché ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 48 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

- D.P.R. 17 settembre 1987, n. 457, integrato dal successivo *D.M. 6 aprile 1988*, recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali.

Con D.P.R. 18 giugno 1988, n. 255 è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i chimici ambulatoriali. Con *D.M. 22 settembre 1988* è stato approvato l'elenco dei servizi specialistici istituibili nei presidi extraospedalieri, dei titoli e dei criteri di valutazione per l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione delle graduatorie, nonché lo schema di domanda per l'ammissione alle graduatorie stesse, di cui alla dichiarazione a verbale n. 3 annessa all'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali. Con D.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94 e con D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371, modificato dal D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 516, è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie. Con D.P.R. 28 settembre 1990, n. 314 è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale. Con D.P.R. 28 settembre 1990, n. 315 è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta. Con D.P.R. 28 settembre 1990, n. 316 è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali. Con D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41 è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica di emergenza territoriale. Con D.P.R. 14 febbraio 1992, n. 218 è stato adottato il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi, sottoscritto in data 31 gennaio 1991 e perfezionato in data 9 gennaio 1992. Con D.P.R. 13 marzo 1992, n. 258 è stato approvato il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta. Con D.P.R. 13 marzo 1992, n. 259 è stato approvato il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali. Con D.P.R. 13 marzo 1992, n. 260 è stato approvato il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Con D.P.R. 13 marzo 1992, n. 261 è stato approvato il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli psicologi ambulatoriali, sottoscritto il 10 luglio 1991 e perfezionato il 28 gennaio 1992. Con D.P.R. 13 marzo 1992, n. 262 (Gazz. Uff. 16 aprile 1992, n. 90, S.O.) è stato approvato il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali, sottoscritto il 17 maggio 1991 e perfezionato il 9 gennaio 1992. Con D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484 è stato approvato l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993 - sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996. Con D.P.R. 29 luglio 1996, n. 500 è stato approvato l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, sottoscritto il 2 febbraio 1996. Con D.P.R. 21 ottobre 1996, n. 613 è stato approvato l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta. Con D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 516 è stato reso esecutivo l'accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private. Con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2001, n. 19 e modificato con D.P.R. 8 maggio 2002, n. 130 è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 271 è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni. Con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 6 novembre 2000, n. 259 e

modificato dal D.P.R. 20 agosto 2001, n. 382 è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta. Con D.P.R. 21 settembre 2001, n. 446 è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, relativo al 1998-2000. Con D.M. 23 luglio 2002, n. 206 è stato reso esecutivo il regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Con D.M. 24 dicembre 2003, n. 399 è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il triennio 1998-2000.

Capo V CONTROLLI, CONTABILITA' E FINANZIAMENTO

Art. 49 (Controlli sulle unità sanitarie locali) In vigore dal 1 gennaio 1985

Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali è esercitato, in unica sede, dai comitati regionali di controllo di cui all'*art. 55, L. 10 febbraio 1953, n. 62*, integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale e da un rappresentante del Ministero del tesoro nelle forme previste dagli *artt. 59 e seguenti* della medesima legge. (61)

I provvedimenti vincolati dalle unità sanitarie locali attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dipendente indicati nell'*art. 10, secondo comma del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748*, sono adottati dal coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione e trasmessi al comitato di gestione e al collegio dei revisori. Detti provvedimenti non sono assoggettati al controllo del comitato regionale di controllo. (62)

Il comitato di gestione, d'ufficio o su segnalazione del collegio dei revisori, nell'esercizio del potere di autotutela può entro 20 giorni dal ricevimento, annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma precedente. (62)

Gli atti delle unità sanitarie locali sono nulli di diritto se per la relativa spesa non è indicata idonea copertura finanziaria. (63)

Le modificazioni apportate in sede di riordinamento delle autonomie locali alla materia dei controlli sugli atti e sugli organi dei comuni e delle province si intendono automaticamente estese ai controlli sulle unità sanitarie locali.

I controlli di cui ai commi precedenti per le regioni a statuto speciale per le province autonome di Trento e di Bolzano si esercitano nelle forme previste dai rispettivi statuti.

I comuni singoli o associati e le comunità montane presentano annualmente, in base ai criteri e principi uniformi predisposti dalle regioni, allegata al bilancio delle unità sanitarie locali, una relazione al presidente della giunta regionale sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio.

Il presidente della giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, con allegata la situazione contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata alla regione degli stanziamenti per il servizio sanitario nazionale. Tale relazione deve essere trasmessa ai Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, con allegato un riepilogo dei conti consuntivi, per singole voci, delle unità sanitarie locali.

(61) Comma così sostituito dall'*art. 13, L. 26 aprile 1982, n. 181*.

(62) Comma aggiunto dall'*art. 16, D.L. 12 settembre 1983, n. 463*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 1983, n. 638*.

(63) Comma modificato dall'*art. 16, D.L. 12 settembre 1983, n. 463*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 1983, n. 638* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 17, L. 22 dicembre 1984, n. 887*.

Art. 50 (Norme di contabilità) In vigore dal 15 marzo 1980

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono con legge a disciplinare l'utilizzazione del patrimonio e la contabilità delle unità sanitarie locali in conformità ai seguenti principi:

1) la disciplina amministrativo-contabile delle gestioni deve risultare corrispondente ai principi della contabilità pubblica previsti dalla legislazione vigente;

2) i competenti organi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane interessati cureranno l'effettuazione di periodiche verifiche di cassa, con ritmo almeno bimestrale, al fine dell'accertamento di eventuali disavanzi da comunicare immediatamente ai sindaci o al presidente delle comunità competenti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma del presente articolo;

3) i bilanci devono recare analitiche previsioni tanto in termini di competenza quanto in termini di cassa;

4) i predetti bilanci, in cui saranno distinte le gestioni autonome e le contabilità speciali, devono essere strutturati su base economica;

5) i conti consuntivi devono contenere una compiuta dimostrazione, oltre che dei risultati finanziari, di quelli economici e patrimoniali delle gestioni;

6) le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di spesa nonché dei conti consuntivi delle unità sanitarie locali, devono essere iscritte rispettivamente nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo dei comuni singoli o associati o delle comunità montane. I bilanci di previsione e i conti consuntivi delle unità sanitarie locali debbono essere allegati alle contabilità degli enti territoriali cui si riferiscono;

7) gli stanziamenti iscritti in entrata ed in uscita dei bilanci comunali o delle comunità montane per i compiti delle unità sanitarie locali debbono comprendere i relativi affidamenti regionali che non possono essere utilizzati in alcun caso per altre finalità;

8) i contratti di fornitura non possono essere stipulati con dilazioni di pagamento superiore a 90 giorni;

9) alle unità sanitarie locali è vietato, anche attraverso i comuni, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento salvo anticipazioni mensili da parte del tesoriere pari a un dodicesimo dello scoperto autorizzato;

10) l'obbligo di prevedere, nell'ordinamento contabile delle unità sanitarie locali, l'adeguamento della classificazione economica e funzionale della spesa, della denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese nonché dei relativi codici, ai criteri stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione interregionale di cui all'*art. 13, L. 16 maggio 1970, n. 281*, da emanarsi entro il 30 giugno 1980. Fino all'emanazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica, l'ordinamento contabile delle unità sanitarie locali, per quanto attiene al presente obbligo, dovrà essere conforme ai criteri contenuti nelle leggi di bilancio e di contabilità delle rispettive regioni di appartenenza (64) .

Le unità sanitarie locali debbono fornire alle regioni rendiconti trimestrali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza del trimestre, in cui si dia conto dell'avanzo o disavanzo di cassa nonché dei debiti e crediti di bilanci già accertati alla data della resa del conto anzidetto, dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine di cui al n. 8) del primo comma non sono stati effettuati pagamenti per forniture. Nei casi di inosservanza del termine suindicato, le regioni sono tenute a provvedere all'acquisizione dei rendiconti stessi, entro i successivi trenta giorni. (65)

La regione a sua volta fornirà gli stessi dati ai Ministeri della sanità e del tesoro secondo un modello di rilevazione contabile delle spese del servizio sanitario nazionale impostato uniformemente nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento governativo.

Ove dalla comunicazione di cui al numero 2 del primo comma, ovvero dalla rendicontazione trimestrale prevista dal secondo comma del presente articolo, risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, e ciò anche avendo riguardo ai debiti e crediti di bilancio, i comuni, singoli o associati, le comunità montane sono tenuti a convocare nel termine di 30 giorni i rispettivi organi deliberanti al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione della unità sanitaria locale.

(64) Numero aggiunto dall'*art. 9, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 febbraio 1980, n. 33*.

(65) Comma così modificato dall'*art. 10, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 febbraio 1980, n. 33*.

Art. 51 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale) (68) **In vigore dal 20 novembre 1985**

Il fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del servizio sanitario nazionale è annualmente determinato con la legge di cui al successivo *articolo 53*. Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica. (66)

Le somme stanziata a norma del precedente comma vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale. Tali indici e standards devono tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'*art. 3* in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni. Per la ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto dall'*art. 43, D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523*, prorogato dall'*art. 7, L. 6 ottobre 1971, n. 853*.

All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi del presente articolo.

In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanità e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma del precedente *articolo 50*, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente. (67)

Le regioni, sulla base di parametri numerici da determinarsi, sentiti i comuni, con legge regionale ed intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie, provvedono a ripartire tra le unità sanitarie locali la quota loro assegnata per il finanziamento delle spese correnti, riservandone un'aliquota non superiore al 5% per interventi imprevisti. Tali parametri devono garantire gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell'intero territorio regionale. Per il riparto della quota loro assegnata per il finanziamento delle spese in conto capitale, le regioni provvedono sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale.

Con provvedimento regionale agli inizi di ciascun trimestre, è trasferita alle unità sanitarie locali, tenendo conto dei presidi e servizi di cui all'*articolo 18*, la quota ad esse spettante secondo il piano sanitario

regionale.

Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma.

(66) Comma così modificato dall'*art. 1, L. 23 ottobre 1985, n. 595*.

(67) Comma aggiunto dall'*art. 6, L. 7 agosto 1982, n. 526*.

(68) Vedi, anche, l'*art. 27, L. 27 dicembre 1983, n. 730*.

Art. 52 (Finanziamento per l'esercizio finanziario 1979) (69) **In vigore dal 28 dicembre 1978**

Per l'esercizio finanziario 1979 l'importo del fondo sanitario nazionale, parte corrente, da iscrivere nel bilancio dello Stato è determinato, con riferimento alle spese effettivamente sostenute nel 1977 dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome, estinti e posti in liquidazione ai sensi dell'*art. 12-bis, D.L. 8 luglio 1974, n. 264*, come modificato dalla *legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386*, e da ogni altro ente pubblico previsto dalla presente legge, per l'esercizio delle funzioni attribuite al servizio sanitario nazionale.

Ai fini della determinazione del fondo sanitario nazionale per l'esercizio 1979, sulle spese impegnate nel 1977 vengono riconosciute in aumento:

a) le maggiorazioni derivanti dall'applicazione delle norme contrattuali, regolamentari o legislative vigenti per quanto riguarda la spesa del personale, compreso quello il cui rapporto è regolato da convenzioni;

b) la maggiorazione del 7 per cento delle spese impegnate per la fornitura di beni e servizi per ciascuno degli anni 1978 e 1979;

c) le maggiorazioni derivanti dalle rate di ammortamento dei mutui regolarmente contratti negli anni 1978 e precedenti e non compresi negli impegni dell'anno 1977.

Fatte salve le necessità finanziarie degli organi centrali del servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici di cui al primo comma, alla ripartizione del fondo fra le regioni si provvede per l'esercizio 1979, anche in deroga al disposto dell'*articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, assumendo come riferimento la spesa rilevata nelle singole regioni, secondo quanto è previsto dal presente articolo, maggiorata in base alle disposizioni di cui al precedente comma.

Le regioni, tenuto conto di quanto disposto dal terzo comma dell'*art. 61* e sulla base degli atti ricognitivi previsti dall'*art. 7, L. 4 agosto 1978, n. 461*, assicurano, con periodicità trimestrale i necessari mezzi finanziari agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale fino all'effettivo trasferimento delle stesse alle unità sanitarie locali.

Agli enti medesimi si applicano anche, nel periodo considerato, le disposizioni di cui ai numeri 8) e 9) del primo comma dell'*art. 50*.

Gli enti e le regioni, per la parte di rispettiva competenza, sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi secondo e terzo dell'*art. 50*.

Ove dai rendiconti trimestrali risulti che la gestione manifesti un disavanzo rispetto al piano economico contabile preso a base per il finanziamento dell'ente, la regione indica tempestivamente i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione.

(69) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 26 maggio 1979, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 1979, n. 300, e l'art. 21, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

Titolo II

PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 53 (Piano sanitario nazionale) In vigore dal 18 agosto 1993

Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale in conformità agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni meridionali. (70)

Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. (70)

Il piano sanitario nazionale è sottoposto dal Governo al Parlamento ai fini della sua approvazione con atto non legislativo. (70)

Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al Parlamento del piano sanitario nazionale, il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge contenente sia le disposizioni precettive ai fini della applicazione del piano sanitario nazionale, sia le norme per il finanziamento pluriennale del servizio sanitario nazionale, rapportate alla durata del piano stesso, con specifica indicazione degli importi da assegnare al fondo sanitario nazionale ai sensi dell'*articolo 51* della presente legge e dei criteri di ripartizione delle regioni. (74)

Il Parlamento esamina ed approva contestualmente il piano sanitario nazionale, le norme precettive di applicazione e le norme di finanziamento pluriennale. (71)

Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il cui parere si intende positivo se non espresso entro 60 giorni dalla richiesta. (71)

Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e può essere modificato nel corso del triennio con il rispetto delle modalità di cui al presente articolo. (71)

Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme finanziarie pluriennali di cui al precedente quinto comma sono approvati e trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, in tempo utile per consentirne l'approvazione entro il 1° settembre dell'anno stesso. (71)

Le regioni predispongono e approvano i propri piani sanitari regionali entro il successivo mese di novembre. (71)

Il piano sanitario nazionale stabilisce per il periodo della sua durata:

- a) gli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quanto disposto dall'*articolo 2*;
- [b) l'importo del fondo sanitario nazionale di cui all'art. 51, da iscrivere annualmente nel bilancio dello Stato; (72)]
- c) gli indici e gli standards nazionali da assumere per la ripartizione del fondo sanitario nazionale tra le regioni, al fine di realizzare in tutto il territorio nazionale un'equilibrata organizzazione dei servizi, anche attraverso una destinazione delle risorse per settori fondamentali di intervento, con limiti differenziati per gruppi di spese correnti e per gli investimenti, prevedendo in particolare gli indici nazionale e regionali relativi ai posti letto e la ripartizione quantitativa degli stessi. Quanto agli investimenti il piano deve prevedere che essi siano destinati alle regioni nelle quali la dotazione di posti letto e gli altri presidi e strutture sanitarie risulti inferiore agli indici normali indicati dal piano stesso. Ai fini della valutazione della priorità di investimento il piano tiene conto anche delle disponibilità, nelle varie regioni, di posti letto, presidi e strutture sanitarie di istituzioni convenzionate. Il piano prevede inoltre la sospensione di ogni investimento (se non per completamenti e ristrutturazioni dimostrate assolutamente urgenti ed indispensabili) nelle regioni la cui dotazione di posti letto e di altri presidi e strutture sanitarie raggiunge o supera i suddetti indici;
- d) gli indirizzi ai quali devono uniformarsi le regioni nella ripartizione della quota regionale ad esse assegnata tra le unità sanitarie locali;
- e) i criteri e gli indirizzi ai quali deve riferirsi la legislazione regionale per la organizzazione dei servizi fondamentali previsti dalla presente legge e per gli organici del personale addetto al servizio sanitario nazionale;
- f) le norme generali di erogazione delle prestazioni sanitarie nonché le fasi e le modalità della graduale unificazione delle stesse e del corrispondente adeguamento, salvo provvedimenti di fiscalizzazione dei contributi assicurativi;
- g) gli indirizzi ai quali devono riferirsi i piani regionali di cui al successivo *art. 55*, ai fini di una coordinata e uniforme realizzazione degli obiettivi di cui alla precedente lettera a);
- h) gli obiettivi fondamentali relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale addetto al servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle funzioni tecnico-professionali, organizzative e gestionali e alle necessità quantitative dello stesso;
- i) le procedure e le modalità per verifiche periodiche dello stato di attuazione del piano e della sua idoneità a perseguire gli obiettivi che sono stati previsti;
- l) le esigenze prioritarie del servizio sanitario nazionale in ordine alla ricerca biomedica e ad altri settori attinenti alla tutela della salute.
- [Ai fini della programmazione sanitaria, il Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi di un gruppo di persone particolarmente competenti in materia economica e sanitaria, per la formazione delle analisi tecniche, economiche e sanitarie necessarie alla predisposizione del piano sanitario nazionale. (73)]
- [La remunerazione delle persone di cui al comma precedente è stabilita dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico. Agli oneri finanziari relativi si fa fronte con apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. (73)]

(70) Comma sostituito dall'*art. 20, comma 1, D.L. 12 settembre 1983, n. 463*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 1983, n. 638* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 1, L. 23 ottobre 1985, n. 595*.

(71) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, L. 23 ottobre 1985, n. 595*.

(72) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 2, L. 23 ottobre 1985, n. 595*.

(73) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 6, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266*.

(74) Comma inserito dall'*art. 20, comma 1, D.L. 12 settembre 1983, n. 463*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 1983, n. 638* e, successivamente, sostituito dall'*art. 1, comma 1, L. 23 ottobre 1985, n. 595*.

Art. 54 (Primo piano sanitario nazionale) **In vigore dal 15 luglio 1981**

Il piano sanitario nazionale per il triennio 1980-1982 deve essere presentato al Parlamento entro il 30

aprile 1979.

Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale è vietato disporre investimenti per nuove strutture immobiliari e per nuovi impianti di presidi sanitari. (75)

Particolari, motivate deroghe, possono essere consentite, su richiesta delle regioni, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. (76)

(75) Comma aggiunto dall'*art. 13, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 febbraio 1980, n. 33*.

(76) Comma aggiunto dall'*art. 5, D.L. 30 aprile 1981, n. 168*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 giugno 1981, n. 331*.

Art. 55 (Piani sanitari regionali) In vigore dal 28 dicembre 1978

Le regioni provvedono all'attuazione del servizio sanitario nazionale in base ai piani sanitari triennali, coincidenti con il triennio del piano sanitario nazionale, finalizzati alla eliminazione degli squilibri esistenti nei servizi e nelle prestazioni nel territorio regionale.

I piani sanitari triennali delle regioni, che devono uniformarsi ai contenuti ed agli indirizzi del piano sanitario nazionale di cui all'*articolo 53* e riferirsi agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, sono predisposti dalla giunta regionale, secondo la procedura prevista nei rispettivi statuti per quanto attiene alla consultazione degli enti locali e delle altre istituzioni ed organizzazioni interessate. I piani sanitari triennali delle regioni sono approvati con legge regionale almeno 120 giorni prima della scadenza di ogni triennio.

Ai contenuti ed agli indirizzi del piano regionale debbono uniformarsi gli atti e provvedimenti emanati dalle regioni.

Art. 56 (Primi piani sanitari regionali) In vigore dal 28 dicembre 1978

Per il triennio 1980-1982 i singoli piani sanitari regionali sono predisposti ed approvati entro il 30 ottobre 1979 e devono fra l'altro prevedere:

- a) l'importo delle quote da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio della regione con riferimento alle indicazioni del piano sanitario nazionale;
- b) le modalità per attuare, nelle unità sanitarie locali della regione, l'unificazione delle prestazioni sanitarie secondo quanto previsto dal quarto comma, lettera f), dell'*articolo 53*;
- c) gli indirizzi ai quali devono riferirsi gli organi di gestione delle unità sanitarie locali nella fase di avvio del servizio sanitario nazionale.

Art. 57 (Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie)
In vigore dal 28 dicembre 1978

Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi in conformità a quanto previsto dal piano sanitario nazionale di cui all'*articolo 53*, sono gradualmente unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal piano stesso, le prestazioni sanitarie già erogate dai disciolti enti mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome degli enti previdenziali.

Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, ed anche in conformità a quanto previsto dalla lettera f), quarto comma, dell'*articolo 53*, si provvede a disciplinare l'adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti nonché le modalità e i tempi di tale partecipazione in funzione della soppressione delle strutture mutualistiche di cui al primo comma del presente articolo.

Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili. (77)

Nulla è innovato alle disposizioni del *D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124*, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, che devono essere garantite, a prescindere dalla iscrizione di cui al terzo comma dell'*articolo 19* della presente legge, agli invalidi del lavoro, ferma restando, altresì, l'esclusione di qualunque concorso di questi ultimi al pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge regionale è disciplinato il coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l'erogazione delle anzidette prestazioni e gli interventi sanitari che gli enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali pongono in essere, in favore degli infortunati e tecnopatici, per realizzare le finalità medico-legali di cui all'*articolo 75* della presente legge. (77)

(77) Vedi, anche, l'*art. 5, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663*, convertito, con modificazioni, con l'*art. 1, L. 29 febbraio 1980, n. 33*.

Art. 58 (Servizio epidemiologico e statistico)
In vigore dal 28 dicembre 1978

Nel piano sanitario nazionale di cui all'*articolo 53* sono previsti specifici programmi di attività per la rilevazione e la gestione delle informazioni epidemiologiche, statistiche e finanziarie occorrenti per la programmazione sanitaria nazionale e regionale e per la gestione dei servizi sanitari.

I programmi di attività, per quanto attiene alle competenze attribuitegli dal precedente *articolo 27*, sono

attuati dall'Istituto superiore di sanità.

Le regioni, nell'ambito dei programmi di cui al primo comma, provvedono ai servizi di informatica che devono essere organizzati tenendo conto delle articolazioni del servizio sanitario nazionale.

Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono dettate norme per i criteri in ordine alla scelta dei campioni di rilevazione e per la standardizzazione e comparazione dei dati sul piano nazionale e regionale.

Art. 59 (Riordinamento del Ministero della sanità) (78)
In vigore dal 18 agosto 1993

[Con legge dello Stato, entro il 30 giugno 1979, si provvede al riordinamento del Ministero della sanità, che dovrà essere strutturato per l'attuazione dei compiti che gli sono assegnati dalla presente legge, in osservanza dei criteri generali e dei principi direttivi in essa indicati ed in stretta correlazione con le funzioni che nell'ambito del servizio sanitario nazionale debbono essere esercitate dal Ministero medesimo. In sede di riordinamento del Ministero della sanità, sarà stabilita la dotazione organica degli uffici per il funzionamento del Consiglio sanitario nazionale.

Con la stessa legge sono rideterminate le attribuzioni e le modalità per la composizione del Consiglio superiore della sanità, con riferimento esclusivo alla natura di organo consultivo tecnico del Ministero della sanità e in funzione dei compiti assunti dal Ministero della sanità nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

In attesa della legge di cui al primo comma, il Ministro della sanità, con proprio decreto, costituisce, in via provvisoria, l'ufficio centrale della programmazione sanitaria, in relazione alle esigenze di cui all'art. 53, e l'ufficio per l'attuazione della presente legge con compiti di studio e predisposizione dei provvedimenti legislativi ed amministrativi connessi alla istituzione del servizio sanitario nazionale, e provvede a definire gli ambiti funzionali dei nuovi uffici apportando le necessarie modifiche anche a quelli delle attuali direzioni generali. Ai predetti uffici ed al segretariato del Consiglio sanitario nazionale sono preposti funzionari con qualifica di dirigente generale. I posti previsti nella tabella XIX, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono aumentate di tre unità. (79)

Per le esigenze degli uffici di cui al terzo comma, la dotazione organica dei primi dirigenti, con funzioni di vice consigliere ministeriale, di cui al quadro B della richiamata tabella XIX, è elevata di dieci unità. Alla copertura dei posti complessivamente vacanti nella qualifica di primo dirigente si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583.]

(78) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266; tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 10, D.Lgs. 266/1993.

(79) L'art. 169, L. 11 luglio 1980, n. 312, ha interpretato autenticamente il presente comma, nel senso che: «fino alla emanazione della legge di riordinamento del Ministero della sanità all'ufficio centrale della programmazione sanitaria, all'ufficio per l'attuazione della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e al segretariato del Consiglio sanitario nazionale sono preposti i dirigenti generali nominati in conseguenza del predetto aumento».

**Art. 60 (Costituzione del Consiglio sanitario nazionale)
In vigore dal 28 dicembre 1978**

Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è costituito il Consiglio sanitario nazionale di cui all'*articolo 8*.

Il Consiglio sanitario nazionale, a partire dalla data del suo insediamento e fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, assume i compiti attribuiti al comitato centrale di cui all'*art. 4 L. 29 giugno 1977, n. 349*.

Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'*articolo 61* sono prorogati i compiti e i poteri affidati ai commissari liquidatori degli *articoli 3 e 7, L. 29 giugno 1977, n. 349*.

Alle sedute del Consiglio sanitario nazionale convocate per l'esercizio dei compiti di cui al secondo comma partecipano con voto consultivo i cinque commissari liquidatori designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i cinque membri proposti dal CNEL di cui al secondo comma dell'*art. 4, L. 29 giugno 1977, n. 349*.

Per l'assolvimento dei propri compiti il Consiglio sanitario nazionale si avvale, sino al riordinamento del Ministero della sanità di cui al precedente *art. 59*, dell'esistente segreteria del comitato centrale di cui all'*art. 4, L. 29 giugno 1977, n. 349*.

**Art. 61 (Costituzione delle unità sanitarie locali)
In vigore dal 28 dicembre 1978**

Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e secondo le norme di cui al precedente Titolo I, individuano gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, ne disciplinano con legge i compiti, la struttura, la gestione, l'organizzazione, il funzionamento e stabiliscono i criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti sanitari di base.

Con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 1979 secondo le norme dei rispettivi statuti le regioni costituiscono le unità sanitarie locali.

Le regioni, con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente, adottano disposizioni:

a) per il graduale trasferimento ai comuni, perché siano attribuiti alle unità sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della presente legge, vengano a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale;

b) per l'utilizzazione presso i servizi delle unità sanitarie locali del personale già dipendente dagli enti od uffici di cui alla precedente lettera a) che a norma della presente legge è destinato alle unità sanitarie locali, nonché per il trasferimento del personale medesimo dopo la definizione degli organici secondo quanto disposto nei provvedimenti assunti in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma, punto 4, del precedente *articolo 15*;

c) per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera a) a partire dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali, con l'obbligo di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le attribuzioni del personale e per l'acquisto di beni e servizi e di prevedere periodici controlli della spesa e le

responsabilità in ordine alla stessa.

Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo, la tutela sanitaria delle attività sportive, nelle regioni che non abbiano emanato proprie norme in materia, continuerà ad essere assicurata, con l'osservanza dei principi generali contenuti nella *legge 26 ottobre 1971, n. 1099*, e delle normative stabilite dalle singole federazioni sportive riconosciute dal CONI, secondo i propri regolamenti.

Art. 62 (Riordinamento delle norme in materia di profilassi internazionale di malattie infettive e diffuse)

In vigore dal 28 dicembre 1978

Il Governo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, a modificare, integrare, coordinare e riunire in testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale, ivi compresa la zooprofilassi, e di malattie infettive e diffuse, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, e le altre norme specifiche, tenendo conto dei principi, delle disposizioni e delle competenze previsti dalla presente legge. Sino all'emanazione del predetto testo unico, si applicano in quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, le norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con *R.D. 27 luglio 1934, n. 1265*, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 63 (Assicurazione obbligatoria)

In vigore dal 3 settembre 1980

A decorrere dal 1° gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per tutti i cittadini.

I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM.

A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma. Gli adempimenti per la riscossione ed il recupero in via giudiziale della quota di cui al precedente comma sono affidati all'INPS che vi provvederà secondo le norme e le procedure che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sarà stabilita la procedura di segnalazione all'INPS dei soggetti tenuti al pagamento. Per il mancato versamento o per l'omessa od infedele denuncia dei dati indicati nel decreto

di cui al comma precedente si applicano le sanzioni previste per i datori di lavoro soggetti alle procedure di cui al *D.M. 5 febbraio 1969*. (80)

Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi è disciplinato dal decreto di cui all'*art. 37* della presente legge. (81)

Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, è stabilita la quota annuale da porre a carico degli interessati per l'anno successivo. Detta quota è calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro-capite dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie di cui al secondo comma. (82)

[Gli interessati verseranno la quota di cui al precedente comma mediante accreditamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. (83)]

[Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, saranno stabilite le modalità di accertamento dei soggetti tenuti al pagamento, in collegamento con la dichiarazione dei redditi, nonché i tempi con i controlli relativi ai versamenti di cui al precedente comma. (83)]

Per il mancato versamento o per omessa o infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni previste per tali casi nel titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

(80) Comma così sostituito dall'*art. 15, D.L. 1° luglio 1980, n. 285*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 agosto 1980, n. 441*.

(81) Comma inserito dall'*art. 15, D.L. 1° luglio 1980, n. 285*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 agosto 1980, n. 441*.

(82) Comma modificato dall'*art. 15, D.L. 1° luglio 1980, n. 285*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 agosto 1980, n. 441*.

(83) Comma abrogato dall'*art. 15, D.L. 1° luglio 1980, n. 285*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 agosto 1980, n. 441*.

Titolo III NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 64 (Norme transitorie per l'assistenza psichiatrica) In vigore dal 28 dicembre 1978

La regione, nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La regione provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980. (84)

Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti pubblici con istituti di cura privati che svolgano esclusivamente attività psichiatrica. (84)

E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche.

La regione disciplina altresì, con riferimento alle norme di cui agli *articoli 66 e 68*, la destinazione alle unità sanitarie locali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e degli altri enti pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge provvedono, per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonché la

destinazione dei beni e del personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presidi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi interessino più regioni, queste provvedono d'intesa.

La regione, a partire dal 1° gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatrici di cui all'*articolo 35*, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la regione, nell'ambito del piano sanitario regionale e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l'assunzione per concorso di altro personale indispensabile al funzionamento di tali presidi.

Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i servizi di cui al quinto comma dell'*articolo 34* sono ordinati secondo quanto previsto dal *D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128*, al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all'adozione di provvedimenti delegati di cui all'*art. 47* le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli *artt. 4 e 5* e dell'*art. 7, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128*.

Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i divieti di cui all'*art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264*, convertito, con modificazioni, nella *L. 17 agosto 1974, n. 386*, sono estesi agli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri enti pubblici o dalle amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi continuano ad essere espletati secondo le procedure applicate da ciascun ente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Tra gli operai sanitari di cui alla lettera i) dell'*art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, sono compresi gli infermieri di cui all'*art. 24 del regolamento approvato con R.D. 16 agosto 1909, n. 615*. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) dell'*art. 6* della presente legge la regione provvede all'aggiornamento e alla riqualificazione del personale infermieristico, nella previsione del superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela della salute mentale delle unità sanitarie locali. Restano in vigore le norme di cui all'*art. 7, ultimo comma, L. 13 maggio 1978, n. 180*.

(84) Per la proroga dei termini previsti dal presente comma, vedi l'*art. 3, D.L. 30 aprile 1981, n. 168*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 giugno 1981, n. 331*.

Art. 65 (Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi) In vigore dal 12 settembre 1983

In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'*articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349*, e d'intesa con le regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sia i beni mobili ed immobili che le attrezzature destinati prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali. (85)

Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente comma, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente

ad essi connessi.

Alle operazioni di trasferimento di cui al primo comma provvedono i commissari liquidatori di cui alla citata *L. 29 giugno 1977, n. 349*, che provvedono altresì al trasferimento di tutti i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali.

I rimanenti beni, ivi comprese le sedi in Roma delle Direzioni generali degli enti soppressi sono realizzati dalla gestione di liquidazione ai sensi dell'*art. 77* ad eccezione dell'immobile sede della Direzione generale dell'INAM che è attribuito al patrimonio dello Stato. (86)

[Le regioni possono assegnare parte dei predetti beni in uso all'INPS, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego. (89) (87)]

Le Regioni assegnano parte dei beni di cui al precedente comma in uso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento di compiti di cui agli *articoli 74 e 76* della presente legge, nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego, secondo i piani concordati con le Amministrazioni predette tenendo conto delle loro esigenze di efficienza e funzionalità. (88)

(85) Comma così sostituito dall'*art. 21, comma 3, D.L. 12 settembre 1983, n. 463*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 1983, n. 638*.

(86) Comma così modificato dall'*art. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177*.

(87) Comma abrogato dall'*art. 5, L. 23 aprile 1981, n. 155*.

(88) Comma aggiunto dall'*art. 5, L. 23 aprile 1981, n. 155*.

(89) Comma aggiunto dall'*art. 20, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 febbraio 1980, n. 33*.

Art. 66 (Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza di enti locali)

In vigore dal 20 giugno 1993

Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali:

a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o a consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari (90) ;

b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e dei centri di igiene mentale dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui al settimo comma dell'*art. 64*, nonché degli altri statuti di prevenzione e cura e dei presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali.

I rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali sono trasferiti ai comuni competenti per territorio.

E' affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria.

Le regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi necessari per realizzare i trasferimenti di cui ai

precedenti commi per regolare i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti e degli istituti di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'*articolo 61*.

Con le stesse modalità ed entro gli stessi termini gli enti ed istituti di cui alle lettere a) e b), del primo comma perdono, ove l'abbiano, la personalità giuridica.

Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al primo comma, il reimpiego ed il reinvestimento in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.

(90) Comma modificato dall'*art. 1, comma 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177*; tale modifica ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella G.U., ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo *art. 1, D.P.R. 177/1993*.

Art. 67 (Norme per il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse) (91) **In vigore dal 28 dicembre 1978**

Entro il 30 giugno 1979, in applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'*art. 4, L. 29 giugno 1977, n. 349*, il Ministro della sanità di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali confederali rappresentate nel CNEL, stabilisce i contingenti numerici, distinti per amministrazione od ente e per qualifica, del personale da iscrivere nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unità sanitarie locali, e del personale da assegnare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e ad altri enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, per le seguenti esigenze:

a) per il fabbisogno di personale relativo ai servizi delle unità sanitarie locali e per i compiti di cui agli *articoli 74, 75 e 76*;

b) per la copertura dei posti in organico degli enti pubblici anzidetti, riservati ai sensi dell'*art. 43, L. 20 marzo 1975, n. 70*, così come risultano dai provvedimenti attuativi dell'*articolo 25 della suddetta legge*.

I medici ed i veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali sono trasferiti al servizio sanitario nazionale e collocati nei ruoli di cui all'*articolo 47*, salvo diversa necessità della regione.

I contingenti numerici di cui al primo comma comprendono anche il personale dipendente, alla data del 1° dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'*articolo 40, L. 12 febbraio 1968, n. 132*; detto personale, per il quale viene risolto ad ogni effetto il precedente rapporto, sarà assunto presso le amministrazioni di destinazione previo accertamento dei requisiti di cui al precedente *art. 47*, fatta eccezione per quello rappresentato dal limite di età.

Entro il 31 dicembre 1979 i commissari liquidatori di cui alla *L. 29 giugno 1977, n. 349*, dispongono, su proposta formulata dalle regioni previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, il comando del personale presso le unità sanitarie locali, nell'ambito dei contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri oggettivi di valutazione fissati dal Consiglio sanitario nazionale.

Entro la stessa data i commissari liquidatori di cui alla *L. 29 giugno 1977, n. 349*, dispongono, su proposta del Ministro della sanità, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, con riferimento ai contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri oggettivi di valutazione fissati dal Consiglio sanitario nazionale, il comando del personale presso enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali.

Allo scadere dell'anno del comando di cui ai due precedenti commi tutto il personale comandato sia ai sensi della presente legge, che della *legge 17 agosto 1974, n. 386*, e della *legge 29 giugno 1977, n. 349*, comunque utilizzato dalle regioni, è trasferito alle stesse, alle unità sanitarie locali ed alle amministrazioni ed enti presso cui presta servizio in una posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente o gestione di provenienza alla data del trasferimento stesso, secondo le tabelle di equiparazione previste dal terzo comma, n. 3, dell'*articolo 47*.

Il personale non comandato ai sensi dei precedenti commi è assegnato provvisoriamente nei ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del *D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618*, con le procedure e i criteri di cui all'*art. 1-quaterdecies della L. 21 ottobre 1978, n. 641*, nella posizione giuridica e di livello funzionale ricoperta all'atto dell'assegnazione. A tutto il personale assegnato in via transitoria ai ruoli unici ai sensi della presente legge e della *L. 21 ottobre 1978, n. 641*, continua ad applicarsi fino alla data dell'inquadramento definitivo nei ruoli unificati dei dipendenti civili dello Stato il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti o delle gestioni di provenienza.

Il personale già comandato presso amministrazioni statali ai sensi dell'*art. 6, L. 29 giugno 1977, n. 349*, è trasferito ai ruoli unici di cui al comma precedente ed è assegnato, a domanda, all'amministrazione presso la quale presta servizio, unitamente a quello già assegnato ai sensi dell'*art. 6, L. 23 dicembre 1975, n. 698*.

Fino a sei mesi dall'entrata in funzione delle unità sanitarie locali è consentita la possibilità di convenzionare con le limitazioni previste dall'*art. 48, terzo comma, n. 4*), i medici dipendenti degli enti di cui agli *artt. 67, 68, 72, 75* già autorizzati in base alle vigenti disposizioni.

(91) Vedi, anche, l'*art. 5, D.L. 1° luglio 1980, n. 285*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 agosto 1980, n. 441*.

Art. 68 (Norme per il trasferimento del personale di enti locali) **In vigore dal 28 dicembre 1978**

Con legge regionale entro il 30 giugno 1979 è disciplinata l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al quarto comma, n. 1), dell'*art. 47* del personale dipendente dagli enti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'*articolo 66* nonché dai comuni che risulti addetto ai servizi sanitari trasferiti, in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, salvo le assunzioni conseguenti a concorsi pubblici espletati fino alla entrata in vigore della presente legge.

Con la medesima legge e con gli stessi criteri e modalità di cui al primo comma, è parimenti iscritto nei ruoli regionali di cui al precedente comma, il personale tecnico-sanitario, trasferito e già inquadrato nei ruoli della regione, proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso, presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali, che ne faccia richiesta, alla regione di appartenenza, entro 120 giorni dall'emanazione del decreto governativo di cui all'*articolo 47* della presente legge.

Parimenti il personale tecnico-sanitario assunto dalle regioni per i servizi regionali può essere inquadrato,

se ne faccia richiesta entro i termini anzidetti, nel servizio sanitario nazionale, con le disposizioni di cui allo stesso *articolo 47*, comma quinto, lettera c).

Il personale di cui ai precedenti commi è assegnato alle unità sanitarie locali, nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione previste dall'*articolo 47*, terzo comma, n. 3).

Sino all'entrata in vigore del primo accordo nazionale unico di cui al nono comma dell'*articolo 47* al personale in oggetto spetta il trattamento economico previsto dall'ordinamento vigente presso gli enti di provenienza, ivi compresi gli istituti economico-normativi previsti dalla *legge 18 marzo 1968, n. 431* e dalla *legge 21 giugno 1971, n. 515*, e dai decreti applicativi delle medesime, nonché dall'*articolo 13 della legge 29 giugno 1977, n. 349*.

Art. 69 (Entrate del fondo sanitario nazionale) (94) **In vigore dal 28 dicembre 1978**

A decorrere dal 1° gennaio 1979, in relazione a quanto disposto negli *articoli 51* e *52*, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato:

- a) i contributi assicurativi di cui all'*art. 76*;
- b) le somme già destinate in via diretta e indiretta dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, nonché da altri enti pubblici al finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria, in misura non inferiore a quelle accertate nell'anno 1977 maggiorate del 14 per cento (92) (93);
- c) i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni per le unità sanitarie locali (93);
- d) gli avanzi annuali delle gestioni dell'assicurazione contro la tubercolosi gestite dall'INPS e da altri enti mutuo-previdenziali;
- e) i proventi derivanti da attività a pagamento svolte dalle unità sanitarie locali e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonché da recuperi, anche a titolo di rivalsa (93).

Le somme di cui alla lettera b) possono essere trattenute, a compensazione, sui trasferimenti di fondi dello Stato a favore degli enti ivi indicati.

Sono altresì versate all'entrata del bilancio dello Stato i proventi ed i redditi netti derivanti, per l'anno 1979, dal patrimonio degli enti ospedalieri e degli enti, casse, servizi e gestioni autonome in liquidazione, di cui all'*art. 12-bis, D.L. 8 luglio 1974, n. 264* convertito, nella *L. 17 agosto 1974, n. 386*.

I versamenti al bilancio dello Stato devono essere effettuati: per i contributi assicurativi di cui alla lettera a) entro i termini previsti dall'articolo 24 della legge finanziaria; per le somme di cui alla lettera b) entro 15 giorni dal termine di ogni trimestre nella misura di 3/12 dello stanziamento di bilancio; per i proventi ed i redditi di cui alle lettere c) ed e), nonché di quelli di cui al terzo comma entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre; per gli avanzi di cui alla lettera d) entro 15 giorni dall'approvazione dei bilanci consuntivi della gestione.

Alla riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo e non versate allo Stato nei termini previsti, nonché ai relativi interessi di mora, provvede l'Intendenza di finanza, secondo le disposizioni del *testo unico 14 aprile 1910, n. 639*, relativo alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Cessano di avere vigore, con effetto dal 1° gennaio 1979, le norme che prevedono la concessione di contributi dello Stato ad enti, organismi e gestioni il cui finanziamento è previsto dalla presente legge.

(92) Percentuale elevata al 16%, per il 1982, dall'*art. 1, D.L. 25 gennaio 1982, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 marzo 1982, n. 98*.

(93) Vedi, anche, l'*art. 25, L. 27 dicembre 1983, n. 730*.

(94) Vedi, anche, l'*art. 1, D.L. 26 maggio 1979, n. 154*.

Art. 70 (Scorporo dei servizi sanitari della Croce rossa Italiana - CRI - e riordinamento dell'Associazione) (95) (96) **In vigore dal 28 dicembre 1978**

Con effetto dal 1° gennaio 1980, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono trasferiti ai comuni competenti per territorio per essere destinati alle unità sanitarie locali i servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione della Croce rossa italiana (CRI), non connessi direttamente alle sue originarie finalità, nonché i beni mobili ed immobili destinati ai predetti servizi ed il personale ad essi adibito, previa individuazione del relativo contingente.

Per il trasferimento dei beni e del personale si adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli *articoli 65 e 67*.

Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della Associazione della Croce rossa italiana con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

- 1) l'organizzazione dell'Associazione dovrà essere ristrutturata in conformità del principio volontaristico della Associazione stessa;
- 2) i compiti dell'Associazione dovranno essere rideterminati in relazione alle finalità statutarie ed agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce rossa internazionale alle società di Croce rossa nazionali;
- 3) le strutture dell'Associazione, pur conservando l'unitarietà del sodalizio, dovranno essere articolate su base regionale;
- 4) le cariche dovranno essere gratuite e dovrà essere prevista l'elettività da parte dei soci qualificati per attive prestazioni volontarie nell'ambito dell'Associazione.

(95) Per il rinnovo fino al 31 luglio 1980 delle deleghe di cui al presente articolo, vedi l'*art. 2, comma 1, L. 29 febbraio 1980, n. 33*.

(96) Vedi, anche, il *D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613*.

Art. 71 (Compiti delle Associazioni di volontariato) **In vigore dal 28 dicembre 1978**

I compiti di cui all'*articolo 2, lettera b)*, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n.

1256, possono essere svolti anche dalle Associazioni di volontariato di cui al precedente *articolo 45*, in base a convenzioni da stipularsi con le unità sanitarie locali interessate per quanto riguarda le competenze delle medesime.

**Art. 72 (Soppressione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni - ENPI - e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione - ANCC -) (100)
In vigore dal 28 dicembre 1978**

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, il commercio e l'artigianato e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è dichiarata l'estinzione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) (97) e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) (98) e ne sono nominati i commissari liquidatori.

Ai predetti commissari liquidatori sono attribuiti, sino al 31 dicembre 1979, i compiti e le funzioni che la *legge 29 giugno 1977, n. 349*, attribuisce ai commissari liquidatori degli enti mutualistici. La liquidazione dell'ENPI e della ANCC è disciplinata ai sensi dell'*articolo 77*.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 i compiti e le funzioni svolti dall'ENPI e dalla ANCC sono attribuiti rispettivamente ai comuni, alle regioni e agli organi centrali dello Stato, con riferimento all'attribuzione di funzioni che nella stessa materia è disposta dal *D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, e dalla presente legge. Nella legge istitutiva dell'Istituto superiore per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro sono individuate le attività e le funzioni già esercitate dall'ENPI e dall'ANCC attribuite al nuovo Istituto e al CNEN. (99)

A decorrere dalla data di cui al precedente comma, al personale, centrale e periferico, dell'ENPI e dell'ANCC, si applicano le procedure dell'*articolo 67* al fine di individuare il personale da trasferire all'Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro e da iscrivere nei ruoli regionali per essere destinato ai servizi delle unità sanitarie locali e in particolare ai servizi di cui all'*articolo 22*.

Si applicano per il trasferimento dei beni dell'ENPI e dell'ANCC le norme di cui all'*articolo 65* ad eccezione delle strutture scientifiche e dei laboratori centrali da destinare all'Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro.

(97) Per il decreto di estinzione dell'ENPI, vedi il *D.P.R. 14 febbraio 1979*.

(98) Per il decreto di estinzione dell'ANCC, vedi il *D.P.R. 14 febbraio 1979*.

(99) Vedi il *D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619* e il *D.L. 30 aprile 1981, n. 169*.

(100) Vedi, anche, l'*art. 5, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 febbraio 1980, n. 33*.

Art. 73 (Trasferimento di personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro)

In vigore dal 28 dicembre 1978

In riferimento a quanto disposto dall'*articolo 21*, primo comma, con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il personale tecnico e sanitario, centrale e periferico, degli Ispettorati del lavoro addetto alle sezioni mediche, chimiche e ai servizi di protezione antinfortunistica, viene comandato, a domanda e a decorrere dal 1° gennaio 1980, presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, o nei presidi e servizi delle unità sanitarie locali e, in particolare, nei presidi di cui all'*articolo 22*.

Per il provvedimento di cui al primo comma si adottano, in quanto applicabili, le procedure di cui all'*articolo 67*.

Art. 74 (Indennità economiche temporanee) (102)
In vigore dal 28 dicembre 1978

A decorrere dal 1° gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale, l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità previste dalle vigenti disposizioni in materia già erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi della *legge 17 agosto 1974, n. 386*, di conversione con modificazioni del *decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264*, è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che terrà apposita gestione. A partire dalla stessa data la quota parte dei contributi di legge relativi a tali prestazioni è devoluta all'INPS ed è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro. (101)

Resta ferma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, con compiti limitati all'erogazione delle sole prestazioni economiche.

Entro la data di cui al primo comma con legge dello Stato si provvede a riordinare la intera materia delle prestazioni economiche per maternità, malattia ed infortunio.

(101) Vedi il *D.L. 30 dicembre 1979, n. 663*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 febbraio 1980, n. 33*.

(102) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 47 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2008, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarata manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74 sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 38, 41 e 53 della Costituzione.

Art. 75 (Rapporto con gli enti previdenziali)
In vigore dal 28 dicembre 1978

Entro il 31 dicembre 1980, con legge dello Stato sono disciplinati gli aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina legale attribuite alle unità sanitarie locali ai sensi dell'*articolo 14*,

lettera q).

Sino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma gli enti previdenziali gestori delle assicurazioni invalidità, vecchiaia, superstiti, tubercolosi, assegni familiari, infortuni sul lavoro e malattie professionali conservano le funzioni concernenti le attività medico-legali ed i relativi accertamenti e certificazioni, nonché i beni, le attrezzature ed il personale strettamente necessari all'espletamento delle funzioni stesse, salvo quanto disposto dal comma successivo.

Fermo restando il termine sopra previsto gli enti previdenziali di cui al precedente comma stipulano convenzioni con le unità sanitarie locali per utilizzare i servizi delle stesse, ivi compresi quelli medico-legali, per la istruttoria delle pratiche previdenziali.

Le gestioni commissariali istituite ai sensi dell'*articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264*, come modificato dalla *legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386*, in relazione ai compiti di assistenza sanitaria degli enti previdenziali di cui al secondo comma cessano secondo le modalità e nei termini di cui all'*articolo 61*.

Gli enti previdenziali di cui al presente articolo, fino alla data indicata nel primo comma, applicano al personale medico dipendente dagli stessi gli istituti normativi previsti specificamente per i medici dalle norme delegate di cui all'*articolo 47*.

Art. 76 (Modalità transitorie per la riscossione dei contributi obbligatori di malattia) In vigore dal 15 marzo 1980

Fino al 31 dicembre 1979 gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione e al recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia e di ogni altra somma ad essi connessa restano affidati agli enti mutualistici ed altri istituti e gestioni interessati, posti in liquidazione ai sensi della *legge 29 giugno 1977, n. 349*.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 e fino alla completa fiscalizzazione degli oneri sociali tali adempimenti sono affidati all'INPS, che terrà contabilità separate per ciascuno degli enti o gestioni soppressi e vi provvederà secondo le norme e le procedure in vigore per l'accertamento e la riscossione dei contributi di propria pertinenza.

[Tali adempimenti restano invece affidati agli enti mutualistici e ad altri istituti e gestioni interessati posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349, per i contributi di malattia riferiti agli anni 1979 e precedenti. (103)]

I contributi di competenza degli enti di malattia dovranno affluire in apposito conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al Ministero del tesoro, mediante versamento da parte dei datori di lavoro o degli esattori od enti, incaricati della riscossione a mezzo ruolo, con bollettino di conto corrente postale o altro idoneo sistema stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Restano salve le sanzioni penali previste in materia dalla vigente legislazione.

Per l'attuazione dei nuovi compiti provvisoriamente attribuiti ai sensi del presente articolo, l'INPS, sia a livello centrale che periferico, è tenuto ad avvalersi di personale degli enti già preposti a tali compiti. Le competenze fisse ed accessorie ed i relativi oneri riflessi sono a carico dell'INPS.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 vengono affidati all'INPS gli adempimenti previsti da convenzioni già stipulate con l'INAM ai sensi della *legge 4 giugno 1973, n. 311*, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale.

(103) Comma abrogato dall'*art. 23 quinquies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 febbraio 1980, n. 33*.

Art. 77 (Liquidazione degli enti soppressi e ripiano delle loro passività) In vigore dal 28 dicembre 1978

Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'*articolo 60*, alla liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'*articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264*, come modificato dalla *legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386*, si provvede, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle direttive emanate, in applicazione dell'*art. 4, quarto comma, L. 29 giugno 1977, n. 349*, dal comitato centrale istituito con lo stesso articolo 4. (104)

Prima che siano esaurite le operazioni di liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui al precedente comma, i commissari liquidatori provvedono a definire tutti i provvedimenti da adottarsi in esecuzione di decisioni degli organi di giustizia amministrativa non più suscettibili di impugnativa. Entro lo stesso periodo i commissari liquidatori provvedono, ai soli fini giuridici, alla ricostruzione della carriera dei dipendenti che, trovandosi in aspettativa per qualsiasi causa, ne abbiano diritto al termine della aspettativa in base a norme di legge o regolamentari.

Le gestioni di liquidazione che non risultano chiuse nel termine di cui al primo comma sono assunte dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro di cui alla *legge 4 dicembre 1956, n. 1404*.

I commissari liquidatori delle gestioni di cui al terzo comma cessano dalle loro funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione delle gestioni stesse da parte dell'ufficio liquidazioni. Entro tale termine essi devono consegnare all'ufficio liquidazioni medesimo tutte le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto della loro intera gestione.

Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui al terzo comma sono fatte affluire in apposito conto corrente infruttifero di tesoreria dal quale il Ministro del tesoro può disporre prelevamenti per la sistemazione delle singole liquidazioni e per la copertura dei disavanzi di quelle deficitarie.

Eventuali disavanzi di liquidazione, che non è possibile coprire a carico del conto corrente di cui al quinto comma, saranno finanziati a carico del fondo previsto dall'*art. 14, L. 4 dicembre 1956, n. 1404*, per la cui integrazione il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario con la osservanza delle norme di cui all'*art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264*, convertito, con modificazioni, nella *legge 17 agosto 1974, n. 386*. Agli oneri derivanti dalle predette operazioni finanziarie si provvede per il primo anno con una corrispondente maggiorazione delle operazioni stesse per gli anni successivi con appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Per le esigenze della gestione di liquidazione di cui al terzo comma si applica il disposto dell'*art. 12, quarto comma, L. 4 dicembre 1956, n. 1404*.

(104) Per la proroga della data prevista dal presente comma, vedi l'*art. 1, ultimo comma, D.L. 1° luglio 1980, n. 285* e, successivamente, l'*art. 1, comma 4, D.L. 30 aprile 1981, n. 168*.

Art. 78 (Norme fiscali)
In vigore dal 28 dicembre 1978

I trasferimenti di beni mobili ed immobili dipendenti dall'attuazione della presente legge, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

Art. 79 (Esercizio delle deleghe legislative)
In vigore dal 28 dicembre 1978

Le norme delegate previste dalla presente legge sono emanate, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del bilancio e della programmazione economica e degli altri Ministri, in ragione delle rispettive competenze indicate nei precedenti articoli, adottando la procedura complessivamente prevista dall'*art. 8, L. 22 luglio 1975, n. 382*. Per l'esercizio delle deleghe di cui agli *articoli 23, 24, 37, 42, 47 e 59* in luogo della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'*art. 52, L. 10 febbraio 1953, n. 62*, e successive modificazioni e integrazioni, i pareri sono espressi da una apposita commissione composta da 10 deputati e 10 senatori nominati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, dai Presidenti delle rispettive Camere.

Art. 80 (Regioni a statuto speciale)
In vigore dal 29 dicembre 1983

Restano salve le competenze statutarie delle regioni a statuto speciale nelle materie disciplinate dalla presente legge. Restano ferme altresì le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le forme e condizioni particolari di autonomia definite dal *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, e relative norme di attuazione, nel rispetto, per quanto attiene alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relative alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla parificazione delle lingue italiana e tedesca. (105)

Al trasferimento delle funzioni, degli uffici, del personale e dei beni alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, si provvederà con le procedure previste dai rispettivi statuti. (106)

Appositi accordi o convenzioni regolano i rapporti tra la Regione Valle d'Aosta e l'Ordine Mauriziano per quanto riguarda la utilizzazione dello Stabilimento di ricovero e cura di Aosta.

(105) Comma così modificato dall'*art. 27, comma 7, L. 27 dicembre 1983, n. 730*.

(106) Vedi, anche, l'*art. 22 D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182*.

Art. 81 (Assistenza ai mutilati e agli invalidi civili) **In vigore dal 28 dicembre 1978**

Il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati e invalidi di cui all'*articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118*, nonché dei sordomuti e ciechi civili diventa operativo a partire dal 1° luglio 1979.

Art. 82 (Variazioni al bilancio dello Stato) **In vigore dal 28 dicembre 1978**

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 83 (Entrata in vigore della legge) **In vigore dal 28 dicembre 1978**

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le disposizioni di cui ai Capi II, III e V del Titolo I e quelle di cui al Titolo III avranno effetto dal 1° gennaio 1979.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come

legge dello Stato.

D.L. 01/10/2007, n. 159**Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.****Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2007, n. 229.****4. Commissari ad acta per le regioni inadempienti (5).**

1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalità previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell' *articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e successive modificazioni, si prefigurino il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all' *articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano (6).

2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inadeguati o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario *ad acta* per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro. Al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, può nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più subcommissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. I subcommissari svolgono attività a supporto dell'azione del commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al commissario con il mandato commissariale. Il commissario può avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti attuatori e può motivatamente disporre, nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario. Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, che mette altresì a disposizione del commissario e dei subcommissari il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono determinati i compensi degli organi della gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'incarico di commissario *ad acta* e di subcommissario è valutabile quale esperienza dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. Ai subcommissari spetta un compenso non superiore a quello stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali degli enti del servizio sanitario (7).

2-bis. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari di cui all' *articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, per i quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi (8) (9) (10).

- (5) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.
- (6) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.
- (7) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, dall'art. 79, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, dalle lettere a) e b) del comma 571 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'art. 15, comma 3, D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, e, successivamente, dall'art. 3, comma 3, D.L. 10 maggio 2023, n. 51.
- (8) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.
- (9) Vedi, anche, l'art. 15, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
- (10) La Corte costituzionale, con sentenza 1° - 12 dicembre 2014, n. 278 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2014, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, sollevata in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione.

D.L. 10 novembre 2020, n. 150 (1) (2).**Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 novembre 2020, n. 280.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 dicembre 2020, n. 181.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, anche in ragione della situazione emergenziale in corso, di prevedere per la regione Calabria, misure eccezionali per garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in ambito sanitario, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché per assicurare il fondamentale diritto alla salute attraverso il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi sanitari;

Verificato il reiterato mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dalla griglia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e degli obiettivi economico-finanziari previsti dalla cornice programmata nell'ambito dei programmi operativi;

Ritenuta la indifferibile necessità di intervenire per introdurre misure straordinarie per superare le gravi inadempienze amministrative e gestionali riscontrate nella regione Calabria;

Considerata altresì la necessità di assicurare che le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario anche già scaduti o le cui condizioni che rendono necessario il rinnovo si verifichino entro il 31 dicembre 2020 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 4 e 9 novembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione calabria

**Art. 1. Commissario ad acta e supporto alla struttura commissariale
In vigore dal 1 gennaio 2021**

1. Il Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, attua gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, svolge, ove delegato, i compiti

di cui all'*articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, e assicura l'attuazione delle misure di cui al presente capo. (3)

2. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'*articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*. Il contingente minimo di personale messo a disposizione dalla regione Calabria è costituito da 25 unità di personale dotato di adeguata esperienza professionale, appartenente ai ruoli regionali in posizione di distacco obbligatorio o da acquisire tramite interpello, in posizione di comando, ai sensi dell'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, da enti pubblici regionali e da enti del servizio sanitario regionale. In caso di inadempienza da parte della regione nel fornire il necessario supporto, il Commissario ad acta ne dà comunicazione al Consiglio dei ministri ed invita la regione a garantire il necessario supporto entro trenta giorni. In caso di perdurante inadempienza il Ministro della salute, previa delibera del Consiglio dei ministri, adotta, ai sensi dell'*articolo 120 della Costituzione*, le necessarie misure per il superamento degli ostacoli riscontrati, anche delegando il Commissario ad acta ad assumere gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali necessari. (5) (6)

3. Il Commissario ad acta, ai sensi dell'*articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, è coadiuvato da uno o più sub-commissari, in numero comunque non superiore a tre, in possesso di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa. (3)

4. Il Commissario ad acta si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'*articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 giugno 2019, n. 60*, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo *articolo 8*. (3) (7)

4-bis. Al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'*articolo 6, comma 2*, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, sentito il Commissario *ad acta*, autorizza il medesimo Commissario ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e sociosanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 4-ter. (4)

4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per l'anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'*articolo 6, comma 1*, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (4)

4-quater. Per effetto di quanto previsto dal comma 4-ter, a decorrere dall'anno 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinare alla regione Calabria. (4)

(3) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181*.

(4) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181*.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-23 luglio 2021, n. 168 (Gazz. Uff. 28 luglio 2021, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che al prevalente fabbisogno della struttura commissariale provveda direttamente lo Stato e nella parte in cui, nell'imporre alla Regione di mettere a disposizione del commissario ad acta un contingente di venticinque unità di personale, stabilisce che tale entità costituisce un «minimo» anziché un «massimo».

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno - 23 luglio 2021, n. 168 (Gazz. Uff. 28 luglio 2021, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell' art. 1, comma 2, come convertito, in riferimento all'art. 136 della Costituzione; inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, come convertito, in riferimento agli artt. 32, 81, 118 e 119 Cost.; e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, in riferimento al principio di leale collaborazione.

(7) Vedi, anche, l'art. 2, comma 2, D.L. 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 dicembre 2022, n. 196.

Art. 2. Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale In vigore dal 31 luglio 2021

1. Il Commissario ad acta di cui all'articolo 1, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, nomina un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la Regione entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni. (8) (13)

2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171*, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'*articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico. (13)

3. L'ente del Servizio sanitario regionale corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo è subordinata alla valutazione positiva nell'ambito della verifica di cui al comma 6. Restano comunque fermi i limiti di cui all'*articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro 375.000 per l'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'*articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 giugno 2019, n. 60*, per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte

corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'*articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. (8)

4. Entro dodici mesi dalla nomina ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari adottano gli atti aziendali di cui all'*articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992*, che sono approvati dal Commissario ad acta, al fine di garantire il rispetto dei LEA e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno. Nel medesimo termine approvano, altresì, i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi. (10)

5. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali da parte dei Commissari straordinari nel termine previsto dal comma 4, gli stessi sono adottati dal Commissario ad acta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata adozione degli atti aziendali da parte del Commissario ad acta nel termine previsto, gli stessi sono adottati dal Ministro della salute nel successivo termine di trenta giorni. (11)

6. Il Commissario ad acta verifica periodicamente e comunque ogni tre mesi l'operato dei Commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del Commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. Nei casi di revoca di cui al presente comma, ai Commissari straordinari non è corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3. (12)

7. Il Commissario straordinario verifica periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'*articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171*, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016*. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171*, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'*articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016*.

8. Il Commissario straordinario informa periodicamente e comunque ogni tre mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'*articolo 2, comma 2-sexies, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e le organizzazioni sindacali, che possono formulare al riguardo proposte non vincolanti. (8)

8-bis. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Commissario straordinario, d'intesa con il Commissario *ad acta* e con i sub-commissari, informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'*articolo 3, comma 2*. La conferenza può formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del COVID-19. (9)

(8) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181*.

(9) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181*.

(10) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181* e, successivamente, dall'*art. 42-bis, comma 2, lett. a), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(11) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181* e, successivamente, dall'*art. 42-bis, comma 2, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(12) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181* e, successivamente, dall'*art. 42-bis, comma 2, lett. c), nn. 1) e 2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(13) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno - 23 luglio 2021, n. 168 (Gazz. Uff. 28 luglio 2021, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 2, commi 1 e 2*, come convertito, in riferimento all'*art. 136* della Costituzione; inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 2, commi 1 e 2*, come convertito, in riferimento agli artt. 32, 81, 118 e 119 Cost.; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 2, commi 1 e 2*, come convertito, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo e quarto comma, 120, secondo comma, e 121 Cost., nonché al principio di leale

collaborazione; e non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, come convertito, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 120 e 121 Cost.

Art. 3. Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria (14)

In vigore dal 29 aprile 2022

1. Il Commissario ad acta di cui all'articolo 1, provvede in via esclusiva all'espletamento delle procedure di approvvigionamento avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione dalla società CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria o di centrali di committenza delle regioni limitrofe, per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'*articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria. Nell'espletamento di tale funzione il Commissario ad acta può delegare ai Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Agli affidamenti di appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione che il commissario ad acta può esercitare in relazione al singolo affidamento. (15) (19)

2. Il Commissario ad acta adotta il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, già previsto dall'*articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 giugno 2019, n. 60*. (16)

3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, compresi gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'*articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 giugno 2019, n. 60*, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'*articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e dell'*articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario ad acta anche avvalendosi allo scopo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ove necessario in relazione alla complessità degli interventi, il Commissario ad acta può nominare esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità, nel rispetto delle previsioni del quadro economico generale degli interventi. (17)

3-bis. Il Commissario ad acta, per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3, può avvalersi altresì delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria, in qualità di soggetti attuatori, nonché del supporto di strutture regionali e di personale in servizio presso le medesime, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale, con oneri a carico delle amministrazioni o degli enti di appartenenza. (18)

3-ter. Nei limiti dell'utilizzo delle risorse trasferite per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilità speciale le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel

Piano. (18)

(14) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181*.

(15) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181*.

(16) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181* e, successivamente, dall'*art. 43-quater, comma 1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(17) Comma modificato dalla *legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 43-quater, comma 1, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(18) Comma aggiunto dall'*art. 30, comma 3-bis, D.L. 1 marzo 2022, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 aprile 2022, n. 34*.

(19) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno - 23 luglio 2021, n. 168 (Gazz. Uff. 28 luglio 2021, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 3, comma 1*, come convertito, in riferimento all'*art. 136* della Costituzione; inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 3, comma 1*, come convertito, in riferimento agli artt. 32, 81, 118 e 119 Cost.; inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 3, comma 1*, come convertito, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, 119 e 121 Cost.; e non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 3, comma 1*, come convertito, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo e quarto comma, 120, secondo comma, e 121 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

Art. 4. Aziende sanitarie sciolte ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

In vigore dal 1 gennaio 2021

1. Nel caso in cui siano adottati i provvedimenti di cui agli *articoli 143, 144, 145 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente di cui all'*articolo 144 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000*, fermi restando i compiti e le prerogative ad essa assegnati dalla legislazione vigente, opera, per la garanzia dei LEA, in coordinamento con il Commissario di cui all'articolo 1 del presente decreto ed in conformità agli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, nonché con quelli dei piani di riqualificazione dei servizi sanitari. (20)

2. La Commissione straordinaria per la gestione dell'ente di cui all'*articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, si avvale, per le questioni tecnico-sanitarie, di un soggetto di comprovata professionalità ed esperienza in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, nominato dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della salute, il cui compenso è determinato in misura pari a quello previsto per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie ed è a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Commissione straordinaria di cui all'*articolo 144 del decreto legislativo n. 267 del 2000*, oltre al personale in posizione di sovraordinazione di cui all'*articolo 145, comma 1, del medesimo decreto legislativo*, può avvalersi, in via temporanea, anche in deroga alle disposizioni vigenti, in posizione di comando o di distacco, di esperti nel settore pubblico sanitario, nominati dal prefetto competente per territorio su proposta del Ministro della salute, con oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata.

4. La Commissione straordinaria adotta l'atto aziendale di cui all'articolo 2, comma 4, e approva i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla data del suo insediamento. La Commissione straordinaria adotta i provvedimenti previsti sentito il Commissario ad acta di cui all'articolo 1. In caso di mancata adozione dell'atto aziendale o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi da parte della Commissione straordinaria nei tempi stabiliti, vi provvede il Commissario *ad acta*, sentito il Ministero dell'interno. (20)

(20) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181*.

Art. 5. Supporto e collaborazione al Commissario ad acta In vigore dal 1 gennaio 2021

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario ad acta può avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario nella Regione e del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'*articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*. A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza opera nell'ambito delle autonome competenze istituzionali, esercitando i poteri previsti dal *decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68*. (21)

1-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario *ad acta* può avvalersi altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgano le competenze della medesima Agenzia. (22)

2. Il supporto e la collaborazione del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate sono prestati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (21)

(21) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181*.

(22) Comma inserito dalla *legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181*.

Art. 6. Contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del Servizio sanitario della regione Calabria In vigore dal 1 gennaio 2021

1. Al fine di supportare gli interventi di potenziamento del servizio sanitario regionale stante la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria presente nella regione Calabria, è accantonata a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'*articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di 60 milioni di euro in favore della regione stessa.*

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1, è condizionata alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di uno specifico Accordo tra lo Stato e le Regioni contenente le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1. (23) (24) (25)

3. La verifica di quanto previsto dall'Accordo di cui al comma 2 è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli *articoli*

9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

4. Per la realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale in attuazione del Piano di rientro, ai sensi dell'*articolo 2, comma 70, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, e per la certificazione annuale dei bilanci delle aziende e del bilancio sanitario consolidato regionale e in aderenza a quanto disciplinato dal comma 1, dell'*articolo 19, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, è autorizzata per la regione Calabria la spesa di 15 milioni di euro per la sottoscrizione dell'Accordo di programma finalizzato, ai sensi dell'*articolo 79, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, a valere sulle risorse di cui all'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*, e successive modificazioni, mediante utilizzo della quota di riserva per interventi urgenti di cui alla *deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 51 del 24 luglio 2019*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2020*. (23)

(23) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181*.

(24) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-23 luglio 2021, n. 168 (Gazz. Uff. 28 luglio 2021, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, come convertito, nella parte in cui non prevede, in alternativa alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro per il periodo 2022-2023, l'approvazione del nuovo piano di rientro presentato dalla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 88, secondo periodo, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(25) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno - 23 luglio 2021, n. 168 (Gazz. Uff. 28 luglio 2021, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, come convertito, in riferimento all'art. 136 della Costituzione; inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, come convertito, in riferimento agli artt. 32, 81, 118 e 119 Cost.; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, come convertito, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo e quarto comma, 120, secondo comma, e 121 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

Art. 7. Disposizioni transitorie e finali In vigore dal 1 gennaio 2021

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi (27) dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (26) (28)

2. Il Commissario ad acta invia al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze nonché al Presidente della regione, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente capo, anche con riferimento all'attività svolta dai Commissari straordinari di cui all'articolo 2. (26)

3. In relazione ai compiti affidati al Commissario ad acta dal presente capo il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Presidente della regione, può aggiornare il mandato commissariale assegnato con delibera del 19 luglio 2019 anche con riferimento al Commissario ad acta. (26) (28)

4. I direttori generali degli enti del servizio sanitario della regione Calabria, nonché ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, comunque denominato, preposto ad aziende o enti del servizio sanitario regionale, eventualmente nominati dalla medesima Regione successivamente al 3 novembre 2020,

cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla nomina dei commissari straordinari ai sensi dell'articolo 2, sono esercitati i poteri dei commissari straordinari, già nominati ai sensi dell'*articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 giugno 2019, n. 60*, e dei direttori generali confermati dal Commissario ad acta ai sensi dell'*articolo 2 del medesimo decreto-legge*, in carica alla data del 3 novembre 2020. (28)

(26) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181*.

(27) Per la proroga parziale del presente termine vedi l'*art. 2, comma 1, D.L. 8 novembre 2022, n. 169*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 dicembre 2022, n. 196*.

(28) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno - 23 luglio 2021, n. 168 (Gazz. Uff. 28 luglio 2021, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1, 3 e 4, come convertito, in riferimento all'art. 136 della Costituzione; inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1, 3 e 4, come convertito, in riferimento agli artt. 32, 81, 118 e 119 Cost.; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1, 3 e 4, come convertito, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo e quarto comma, 120, secondo comma, e 121 Cost., nonché al principio di leale collaborazione; e non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, come convertito, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 120 e 121 Cost.

Capo II

Disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario

Art. 8. Rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario

In vigore dal 1 gennaio 2021

1. Limitatamente all'anno 2020, considerato il quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165*, le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche già scaduti, o per i quali entro il 31 dicembre 2020 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo, hanno luogo non prima del novantesimo e non oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla data in cui si sono verificate le circostanze che rendono necessario il rinnovo ovvero nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori. (29)

2. Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.

(29) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181*.

Art. 9. Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 11 novembre 2020

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 8 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10. Entrata in vigore
In vigore dal 11 novembre 2020

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



anagrafe della popolazione

legge e regolamento anagrafico

(legge 24 dicembre 1954, n. 1228

D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223)

**avvertenze, note illustrative
e normativa AIRE**

allegati: istruzioni per la formazione del piano topografico
e per l'ordinamento ecografico - modelli anagrafici

istat
istituto nazionale
di statistica

metodi e norme
serie B - n. 29
edizione 1992



anagrafe della popolazione

legge e regolamento anagrafico

(legge 24 dicembre 1954, n. 1228

D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223)

**avvertenze, note illustrative
e normativa AIRE**

allegati: istruzioni per la formazione del piano topografico
e per l'ordinamento ecografico - modelli anagrafici

istat
istituto nazionale
di statistica

metodi e norme
serie B - n. 29
edizione 1992

L'Istat autorizza la riproduzione parziale o totale del contenuto del presente volume con la citazione della fonte.

Supplemento all'Annuario Statistico Italiano

ISSN: 0075-1847

INDICE

	pagina
INTRODUZIONE	
Notizie generali sulle anagrafi della popolazione	7
PARTE PRIMA - LEGGE ANAGRAFICA	
Relazione alla legge	17
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente	19
PARTE SECONDA - REGOLAMENTO ANAGRAFICO	
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente	25
Capo I - Anagrafe della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche	25
Capo II - Iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche	26
Capo III - Adempimenti anagrafici	28
Capo IV - Formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residente. Schedario degli italiani residenti all'estero (AIRE)	30
Capo V - Uffici anagrafici periferici, anagrafi separate, schedario della popolazione temporanea	32
Capo VI - Certificazioni anagrafiche	33
Capo VII - Adempimenti topografici ed ecografici	34
Capo VIII - Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti. Altri adempimenti statistici	35
Capo IX - Vigilanza, sanzioni e disposizioni generali	36
PARTE TERZA — AVVERTENZE E NOTE ILLUSTRATIVE RELATIVE ALLA LEGGE ED AL REGOLAMENTO ANAGRAFICO	
A - Avvertenze generali sulle disposizioni contenute nella legge	41
B - Avvertenze e note illustrative relative al regolamento anagrafico	42
- Anagrafe della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche	42
- Iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche	45
- Adempimenti anagrafici	
- Formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residente, Schedario degli italiani residenti all'estero (AIRE)	49
- Uffici anagrafici periferici, anagrafi separate, schedario della popolazione temporanea	50
- Certificazioni anagrafiche	51
- Adempimenti topografici ed ecografici	53
- Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti: altri adempimenti statistici	54
- Vigilanza, sanzioni e disposizioni generali	55

PARTE QUARTA - NORMATIVA AIRE

pagina

Legge 27 ottobre 1988, n. 470. Anagrafe e censimento degli italiani all'estero	59
D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323.	65
Regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero	66

ALLEGATI

Istruzioni per la formazione delle basi territoriali	71
Istruzioni per l'ordinamento ecografico	84
MODELLI ANAGRAFICI (<i>fac-simile</i>)	99

INTRODUZIONE

NOTIZIE GENERALI SULLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE

1. Il presente fascicolo costituisce una raccolta completa delle vigenti disposizioni legislative sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente, corredata da avvertenze di carattere tecnico e da note illustrative.

Esso è formato di quattro parti: nella prima sono riportati la relazione ed il testo della legge 24 dicembre 1954, n. 1228; nella seconda il testo del regolamento anagrafico approvato con D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989; nella terza sono esposte particolari norme tecniche e note illustrative per una esatta applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari e per evitare difformi interpretazioni da parte degli Ufficiali di anagrafe; nella quarta la legge AIRE (n. 470 del 27 ottobre 1988) ed il regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989); in allegato, infine, sono riportate le istruzioni di carattere topografico ed ecografico e il fac-simile dei modelli anagrafici predisposti dall'Istituto nazionale di statistica.

2. L'anagrafe (dal greco ἀναγραφή = registrazione, iscrizione) della popolazione residente ha la funzione di registrare nominativamente, secondo determinati caratteri naturali e sociali, gli abitanti residenti in un Comune, sia come singoli sia come componenti di una famiglia o componenti di una convivenza, nonché le successive variazioni che si verificano nella popolazione stessa.

Idealmente l'anagrafe della popolazione residente — nota in passato con il nome di "Registro di popolazione" — può essere configurata come un conto demografico nel quale, partendo da quell'inventario della popolazione di un Comune che è il censimento, si registrano nel tempo le entrate e le uscite, costituite, rispettivamente, dai nati e dagli immigrati, dai morti e dagli emigrati.

In altri termini, mentre il censimento, secondo le espressioni del Messedaglia, coglie gli elementi demografici nella loro attualità, l'anagrafe li coglie nella loro

continuità. Infatti, se i censimenti sogliono essere paragonati a vere e proprie fotografie di un determinato istante, le anagrafi possono essere paragonate ad una serie di fotografie di vari istanti, le quali ci consentono di conoscere gli elementi demografici nella loro continuità, cioè di osservare il fatto demografico nella sua cinematica.

3. Le anagrafi così come sono ordinate attualmente sono d'istituzione abbastanza recente, ma le loro origini (liste per il pagamento dei tributi, liste per scopi elettorali, liste per le varie formazioni militari) sono molto lontane e si confondono con la tradizione dei censimenti, cioè con le prime manifestazioni dei popoli organizzati socialmente, le cui esigenze finanziarie, politiche e militari richiedevano la conoscenza della consistenza numerica delle popolazioni e della loro composizione.

Questa stretta connessione originaria tra anagrafi e censimenti, derivante dal duplice ordine di scopi, statistici ed amministrativi, che le rilevazioni delle popolazioni dovevano soddisfare, è durata sino ai primi decenni della seconda metà del secolo scorso, come è provato dal fatto che dette rilevazioni della popolazione venivano condotte, nell'antichità, nel medio evo ed anche nell'epoca moderna, più con la tecnica del registro di popolazione che con quella del censimento. Così nell'antico Egitto, dove i censimenti avevano dato vita ad una specie di anagrafe delle famiglie ai fini economici e militari; così in Grecia, dove le città disponevano di particolari anagrafi; così a Roma, dove gli elenchi dei censiti, distinti secondo il possesso o meno dei diritti civili e politici, la classe patrimoniale e l'età, venivano utilizzati come liste elettorali, ruoli per l'esazione dei tributi e liste di leva.

Successivamente nel medio evo la pratica dei censimenti decadde e le rilevazioni demografiche si ridussero alle singole località; man mano subentrò la Chie-

sa Romana con le registrazioni parrocchiali dei "battezzati" prima e poi con quelle dei "defunti" e dei "matrimoni", che costituiscono un'anticipazione dei moderni registri dello stato civile. Tale rilevazione del movimento naturale della popolazione diventa sistematica per opera della Chiesa nella seconda metà del primo secolo dell'evo moderno, in base alle determinazioni adottate nel 1563 dal Concilio di Trento.

Il servizio parrocchiale di stato civile viene quindi riconosciuto dall'autorità politica; e se in taluni Stati il clero viene sostituito, nel servizio di stato civile, dagli uffici statali e municipali, in altri esso continua nel disimpegno di tali funzioni ed è considerato come organo periferico dello Stato (ad es. Svezia).

Da questi rapidi cenni storici si rileva che per i periodi di tempo considerati non si può affatto parlare di registri di popolazione nel senso odierno della istituzione, comprendente sia la registrazione del movimento naturale sia quella del movimento sociale della popolazione residente, fatta eccezione per la Svezia.

La tenuta di veri e propri registri di popolazione fu nel passato limitata alle città più popolate e più progredite. Solo verso la metà del secolo scorso si delineava la distinzione tra censimento ed anagrafe e questa viene sempre più indirizzata alla soddisfazione delle esigenze amministrative del potere esecutivo e delle autorità municipali, lasciando ai censimenti veri e propri gli scopi statistici.

Gli scopi statistici del registro di popolazione, se pur primi quindi in ordine di tempo, sono andati via via passando in una posizione subordinata. Quale la ragione? Essa va ricercata non tanto nel sopraggiungere di nuove esigenze amministrative dello Stato moderno che hanno determinato la necessità di agganciare saldamente ai registri della popolazione nuovi istituti di basilare importanza in aggiunta a quelli tradizionali (anagrafi tributarie, libretti di lavoro, opere assistenziali, uffici di collocamento, razionamenti dei consumi in periodo di emergenza) quanto nelle difficoltà pratiche di rilevazione del movimento sociale. Queste derivano dal fatto che i cittadini spesso trascurano i loro obblighi anagrafici e quindi effettuano i loro movimenti senza darne notizia

alle anagrafi.

Le anagrafi, infatti, sono la risultante per così dire di due componenti: da una parte l'adempimento degli obblighi anagrafici degli uffici comunali; dall'altra l'adempimento degli obblighi dei singoli cittadini. Solo dall'adempimento scrupoloso ed immediato di detti obblighi nasce la regolare tenuta delle anagrafi, le quali in ogni momento devono rispecchiare la reale situazione di fatto. E' evidente dunque che le anagrafi sono strumenti delicati che funzionano regolarmente solo presso le popolazioni che hanno raggiunto un alto livello di maturità civile e che funzionano male nei periodi di disordine politico, economico, sociale, anche se le leggi disciplinano razionalmente l'importante servizio pubblico.

Gli scopi amministrativi, dunque, costituiscono oggi gli scopi prevalenti del servizio anagrafico. Esso, infatti, è alla base di numerosi altri servizi pubblici, quali quello elettorale, scolastico, tributario, di leva, igienico-sanitario, assistenziale, che attingono per così dire alla fonte anagrafica le notizie necessarie.

Oggi veramente si può dire che nella organizzazione dello Stato moderno il servizio anagrafico è base e fondamento della attività amministrativa dei Comuni, poiché soddisfa le esigenze di tutti gli altri servizi pubblici fondati sul rapporto tra persona e territorio, cioè sull'istituto della residenza e non soltanto con riferimento alle singole persone, ma anche alle famiglie e convivenze, nelle quali le persone vivono.

4. Per quanto riguarda i Paesi delle Comunità economiche europee durante il periodo dei lavori per il nuovo regolamento anagrafico (1982-1989) sono state raccolte le notizie che vengono riportate di seguito.

Regno Unito

Dall'inizio del XIX secolo produce statistiche sulla popolazione servendosi da una parte della registrazione degli eventi demografici, come nascite, morti e matrimoni, dall'altra dei censimenti periodici relativi alla popolazione (iniziati nel 1901 e realizzati con cadenza decennale).

Non vengono effettuate, invece, registrazioni riguardanti i trasferimenti interni e da e per l'estero della popolazione.

Danimarca

Nel 1974 il Parlamento ha votato la legge sulle anagrafi locali. Tale legge imponeva alle municipalità di stabilire entro lo stesso anno un'anagrafe locale della popolazione, cioè un archivio contenente notizie su tutte le persone residenti. Questo archivio deve essere aggiornato continuamente con le comunicazioni di nascite, matrimoni, divorzi e morti da parte delle autorità competenti e con le dichiarazioni degli interessati per il cambio di residenza. Nel corso del tempo fu introdotto l'uso di schede perforate per rendere più sollecite le procedure. Infine nel 1968 venne introdotta un'importante riforma: infatti, in aggiunta alle anagrafi locali venne istituita l'anagrafe centrale della popolazione, denominata CPR, gestita con mezzi informatici.

Elemento essenziale di questo registro è il numero permanente di identificazione di ogni individuo. Il CPR è un registro di Stato, amministrato dal Segretariato per la registrazione personale, Ente del Ministero degli Interni.

Belgio

Il decreto reale sulla tenuta dei registri di popolazione del 1 aprile 1960, rifacendosi alla legge del 2.6.1856, conferma che in ciascun Comune si tiene un registro della popolazione. La tenuta del registro è attribuita al collegio dei borgomastri. Il registro è aggiornato in occasione di ogni censimento generale della popolazione. Devono essere iscritti nel registro del Comune tutti i cittadini belgi ivi residenti e tutti i cittadini stranieri autorizzati dal Ministero di Grazia e Giustizia a stabilirsi nel territorio.

Chi vuole trasferire la propria residenza deve farne dichiarazione all'amministrazione comunale del luogo in cui dimora e fornire le notizie necessarie per la compilazione del certificato di cambiamento di residenza ed entro 15 giorni dalla dichiarazione deve presentarsi all'amministrazione comunale del luogo in cui viene a risiedere.

Lussemburgo

La popolazione del Granducato del Lussemburgo che ha domicilio in un Comune ha l'obbligo di iscriversi, di comunicare i suoi cambiamenti di indirizzo oppu-

re la sua partenza definitiva all'amministrazione comunale che con queste notizie forma i registri della popolazione. I registri o schedari di competenza esclusiva delle amministrazioni comunali non sono centralizzati. Unicamente i movimenti della popolazione dei differenti Comuni (nuovi arrivi, partenze) sono comunicati a fine anno al Servizio centrale di statistica.

Le nascite, i matrimoni, i decessi sono iscritti nei registri dello stato civile, la cui tenuta è conferita dalla Costituzione alle autorità comunali.

Repubblica Federale di Germania

La legge quadro sul diritto anagrafico del 16 agosto 1980 dispone che l'autorità degli Stati federati (Länder) competenti per i servizi demografici devono registrare gli abitanti domiciliati nel territorio di loro competenza per accertarne e dimostrarne l'identità ed il domicilio.

Per assolvere i loro compiti le autorità anagrafiche tengono registri anagrafici contenenti notizie fornite dagli abitanti o dalle autorità o altri uffici pubblici.

Mediante leggi emanate dallo Stato federale si deve decidere quali dati vengono rilevati al momento della notifica di un abitante.

Le autorità anagrafiche devono fornire gratuitamente al soggetto richiedente informazioni concernenti i dati memorizzati sulla sua persona mentre alle persone che non sono direttamente interessate e agli uffici che non sono autorizzati le autorità possono fornire solo le informazioni riguardanti il nome e cognome, il titolo di studio e l'indirizzo del singolo abitante.

Francia

Le più antiche disposizioni sulla istituzione dei registri di popolazione si trovano in Francia ma, in pratica, attualmente in questo Paese le uniche registrazioni sistematiche relative agli individui sono quelle dei registri dello stato civile.

Tutti gli eventi che formano l'oggetto di un atto dello stato civile e che riguardano un cittadino francese o uno straniero devono essere dichiarati nel Comune nel quale avvengono. L'atto viene registrato in due copie di cui una a fine anno viene inviata al tribunale di Grande Istanza.

5. In Italia, prima della unificazione, le

città più importanti degli Stati in cui era divisa la penisola già possedevano uffici d'anagrafe. Il primo provvedimento unitario per l'istituzione del servizio anagrafico risale al 1864: con il R.D. 31 dicembre 1864, n. 2105, nel quale all'art. 6 il nuovo ufficio è chiamato "Ufficio delle Anagrafi", fu istituito il registro di popolazione in ogni Comune del Regno sulla base del censimento della popolazione del 31 dicembre 1861 e venne approvato il relativo Regolamento. L'art. 3 del citato decreto prescriveva: «Il censimento della popolazione del 31 dicembre 1861, corretto e completato in ciascun Comune secondo le variazioni avvenute nello stato delle persone ed in quello della popolazione fino al 1 gennaio 1865 e tenuto conto delle sole persone aventi in esso domicilio legale o residenza stabile, servirà di base al registro di popolazione». Tuttavia molti Comuni, anche per il fatto che le anagrafi non erano state istituite con legge formale o con una fonte equivalente, non si uniformarono alle prescrizioni del decreto ed altri, pur avendo impiantato il servizio, non si attennero all'osservanza delle norme sull'aggiornamento.

Fu appunto per tale ragione che, in occasione del secondo censimento generale della popolazione, furono inseriti nella legge 20 giugno 1871, n. 297, che lo indicava, due articoli sulla tenuta del registro di popolazione. L'art. 7 stabiliva: «In ogni Comune vi sarà un registro di popolazione, compilato o corretto, dove già esistesse, secondo i risultati ottenuti col nuovo censimento. Nei registri comunali dovranno tenersi in evidenza tutti i successivi mutamenti, e al termine di ogni anno sarà fatto il riassunto della popolazione totale». L'art. 8 disponeva «I cambiamenti di domicilio e di residenza da un Comune ad un altro, e di abitazione nell'interno di uno stesso Comune, dovranno essere notificati agli uffici comunali nelle forme e dentro i termini che saranno stabiliti dal regolamento».

Successivamente col R.D. 28 gennaio 1872, n. 666, viene ribadito l'obbligo di denunciare i cambiamenti di abitazione e i cambiamenti di residenza, il che prova che ancora non tutti i Comuni provvedevano ad assicurare la regolare tenuta del registro di popolazione. Perdurando tale stato di cose, la Giunta centrale di stati-

stica nella seduta del 23 aprile 1872 — ne facevano parte Luzzatti, Scialoja, Mesedaglia, Boccardo, Bodio — discuteva le modificazioni più opportune da introdursi nel regolamento del 1864 sulla tenuta del registro di popolazione, allo scopo di renderne obbligatoria l'attuazione in tutti i Comuni dello Stato. Di qui nasce il nuovo regolamento del 1873, n. 1363, il quale all'art. 1 disponeva: «In ogni Comune del Regno si terrà il registro della popolazione. Dove non esiste, verrà impiantato entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento. Dove esiste, sarà completato e corretto nel medesimo periodo di tempo».

Ma nemmeno il regolamento del 1873 valse ad assicurare il normale funzionamento dell'importante servizio pubblico, a causa — come si ebbe modo di accertare per mezzo di ispezioni nei vari Comuni — della complessità dei modelli che componevano il registro di popolazione: fogli di casa, fogli di famiglia e schede individuali. Pertanto, con le leggi 15 luglio 1881, n. 308, del terzo censimento generale della popolazione, e 15 luglio 1900, n. 261, del quarto censimento, fu ordinato che, con i dati rilevati mediante i censimenti stessi, si dovesse procedere alla sistemazione dei registri di popolazione in tutti i Comuni, e con il R.D. 21 settembre 1901, n. 445, fu approvato un nuovo regolamento per la formazione e la tenuta del registro di popolazione. Con esso furono accentuati gli scopi amministrativi rispetto a quelli di natura statistica come risulta chiaramente dalla stessa relazione: «Se si deve rinunciare a chiedere al registro di popolazione ciò che esso non potrà mai indicare con precisione, cioè quanta sia la popolazione reale di ciascun Comune che solo il censimento può ad un dato momento contare e far conoscere, esso deve rimanere e come strumento statistico per seguire le vicende di quella parte della popolazione, la più numerosa ed insieme la più facile a rilevarsi, che è la popolazione stabile, e sopra tutto come un aiuto al Comune per l'applicazione di molteplici leggi e regolamenti, per l'esercizio di funzioni d'ordine amministrativo e sociale, per valutare al giusto le condizioni di vita degli abitanti, ai cui bisogni collettivi esso, nel giro delle sue attribuzioni, deve provvedere».

Al regolamento del 1901 seguì il R.D. 6 maggio 1906, n. 224, che apportò alcune modificazioni e fissò il termine del 31 dicembre 1907 per la esecuzione dei lavori necessari alla normalizzazione del servizio anagrafico da parte di quei Comuni che non avessero ancora provveduto ad ordinare il registro di popolazione secondo il regolamento del 1901. Altre modificazioni ancora di lieve entità venivano apportate con R.D. 14 maggio 1925, n. 831, quale quella che stabilisce, per gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, l'obbligo dell'iscrizione nel Comune dove hanno sede i relativi Corpi.

Con la creazione dell'Istituto centrale di statistica (legge 9 luglio, 1926, n. 1162 e R.D.L. 27 maggio 1929 n. 1285) si perviene, con il R.D. 2 dicembre 1929, n. 2123, ad un nuovo regolamento anagrafico. Esso non presenta modificazioni sostanziali in confronto al regolamento del 1901, se si toglie la nuova posizione che il registro di popolazione assume di fronte ai censimenti demografici. L'art. 37, infatti, dispone che «nell'intervallo tra due censimenti generali della popolazione i Comuni devono provvedere ad una generale revisione del registro di popolazione mediante una speciale rilevazione anagrafica a mezzo degli agenti o di altri funzionari comunali. Detta rilevazione è eseguita contemporaneamente per tutto il territorio comunale nei Comuni con non più di 20.000 abitanti. Per i Comuni con più di 20.000 abitanti può eseguirsi per zone successive, ma in modo però che l'intera rilevazione sia compiuta nello spazio di un anno. Contemporaneamente alla rilevazione ed in dipendenza dei risultati di essa, si procede all'aggiornamento del registro di popolazione». Si stabilisce quindi l'obbligo per i Comuni di procedere nell'intervallo tra due censimenti della popolazione, cioè nel decennio intercorrente tra essi, ad una speciale rilevazione anagrafica allo scopo di assicurare una generale revisione del registro di popolazione; si tende dunque a garantire, con l'aggiornamento effettuato indipendentemente dai censimenti, l'efficienza della rilevazione del movimento della popolazione, e con ciò la completa funzionalità dello strumento anagrafico, affinché esso possa costituire valida base non solo dei numerosi servizi pubblici che attingono all'anagrafe le no-

zioni necessarie, ma anche degli stessi censimenti. Detta norma, riconoscendo la necessità che il movimento della popolazione di ciascun Comune sia controllato nell'intervallo tra un censimento e l'altro, contiene in sé, per così dire, l'atto di nascita della nuova posizione di autonomia del registro di popolazione, che sino a questo momento era stato considerato come una derivazione dai censimenti.

6. In tal senso comincia ad operare l'Istituto centrale di statistica (1) sin dai suoi primi anni di vita, nell'esercizio dell'«alta vigilanza sulla regolare tenuta dei registri di popolazione» demandatagli dall'art. 44 del regolamento del 1929, nel senso cioè di creare nei Comuni il convincimento che le anagrafi devono sempre rispecchiare la reale situazione di fatto: in tal modo soltanto esse potranno essere in grado di fornire dati attendibili sul movimento della popolazione residente, di soddisfare compiutamente le numerose esigenze amministrative del potere esecutivo e quindi anche di dare ai censimenti demografici e a tutte le inchieste sulla popolazione gli elementi necessari per la loro buona riuscita. Le anagrafi, infatti, non solo servono di base per le operazioni preparatorie dei censimenti, ma costituiscono anche un utile strumento di controllo e di integrazione dei risultati dei censimenti. Con una visione più esatta e più realistica si può dire che la funzione di controllo e di integrazione dei censimenti rispetto alle anagrafi è assolta con piena reciprocità anche dalle anagrafi rispetto ai censimenti. Infatti l'esperienza insegna che il confronto tra fogli di censimento e fogli di anagrafe vale a perfezionare e integrare da un lato i dati raccolti e dall'altro i dati anagrafici. Al fine di rendere agevole questo confronto, l'Istituto centrale di statistica, nel quadro del nuovo criterio informatore dianzi esposto, inizia una intensa attività presso i Comuni affinché gli uffici d'anagrafe collochino i fogli di famiglia secondo l'ordine alfabetico delle denominazioni delle vie, piazze e località del Comune, benché l'art. 5 del Regolamento del '29 lasciasse facoltà di tenere i fogli di famiglia ordinati o secon-

(1) Dal 7 aprile 1990 la sua denominazione è cambiata in Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per effetto del D.L. 6 settembre 1989 n. 322.

do l'ordine alfabetico indicato oppure secondo una numerazione progressiva unica per l'intero Comune. Era precisamente quest'ultimo l'ordinamento diffuso in tutti i Comuni, ma l'Istituto riuscì ad ottenere quasi dovunque la trasformazione dell'ordinamento dei fogli di famiglia, il che equivalse ad un vero rinnovamento delle anagrafi, comportando tale riordinamento la necessità della rispondenza tra le abitazioni dei cittadini e le relative indicazioni esistenti sui fogli di famiglia e sulle schede individuali.

Tuttavia, nonostante la cura posta dall'Istituto centrale di statistica per la normalizzazione delle anagrafi, in relazione ai compiti di vigilanza demandatigli, nemmeno il Regolamento del '29 si appalesava adeguato per risolvere esaurientemente e sistematicamente il riordinamento dei servizi anagrafici. L'Istituto, infatti, nell'esercizio della sua assistenza tecnica tendente ad assicurare il regolare funzionamento di questo servizio pubblico, che tanta importanza ha nella vita del Comune per le numerose esigenze amministrative che deve soddisfare, accertava la insufficienza delle circolari alle quali era ricorso per eliminare le lacune esistenti ed avvertiva la necessità di una riforma radicale.

Tale necessità veniva acuita dalla seconda guerra mondiale, le cui perniciose conseguenze sulla tenuta delle anagrafi si possono ben immaginare. Prescindendo dai danni materiali inferti agli uffici e agli atti anagrafici dalle azioni belliche, gravissime furono le ripercussioni sulle anagrafi causate dal conseguente sconvolgimento sociale in relazione alle varie misure di emergenza (mobilitazione, richiami alle armi, piani di sfollamento) nonché ai continui movimenti singoli o collettivi di persone o famiglie costrette ad abbandonare le loro abituali dimore alla ricerca di un rifugio (profughi, rimpatriati, sfollati, ecc.).

Per le considerazioni su esposte l'Istituto prendeva l'iniziativa di predisporre un progetto di una nuova disciplina anagrafica nell'intento di dare alle anagrafi un assetto adeguato alla loro accresciuta importanza e alle nuove esigenze della vita moderna. Il progetto veniva sottoposto prima all'esame dei dirigenti dei servizi anagrafici di 400 Comuni, scelti per diver-

sa importanza demografica, caratteristiche economiche e posizione geografica, e poi all'esame di apposita commissione tecnico-consulativa, costituita, oltre che dei funzionari esperti dell'Istituto, dei rappresentanti dei Ministeri dell'Interno e di Grazie e Giustizia e di quelli dei 20 Comuni che si erano particolarmente distinti tra i 400 dianzi indicati. Dopo un lungo e meticoloso processo formativo veniva promulgata la prima legge anagrafica italiana 24 dicembre 1954, n. 1228, e, successivamente, approvato il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136).

Questo regolamento è stato successivamente abrogato con l'approvazione del nuovo regolamento (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).

7. I criteri direttivi della attuale disciplina anagrafica sono i seguenti:

1) fissare nella legge tutti i principi basilari dell'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e gli obblighi dell'ufficio e dei cittadini, in modo da dare alle conseguenti norme esecutive il più valido fondamento giuridico. Com'è stato già accennato, l'istituzione dei registri di popolazione non fu sancita da una legge apposita, ma da due soli articoli inseriti nella legge del secondo censimento generale della popolazione (artt. 7 e 8 della L. 20 giugno 1871, n. 297);

2) ordinare nel regolamento il complesso delle norme esecutive secondo un criterio sistematico, adottando, a simiglianza di quanto è stato fatto per l'ordinamento dello stato civile, un'esposizione non eccessivamente particolareggiata della materia anagrafica;

3) indicare nelle istruzioni le modalità tecniche per l'esecuzione degli adempimenti anagrafici, topografici ed ecografici nonché i relativi modelli occorrenti per la tenuta delle anagrafi, il che consentirà di apportare le variazioni dipendenti da nuove esigenze senza la necessità di emanare nuove norme legislative o regolamentari.

Le innovazioni di maggior rilievo sono compendiate nei seguenti punti:

a) l'abolizione della figura del capofamiglia;

b) la possibilità di cancellare per irreperibilità le persone che siano risultate irreperibili a seguito di ripetuti accertamenti;

c) la possibilità di rilasciare alle Pubbliche Amministrazioni elenchi nominativi di iscritti in anagrafe;

d) l'ordinamento delle schede di famiglia per area di circolazione;

e) l'istituzione di uffici anagrafici periferici;

8. Dal rapido esame compiuto risulta che la disciplina anagrafica dà all'importante servizio pubblico, con il triplice ordine di provvedimenti menzionati (legge, regolamento ed istruzioni), un ordinamento razionale, organico e completo, rispondente alle esigenze di uno Stato moderno, valido per ogni tipo di impianto di schedario e per ogni sistema di meccanizzazione, suscettibile di ogni perfezionamento e di ogni modifica futura dipendente da nuove esigenze.

Con l'esplicito riconoscimento della pubblicità degli atti anagrafici e la precisazione degli obblighi degli uffici e dei cittadini, l'ordinamento assicura che le anagrafi siano costantemente aggiornate, cioè che le loro risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel Comune; con l'assegnazione alle anagrafi degli adempimenti topografici ed ecografici completa poi l'autonomia delle anagrafi, rendendole strumenti efficienti sia per la preparazione dei censimenti o altre indagini della popolazione sia per il controllo dei loro risultati; sicchè, si può dire che la nuova disciplina realizza con una felice sintesi il completo soddisfacimento degli scopi statistici e degli scopi amministrativi delle anagrafi e pone le basi del miglior governo di esse, garantendo la completa normalizzazione dell'importante servizio pubblico che è alla base dell'ordinata vita amministrativa dei Comuni.

PARTE PRIMA
LEGGE ANAGRAFICA

RELAZIONE ALLA LEGGE

Estratto degli atti Parlamentari, Camera dei Deputati, n. 481, seduta del 9 dicembre 1953.

Il disegno di legge ha lo scopo di disciplinare con norme organiche e razionali la tenuta delle anagrafi della popolazioni (come ora sono generalmente chiamati i registri di popolazione), la cui importanza si è accresciuta progressivamente nella vita amministrativa dello Stato, anche per la sempre più vasta e stretta connessione con altri numerosi servizi che ad esse debbono far ricorso.

Alla accresciuta importanza di esse ha finito per rendersi inadeguato l'attuale loro ordinamento, che si è venuto a mano a mano determinando secondo criteri empirici non rispondenti alle esigenze del caratteristico servizio pubblico in questione.

L'istituzione dei registri di popolazione non fu sancita con una legge apposita, ma con due soli articoli (7 e 8) inseriti nella legge del censimento del 20 giugno 1871, n. 277, di per sé stessi insufficienti anche allora, tanto che anche le disposizioni che per la loro specifica natura avrebbero dovuto trovar posto nella legge furono necessariamente comprese nel regolamento.

Le norme contenute nel regolamento vigente (regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2132), oltre ad essere pur esse incomplete sotto vari aspetti, hanno palesato taluni inconvenienti, nella loro pratica attuazione, che hanno dato luogo nel ventennio decorso, alla emanazione di numerose disposizioni suppletive e a qualche modificazione disposta con semplice circolare, che, pur non essendo fonte di diritto, è stata di fatto applicata, determinando una effettiva disciplina della tenuta delle anagrafi a volte in contrasto con la norma regolamentare.

Per tutte queste ragioni, oltre che per la necessità di adeguare la norma alle esigenze manifestatesi in questi ultimi decenni e non ancora applicate, nonché al fine di un sistematico ordinamento della materia, mai attuato nel passato, si è reso necessario — analogamente a quanto fu già fatto per lo stato civile — di ri-

vedere tutta la complessa materia, determinandone le norme fondamentali da ordinare in sede di legge.

Il progetto che si sottopone è il risultato di un lungo e meticoloso processo formativo al quale hanno collaborato i rappresentanti dei Ministeri dell'Interno e di Grazie e Giustizia e i dirigenti dei servizi anagrafici di 400 comuni convenientemente scelti per diversa importanza demografica, differenti caratteristiche economiche e diversa posizione geografica. A quel fine non si è voluto trascurare nemmeno l'eventualità di far tesoro dell'esperienza degli altri paesi, consultando le norme che disciplinano le anagrafi, attraverso una indagine compiuta per tramite del nostro Ministero degli Esteri.

Nella fase conclusiva dei lavori, il progetto fu sottoposto ad una Commissione tecnico-consultiva costituita, oltre che dei funzionari esperti dell'Istituto, dei rappresentanti dei Ministeri anzidetti e di quelli dei 20 Comuni che si erano particolarmente distinti, tra i 400 suddetti, nell'esame del progetto preliminare. In parecchie laboriose sedute e dopo un ampio e approfondito dibattito, la Commissione determinò l'ordinamento di tutta la materia, sceverando quella parte che avrebbe dovuto trovar posto nella legge. Quest'ultima fu successivamente definita, in sede più ristretta, con la collaborazione dei rappresentanti dei Ministeri già citati.

Il presente disegno di legge è, perciò, il frutto di una elaborazione critica, dal punto di vista giuridico e tecnico, che può, ragionevolmente, ritenersi senza confronti nel passato.

Tra le innovazioni di maggior rilievo che caratterizzano il nuovo ordinamento anagrafico è da citarsi, anzitutto, quella della istituzione della figura di ufficiale d'anagrafe, analogamente a quanto avviene per lo stato civile, allo scopo di conferire adeguata autorità al dirigente dell'anagrafe, in considerazione della natura pubblica degli atti anagrafici e dell'importanza dell'anagrafe. L'articolo 3, che attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, le funzioni di ufficiale d'anagrafe, stabilisce che ogni delegazione o revoca di dette funzioni al segretario comunale o ad altro impiegato idoneo del Comune deve essere approvata dal Pre-

fetto. S'intende che anche nelle regioni ad autonomia speciale tale approvazione spetta all'autorità governativa.

Di fondamentale importanza sono le disposizioni degli articoli 2 e 5 che precisano gli obblighi relativi alla iscrizione nelle anagrafi e il procedimento d'ufficio, ove tali obblighi siano trasgrediti. Il privato è tutelato da eventuali arbitrii od errori mediante gravami in sede gerarchica, dopo i quali, naturalmente, potrà esperire o il ricorso straordinario al Capo dello Stato o il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato.

L'articolo 7 del disegno di legge prevede l'istituzione di anagrafi separate, esigenza questa che è stata fatta presente da vari Comuni, i quali, avendo una vasta estensione territoriale con agglomerati distanti dal centro principale, giudicano opportuno favorire gli abitanti delle case decentrate, così come da tempo viene fatto per il servizio dello stato civile. La norma prevede, per altro, una limitazione, nel senso che le anagrafi separate possono essere istituite soltanto laddove esistano già uffici di stato civile separati. La ragione della limitazione risulta evidente qualora si consideri che gli uffici di anagrafe e quelli di stato civile sono strettamente collegati e si integrano a vicenda. Speciale importanza riveste il secondo comma dell'articolo stesso, che disciplina le circoscrizioni degli uffici anzidetti, eliminando l'indeterminatezza dell'articolo 2 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238: le circoscrizioni vengono ad avere, in sostanza, confini esattamente determinati in base al criterio antropogeografico della gravitazione naturale degli abitanti del contado verso un determinato centro abitato.

Il piano topografico, previsto dall'articolo 9 del disegno di legge, rappresenta una necessità specifica dell'anagrafe in quanto le registrazioni delle posizioni e mutazioni anagrafiche devono essere riferite ad una base territoriale, che non può limitarsi alla sola circoscrizione comunale, ma deve distinguersi anche nelle circoscrizioni frazionali e nelle delimitazioni dei centri e dei nuclei. La formazione del piano topografico non rappresenta, del resto, un'innovazione, in quanto esso è stato sempre predisposto dai Comuni in occasione dei censimenti, sebbene con criteri non del tutto razionali. Si realizza ora

il proposito, già da tempo formulato e perseguito, di impiantare, una volta tanto, piani topografici valevoli sia per l'anagrafe che per il censimento con delimitazioni permanenti che possano consentire attendibili confronti di dati nel tempo. La frazione geografica potrebbe a volte non coincidere con le frazioni di ordine amministrativo-finanziario previste dagli articoli 36 e 37 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, frazioni, queste ultime, che continuano a sussistere agli effetti loro propri.

L'articolo 10 stabilisce l'obbligo, da parte del Comune, della indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica, e da parte dei proprietari di fabbricati, della indicazione della numerazione interna, adempimenti questi della massima importanza, che non hanno avuto sino ad oggi un preciso ordinamento legislativo. Una traccia se ne trova nel regolamento della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, il cui articolo 111, che tratta della materia dei regolamenti edilizi, accenna al punto 8) a «la posizione e la conservazione dei numeri civici». In effetti, però, sono state sempre osservate le norme periodicamente impartite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dei censimenti (articolo 34 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 374, e articolo 19 del regio decreto 26 giugno 1937, n. 1070). Per la sua stretta connessione con l'anagrafe, tale materia, che integra quella relativa agli adempimenti topografici (articolo 9), deve trovare necessariamente sede nel complesso delle norme che disciplinano l'ordinamento anagrafico.

L'articolo 11, oltre a stabilire le sanzioni penali, per talune delle quali è prevista la possibilità di oblazione, secondo un procedimento modellato — con gli opportuni adattamenti — sulle norme analoghe contenute nella legge comunale e provinciale, contiene una norma penale in bianco per le infrazioni al regolamento.

L'articolo 12 stabilisce che la vigilanza sulla tenuta delle anagrafi è esercitata dal Ministero dell'Interno e dall'Istituto centrale di statistica. E evidente che, nell'ambito delle singole provincie, la vigilanza è esercitata dai Prefetti; anche nelle regioni ad autonomia speciale la vigilanza

sul servizio anagrafico spetta all'autorità governativa, trattandosi di servizio statale che è affidato al Sindaco quale ufficiale del Governo.

LEGGE 24 DICEMBRE 1954, N. 1228. ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (G.U. n. 8 del 12 gennaio 1955).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.

Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Gli atti anagrafici sono atti pubblici.

Art. 2

E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sè e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.

L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza.

Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita.

Per i nati all'estero si considera Comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopraindicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'Interno.

Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo della iscrizione anagrafica.

Art. 3

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe.

Egli può delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal Prefetto.

Art. 4

L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.

Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.

Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati.

Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni.

Art. 5

L'ufficiale d'anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche per i quali non siano state rese

le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle.

In caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale d'anagrafe provvede d'ufficio, notificando all'interessato il provvedimento stesso. Contro il provvedimento d'ufficio è ammesso ricorso al Prefetto.

Art. 6

Gli ufficiali di stato civile devono comunicare il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni all'ufficio d'anagrafe del Comune di residenza delle persone cui gli atti o le annotazioni si riferiscono.

Art. 7

Nei Comuni con separati uffici di stato civile possono essere istituite, con decreto del Prefetto della Provincia, separate anagrafi autonome con la stessa circoscrizione territoriale dei corrispondenti uffici di stato civile.

Le circoscrizioni territoriali degli uffici separati di stato civile di uno stesso Comune, preveduti dall'art. 2 dell'ordinamento dello stato civile approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, devono corrispondere ad una o più frazione geografiche di cui al primo comma dell'art. 9 della presente legge. Questa disposizione non si applica agli uffici separati dei quartieri delle grandi città.

Art. 8

In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea.

La popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza.

Art. 9

Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento.

I limiti ed i segni relativi agli adempi-

menti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale.

Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune.

Art. 10

Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

Art. 11

Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000.

Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria potestà o tutela nell'anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, ai sensi del precedente art. 2, nonché per chiunque consegue l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di più Comuni, si applica l'ammenda da lire 2000 a lire 10000.

Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma precedente, il colpevole è ammesso a fare oblazione mediante pagamento della somma di lire 500 nelle mani dell'ufficiale d'anagrafe che ha accertato la contravvenzione.

Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni previste nel presente articolo, sia in seguito a condanna,

sia per effetto di oblazione, spettano al Comune.

Art. 12

La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazioni residente è esercitata dal Ministero dell'Interno e dall'Istituto centrale di statistica.

Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a quelle previste dalla presente legge e dal regolamento, può essere disposta senza l'autorizzazione del Ministero dell'Interno d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

Art. 13

Su proposta del Presidente del Consi-

glio dei Ministri d'intesa con i Ministri per l'Interno, per la Grazia e Giustizia e per il Tesoro sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA - DE PIETRO - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

PARTE SECONDA
REGOLAMENTO ANAGRAFICO

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
30 maggio 1989, n. 223
(G.U. n. 132 dell'8 giugno 1989)**

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;

Ritenuta la necessità di procedere, sotto il profilo giuridico, economico, sociale ed organizzativo, all'aggiornamento della disciplina regolamentare in materia di servizi anagrafici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, con il quale veniva approvato il regolamento anagrafico della popolazione residente;

Considerato che la Corte dei Conti ha formulato osservazioni in merito ad alcune disposizioni del predetto regolamento;

Ritenuta pertanto l'opportunità di sopprimere, in adesione ai rilievi predetti, gli articoli da 27 a 33 ed il comma 3 dell'art. 57, concernenti la tenuta delle anagrafi degli italiani residenti all'estero, in quanto la materia risulta disciplinata dalla sopravvenuta legge 27 ottobre 1988, n. 470;

Ritenuto altresì di procedere alla modifica della rubrica del Capo IV;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, delle Finanze e del Tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. E' approvato l'unito regolamento, visto dallo Stato, sul nuovo ordinamento anagrafico, in sostituzione dell'analogo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1989.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

GAVA, Ministro dell'Interno

VASSALLI, Ministro di Grazia e Giustizia

COLOMBO, Ministro delle Finanze

AMATO, Ministro del Tesoro

Visto, il Guardasigilli: **VASSALLI**

Registrato alla Corte dei Conti, addì 2 giugno 1989

Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 27.

**REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA
POPOLAZIONE RESIDENTE**

Capo I

ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO, FAMIGLIE E CONVIVENZE ANAGRAFICHE.

Art. 1

Anagrafe della popolazione residente

1. L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.

2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.

3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

Art. 2

Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe

1. Il sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale d'anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei.

2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale d'anagrafe può essere esercitata dall'assessore delegato o dall'assessore anziano ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano.

3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Art. 3

Popolazione residente

1. Per persone residenti nel comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune.

2. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.

Art. 4

Famiglia anagrafica

1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia può essere costituita da una sola persona.

Art. 5

Convivenza anagrafica

1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone nor-

malmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena, e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a sè stanti.

3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.

Art. 6

Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche

1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sè e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.

2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.

3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.

Capo II

ISCRIZIONI, MUTAZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE

Art. 7

Iscrizioni anagrafiche

1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

a) per nascita, nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;

b) per esistenza giudizialmente dichiarata;

c) per trasferimento di residenza da al-

tro comune o dall'estero dichiarato dall'interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune.

2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse deve procedersi a nuova iscrizione anagrafica.

3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare annualmente all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, corredata di permesso di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe procederà comunque agli opportuni accertamenti ed adotterà i conseguenti richiesti provvedimenti dandone comunicazione al Prefetto.

4. Il registro di cui all'art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è tenuto dal Ministero dell'Interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.

Art. 8

Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica

1. Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:

a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;

b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dall'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;

c) detenuti in attesa di giudizio.

Art. 9

Trasferimento di residenza della famiglia

1. Il trasferimento di residenza della famiglia in altro comune comporta, di regola, anche il trasferimento di componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 8.

Art. 10

Mutazioni anagrafiche

1. La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata:

a) ad istanza dei responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento;

b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del comune, non dichiarati dall'interessato ed accertati secondo quanto è disposto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.

Art. 11

Cancellazioni anagrafiche

1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

b) per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora;

c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile.

2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al Prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reinscrizioni.

Capo III
ADEMPIMENTI ANAGRAFICI

Art. 12

Comunicazioni dello stato civile

1. Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti, e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.

2. Le comunicazioni relative alle nascite e alle morti ed alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica.

3. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile è organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest'ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell'atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall'annotazione in atti già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità.

4. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile non è organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel termine stabilito all'art. 17 del presente regolamento.

5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate al competente ufficio del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni sull'"ordinamento dello stato civile". Per le persone residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità al competente ufficio del comune nella cui AIRE sono collocate le schede anagrafiche delle stesse persone.

Art. 13

Dichiarazioni anagrafiche

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del

presente regolamento concernono i seguenti fatti:

a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;

b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

c) cambiamento di abitazione;

d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;

e) cambiamento della qualifica professionale;

f) cambiamento del titolo di studio.

2. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui alla lettera a) devono essere rese mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica; ai dichiaranti deve essere rilasciata ricevuta.

3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) d) e) ed f), possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) devono essere corredate dalla necessaria documentazione.

4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Art. 14

Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero

1. Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano.

2. Per ottenere l'iscrizione gli stranieri devono esibire anche il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o risultare iscritti nello schedario della

popolazione temporanea di uno stesso comune da almeno un anno. Se l'iscrizione è effettuata per questo secondo motivo, l'ufficiale di anagrafe deve darne comunicazione alla competente autorità di polizia.

Art. 15

Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti

1. Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle.

2. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.

Art. 16

Segnalazioni particolari

1. Quando risulti che una persona o una famiglia iscritta nell'anagrafe del comune abbia trasferito la residenza in altro comune dal quale non sia pervenuta la richiesta di cancellazione, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia all'ufficiale di anagrafe del comune nel quale la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti.

2. Nel caso di persona che dichiara per sè e/o per i componenti della famiglia di provenire dall'estero, l'ufficiale di anagrafe del comune nel quale essa intende stabilire la residenza, prima di procedere all'iscrizione, deve segnalare tale fatto, mediante l'inoltro di una regolare pratica migratoria, all'ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinché questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l'estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto. L'iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune di precedente iscrizione e non dall'estero; ove la cancellazione per l'estero sia stata invece a suo tempo ef-

fettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall'estero.

Art. 17

Termine per le registrazioni anagrafiche

1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti.

Art. 18

Decorrenza dell'iscrizione e cancellazione anagrafica

1. Le dichiarazioni rese dagli interessati, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), del presente regolamento, relative ai trasferimenti di residenza da altro comune o i provvedimenti che le sostituiscono, devono essere trasmessi, entro venti giorni, dall'ufficiale di anagrafe che li ha ricevuti o adottati al comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione. Le notizie anagrafiche rese dagli interessati all'atto delle dichiarazioni di cui all'art. 13 devono essere controllate, ed eventualmente rettificare, dal comune di precedente iscrizione anagrafica, sulla base degli atti anagrafici in suo possesso. Lo stesso comune, ove lo ritenga necessario, deve disporre gli opportuni accertamenti per appurare se sussistono i motivi per la cancellazione dall'anagrafe. I termini per la registrazione anagrafica di cui all'art. 17 decorrono dal giorno di ricezione della conferma di cancellazione.

2. La cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe di quello di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza.

3. Il comune di precedente iscrizione, che per giustificati motivi non sia in grado di ottemperare alla richiesta di cancellazione nel termine di venti giorni, deve darne immediata comunicazione al comune richiedente, precisando le ragioni e fissando il termine entro il quale provvederà agli adempimenti richiesti.

4. Qualora, trascorso quest'ultimo ter-

mine, non si fosse fatto luogo agli adempimenti richiesti, il comune richiedente ne solleciterà l'attuazione, dando nel contempo comunicazione alla prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente.

5. Quando, a seguito degli accertamenti, l'ufficiale di anagrafe ritiene di non accogliere la richiesta di iscrizione, deve darne immediata comunicazione all'interessato, specificandone i motivi.

6. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione anagrafica decorre dalla data della dichiarazione resa dall'interessato di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), del presente regolamento.

7. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici in materia di trasferimento di residenza sono risolte dal Prefetto se esse interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell'Interno, sentito l'Istituto centrale di statistica, se esse interessano comuni appartenenti a province diverse.

8. Le segnalazioni al Ministero dell'Interno vengono effettuate dalle competenti Prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei comuni interessati, con eventuale parere.

Art. 19

Accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe

1. Gli uffici di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all'ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente.

2. L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia, municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica.

3. Ove nel corso degli accertamenti

emergano discordanze con la dichiarazione resa da chi richiede l'iscrizione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.

Capo IV

FORMAZIONE ED ORDINAMENTO DELLO SCHEDARIO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE. SCHEDARIO DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE).

Art. 20

Schede individuali

1. A ciascuna persona residente nel Comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, sulla quale devono essere indicati il sesso, la data, e il comune di nascita, lo stato civile, la professione, arte o mestiere abitualmente esercitato o la condizione non professionale, il titolo di studio, nonché l'indirizzo dell'abitazione.

2. L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle già previste nella scheda stessa, può essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, a norma dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile.

4. Le schede individuali debbono essere costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente del comune.

Art. 21

Schede di famiglia

1. Per ciascuna famiglia residente nel comune deve essere compilata una scheda di famiglia, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono.

2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.

3. In caso di mancata indicazione dell'intestatario o di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento della costituzione della famiglia, sia all'atto del cambiamento dell'intestatario stesso, l'ufficiale di anagrafe provvederà d'ufficio intestando la scheda al componente più anziano e dandone comunicazione all'intestatario della scheda di famiglia.

4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.

5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o per trasferimento di essa in altro comune o all'estero.

Art. 22

Schede di convivenza

1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.

2. Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la denominazione della convivenza ed il nominativo della persona che normalmente la dirige.

3. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte.

4. La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi.

5. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa in altro comune o all'estero.

Art. 23

Conservazione delle schede anagrafiche nelle anagrafi gestite con elaboratori elettronici

1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate anche se le anagrafi sono gestite con elaboratori elettronici, salvo i casi in cui una diversa gestione sia stata, a richiesta, autorizzata da parte del Ministero dell'Interno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

2. Gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei cittadini.

Art. 24

Ordinamento e collocazione delle schede individuali

1. Le schede individuali devono essere collocate in ordine alfabetico di cognome e nome dell'intestatario. E' data facoltà all'ufficiale di anagrafe di raccoglierle in schedari separati, per sesso.

2. Le schede degli stranieri devono essere collocate in uno schedario a parte.

Art. 25

Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza

1. Le schede di famiglia e di convivenza devono essere collocate in ordine alfabetico di area di circolazione e, per ciascun area di circolazione, in ordine crescente di numero civico, scala, corte ed interno.

Art. 26

Archiviazione degli atti

1. Le schede individuali e le schede di famiglia e di convivenza archiviate devono essere conservate a parte; le schede

individuali devono essere collocate secondo l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario e quelle di famiglia e di convivenza secondo il numero d'ordine progressivo che sarà loro assegnato all'atto dell'archiviazione; tale numero deve essere riportato sulle rispettive schede individuali, anche se archiviate precedentemente.

Art. 27

Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)

1. La costituzione e la tenuta dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) è disciplinata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal relativo regolamento di esecuzione.

Capo V

UFFICI ANAGRAFICI PERIFERICI, ANAGRAFI SEPARATE SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA

Art. 28

Uffici anagrafici periferici

1. Per una migliore funzionalità dei servizi anagrafici è consentita ai comuni che gestiscono le anagrafi con l'impiego di elaboratori elettronici l'istituzione di uffici periferici collegati con l'anagrafe centrale mediante mezzi tecnici idonei per la raccolta delle dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio delle certificazioni.

Art. 29

Istituzioni delle anagrafi separate

1. L'istituzione delle anagrafi separate di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, può essere disposta dal prefetto qualora esista un separato ufficio di stato civile.

2. Delle istituzioni effettuate il prefetto dovrà dare notizia al Ministero dell'Interno ed all'Istituto centrale di statistica.

Art. 30

Attribuzioni delle anagrafi separate

1. Le anagrafi separate funzionano da organi periferici dell'anagrafe comunale.

Esse ricevono le comunicazioni dello stato civile e le dichiarazioni delle persone residenti o che intendono stabilire la residenza nelle circoscrizioni nelle quali sono istituite. Esse provvedono altresì al rilascio delle certificazioni anagrafiche.

Art. 31

Corrispondenza delle anagrafi separate con l'anagrafe centrale

1. L'originale delle schede di famiglia e di convivenza, nonché delle schede individuali che vengono formate presso le anagrafi separate viene trasmesso all'anagrafe centrale. Copia di dette schede viene custodita presso l'anagrafe separata per gli adempimenti di cui all'art. 30, con le modalità previste nel presente regolamento per l'ordinamento e la collocazione delle schede anagrafiche.

2. Ogni mutazione delle posizioni di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento deve essere riportata con la stessa decorrenza tanto nell'originale quanto nella copia.

3. Qualora gli adempimenti di cui all'art. 29 possano essere più agevolmente assicurati con l'impiego di idonei mezzi tecnici, le anagrafi separate vengono dispensate dalla tenuta delle copie delle schede.

Art. 32

Schedario della popolazione temporanea

1. Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. Gli stranieri dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi sono comunque iscritti nello schedario della popolazione temporanea quando non siano in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui al comma 2 dell'art. 14.

2. L'iscrizione viene effettuata a domanda dell'interessato o d'ufficio quando l'ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi.

3. L'iscrizione nello schedario della

popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.

4. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel comune.

a) perché se ne sono allontanate o sono decedute;

b) perché vi hanno stabilito la dimora abituale.

5. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all'ufficiale di anagrafe dell'eventuale comune di residenza.

Capo VI

CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

Art. 33

Certificati anagrafici

1. L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.

2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco.

3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data del rilascio.

Art. 34

Richiesta di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca

1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente.

2. Ove il comune disponga di idonee apparecchiature, l'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.

3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.

Art. 35

Contenuto dei certificati anagrafici

1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064; la firma dell'ufficiale di anagrafe ed il timbro dell'ufficio.

2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del presente regolamento. Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il comune utilizza per il rilascio dei certificati tali notizie risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate prima della consegna del documento.

3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.

4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.

Art. 36

Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche

1. Avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, l'interessato può produrre ricorso al prefetto.

Art. 37

Divieto di consultazione delle schede anagrafiche

1. E' vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e degli appar-

tenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto dell'art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. E' consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con le anagrafi dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli atti anagrafici.

3. Le richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'Interno tramite le competenti prefetture.

4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicate i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati.

Capo VII

ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI ED ECOGRAFICI

Art. 38

Adempimenti topografici

1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall'Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino al successivo censimento salvo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 39.

2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l'ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografico od ecografico; nei comuni nei quali non esistono tali uffici la predetta cartografia viene custodita a cura dell'ufficio anagrafe.

3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate le più avanzate metodolo-

gie e tecnologie cartografiche.

Art. 39

Aggiornamento del piano topografico

1. A cura degli uffici di cui all'art. 38 deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento.

2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.

3. Nel periodo intercensuario l'Istituto centrale di statistica impartisce le opportune istruzioni affinché vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle località abitate in base all'intervenuto sviluppo edilizio.

4. Nello stesso periodo è fatto obbligo ai comuni di segnalare tempestivamente all'Istituto centrale di statistica, oltre che alle regioni competenti, l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali.

Art. 40

Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali

1. I comuni costituiti dopo l'ultimo censimento generale della popolazione devono provvedere alla formazione del proprio piano topografico. Del pari devono provvedere alla formazione di un nuovo piano topografico i comuni che, a decorrere dalla data di tale censimento, hanno avuto modifiche territoriali.

2. La formazione di tali piani topografici deve essere effettuata al momento stesso della variazione territoriale, ma facendo riferimento, per quanto concerne la delimitazione delle località abitate, alla situazione rilevata all'ultimo censimento ed agli eventuali successivi aggiornamenti previsti dal comma 4 dell'art. 39.

Art. 41

Adempimenti ecografici

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla

viabilità.

3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.

4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Art. 42

Numerazione civica

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Art. 43

Obblighi dei proprietari dei fabbricati

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

3. Con la domanda di cui al comma 2

il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.

4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

Art. 44

Comunicazione da parte degli uffici topografico ed ecografico

1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.

2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può avere luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

Art. 45

Stradario

1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.

Capo VIII

REVISIONI DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DEI CENSIMENTI. ALTRI ADEMPIMENTI STATISTICI

Art. 46

Revisione delle anagrafi

1. A seguito di ogni censimento gene-

rale della popolazione i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.

2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.

3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.

Art. 47

Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.

2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 48

Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente

1. Le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di anagrafe in conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica.

2. Ai fini predetti l'ufficiale di anagrafe

deve riportare su registri conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica il numero delle iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti dal movimento naturale della popolazione residente e per trasferimenti di residenza.

Art. 49

Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni

1. I competenti uffici comunali provvedono, nei termini e secondo le istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica, alle varie rilevazioni di carattere ecografico concernenti, in particolare, le abitazioni di nuova costruzione, gli ampliamenti e le demolizioni.

Art. 50

Adempimenti dell'ufficio di statistica

1. Nei comuni nei quali esista un ufficio di statistica organicamente distinto ai sensi della legge 16 novembre 1939, n. 1823, i modelli di rilevazione, debitamente compilati in ogni loro parte, devono essere trasmessi all'Istituto centrale di statistica tramite il predetto ufficio, il quale deve curare altresì il controllo tecnico dei dati in essi riportati.

Capo IX

VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 51

Particolari compiti del sindaco

1. Il sindaco è tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per la conservazione e la sollecita consultazione degli atti anagrafici, tenendo presente le metodologie e le tecnologie più avanzate per la gestione delle anagrafi.

2. Inoltre il sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici.

Art. 52

Vigilanza del prefetto

1. Il prefetto vigila affinché le anagrafi della popolazione residente e gli ordinamenti topografici ed ecografici dei comu-

ni della provincia siano tenuti in conformità alle norme del presente regolamento e che siano rigorosamente osservati le modalità ed i termini previsti per il costante e sistematico aggiornamento degli atti, ivi compresi gli adempimenti di carattere statistico.

2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all'anno in tutti i comuni, da funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica.

3. L'esito dell'ispezione deve essere comunicato all'Istituto centrale di statistica.

Art. 53

Vigilanza nelle regioni a statuto speciale

1. Le funzioni che in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente sono demandate ai prefetti, vengono esercitate, nelle regioni a statuto speciale nelle quali manchi l'organo prefettizio, dagli organi cui siano state devolute le attribuzioni dei prefetti attinenti a servizi statali svolti dai comuni.

Art. 54

Vigilanza esercitata dal Ministero dell'Interno e dall'Istituto centrale di statistica

1. L'alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi è esercitata dal Ministero dell'Interno e dall'Istituto centrale di statistica per mezzo di propri funzionari ispettori.

2. L'Istituto centrale di statistica vigila, tra l'altro, affinché da parte di tutti i comuni siano adottati modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto stesso e promuove da parte dei comuni l'adozione di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi.

Art. 55

Irregolarità ed inadempienze anagrafiche da parte dei comuni

1. Qualora, a seguito delle ispezioni di cui agli articoli precedenti, risultassero situazioni irregolari nella tenuta delle anagrafi e degli ordinamenti topografici ed

ecografici, il prefetto o, rispettivamente, il Ministero dell'Interno e l'Istituto centrale di statistica possono disporre ispezioni di carattere straordinario, il cui onere viene posto a carico dei comuni inadempienti, salvo rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili.

Art. 56

Procedura per l'applicazione delle sanzioni

1. Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed a quelle del presente regolamento commesse dalle persone aventi obblighi anagrafici devono essere accertate, con apposito verbale, dall'ufficiale di anagrafe.

2. Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore sia stata o meno personalmente contestata la contravvenzione.

3. Al contravventore ammesso a pagare all'atto della contestazione la somma stabilita dall'art. 11, comma terzo, della citata legge l'ufficiale di anagrafe è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento sull'apposito modulo, da staccare da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal sindaco o da un suo delegato.

Art. 57

Termine per l'adeguamento delle anagrafi al regolamento

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento i comuni vengono devono uniformare ad esso la tenuta delle anagrafi.

Art. 58

Abrogazione di precedenti norme in materia anagrafica

1. Sono abrogati il "Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, ed ogni altra disposizione regolamentare contraria al presente regolamento.

Visto,
il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

PARTE TERZA
AVVERTENZE E NOTE ILLUSTRATIVE RELATIVE
ALLA LEGGE ED AL REGOLAMENTO ANAGRAFICO

A - AVVERTENZE GENERALI SULLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE

1. Per avere titolo all'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente (art. 1) di un Comune è necessario che una persona abbia la dimora abituale in quel Comune, in armonia con la definizione che della residenza è dettata dall'art. 43 del Codice civile. A questo proposito è opportuno far presente che ai fini dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente non è sufficiente la semplice manifestazione di volontà del soggetto, ma è necessario anche il verificarsi di un determinato stato di fatto, costituito appunto dall'effettiva dimora abituale nel Comune.

2. Nell'intento di assicurare la massima aderenza delle risultanze anagrafiche alle varie situazioni di fatto che possono verificarsi in concreto, si è ritenuto di non fissare particolari condizioni alla cui esistenza sia vincolato il riconoscimento della residenza abituale nel Comune.

Le Amministrazioni comunali hanno, però, l'obbligo di effettuare opportuni accertamenti — che risulteranno più efficaci se eseguiti anche in occasione della richiesta di certificazioni — ogni qualvolta l'Amministrazione comunale abbia giustificati motivi di dubitare della veridicità delle dichiarazioni dell'interessato.

3. Una delle innovazioni più importanti della legge è costituita dalla estensione della disciplina anagrafica anche alle persone senza fissa dimora che in precedenza erano sempre sfuggite ad ogni registrazione.

Anzitutto è bene precisare che ai fini anagrafici non deve essere considerata persona senza fissa dimora colui che per ragioni professionali o per mancanza di alloggio stabile si sposti frequentemente nell'ambito dello stesso Comune; è evidente, infatti, che in una simile circostanza l'unico problema che potrà sorgere sarà quello di stabilire l'indirizzo da riportare negli atti anagrafici, problema che, peraltro, potrà essere generalmente risolto interpellando lo stesso interessato.

Persona senza fissa dimora è, invece, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun Comune quella dimora abituale che è ele-

mento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, ecc.); orbene, per tali persone si è adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio.

Infatti il domicilio, e cioè il luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei suoi affari e interessi, è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato Comune; inoltre l'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio viene incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel Comune che possa essere considerato — nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale — come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro di affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti.

4. La scelta dell'elezione del domicilio ai fini anagrafici deve essere lasciata, evidentemente, all'interessato.

La legge ha previsto anche il caso in cui non sia possibile ottenere dall'interessato l'elezione di domicilio; questa ipotesi dovrebbe costituire una eccezione e quindi il criterio suppletivo dell'iscrizione nel Comune di nascita si deve considerare una "extrema ratio" alla quale far ricorso in casi eccezionali.

È bene precisare, in questa sede, che l'articolo in questione, allorché dispone: «Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopraindicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'Interno», intende riferirsi a persone senza fissa dimora che non siano nate in Italia ed i cui genitori non siano parimenti nati in Italia e per le quali non sia possibile accertare il Comune di domicilio.

Infatti in qualsiasi altra ipotesi l'applicazione dei criteri contemplati dall'art. 2 della legge sarebbe sufficiente ad evitare il ricorso all'iscrizione nel predetto registro.

5. La disposizione concernente l'obbligo di chiedere l'iscrizione anagrafica per sé e per le persone sulle quali si esercita la potestà o la tutela deve essere inter-

pretata nel senso che tale obbligo grava normalmente su chi la esercita. Al riguardo, giova, comunque, far presente che il contenuto dell'art. 2 della legge deve essere interpretato alla stregua del principio al quale è informato il nostro sistema anagrafico che impone appunto l'iscrizione delle persone nell'anagrafe del Comune ove esse effettivamente sono residenti: pertanto, qualora il minore si trasferisca di fatto in un Comune diverso da quello di residenza della persona che esercita la potestà o la tutela, la dichiarazione anagrafica dovrà essere fatta da un componente della famiglia presso la quale il minore va a convivere e l'iscrizione del minore può essere eseguita anche senza il consenso di colui che esercita la potestà o la tutela.

Per la stessa considerazione per la quale l'anagrafe, secondo il sistema accolto nella legge n. 1228, deve riflettere la reale ed effettiva distribuzione, nel territorio dei vari Comuni, della popolazione ivi residente, i coniugi che per qualsiasi motivo vivono separatamente in Comuni diversi devono essere iscritti nell'anagrafe del Comune nel quale ciascuno di essi ha la dimora abituale e ciò senza pregiudizio dei diritti e doveri ad essi derivanti dal matrimonio per effetto delle disposizioni del Codice civile.

6. La natura pubblica degli atti anagrafici, già più volte sostenuta dagli studiosi di problemi concernenti la materia amministrativa, viene esplicitamente affermata nell'art. 1; in tal modo si è inteso opportunamente di evitare per l'avvenire quelle incertezze che in passato erano state fonte di controversie con più di una Amministrazione comunale. Il riconoscimento di atti pubblici non comporta come conseguenza la libertà di consultazione da parte dei cittadini ed infatti l'art. 37 del regolamento pone il più assoluto divieto in materia; deriva, invece, dal predetto carattere la conseguenza della possibilità da parte del cittadino di ottenere certificazioni sia pure con le limitazioni previste dalla legge per particolari notizie.

7. Gli articoli 9 e 10 della legge anagrafica contengono le disposizioni di carattere generale circa gli adempimenti topografici ed ecografici; le particolari norme tecniche, emanate dall'Istituto nazionale di statistica in esecuzione di quanto

prescrive la legge stessa, sono riportate in appendice (Istruzioni per la formazione del piano topografico e per l'ordinamento ecografico).

B - AVVERTENZE E NOTE ILLUSTRATIVE RELATIVE AL REGOLAMENTO ANAGRAFICO (*)

Anagrafe della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche.

1. L'anagrafe della popolazione residente, già conosciuta come Registro della popolazione residente, è una raccolta sistematica delle posizioni relative a singole persone, famiglie o convivenze che sono iscritte nell'anagrafe dei residenti del Comune.

La posizione relativa agli stranieri va tenuta evidenziata (art. 24).

Nel Comune stesso può essere istituita una raccolta di posizioni relative a persone, che sono già — da almeno quattro mesi — temporaneamente dimoranti ma non ancora nelle condizioni di poter chiedere di essere iscritte nell'anagrafe dei residenti (art. 32).

2. Con l'art. 2 si è inteso confermare, quanto previsto dall'art. 3 della legge 24/12/1954 n. 1228, che il Sindaco può delegare e revocare, previa approvazione del Prefetto, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale di anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati di ruolo del Comune ritenuti idonei.

Per quanto riguarda la delega all'assessore, tale disposizione dovrà essere confrontata con gli statuti che i Comuni adotteranno ai sensi dell'art. 4 della legge 8-6-90 n. 142.

(*) Il testo del regolamento anagrafico è stato redatto da una apposita commissione di studio istituita presso l'ISTAT con delibera presidenziale n. 49/AA.GG. del 21 agosto 1982. Di essa hanno fatto parte oltre ad esperti dell'ISTAT e del Ministero dell'Interno, funzionari dei Ministeri di Grazia e Giustizia e degli Affari esteri, rappresentanti dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e di anagrafe (ANUSCA) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) nonché dirigenti anagrafici di diversi comuni. Il regolamento, trasmesso dall'ISTAT alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1984, dopo il parere dei Ministri interessati e l'esame da parte del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, è stato approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 pubblicato sulla G.U. n. 132 dell'8 giugno 1989.

3. Fanno parte della popolazione residente di un Comune le persone italiane o straniere che hanno la dimora abituale nel Comune stesso e le persone «senza fissa dimora» che eleggono domicilio nel Comune medesimo (art. 1).

La libera scelta da parte di una persona o famiglia di dimorare abitualmente in un Comune costituisce, di per sè, volontà di fissare la residenza in quel Comune (art. 16 della Costituzione).

Tale residenza, già di fatto esistente, diventa, ai fini anagrafici, giuridicamente rilevante il giorno in cui questa volontà verrà manifestata all'ufficiale di anagrafe o lo stesso ne prenderà atto d'ufficio, nei modi formali previsti.

Al concetto di residenza già illustrato nella parte relativa alla legge anagrafica, sembra opportuno aggiungere, in questa sede, che tra le categorie di cui al comma 2 dell'art. 3 devono essere comprese:

a) quelle che si recano all'estero per un periodo inferiore ad un anno o anche, ogni anno, per i soli periodi relativi all'esercizio di occupazioni stagionali;

b) quelle che si assentano dal Comune e dimorano in un altro Comune per un periodo inferiore ad un anno;

c) quelle che — per raggiungere il Comune ove svolgono la loro attività professionale — si assentano da quello di dimora abituale, nel quale hanno l'abitazione, la famiglia, l'iscrizione anagrafica, facendovi ritorno seralmente o anche settimanalmente. Al riguardo è necessario richiamare l'attenzione sul fatto che non è da considerarsi Comune di residenza e quindi di iscrizione anagrafica quello ove una persona si reca al mattino per esplicarvi la sola attività professionale e che seralmente abbandona per rientrare nel Comune nel quale ha l'abitazione e la famiglia. Ciò dicasi, in particolare, per i dipendenti dello Stato;

d) quelle persone che si assentano dal Comune di dimora abituale saltuariamente, per recarsi in altro Comune dove dispongono di una seconda abitazione, o posseggono immobili da amministrare, oppure hanno vari interessi, anche notevoli, da tutelare.

Per tali casi è da precisare che l'abitualità della dimora non è incompatibile con gli allontanamenti anche se frequenti, le cui cause sono da attribuirsi ai più

svariati motivi quali ad esempio la villeggiatura, o talune attività della campagna (mietitura, vendemmia, ecc.) in quanto, al termine di questo, il ritorno è sempre nello stesso Comune: e ciò dimostra che questo Comune è considerato realmente quello di dimora abituale.

I rientri temporanei od occasionali nel Comune di residenza non interrompono il periodo da calcolare ai fini dell'assenza stabilito in un anno dall'art. 1 comma 8 della legge AIRE (L. 27 ottobre 1988, n. 470).

4. La definizione di famiglia anagrafica (art. 4) si ispira fundamentalmente ai criteri stabiliti dalle precedenti norme in materia anagrafica ma segna un netto cambiamento rispetto al precedente regolamento, per quanto concerne quello che potrebbe definirsi il "vincolo economico" tra i componenti della famiglia. Infatti il criterio di individuare il legame economico tra i componenti della famiglia nella messa in comune di tutto o parte del reddito di lavoro o patrimoniale da essi percepito, e considerarlo quale elemento costitutivo della famiglia, è stato abolito; ne consegue che per i nuclei familiari che, pur continuando a coabitare, abbiano una economia distinta, non possono essere costituite, a richiesta degli interessati oppure a seguito di accertamenti d'ufficio, separate schede di famiglia.

E' stato così ben definito il concetto di "famiglia anagrafica" nel senso che per la formazione di essa è sufficiente che le persone che la costituiscono coabitino e siano legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela ed anche da soli vincoli affettivi. Ciò nella considerazione che compito dell'anagrafe è quello di registrare le persone residenti in un determinato Comune e di fornire, inoltre, per finalità amministrative (certificazioni) e di studio, notizie su quei raggruppamenti di persone coabitanti, ed aventi i precisati vincoli, che costituiscono appunto le "famiglie anagrafiche", in armonia con la funzione caratteristica dell'anagrafe che è quella di rispecchiare lo stato di fatto.

Un particolare cenno merita la posizione dei domestici, autisti, giardinieri e simili che coabitano con la famiglia del datore di lavoro. Per essi il precedente regolamento prevedeva l'istituzione di una par-

tiolare scheda individuale nell'ambito della stessa famiglia anagrafica come "membri aggregati". L'attuale regolamento non consente una normativa particolare, per cui saranno iscritti in una scheda di famiglia a parte, a meno che non dichiarino di essere legati da tempo alla famiglia predetta da vincoli affettivi, nel qual caso costituiranno famiglia anagrafica unica.

La prova dei "vincoli affettivi" di cui alla definizione della famiglia anagrafica — art. 4 — viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia.

La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.

Una persona o famiglia che coabita — nello stesso appartamento — con altra persona o famiglia possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui all'art. 4.

Invece, non costituiscono famiglia anagrafica a se stante i figli che si sposano e continuano a coabitare con i genitori.

Una famiglia anagrafica può essere composta anche da una sola persona.

Molti Enti, nel richiedere certificazioni, fanno riferimento al nucleo familiare. Ovviamente tali Enti saranno responsabili, insieme a chi rivendica l'esistenza di particolari diritti, dell'eventuale uso improprio dei certificati. Infatti, spesso le disposizioni che si riferiscono alla "famiglia" e al "nucleo familiare" non hanno come oggetto la "famiglia anagrafica"; pertanto in questi casi la certificazione anagrafica di "stato di famiglia" non risponde allo scopo ma risultano molto più idonee specifiche dichiarazioni degli interessati — rese ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4.1.1968, n. 15 — per le quali, peraltro, molti Enti predispongono appositi moduli.

5. Per quanto concerne il concetto di convivenza anagrafica (art. 5), si fa osservare che per la individuazione di essa è stato messo in rilievo quale elemento distintivo il particolare motivo che ha determinato l'associazione delle persone che la compongono.

La coabitazione in un appartamento non determinata da una delle relazioni di cui alla definizione della famiglia anagrafica ma da motivazioni sociali e simili, non riconducibili al concetto di famiglia, può costituire convivenza. Si potranno, quindi, avere convivenze anagrafiche di assistiti, di operai, di studenti, ecc. cioè "altri tipi di convivenze" aggiuntive alle tradizionali e note convivenze militari, religiose, assistenziali, ecc..

6. Nel regolamento anagrafico del 1958 era prevista la figura del "capo famiglia anagrafico" al fine di definire, nell'ambito della famiglia anagrafica, le persone cui incombeva l'obbligo delle dichiarazioni anagrafiche.

L'attuale regolamento, allo scopo di adeguare la normativa anagrafica alla vigente legislazione, ha abolito la figura del capo famiglia e considera responsabile delle dichiarazioni anagrafiche ogni componente maggiorenne della famiglia stessa.

Vi è, tuttavia, necessità che, all'atto della formazione della scheda di famiglia, venga individuata, per fini organizzativi, la persona da indicare quale intestatario della scheda stessa.

L'intestatario sarà indicato all'ufficiale di anagrafe dagli stessi componenti della famiglia al momento della sua costituzione, secondo le modalità dell'art. 21 del presente regolamento.

Si sottolinea che una scheda di famiglia può essere intestata anche ad un minore, quando quest'ultimo non coabiti con persone maggiorenni che formino con lui una stessa famiglia anagrafica con l'avvertenza di indicare, nella scheda stessa, il cognome e nome del titolare della potestà sul minore.

Si è reso opportuno sostituire anche il termine "capo convivenza" con quello di "responsabile della convivenza". Questi, normalmente, è da individuarsi in colui che dirige la convivenza; può anche non far parte della convivenza anagrafica, ma avere una posizione anagrafica fuori di essa o presso la propria famiglia iscritta nello stesso Comune o in un Comune diverso.

Anche il componente della convivenza, purché abbia la capacità di agire, può presentare direttamente all'ufficiale di anagrafe dichiarazioni relative a variazioni

o mutazioni anagrafiche che lo riguardano. Le dichiarazioni, però, non vistate dal responsabile della convivenza saranno oggetto di accertamento da parte dell'ufficiale di anagrafe.

Iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche

7. Al fine di evitare l'omissione ovvero la duplicazione dell'iscrizione anagrafica di un nato da genitori residenti in Comuni diversi, il regolamento anagrafico prescrive (art. 7) appositi adempimenti, nell'intento di evitare che si verifichino disguidi nell'iscrizione del nato stesso.

A tale scopo si è ritenuto di abbandonare il criterio della rispondenza dell'iscrizione anagrafica all'effettiva situazione di fatto della dimora e privilegiare il criterio più sicuro della prima iscrizione anagrafica "ipso iure" rispettivamente o nel Comune di residenza dei genitori, della madre, del padre o in quello della persona o Ente cui il nato è affidato.

Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare che sia la norma contenuta nell'art. 78 dell'Ordinamento dello stato civile (R.D. 9 luglio 1939, n. 1238) sia l'obbligo di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono preordinati al fine di agevolare l'aggiornamento degli atti anagrafici.

Pertanto, l'ufficiale dello stato civile, nel richiedere al denunciante le rituali notizie relative alla nascita, deve assicurarsi che venga dichiarato il Comune d'iscrizione anagrafica dei genitori, o della madre qualora i genitori stessi abbiano l'iscrizione anagrafica in Comuni diversi, o quello del padre qualora la madre resti sconosciuta o, infine, quello della persona o ente cui il neonato è affidato; ciò per adempiere con certezza sia all'obbligo della trascrizione di cui al precisato art. 78 dell'Ordinamento dello stato civile sia al conseguente aggiornamento degli atti anagrafici.

Oltre alle già note iscrizioni anagrafiche per movimento migratorio (provenienza da altro Comune o dall'estero o destinazione per l'estero), con l'art. 7 del regolamento viene introdotto, in modo esplicito, un altro tipo di iscrizione che si caratterizza per l'assenza di provenienza.

Questa iscrizione e la corrispondente cancellazione "senza destinazione", che

già da tempo e di fatto costituivano componenti reali del calcolo della popolazione residente, sono ora giuridicamente acquisite e conosciute con le dizioni: "altre iscrizioni" anagrafiche ed "altre cancellazioni" anagrafiche.

Esempi di "altre iscrizioni" sono:

— La iscrizione senza alcuna provenienza nei casi in cui si proceda a nuova iscrizione di persona già cancellata per irreperibilità.

La ricomparsa, infatti, con la nuova normativa non dà più luogo a ripristino degli atti anagrafici (tale operazione consisteva in una "fictio iuris" per cui la cancellazione per irreperibilità a suo tempo effettuata veniva considerata come mai avvenuta) ma dà inizio ad una nuova iscrizione con decorrenza dal giorno in cui viene manifestata o accertata d'ufficio la ricomparsa.

— La iscrizione anagrafica delle persone, anche adulte, le quali, non iscritte per errore in alcuna anagrafe al momento della nascita, vengono successivamente a trovarsi senza iscrizione anagrafica.

Tale forma di iscrizione, ovviamente diversa dalla iscrizione per nascita, trova applicazione quando sia trascorso almeno un anno dalla nascita e l'iscrizione per nascita non sia andata a buon fine per errate indicazioni fornite dagli interessati.

— La iscrizione di un "senza fissa dimora" quando per lo stesso non è possibile dar corso ad un trasferimento di residenza poiché non iscritto in altro Comune italiano.

Se il senza fissa dimora non ha un recapito o un vero e proprio domicilio (sede principale dei propri affari) nel Comune, ma elegge domicilio al solo fine di chiedere ed ottenere l'iscrizione anagrafica, come suo diritto, si presenta il problema dell'indirizzo da indicare negli atti anagrafici. In tal caso, in analogia al Censimento, che prescrive l'istituzione in ogni Comune di una sezione speciale "non territoriale" nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i "senza tetto", si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'ufficiale di anagrafe (es. via.... seguita dal nome dello stesso comune, via della Casa Comunale, ecc.). In questa via verranno

iscritti con numero progressivo dispari sia i “senza tetto” risultanti residenti al censimento, sia i “senza fissa dimora” che eleggono domicilio nel Comune ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso.

Per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopraddetti, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari.

Nell'impossibilità di contattare, in ogni momento, gli iscritti predetti, ogni notizia agli stessi s'intende notificata, a tutti gli effetti, con la pubblicazione all'albo pretorio.

Per quanto concerne l'art. 7 comma 2, si chiarisce che la ricomparsa nello stesso Comune che ha cancellato per irreperibilità comporta una nuova iscrizione (reiscrizione) con decorrenza dal giorno in cui si manifesta la ricomparsa stessa all'ufficio di anagrafe.

In particolare si precisa anche che, qualora una persona, cancellata dall'anagrafe di un Comune per irreperibilità al censimento o per irreperibilità accertata dall'ufficio di anagrafe, chieda successivamente l'iscrizione anagrafica in altro Comune, questo dovrà provvedere alla iscrizione senza provenienza. Tuttavia instaurerà una pratica migratoria con il Comune che ha proceduto alla cancellazione per irreperibilità, ai soli fini dalla conferma delle generalità e della conferma dell'avvenuta cancellazione per irreperibilità. Dopo la conferma di cancellazione l'iscrizione nel nuovo Comune risulterà nella scheda anagrafica con l'annotazione: «era stato cancellato per irreperibilità dal Comune di..... in data.....».

8. Le categorie di persone contemplate nell'art. 8 — vadano esse a far parte o meno di una convivenza anagrafica — possono rimanere iscritte nell'anagrafe del Comune dal quale provengono finché non sia maturato il periodo di tempo previsto nell'articolo stesso; periodo che decorre dal giorno dell'allontanamento dal Comune di iscrizione anagrafica.

Tale eccezione trova fondamento nella presunzione che, una volta esauriti nei tempi previsti i motivi che hanno determinato l'assenza dal Comune di residenza, tali categorie di persone fanno ivi ritorno.

Tale presunzione viene meno quando l'interessato manifesta, prima della sca-

denza dei termini previsti, l'intenzione di iscriversi nell'anagrafe del Comune nel quale si trova di fatto e, nel contempo, dimostra, con fatti concreti, che la dimora si protrarrà oltre i termini previsti dall'art. 8.

Possono essere considerate prove dell'intenzione di stabilire la dimora abituale nel nuovo Comune il trasferimento o la formazione di famiglia ed il corrispondente effettivo abbandono nel precedente Comune della propria abitazione.

L'impossibilità di attenersi in modo assoluto al divieto posto dall'art. 8 è manifesta quando nel Comune di iscrizione anagrafica il soggetto non abbia altri familiari né la disponibilità dell'abitazione per vari motivi ed abbia espresso la volontà di risiedere nel nuovo Comune.

I detenuti rimangono iscritti nel Comune di residenza fino alla sentenza di primo grado.

9. Con particolare rilievo debbono essere sottolineate le disposizioni concernenti l'obbligo da parte del responsabile della convivenza (art. 10), di segnalare al Comune tutte le variazioni che intervengono nella composizione della convivenza stessa, specialmente al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 8 che prevedono il verificare di un determinato fatto o il maturare di un determinato periodo di tempo per l'iscrizione anagrafica di persone appartenenti alla convivenza.

Al riguardo, poiché nel passato sono state rilevate numerose irregolarità nelle posizioni anagrafiche di persone appartenenti a convivenze a causa della mancata denuncia di variazioni anagrafiche da parte dei responsabili delle convivenze, si suggerisce l'opportunità di far pervenire annualmente ad essi un invito da parte dell'Ufficio anagrafe ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 10.

10. Nel prescrivere la cancellazione anagrafica per le persone trasferitesi permanentemente all'estero (art. 11), il legislatore non ha ritenuto opportuno fissare dei criteri rigidi per determinare la natura temporanea o permanente dell'espatrio che potrà essere accertata solo in base ad un insieme di risultanze da valutarsi caso per caso.

Tuttavia, l'istituzione dell'anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero

(AIRE), prima con circolare dell'Istat n. 22 del 21.2.1969 e poi con la legge n. 470 del 27.10.1988, ha notevolmente attenuato le difficoltà che si presentavano per le cancellazioni anagrafiche per l'estero, sia per la possibilità del rilascio delle certificazioni ai residenti all'estero, sia con la precisazione legislativa: «non sono iscritti nell'AIRE i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi» (art. 1, comma 8 sopra citata legge).

La norma relativa alla cancellazione anagrafica per irreperibilità (art. 11) costituisce un mezzo eccezionale il cui impiego può essere considerato sia in occasione dei censimenti sia a seguito di accertamenti svolti dall'ufficio di anagrafe.

Infatti, la possibilità di cancellazione per irreperibilità al di fuori delle risultanze delle operazioni di censimento è consentita quando una persona risulti, a periodici ed intervallati accertamenti disposti dall'ufficiale di anagrafe, costantemente irreperibile all'indirizzo anagrafico, né si conosca il luogo di attuale dimora abituale. Se si conosce, infatti, il luogo di dimora abituale non si può effettuare la cancellazione per irreperibilità, ma si deve procedere con la segnalazione di cui all'art. 18 del regolamento. Se la persona risulta all'estero si cancella per l'estero, attivando contemporaneamente, se di cittadinanza italiana, la procedura per l'iscrizione all'AIRE.

Oltre alle cancellazioni per "irreperibilità" sono da annoverarsi fra le "altre cancellazioni anagrafiche" tutte le cancellazioni che si caratterizzano per assenze di luogo di "destinazione", (es. cancellazione per duplice iscrizione anagrafica).

Adempimenti anagrafici

11. Tra le costituzioni di nuova famiglia (art. 13), si deve porre in risalto quella a seguito di matrimonio.

In merito, è necessario chiarire che per procedere all'iscrizione anagrafica del coniuge residente prima del matrimonio in un Comune diverso da quello dell'altro coniuge, è necessaria la dimora di fatto; pertanto è errata la prassi, talvolta adottata, di iscrivere senz'altro il coniuge nel Comune di residenza dell'altro coniuge in base alla trascrizione dell'atto di matrimo-

nio e con decorrenza dalla data della celebrazione, in quanto mancano per l'iscrizione anagrafica sia la dimora di fatto che la manifestazione di volontà, richieste come elementi essenziali dal criterio informatore della legge anagrafica.

Del resto, si deve considerare che il Codice civile, pur stabilendo l'obbligo della coabitazione dei coniugi, non esclude che essi possano risiedere in Comuni diversi. Si precisa, altresì, che le disposizioni di legge in materia anagrafica non prescrivono il consenso di un coniuge per l'iscrizione anagrafica dell'altro in un Comune diverso da quello dove egli risiede; di conseguenza la donna coniugata che, per qualsiasi motivo, abbia una dimora abituale diversa da quella del marito deve essere iscritta nel Comune di effettiva residenza anche senza il consenso del coniuge.

In merito a quanto disposto per il cambiamento della qualifica professionale (art. 13), si chiarisce che non è necessaria alcuna decisione della Commissione provinciale di collocamento, essendo sufficiente la semplice richiesta degli interessati, corredata da documenti specifici dai quali risulti la nuova professione esercitata.

Negli atti anagrafici è necessario che sia riportata sempre una sola professione; nel caso che una persona eserciti di fatto, contemporaneamente, più attività professionali, il Comune potrà dare facoltà all'interessato di dichiarare espressamente quale professione dovrà essere riportata sugli atti anagrafici.

La denominazione delle professioni, delle arti e di mestieri esercitati dalle persone devono essere apposte sugli atti anagrafici in conformità alle norme tecniche emanate dall'Istituto nazionale di statistica sulla classificazione professionale per i censimenti e per le statistiche correnti.

12. In relazione alla iscrizione anagrafica degli stranieri (art. 14), si chiarisce che essa deve essere richiesta con l'esibizione del permesso di soggiorno di durata anche temporanea, purché prevedibilmente prorogabile. A legittimare l'iscrizione è necessario, infatti, l'accertamento dell'elemento inenzionale e dell'elemento di fatto, che concorrono a configurare lo stato di residenza così come previsto per

i cittadini italiani (circ. n. 13 in data 26.3.1991 del Ministero dell'Interno).

L'identità deve essere comprovata mediante l'esibizione del passaporto. Per la dimostrazione della composizione della famiglia devono essere esibiti atti autentici rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza.

E' opportuno chiarire che l'iscrizione in anagrafe dello straniero rimane ancora alla effettiva presenza dello stesso sul territorio comunale indipendentemente dalla legittimità della presenza stessa comprovata dal possesso del permesso di soggiorno. Infatti, l'accertamento dell'attualità di tale permesso di soggiorno dovrà essere accertato dagli organi di polizia. Pertanto, ed in tal senso va interpretato il disposto dell'art. 7 comma 3 del vigente regolamento anagrafico, a seguito della disciplina dettata nella materia dall'art. 6 della successiva legge 39/90 che ha inteso eliminare la discriminazione tra cittadini italiani e stranieri.

Si rammenta che l'art. 14 comma 2 è stato abrogato dalla citata legge 39/90.

13. Quando l'ufficiale di anagrafe venga comunque a conoscenza, in particolare, di una persona o famiglia che già dimora abitualmente nel Comune e non ha reso la prescritta dichiarazione di iscrizione anagrafica, deve invitare gli interessati a renderla.

Se, a seguito di documentato invito e nel termine ivi stabilito, gli interessati non si presentano in ufficio, l'ufficiale di anagrafe inizierà la procedura per l'iscrizione d'ufficio.

Si provvederà, invece, alla cancellazione per irreperibilità quando si accerta che una persona o famiglia sia emigrata all'estero da oltre un anno e non abbia reso la relativa dichiarazione di espatrio al momento della partenza, né l'abbia fatta pervenire dall'estero.

14. Le norme contenute nell'art. 16 sono state suggerite dalla necessità di rendere più sollecito lo svolgimento delle pratiche migratorie e di impedire il verificarsi delle cancellazioni anagrafiche senza che sia assicurata prima l'iscrizione nel Comune di nuova dimora abituale. Il primo comma stabilisce che l'ufficiale di anagrafe che venga a conoscenza del trasferimento in altro Comune di una persona deve darne notizia all'ufficiale di ana-

grafe del Comune di nuova residenza affinché provveda ad invitare l'interessato a rendere la prescritta dichiarazione. Ne consegue che lo svolgimento della pratica migratoria deve essere sempre iniziato dal Comune di nuova residenza anche se quello di precedente iscrizione anagrafica può promuovere tale iniziativa.

Le disposizioni di cui al secondo comma tendono ad evitare che una persona rientrata in Italia dopo una permanenza all'estero che non ha comportato la cancellazione anagrafica e che venga a stabilirsi in un Comune diverso da quello di precedente dimora abituale possa conseguire una duplice iscrizione anagrafica.

15. In relazione a quanto disposto dall'art. 18, si richiama l'attenzione dei Comuni sulla necessità di provvedere allo svolgimento della pratica migratoria con la massima sollecitudine per evitare che dal giorno della dichiarazione di trasferimento di residenza resa dall'interessato a quello di definizione della pratica migratoria intercorra un periodo di tempo superiore a quello di 30 giorni previsto dall'art. 2 della legge 7-8-90 n. 241: ciò sia perché gli interessati non abbiano ad essere danneggiati per il ritardo nel rilascio di quelle conseguenti certificazioni anagrafiche occorrenti per il più sollecito disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al trasferimento della residenza in un nuovo Comune, sia perché non ne conseguano irregolarità nella tenuta delle anagrafi.

La persona che ha già manifestato, nei modi formali, l'intenzione di iscriversi nell'anagrafe di un nuovo Comune, da questo giorno non può più chiedere le certificazioni nel Comune nel quale risulta ancora residente. Ciò in quanto nei certificati di residenza che otterrà dopo il perfezionamento della pratica, risulterà residente nel nuovo Comune dalla data della sua dichiarazione formale.

La persona stessa è responsabile dell'eventuale uso illegittimo delle certificazioni.

Qualora la persona trasferitasi non risulti iscritta nell'anagrafe del Comune indicato quale luogo di precedente dimora abituale e tale Comune dichiarati, pertanto, di non poter fornire assicurazione di cancellazione, la pratica migratoria dovrà essere ripetuta con gli altri Comuni ove la persona potrebbe risultare iscritta, giun-

gendo, quando fosse necessario, fino al Comune di nascita.

Solo quando non fosse possibile rintracciare il precedente Comune di iscrizione anagrafica, la persona potrà essere iscritta previa esibizione del certificato di nascita (per poter riportare negli atti anagrafici le esatte generalità) e nel caso di trasferimento di una famiglia, di documenti che ne comprovino la composizione.

In merito ai trasferimenti di residenza e relativamente alla data di decorrenza che si propone di variare quando la pratica migratoria viene inviata al Comune di cancellazione oltre ogni accettabile e ragionevole tempo, dando luogo a maggior possibilità di rilasciare certificati anagrafici che non sarebbero più dovuti, si ritiene di indicare la seguente procedura alla quale i Comuni devono attenersi: al 20. giorno dalla data della dichiarazione del trasferimento di residenza resa dall'interessato o, per giustificati motivi, al 30. giorno, se gli accertamenti sono negativi o non sufficientemente positivi, si deve comunicare all'interessato che l'istanza di iscrizione è stata respinta e, se del caso, invitarlo a presentare una nuova richiesta con data aggiornata. Se così non si opera, la data dichiarata dal cittadino potrà essere nulla se la pratica non si conclude positivamente, ma non potrà mai essere mutata se la pratica va a buon fine anche dopo numerosi mesi.

16. La compilazione del modello predisposto dall'Istat, nei casi richiesti, non va mai omessa. Qualora il fatto da accertare sia personalmente conosciuto dall'ufficiale d'anagrafe delegato o dal Sindaco, saranno essi stessi a fornire le notizie per la compilazione del modello e a sottoscriverlo.

Il Vigile Urbano o l'incaricato degli accertamenti esprime il suo parere in merito all'esistenza o meno del requisito della dimora abituale.

L'ufficiale di anagrafe ha il compito di una valutazione complessiva degli accertamenti effettuati ed il potere decisionale nel merito.

Formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residen-

te. Schedario degli italiani residenti all'estero (AIRE).

17. Nell'intestazione delle schede individuali (come, del resto, delle schede di famiglia) sono state eliminate, tra le notizie, la paternità e la maternità, secondo le disposizioni contenute al riguardo nella legge 31 ottobre 1955, n. 1064.

Ad evitare, poi, difformità tra le certificazioni rilasciate ad una stessa persona dall'ufficio di stato civile e da quello di anagrafe, si chiarisce che nelle schede di famiglia e nelle schede individuali deve essere riportato per esteso soltanto il nome risultante dalla comunicazione che l'ufficio di stato civile fa, per ciascun nato, all'ufficio di anagrafe.

In tale comunicazione dovrà essere indicato, oltre al cognome, soltanto il primo nome, anche se al neonato fossero stati imposti più nomi. Il primo nome, tuttavia, può essere composto anche da due o più nomi. Tale circostanza, però, si deve dedurre dal contesto dell'atto di nascita dal quale dovrà risultare in modo inequivocabile l'unicità del nome, ricorrendo ai criteri indicati dal Ministro di Grazia e Giustizia con circolare n. 1075 del 25.3.1988.

Poiché le disposizioni legislative in materia anagrafica trovano il loro principio informatore nel rispetto dello stato di fatto, si chiarisce che gli aventi potestà o tutela su un minore possono avere residenza diversa da questi e, pertanto, nei casi in cui è necessario, ad uno o più minorenni può essere intestata una scheda di famiglia, con l'avvertenza che su di essa deve essere riportato il nome e l'indirizzo della persona che esercita la potestà o la tutela e ciò al fine di poter individuare il responsabile degli adempimenti anagrafici.

18. Il collocamento delle schede di famiglia, per le quali si è fatto ricorso al criterio dell'ordinamento per area di circolazione e nell'ambito di questa per numero progressivo di numero civico fino a specificare il numero interno di ogni appartamento (art. 25), intende assicurare, tra l'altro, la più agevole comparazione tra anagrafe e censimenti e consentire una proiezione di questi ultimi nel tempo, così da ottenere effettivamente che l'anagrafe costituisca, per l'avvenire, l'anello di congiunzione tra due censimenti successivi e

questi, a loro volta, siano il mezzo per collaudare l'anagrafe.

La specificazione del numero interno per ogni appartamento consente, inoltre, una più agevole individuazione delle famiglie anagrafiche uniche e di quelle viventi in coabitazione.

Nel caso di famiglia (o persona) che trasferisce la residenza da altro Comune, dall'estero o da altra abitazione dello stesso Comune ed entra a coabitare con altra famiglia con la quale deve costituire famiglia anagrafica unica, i componenti della famiglia subentrante vanno ad aggiungersi, nell'ordine in cui sono indicati, ai componenti della famiglia già esistenti.

19. La persona che dirige la convivenza e che, pertanto, è responsabile delle dichiarazioni anagrafiche relative ai componenti della stessa, può anche non far parte della convivenza. Ciò in quanto potrebbe già far parte di una propria famiglia anagrafica.

Qualora debba rilasciarsi un certificato di stato di famiglia o di residenza ad una persona che vive in "convivenza", non è necessario indicare nel certificato stesso tutti i residenti nella "convivenza", ma è sufficiente indicare il solo nome dell'interessato e scrivere in annotazione: "è residente in convivenza" specificando, eventualmente, anche il tipo della convivenza.

Nel certificato vanno indicati tutti i componenti della convivenza quando il richiedente o l'Ente destinatario del certificato abbia interesse a conoscere il numero dei residenti nella convivenza.

20. Gli obblighi concernenti gli aggiornamenti delle schede anagrafiche individuali (AP/5), di famiglia (AP/6) e di convivenza (AP/6a) possono essere omessi, solo previa esplicita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Interno, d'intesa con l'Istat.

I Comuni interessati, pertanto, debbono inoltrare richiesta in tal senso al Ministero dell'Interno, Direzione Generale Amministrazione Civile, specificando con dettagliata relazione i criteri di aggiornamento dello schedario elettronico che saranno adottati, la possibilità di rilascio di certificazioni relative a situazioni anagrafiche pregresse e la garanzia di conservazione delle notizie anagrafiche registrate

tramite informatizzazione (ad es. più copie nastro, armadi particolarmente idonei per la conservazione dei nastri stessi, ecc.).

21. In merito alla tenuta delle schede degli stranieri, è prescritto che esse vengano collocate in uno schedario a parte, onde facilitare l'esecuzione di eventuali indagini statistiche riguardanti gli stranieri.

Tale distinzione è superflua quando le notizie relative al numero degli stranieri residenti e le loro principali caratteristiche possono trarsi, in ogni momento, dall'anagrafe informatizzata.

22. Per la tenuta delle schede individuali e di famiglia o di convivenza eliminate, è stato disposto che sia segnalato un numero progressivo di eliminazione sulle schede di famiglia o di convivenza; tale numero, riportato anche sulle schede individuali, costituirà il legame tra queste ultime e le relative schede di famiglia o di convivenza.

23. L'anagrafe degli italiani residenti all'estero già organizzata presso i Comuni a seguito della circolare dell'Istat n. 22 del 21.2.1969 emanata d'intesa con il Ministero dell'Interno, è stata formalmente istituita e regolamentata, rispettivamente con la legge n. 470 del 27.10.1988 ed il regolamento di esecuzione D.P.R. n. 323 del 6.9.1989.

Uffici anagrafici periferici, anagrafi separate, schedario della popolazione temporanea.

24. I Comuni che gestiscono le anagrafi con l'impiego di elaboratori elettronici possono istituire, in qualsiasi luogo di pertinenza comunale, uffici anagrafici periferici collegati con l'anagrafe centrale mediante idonei mezzi tecnici. In tali uffici si possono raccogliere dichiarazioni anagrafiche e rilasciare certificazioni. Queste ultime potranno essere rilasciate anche con i sistemi e le procedure previsti dall'art. 15 quinquies della legge 28.2.90 n. 39.

25. Per quanto concerne le anagrafi separate (artt. 29-31), ad evitare che l'istituzione venga effettuata con eccessiva larghezza e con conseguenti spese superflue per i Comuni e maggiori complessità nella tenuta delle anagrafi, si è provveduto a disciplinare con particolari accorgi-

menti il funzionamento delle stesse. L'istituzione delle stesse — possibile anche con schedario cartaceo — è consentita, infatti, in base al disposto dell'art. 7 della legge anagrafica solo quando nello stesso luogo già esiste, un ufficio di stato civile separato da quello centrale.

Sia nel caso di anagrafi separate sia nel caso di uffici periferici che raccolgono anche dichiarazioni di trasferimento di residenza, il responsabile dell'ufficio di anagrafe centrale deve organizzare e coordinare lo svolgimento delle pratiche migratorie (es. protocollo, accertamenti, calcolo, ecc.) al fine di conseguire con la massima tempestività la definizione delle pratiche stesse.

26. Per effetto dell'esplicita abrogazione dell'art. 14 comma 2 del vigente regolamento da parte della legge n. 39/90 del 28.2.1990, il primo comma dell'art. 32 del regolamento citato va letto solo nella prima parte, cioè il primo periodo.

Il predetto art. 32 concerne lo schedario della popolazione temporanea che deve essere istituito in ciascun Comune. Al riguardo si è ritenuto opportuno prescrivere esplicitamente il divieto di rilasciare certificazioni in base alle iscrizioni provvisorie per evitare utilizzazioni improprie di esse; si è prescritto anche che ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all'ufficiale di anagrafe dell'eventuale Comune di residenza.

L'istituzione, a richiesta o d'ufficio, delle schede provvisorie — che non comporta la conferma delle generalità da parte dei Comuni di provenienza — ha luogo per le persone o famiglie italiane o straniere che abbiano dimora nel Comune da almeno quattro mesi e che non abbiano espresso l'intendimento di essere iscritte nell'anagrafe della popolazione residente; le schede in parola, quindi, sono disposte esclusivamente al fine di poter seguire le persone iscritte provvisoriamente perché non sfuggano in un secondo tempo all'eventuale iscrizione anagrafica definitiva.

Il regolamento anagrafico prescrive la revisione annuale delle schede provvisorie per la eventuale eliminazione o per la istituzione di schede definitive. Soltanto in questa fase conclusiva i Comuni sono tenuti a chiedere la conferma delle generalità delle persone da iscriversi definitivamente in anagrafe.

Certificazioni anagrafiche

27. La materia delle certificazioni anagrafiche è stata oggetto di frequenti controversie tra privati ed Amministrazioni comunali, generalmente concernenti, nel passato, la possibilità di rilasciare certificati anagrafici a terzi e, più recentemente, la possibilità di rilasciare elenchi nominativi di iscritti all'anagrafe dei residenti.

Per quanto riguarda il rilascio di certificati a terzi, il regolamento (art. 33) ha eliminato ogni dubbio, disponendo che i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia anagrafica vengono rilasciati dall'ufficiale di anagrafe a domanda di chiunque e per chiunque vengano richiesti. In tal modo si è voluto chiarire che chiunque può chiedere ed ottenere il rilascio delle certificazioni anagrafiche, analogamente a quanto dispone l'art. 450 del Codice civile per gli atti dello stato civile.

Cessa l'obbligo, prescritto nel passato, dell'annotazione degli estremi del documento di riconoscimento negli atti dell'ufficio, quando la richiesta provenga da persona estranea alla famiglia anagrafica.

Poiché l'ufficiale di anagrafe è competente al solo rilascio del certificato di residenza e di quello di stato di famiglia (art. 33 comma 1), nello stesso art. 33 comma 2 - è stato precisato che ogni altro certificato od attestato, le cui notizie sono desunte dagli atti anagrafici, può essere firmato anche dall'ufficiale di anagrafe solo se questi sia stato autorizzato a firmare "d'ordine del Sindaco". Ciò considerando che le notizie tratte dall'anagrafe per le certificazioni relative alla carta d'identità, alla cittadinanza, ai cosiddetti certificati anagrafici di nascita, ecc.. sono, in realtà, di competenza dell'ufficio di stato civile o del Sindaco.

Inoltre, affinché gli interessati non si giovino indebitamente delle certificazioni concernenti l'iscrizione anagrafica ottenuta mediante raggiri eventualmente posti in atto al momento della dichiarazione di dimora abituale nel Comune, si rammenta che l'ufficio di anagrafe, prima di rilasciare certificati di qualsiasi natura nell'interesse dei privati, può verificare se per il richiedente iscritto nell'anagrafe della po-

polazione residente tutte le indicazioni a suo tempo fornite dal medesimo corrispondano alla situazione quale risulta al momento del rilascio della certificazione. Nel caso che l'esito degli accertamenti successivi sia in contrasto con la situazione di fatto, dovrà essere elevata contravvenzione per la mancata dichiarazione e conseguentemente dovrà essere regolizzata la posizione anagrafica delle persone interessate.

Non sembra inopportuno, in questa sede, richiamare l'attenzione circa il significato della posizione di intestatario del foglio di famiglia.

Al riguardo è necessario che, nelle certificazioni dello stato di famiglia sia posto in evidenza che tale posizione ha rilevanza solo ai fini di stabilire la relazione (di parentela) esistente con gli altri componenti della famiglia (vedi circ. Istat n. 38 del 7.7.89 e circ. del Ministero dell'Interno n. 6 in data 27.2.91).

28. Per quanto concerne la possibilità di fornire elenchi nominativi di iscritti nell'anagrafe dei residenti, mentre il precedente regolamento ammetteva il rilascio di notizie anagrafiche unicamente in forma certificativa, l'art. 34 del vigente regolamento consente all'ufficiale di anagrafe di fornire elenchi nominativi alle Amministrazioni pubbliche che forniscano motivazioni di pubblico interesse; ai privati, invece, possono rilasciarsi solo «dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati» quando «ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca».

Tra le Amministrazioni pubbliche rientrano gli organi statali centrali e periferici, gli Enti territoriali (Regione, Province e Comuni) ed i loro organi e gli Enti istituzionali (locali, regionali o statali).

Sono Enti istituzionali locali: le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli Ordini e Collegi professionali, i Consorzi di Enti territoriali, gli Istituti per le case popolari, alcuni Enti portuali, gli Enti lirici, gli Enti cinematografici.

Tra gli Enti istituzionali regionali vi sono: Enti di sviluppo agricolo, Istituti di formazione professionale, Opere universitarie, Enti gestori di musei e biblioteche di Enti locali, Enti per fiere e mercati locali, Enti di bonifica, Istituti regionali di ricerca

e di sperimentazione, Istituti regionali di studi, Enti provinciali per il turismo, Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, Aziende regionali delle foreste demaniali.

Numerosissimi sono gli Enti istituzionali statali; di grande rilevanza sono gli enti pubblici economici: Banca d'Italia, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto S. Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Casse di Risparmio, ENEL, Ente Ferrovie dello Stato, SIAE, Enti di partecipazione statale (tra cui l'IRI e l'ENI). Per quanto riguarda questi ultimi Enti, hanno, invece, carattere privato le holdings o società finanziarie di settore, così come le società operative (tra cui la SIP, la RAI, l'Italcable, l'Alitalia, la Società Autostrade, la Banca Commerciale Italiana, il Banco di Roma, il Credito Italiano).

Tra gli enti pubblici non economici vi sono: l'Istat, il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, il Registro aeronautico, le Università statali e gli altri istituti statali d'istruzione dotati di personalità giuridica (tecnici, artistici, convitti nazionali), l'Istituto nazionale per il commercio estero, l'Ufficio italiano cambi, la Cassa per il Mezzogiorno, il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - ENEA; inoltre: Enti di assistenza, Enti di previdenza (es. INPS), Enti con fini di istruzione e di cultura (es. Accademia dei Lincei), Enti a finalità sportive o ricreative (es. CONI, ENAL), Enti di interesse patriottico (es. Opera nazionale combattenti), Enti con finalità attinenti l'industria ed il commercio (es. Fiera di Milano, Fiera del Levante), Enti che operano nel campo assicurativo (es. INA, ISVAP), Enti portuali non locali (es. Consorzio autonomo del porto di Genova, Consorzio autonomo del porto di Napoli), Consorzi tra proprietari fondiari (es. di bonifica), Consorzi tra produttori agricoli (es. Ente nazionale risi); altri enti: CONSOB, ISCO, ETI, ACI, Centri nazionali di studi, Musei nazionali, Osservatori astronomici, vulcanologici, Enti accademici.

29. Con riferimento al contenuto del certificato anagrafico, l'art. 35 prescrive che devono essere indicate le generalità: cognome, nome, luogo e data di nascita,

con numero, parte e serie dell'atto di nascita; non costituiscono materia di certificazione: la professione o condizione non professionale e il titolo di studio.

L'indicazione della condizione di "stato civile" non viene né imposta né vietata. E' da trarsi, pertanto, l'interpretazione che il certificato anagrafico, oltre alle indicazioni del Comune, della data del rilascio, dell'oggetto della certificazione, delle generalità, del timbro e della firma, può contenere anche l'indicazione dello stato civile.

30. E' vietata esplicitamente la consultazione delle schede anagrafiche da parte di persone estranee all'ufficio di anagrafe (art. 37), in quanto tale consultazione, talvolta tollerata nel passato, non poteva essere ulteriormente consentita, sia per la segretezza di alcune delicate notizie, sia per il disordine che può derivare alla tenuta dell'anagrafe.

Sono stati esclusi da tale divieto, a motivo di possibili riservatissime indagini: le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria, gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al corpo delle guardie di finanza.

Per le consultazioni degli atti, gli incaricati saranno forniti dai rispettivi comandi di appartenenza di personali autorizzazioni che dovranno essere esibite agli addetti degli uffici di anagrafe.

Gli autorizzati alle consultazioni, opereranno in conformità alle intese, preventivamente raggiunte tra gli organi interessati e gli ufficiali di anagrafe.

Debbono essere tenute presenti anche le innovazioni introdotte in materia di accesso e di informazione dei cittadini dall'articolo 7 della legge 8.6.1990 n. 142 e dagli articoli 22 e segg. della legge 7.8.90 n. 241, avendo il legislatore ritenuto prevalenti le esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa.

In sostanza non può considerarsi vietata, a chi ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e secondo le modalità previste dalle citate leggi, la consultazione degli atti anagrafici.

Anche la materia dei collegamenti con altri uffici subirà, trovando piena applicazione la citata legge 241, ed in particolare l'art. 18, una evoluzione in quanto la tendenza è di istituire un colloquio continuo

fra gli uffici dei vari enti al fine di sgravare il cittadino dalla presentazione di numerosi documenti.

Adempimenti topografici ed ecografici

31. Le norme relative agli adempimenti topografici ed ecografici sono state inserite nel regolamento anagrafico in quanto la formazione e l'aggiornamento del piano topografico, oltre ad essere indispensabile per la determinazione della base territoriale delle varie rilevazioni, vengono considerati opportunamente come una necessità specifica del servizio anagrafico, poiché la registrazione delle posizioni e mutazioni anagrafiche debbono essere riferite ad una base territoriale che non può limitarsi alla circoscrizione territoriale comunale nel suo insieme ma deve distinguersi anche nelle delimitazioni dei centri e dei nuclei, nelle indicazioni delle aree di circolazione e dei numeri civici fino agli interni delle abitazioni.

Gli adempimenti per la formazione del piano topografico e gli adempimenti ecografici trovano la loro disciplina nelle "Istruzioni per la formazione delle basi territoriali e per l'ordinamento ecografico" emanate dall'Istituto nazionale di statistica, il cui testo è riportato in appendice.

Ferma restando la formazione di un nuovo piano topografico in dipendenza di variazioni territoriali nella circoscrizione comunale determinate con appositi provvedimenti legislativi, all'ufficiale di anagrafe è affidata la cura dell'aggiornamento del piano topografico tra un censimento e l'altro: tale aggiornamento deve intendersi nel senso non di modificare le delimitazioni delle circoscrizioni, dei centri e dei nuclei abitati stabilite in occasione del censimento, ma di apportare materialmente su di esso tutte le variazioni che si fossero verificate nell'intervallo tra due censimenti successivi in dipendenza della costruzione di nuove strade, case e simili ovvero di demolizioni, in modo tale che la situazione di fatto coincida con quella rilevabile dal piano stesso. Ciò, al fine di semplificare nel miglior modo possibile le operazioni preliminari in occasione dei censimenti generali.

E' affidata, altresì, all'ufficiale di anagrafe la cura e l'aggiornamento delle denominazioni delle strade e della numera-

zione civica. A tal fine si richiama l'attenzione sull'obbligo da parte dei proprietari dei fabbricati (art. 43) di segnalare tempestivamente l'ultimazione dei fabbricati al fine di ottenere l'assegnazione del numero civico congiuntamente al permesso di abitabilità o agibilità. L'obbligo predetto, introdotto nel regolamento anagrafico, tende a consentire l'immediata conoscenza, da parte dei Comuni, della costruzione di nuovi edifici e rendere così possibile l'apposizione sollecita del numero civico e dell'interno, se necessario, nonché ad agevolare la compilazione delle statistiche mensili sulle abitazioni e nel contempo porre i Comuni in condizione di provvedere all'aggiornamento dei piani topografici precedentemente descritto.

32. Anche nei Comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicitati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, l'ufficiale di anagrafe rimane il responsabile dei predetti adempimenti. Egli, pertanto, agirà con ogni mezzo e per le vie formali al fine di ottenere con tempestività gli aggiornamenti prescritti dalla normativa.

Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti; altri adempimenti statistici

33. Si è già fatto cenno allo stretto collegamento che intercorre tra censimento ed anagrafe in quanto essi debbono considerarsi come strumenti vicendevolmente completantisi per la più esatta conoscenza della consistenza quantitativa e qualitativa della popolazione, limitatamente alle notizie che potranno formare oggetto del confronto. Appunto in armonia con tale concetto e per assicurarne la pratica realizzazione viene prescritto (art. 46) che a seguito di ogni censimento generale della popolazione sia effettuata la revisione delle anagrafi onde accertarsi della corrispondenza tra le notizie rilevabili dalle due diverse fonti.

Effettuato il confronto censimento-anagrafe, e fino al successivo censimento, l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel Comune.

34. Nell'intervallo tra due censimenti

anche l'onomastica e la numerazione civica devono essere costantemente aggiornate, in modo da poter dare ad ogni famiglia o convivenza il suo preciso e ben determinato indirizzo.

Per raggiungere tale scopo, si è ritenuto opportuno precisare in modo esplicito che l'aggiornamento suddetto viene effettuato d'ufficio, qualora non fosse richiesto dai proprietari delle abitazioni e anche a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

Nel quadro poi dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i Comuni devono provvedere ad una revisione generale dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

35. I compiti affidati all'ufficiale di anagrafe in relazione alle rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente sono descritti nell'art. 48.

Alla rilevazione dei trasferimenti di residenza è da aggiungersi la rilevazione degli iscritti da ricomparsa e dei cancellati per irreperibilità, nonché degli altri tipi di iscrizioni e cancellazioni similari; per quanto concerne le particolari norme da tener presenti per la compilazione degli appositi modelli si rinvia, oltre alle note contenute nei modelli stessi, alle «Istruzioni per la rilevazione statistica del movimento della popolazione» (Serie B, n. 17 della collana "Metodi e Norme").

In particolare si chiarisce che, ai fini del calcolo della popolazione residente, le iscrizioni o cancellazioni anagrafiche conseguenti sia al movimento naturale che a quello migratorio vanno indicate, nei modelli predisposti per il calcolo, con riferimento al giorno in cui la pratica viene definita. La pratica di iscrizione o cancellazione anagrafica è da ritenersi definita il giorno in cui si provvede ad inserire (o eliminare) la scheda individuale e, se del caso, quella di famiglia, nello (o dallo) schedario della popolazione residente.

Negli schedari a sistema informatizzato, quale data di definizione della pratica è da prendersi in considerazione il giorno in cui si provvede a mettere "in memoria" o a cancellare "dalla memoria" il record cui la pratica stessa si riferisce. Tale data viene indicata sia sulla pratica, nello spazio a ciò riservato, sia nel relativo record.

Solo quando la pratica sarà corredata della data di definizione, nel modo come sopraddetto apposta, si procederà alla indicazione delle unità relative nel mod. AP/10, nello spazio al caso riservato e nel giorno corrispondente alla definizione stessa.

Nei casi in cui l'ufficio informatico sia organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe, sarà l'ufficiale di anagrafe ad organizzare l'intesa tra i due uffici.

I dati relativi alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche che vengono forniti all'Istat con mezzi informatici, sostitutivi dei modd. AP/4, devono indicare il periodo della rilevazione contenuta, con riferimento alla data di definizione delle pratiche cui i dati stessi si riferiscono.

La rilevazione statistica delle famiglie iscritte nell'anagrafe di ciascun Comune consente di conoscere il movimento delle famiglie, che presenta caratteristiche variamente difformi da Comune a Comune.

36. Una materia strettamente connessa con quella anagrafica, specie sotto l'aspetto delle rilevazioni statistiche, è quello dello studio delle abitazioni; si è ritenuto opportuno, peranto, inserire nel regolamento una apposita norma (art. 49) per prescrivere l'obbligo, da parte dei competenti uffici comunali, di provvedere alle varie rilevazioni di carattere ecografico.

37. L'art. 50 stabilisce i particolari compiti che spettano all'ufficio di statistica nei Comuni ove esso esiste o sarà istituito; le disposizioni tendono ad assicurare che avvenga il necessario controllo tecnico dei dati trasmessi dai Comuni e, conseguentemente, ad evitare contestazioni a questi ultimi da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

Vigilanza, sanzioni e disposizioni generali

38. Le disposizioni contenute nel Capo IX del vigente regolamento ribadiscono quelle contenute nel precedente.

Si è voluto confermare (art. 51) che il Sindaco è tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per la conservazione e la sollecita consultazione degli atti; ciò in quanto assai di frequente le Amministra-

zioni comunali ritengono sufficiente prospettare situazioni finanziarie deficitarie per sottrarsi all'obbligo di rinnovare o comunque mantenere in efficienza l'anagrafe della popolazione, senza considerare che così operando si privano dello strumento essenziale tra tutti per una ordinata vita amministrativa.

Tenendo presente quanto disposto dall'art. 54, comma 2 ("l'adozione di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi"), s'invitano i Comuni ancora organizzati con sistemi cartacei ad adottare sistemi informatizzati.

39. E' stato abolito l'obbligo della redazione del verbale di revisione annuale dell'anagrafe da parte del Sindaco e si è confermata l'opera di vigilanza da parte delle Prefetture, al fine di promuovere un continuo miglioramento nella tenuta del servizio anagrafico.

Alle Prefetture (o agli organi che le sostituiscono nelle Regioni a statuto speciale) sono, infatti, demandati i controlli ispettivi nei confronti delle anagrafi della popolazione residente, per il territorio di loro competenza e con l'obbligo di riferire sull'esito delle ispezioni all'Istituto nazionale di statistica; tali compiti, inoltre, sono affidati al Ministero dell'Interno ed all'Istituto nazionale di statistica.

S'intende dare, per l'avvenire, più puntuale applicazione all'art. 55, allorché siano rilevate irregolarità ed inadempienze anagrafiche da parte dei Comuni. Le Prefetture, in particolare, dopo formali solleciti, eventualmente inefficaci, provvederanno ad inviare commissari "ad acta", come attualmente previsto dall'art. 38 della legge 8.6.90 n. 142.

40. Per chiunque contravviene agli obblighi anagrafici, le somme da pagare e la natura dei reati stabiliti dall'art. 11 della legge 1228 del 24.12.1954 sono da ritenersi aggiornati alla legislazione vigente.

41. Essendo ormai trascorso il termine previsto di un anno per aggiornare la tenuta delle anagrafi alle norme del nuovo regolamento anagrafico tutte le situazioni anagrafiche debbono essere adeguate alla normativa vigente.

**PARTE QUARTA
NORMATIVA AIRE**

**LEGGE 27 OTTOBRE 1988, N. 470
ANAGRAFE E CENSIMENTO
DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

**ANAGRAFI DEI CITTADINI RESIDENTI
ALL'ESTERO**

Art. 1

1. Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'Interno.

2. Le anagrafi dei comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.

3. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio di anagrafe del proprio comune il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero.

4. L'anagrafe istituita presso il Ministero dell'Interno contiene dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell'articolo 6.

5. La stessa anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti è nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.

6. Ai fini di cui al comma 5, l'ufficio dello stato civile di Roma comunica all'anagrafe del Ministero dell'Interno il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai predetti cittadini.

7. Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nell'anagrafe di cui

ai commi 4 e 5, se lo stesso è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.

9. Non sono altresì iscritti nelle stesse anagrafi:

a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali:

b) i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.

10. Il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 4 è costituito dal centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali.

11. Ad uno o più funzionari del Ministero dell'Interno, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, sono attribuiti i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.

12. Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici.

Art. 2

1. L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuato:

a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni;

b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;

c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto ai sensi degli articoli 51 e 52 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e dell'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;

e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.

2. L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato dall'interessato o comunque accertato.

Art. 3

1. Nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero devono essere registrate le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti:

a) alle dichiarazioni rese dagli interessati per se' o per persone sulle quali esercitano la potestà o tutela, concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero;

b) alle comunicazioni di stato civile;

c) alle dichiarazioni rese dagli interessati concernenti il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.

Art. 4

1. La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;

b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

d) per irreperibilità presunta, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni;

e) per perdita della cittadinanza;

f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune.

Art. 5

1. Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono darne comunicazione entro quarantotto

ore al Ministero dell'interno che le comunica entro sessanta giorni dalla ricezione ai competenti uffici consolari.

Art. 6

1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.

2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data.

3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.

4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce.

5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti.

6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.

7. Una copia autentica della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio è trasmessa entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al Ministero

dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente.

8. Altra copia autentica della dichiarazione è trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza.

9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6.

Art. 7

1. Sulla base delle risultanze dell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero e con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 29 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, spetta agli ufficiali di anagrafe dei comuni ed a quelli di cui all'articolo 1 comma 11, il rilascio dei seguenti certificati:

a) certificato di stato di famiglia;

b) certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza iscritto nell'anagrafe dei residenti nel comune da certa data, risulta attualmente nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con decorrenza dalla data di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero dalla data di iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile.

Capo II

RILEVAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO

Art. 8

1. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero ha luogo contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia.

2. Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica, e avvalendosi della collabo-

razione del Ministero dell'interno, impartisce le istruzioni necessarie all'attuazione della rilevazione e fornisce i moduli e gli altri stampati occorrenti.

3. Il Ministero degli affari esteri sovrintende a tutte le operazioni relative alla rilevazione adottando i provvedimenti necessari per il loro regolare e tempestivo svolgimento; promuove, inoltre, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di informazione e pubblicità in merito alla rilevazione stessa.

Art. 9

1. Oggetto della rilevazione dei cittadini all'estero sono, in ciascuna circoscrizione consolare, i cittadini italiani residenti e i cittadini italiani temporaneamente presenti.

2. Sono residenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che, alla data della rilevazione, hanno la dimora abituale nella circoscrizione stessa, anche se ne sono temporaneamente assenti per motivi che non comportano trasferimento di residenza, secondo le norme della presente legge e del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 e successive modificazioni.

3. Sono temporaneamente presenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che vi si trovano per uno dei motivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 e che hanno la residenza in Italia.

Art. 10

1. Per le singole persone costituenti la popolazione residente, la rilevazione concerne le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il comune italiano di ultima residenza e di origine e l'iscrizione nelle liste elettorali.

2. Per le persone temporaneamente presenti nella circoscrizione la rilevazione concerne notizie di stato civile ed anagrafico, il luogo di residenza, il motivo della temporanea presenza e l'iscrizione nelle liste elettorali.

3. La rilevazione ha inoltre per oggetto notizie concernenti il grado di istruzione

dei cittadini residenti all'estero, le notizie professionali ed altre di carattere socio-economico.

Art. 11

1. Tra il settantesimo ed sessantesimo giorno precedente la data della rilevazione, il capo dell'ufficio consolare costituisce l'ufficio circoscrizionale di rilevazione.

2. L'ufficio è composto da non meno di cinque e non più di venti cittadini italiani residenti nell'area circoscrizione, fra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente.

3. I membri dell'ufficio sono scelti dal capo dell'ufficio consolare in una lista, comprendente un numero di cittadini italiani doppio rispetto a quello dei componenti l'ufficio, predisposta, ove esista, dal comitato dell'emigrazione italiana della circoscrizione.

4. Per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, spetta un compenso giornaliero, da determinarsi, con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in misura corrispondente alle retribuzioni locali e alla retribuzione base giornaliera spettante, nel Paese in cui ha sede l'ufficio consolare, al personale assunto con contratto regolato dalla legge locale ed adibito a mansioni analoghe.

Art. 12

1. Il capo dell'ufficio consolare è responsabile del buon andamento delle operazioni della rilevazione nell'ambito della circoscrizione consolare e riferisce al Ministero degli affari esteri, in ordine al regolare svolgimento delle operazioni stesse.

Art. 13

1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono a svolgere ogni opportuna azione intesa ad ottenere la segnalazione da parte delle pubbliche autorità locali dei nominativi e del recapito dei cittadini italiani che si trovano nella loro circoscrizione.

2. L'ufficio consolare, sulla scorta delle risultanze dello schedario di cui all'art.

67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e dei dati assunti ai sensi del comma 1, provvede ad inviare per posta, agli interessati, i moduli di rilevazione, da compilarsi in triplice copia.

3. L'ufficio stesso, avvalendosi anche della collaborazione dei comitati dell'emigrazione italiana, provvede a distribuire congrui quantitativi di moduli di rilevazione in ogni utile sede, ivi comprese le imprese presso le quali lavorano cittadini italiani, gli enti, le associazioni e le altre istituzioni cui partecipano i cittadini stessi. Inoltre invita, con ogni possibile mezzo di informazione, ivi comprese le trasmissioni della radiotelevisione italiana dedicate all'estero, i cittadini altrimenti non reperibili a ritirare presso lo stesso ufficio i moduli di rilevazione oppure a comunicare il proprio indirizzo.

Art. 14

1. I moduli sono consegnati o spediti per posta all'ufficio consolare nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 18.

2. L'ufficio circoscrizionale di rilevazione ne effettua la revisione qualitativa e quantitativa.

3. Sulla base dei moduli di rilevazione così rivisti, gli uffici consolari aggiornano gli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e trasmettono copia dei moduli stessi ai comuni, al fine dell'aggiornamento delle rispettive anagrafi, ed al Ministero dell'interno — Centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali, per lo stesso fine, nonché per la memorizzazione dei dati così raccolti, secondo quanto disposto dal regolamento di cui al successivo articolo 18.

4. Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza dell'Istituto centrale di statistica, provvede a pubblicare dati riepilogativi della rilevazione.

Art. 15

1. Il capo della rappresentanza diplomatica nei Paesi in cui sorgono impedimenti a procedere ad operazioni di rilevazione deve darne notizia al Ministero de-

gli affari esteri. Ove gli impedimenti non possano essere rimossi, le rilevazioni, per i Paesi di cui trattasi, sono compiute sui dati delle anagrafi degli italiani residenti all'estero e servono ad integrare i dati delle rilevazioni fatte a norma della presente legge.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme della presente legge, l'espressione "uffici consolari" indica gli uffici consolari di prima categoria.

2. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri.

3. Nei Paesi in cui non esistono gli uffici consolari di prima categoria sopra indicati, le funzioni previste dalla presente legge sono svolte dalle ambasciate, previa consultazione degli organismi locali rappresentativi della comunità italiana.

Art. 17

1. Al fine di potenziare i servizi connessi con gli schedari ed i registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, nonché di agevolare le operazioni previste dalla presente legge, il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari saranno dotati di adeguati strumenti ed attrezzature informatiche inclusi i programmi di base ed applicativi nonché di sistemi elettronici e telematici per la raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati.

2. Per la fase di avvio delle operazioni previste al comma precedente, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed alla legge 13 agosto 1980, n. 462, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 di detta legge ed eventuali altri divieti di assunzione, impiegati con contratto temporaneo nei limiti di un contingente non superiore a cento unità da

assegnarsi alle rappresentanze diplomatiche o uffici consolari di prima categoria, in relazione alla consistenza delle comunità italiane residenti nelle rispettive circoscrizioni.

3. Per consentire alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari di far fronte ai maggiori compiti derivanti dall'applicazione della presente legge, il contingente degli impiegati di cui all'articolo 152 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è elevato di ottantacinque unità da assumere ed assegnarsi prioritariamente agli uffici all'estero nelle cui circoscrizioni risiedano comunità italiane particolarmente consistenti. Il Ministero degli affari esteri può assumere le predette unità di personale anche in deroga al limite di centocinquanta unità all'anno previsto dal primo comma dell'articolo 1 della citata legge 13 agosto 1980, n. 462, ed eventuali altri divieti di assunzione.

4. Le assunzioni del personale previste dal presente articolo possono essere effettuate a partire dell'entrata in vigore della presente legge.

5. La rilevazione degli italiani all'estero potrà essere effettuata in collaborazione con l'Istituto centrale di statistica.

Art. 18

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e di grazia e giustizia, sentito l'Istituto centrale di statistica, è emanato il regolamento per l'esecuzione della legge stessa e saranno dettate le norme per la prima formazione e per la tenuta degli schedari dei cittadini residenti all'estero.

Art. 19

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1988 e lire 10 miliardi annui per i successivi esercizi finanziari, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione per il Ministero del te-

soro per il 1988, utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Per gli adempimenti di competenza del Ministero dell'interno, ivi compresi quelli dell'articolo 14, terzo comma, è riservata nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 la somma di 2 miliardi da ripartire negli esercizi 1988, 1989, 1990.

3. Le somme di cui al presente articolo non impegnate o non erogate nell'anno di competenza, possono essere utilizzate per gli stessi fini nell'arco di due esercizi finanziari immediatamente successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20

1. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 21

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

DE MITA,
Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1989, n. 323**

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 18 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), e comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che occorre emanare le norme necessarie per l'attuazione della citata legge:

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il parere dell'Istituto centrale di statistica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1989;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

Il seguente decreto:

Art. 1

1. E' approvato l'unito regolamento, visto dal Ministro proponente, per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI,
Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS,
Ministro degli Affari Esteri

GAVA,
Ministro dell'Interno

VASSALLI,
Ministro di Grazia e Giustizia

CARLI,
Ministro del Tesoro

Visto, *il Guardasigilli*: **VASSALLI**
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1989

Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 4.

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1988, N. 470, CONCERNENTE ANAGRAFE E CENSIMENTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO.

Art. 1

1. Le anagrafi degli italiani residenti all'estero (AIRE) costituiscono parti delle anagrafi della popolazione di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Art. 2

1. L'anagrafe del Ministero dell'interno è formata di una parte principale e di un settore speciale.

2. Nella parte principale è sistematicamente riprodotto, conservato ed aggiornato l'insieme delle posizioni relative alle singole persone di cui all'art. 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, di seguito denominata legge; nel settore speciale sono conservate ed aggiornate le posizioni delle persone di cui all'art. 1, comma 5, della legge.

3. L'anagrafe del Ministero dell'Interno è tenuta con il supporto del centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, secondo un sistema che consenta la disaggregazione dei dati per regione, provincia e comune.

Art. 3

1. In occasione dell'iscrizione all'AIRE, prevista dall'art. 2 della legge, l'ufficiale di anagrafe provvede ad istituire o a trasferire nell'AIRE la scheda individuale ed una corrispondente scheda di famiglia intestata ad un componente che gli verrà indicato dagli interessati o, in mancanza di tale segnalazione, al più anziano.

2. Le schede individuali devono essere collocate secondo l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario: quelle di famiglia secondo il numero d'ordine progressivo che sarà loro assegnato all'atto dell'inserimento nell'AIRE; tale numero deve essere riportato sulle corrispondenti schede individuali, anche se inserite precedentemente nell'AIRE.

Art. 4

1. Ai fini della prima formazione della parte principale dell'anagrafe presso il Mi-

nistero dell'interno, i comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono trasmettere alle competenti prefetture per il successivo inoltramento al predetto Ministero — centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali — un elenco nominativo dei cittadini italiani iscritti nelle proprie AIRE, riportando per ciascuno di essi, in quanto disponibili, i seguenti dati: cognome e nome, indirizzo estero, anno di espatrio, circoscrizione consolare, comune di iscrizione AIRE, data di iscrizione AIRE, numero distintivo di iscrizione AIRE, motivazione di iscrizione AIRE, data e luogo di nascita, atto di nascita o titolo equipollente di identificazione della nascita, sesso, stato civile, professione, titolo di studio, comune di iscrizione elettorale.

Art. 5

1. L'ufficio dello stato civile di Roma comunica il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni riguardanti i cittadini di cui all'art. 1, comma 5, della legge, oltre che al Ministero dell'interno, anche all'ufficio anagrafe del comune di Roma ai fini della tenuta e dell'aggiornamento delle relative posizioni anagrafiche e di ogni altro conseguente adempimento di legge, nonché ai fini del rilascio dei certificati di cui all'art. 7 della legge.

Art. 6

1. Le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni d'ufficio nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero a cura del Ministero dell'interno e dei comuni, da effettuare ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge, nonché le dichiarazioni degli interessati e le iscrizioni d'ufficio a cura degli uffici consolari negli schedari di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, da effettuare ai sensi dell'art. 6 della legge; debbono contenere i dati elencati in appositi modelli predisposti dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e l'ISTAT.

2. La trasmissione delle dichiarazioni e la comunicazione delle iscrizioni, di cui all'art. 6, comma 7, della legge, complete di tutti i dati previsti dalla legge, vanno

effettuate a cura degli uffici consolari al Ministero dell'Interno — centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite le prefetture.

Art. 7

1. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge, hanno decorrenza dalla data di ricezione della stessa da parte dell'ufficiale di anagrafe, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica.

Art. 8

1. Per immigrazione, ai sensi dell'art. 6 della legge, si intende la fissazione all'estero della dimora abituale. In caso di dubbio o di risultanze contrastanti, l'ufficio consolare, anche con la collaborazione della autorità locali, accerta la veridicità della dichiarazione resa e provvede ai conseguenti adempimenti.

Art. 9

1. L'ufficio circoscrizionale di rilevazione, di cui all'art. 11 della legge, è costituito con decreto consolare.

2. L'ufficio circoscrizionale è composto da cinque componenti nel caso che gli italiani residenti siano meno di 5.000, da sei a dieci componenti fino a 30.000 italiani residenti; da undici a quindici componenti fino a 60.000 italiani residenti; da sedici a venti componenti se il numero degli italiani residenti sia superiore a 60.000.

3. Se, a causa dell'esiguità dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione, non è possibile costituire l'ufficio circoscrizionale, i suoi compiti sono svolti di-

rettamente dall'ufficio consolare.

Art. 10

1. In caso di mancato funzionamento dell'ufficio circoscrizionale di rilevazione, anche nella fase di preparazione, il Ministero degli affari esteri può disporre lo scioglimento e demandare all'ufficio consolare competente gli adempimenti attribuiti dalla legge al predetto ufficio circoscrizionale.

Art. 11

1. L'ufficio consolare spedisce per posta agli interessati i moduli di cui all'art. 13, comma 2, della legge non meno di sessanta giorni prima della data della rilevazione.

2. I cittadini residenti devono consegnare, o spedire per posta, all'ufficio consolare i suddetti moduli, debitamente compilati, in triplice copia, con riferimento alla data della rilevazione, entro quindici giorni dalla data stessa.

3. Il timbro dell'ufficio postale fa fede per le date di ricevimento e restituzione.

Art. 12

1. Delle operazioni di revisione dei moduli è redatto processo verbale.

2. I lavori di revisione devono terminare entro centoventi giorni dalla data della rilevazione. Nel caso di dubbio sull'autenticità del mittente, l'ufficio circoscrizionale accantona i moduli e ne dà atto nel verbale.

3. La trasmissione dei moduli ai comuni e al Ministero dell'interno è fatta entro centottanta giorni dalla data della rilevazione.

Visto, *il Ministro degli Affari Esteri*
DE MICHELIS

ALLEGATI

ISTRUZIONI PER LA FORMAZIONE DELLE BASI TERRITORIALI E PER L'ORDINAMENTO ECOGRAFICO

Premessa

Fin dal IX Censimento generale della popolazione (4 novembre 1951) fu realizzata, a cura dell'Istat, la istituzione di basi cartografiche comunali, dette piani topografici, ai fini di una razionale e realistica determinazione dei riferimenti territoriali per i Censimenti e per l'Anagrafe della popolazione. Nel contempo l'Istat dettò anche le norme per un razionale ed uniforme ordinamento ecografico fondato sulle medesime basi territoriali.

Successivamente la legge n. 1228/1954 sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 136/1958, sostituito dal D.P.R. n. 223/1989, demandarono all'Istat il compito di definire le norme tecniche per l'esecuzione degli adempimenti dei Comuni in materia topografica ed ecografica.

Pertanto, le istruzioni per la definizione delle basi territoriali e le istruzioni per l'ordinamento ecografico, riportate nel successivo capitolo, costituiscono la normativa tecnica degli adempimenti topografici ed ecografici previsti dalla vigente legislazione anagrafica.

ISTRUZIONI PER LA FORMAZIONE DELLE BASI TERRITORIALI

I. DISPOSIZIONI D'ORDINE GENERALE

1. Organi interessati.

Come è stato già accennato, le basi territoriali delle rilevazioni devono essere le stesse sulle quali fondare l'ordinamento anagrafico e quello ecografico. Pertanto, alla definizione delle basi territoriali devono concorrere di Comune accordo l'Ufficio comunale di statistica, ove esista, l'Ufficio comunale di censimento, e l'Ufficio di anagrafe, al quale la legge anagrafica vigente affida la cura dell'aggiornamento continuativo dei piani topografici, tra un Censimento e l'altro (art. 39 del Nuovo Regolamento di attuazione del-

la suddetta legge); naturalmente, per quanto concerne gli adempimenti di natura cartografica, i predetti Uffici dovranno avvalersi dell'Ufficio tecnico o dei lavori pubblici del Comune.

A norma dell'art. 9 della legge anagrafica già citata, le basi territoriali definite da ogni Comune in occasione di ogni Censimento generale della popolazione devono essere approvate dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Cartografia e Modelli ausiliari.

2.1. Le basi cartografiche da utilizzare per la definizione delle basi territoriali censuarie sono di diversa tipologia in funzione delle entità da evidenziare e delimitare.

La cartografia di base da usare per la rappresentazione dei confini comunali è la stessa usata in occasione dei Censimenti generali del 1981 per rappresentare i confini comunali; è costituita dalla Carta d'Italia alla scala 1:25.000 edita dall'Istituto Geografico Militare di Firenze. Detta carta topografica, composta da n. 3556 elementi cartografici denominati "tavole" ricoprenti l'intero territorio nazionale, è stata direttamente rilevata per la massima parte con i procedimenti del rilievo aerofotogrammetrico, ma da molti anni l'Istituto Geografico Militare è venuto nella determinazione di non effettuare più rilievi per il suo aggiornamento.

La stessa cartografia deve essere usata come base per la rappresentazione dei limiti delle località abitate.

La cartografia da usare per la delimitazione delle sezioni di censimento, secondo le norme illustrate di seguito, deve essere georeferenziata (ad esempio con l'indicazione delle coordinate geografiche di almeno quattro punti), inquadrata nel sistema di riferimento planimetrico nazionale, aggiornata e ad una scala sufficientemente grande, tale da consentire una chiara visualizzazione dei limiti delle sezioni stesse.

L'uso della Cartografia Tecnica Regionale a media scala (1:10.000 o 1:5.000), ove esista, risulta idonea a soddisfare le esigenze suddette.

Nel caso in cui non fosse disponibile una cartografia con le suddette caratteristiche per l'intero territorio comunale pos-

sono essere utilizzate planimetrie a grande scala per l'individuazione delle sezioni di censimento del centro capoluogo del Comune e cartografia a scala 1:25.000 per le altre.

In tutti i casi le carte devono essere aggiornate, devono tener conto, cioè, di tutte le modifiche intervenute sul territorio, con particolare cura di quelle intervenute in prossimità dei limiti degli aggregati abitativi.

2.2. Per la definizione delle basi territoriali dei Censimenti generali del 1991 i Comuni hanno a disposizione:

1) - le circolari n. 31/CEN del 2.5.1991 e n. 36/CEN, del 20.5.1991 con le disposizioni emanate dall'Istat;

2) - supporti cartacei trasparenti (in seguito chiamati brevemente lucidi), in duplice copia, di cui si dirà nel paragrafo 3 ove sarà illustrata la procedura adottata per la definizione delle località abitate e per la verifica dei confini comunali in forma numerica. Tali lucidi fanno riferimento all'intero territorio comunale.

3) - tabulato (ISTAT CP. 101), in duplice copia, in cui è riportato l'elenco delle località abitate e delle aree speciali risultanti al censimento del 1981;

4) - tabulato (ISTAT CP. 101 Agg.), in duplice copia, su cui i Comuni devono riportare le eventuali variazioni riguardanti le località abitate e le aree speciali intervenute tra i censimenti del 1981 e quelli del 1991;

5) - schemi di tabelle di ragguaglio;

6) - lettera di accompagnamento con la quale il Comune deve restituire all'Istat una copia del materiale di cui ai punti precedenti dopo aver svolto le operazioni definite nel paragrafo relativo all'illustrazione della procedura.

II. FORMAZIONE DELLE BASI TERRITORIALI

3. Introduzione.

Nei passati censimenti gli Uffici comunali dovevano individuare e delimitare, sulla cartografia IGMI a scala 1:25:000, le località abitate (centri e nuclei) nelle quali risultava distribuita la popolazione del Comune stesso. Tale cartografia era fornita ai Comuni dall'Istat.

L'individuazione di tali aree aveva, nella fase operativa, lo scopo di ridurre il più possibile gli errori di omissione e/o duplicazione e, nella fase di analisi dei risultati, quello di ottenere informazioni a livello subcomunale.

Al fine di ottimizzare i risultati, l'Istat ha deciso di procedere all'individuazione delle località abitate di ciascun Comune servendosi delle immagini del territorio italiano ottenute con il telerilevamento: immagini che hanno il vantaggio di offrire una rappresentazione realistica, basata su criteri standardizzati e, per quanto possibile, aggiornata della situazione esistente su tutto il territorio nazionale.

La nuova procedura prevede che ogni Comune riceva supporti cartacei trasparenti (lucidi) con le indicazioni dei confini amministrativi (ricavati dalle tavolette dei piani topografici del censimento 1981 ed aggiornati con le variazioni intercorse nel decennio intercensuario) e dei limiti delle località abitate (individuate con il telerilevamento). Tali lucidi sono sovrapponibili alle carte IGMI a scala 1:25.000, sulle quali è stato definito il piano topografico approvato dall'Istat in occasione dei censimenti generali del 1981 e debitamente aggiornato secondo quanto disposto dal vigente regolamento anagrafico.

I Comuni devono verificare la rispondenza delle località abitate individuate per mezzo del telerilevamento con la situazione territoriale del Comune e la validità dei limiti delle località stesse. In caso di discordanze con la realtà, i Comuni devono segnalare prontamente le differenze all'Istat, trasmettendo la relativa documentazione.

Tale nuova procedura affranca i Comuni dall'onere di delimitare le proprie località abitate riducendo in tal modo i tempi di esecuzione dell'intera operazione e permette, altresì, di disporre in tempi brevi delle informazioni relative ai limiti delle località stesse su supporto magnetico, consentendone una gestione informatizzata.

Con tale procedura viene assicurata anche la verifica della copertura censuaria del territorio comunale.

Al fine di consentire ai Comuni di procedere alla verifica della rispondenza tra le località abitate riportate sui lucidi e la situazione esistente sul territorio, si ripor-

tano nei paragrafi seguenti le definizioni dei diversi tipi di località abitata.

4. Località abitate.

Per *località abitata* s'intende un'area più o meno vasta di territorio, conosciuta di norma con un nome proprio, sulla quale sono situate una o più case raggruppate o sparse.

I tipi di località abitate considerate agli effetti del Censimento sono: il *centro abitato*, il *nucleo abitato*, le *case sparse*.

A) *Centro abitato*. Per centro abitato s'intende un AGGREGATO DI CASE contingue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di SERVIZI od ESERCIZI PUBBLICI (quali, ad esempio: una chiesa regolarmente officiata, una scuola, una stazione ferroviaria, tramviaria o automobilistica, un ufficio pubblico, una rivendita di genere di privativa, una farmacia od un dispensario farmaceutico, un negozio e simili) costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale, e generalmente, determinanti un LUOGO DI RACCOLTA ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di VITA SOCIALE COORDINATA DAL CENTRO stesso.

I principali requisiti che devono coesistere perché una località abitata possa essere riconosciuta come *centro abitato*, sono, dunque, i seguenti:

a) deve sempre trattarsi di un *gruppo* di case più o meno numeroso;

b) in tale gruppo di case vi devono essere *servizi od esercizi pubblici*;

c) i servizi e gli esercizi pubblici devono determinare un *luogo di raccolta* ove sogliono concorrere anche gli abitanti delle zone circostanti.

Conseguentemente, un gruppo di case senza servizi od esercizi pubblici non può costituire centro abitato, né tale carattere può essere riconosciuto ai servizi od esercizi pubblici (quali una stazione ferroviaria, uno spaccio, una chiesa, ecc.) sparsi nella campagna, anche se situati lungo le strade.

I luoghi di convegno turistico, i gruppi

di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, le località dotate di uno stabilimento termale, idropinico e in genere di cura, *abitati stagionalmente*, devono essere considerati come centri abitati TEMPORANEI purché nel periodo dell'attività stagionale presentino i requisiti del centro.

Devesi, infine, tener presente che l'agglomerato di case costituente un centro abitato può risultare *diviso* dalla linea che segna i confini comunali; in tal caso, ferma restando la competenza territoriale dei Comuni ad ogni effetto, per stabilire se ricorrano le condizioni previste per il tipo di località in questione, occorre aver riguardo all'intero agglomerato di case e non alle singole parti dell'agglomerato stesso di competenza dei diversi Comuni, le quali per sé considerate potrebbero non avere i requisiti del centro abitato.

La linea che delimita il centro deve seguire il *margin*e, *esterno delle case periferiche*, cioè delle case oltre le quali comincia una evidente SOLUZIONE DI CONTINUITA' (spazio senza case) per la cui determinazione si assume un valore variabile intorno ai 70 metri.

Possono essere comprese nel perimetro dei centri maggiori anche le cosiddette *gemmazioni* determinate dai centri stessi. Trattasi di quegli aggregati di case, talvolta anche grossi e generalmente anche con servizi od esercizi pubblici (per cui sembrerebbe di doverli considerare come centri abitati a sé stanti), che sorgono spontaneamente o in seguito a piani regolatori a distanze più o meno elevate dalle grandi città delle quali costituiscono un quartiere o un sobborgo, ed i cui abitanti o gran parte di essi si recano quotidianamente verso le città stesse per ragioni d'ufficio, lavoro, affari. A maggior illustrazione del caso in questione, si rileva che tra le ultime case della propaggine cittadina che si estende verso la gemmazione e le prime case della gemmazione stessa intercorre o può intercorrere uno spazio di terreno aperto percorso dalla strada, completamente disabitato o quasi; spazio che, per la tendenza della propaggine e della gemmazione a protendersi l'una verso l'altra, è destinato ad infittirsi di case e, infine, a scomparire, in maniera che la gemmazione viene ad essere completamente assorbita dalla città.

B) *Nucleo abitato*. Per nucleo abitato s'intende la località abitata PRIVA del LUOGO DI RACCOLTA che caratterizza il centro abitato, costituita da un GRUPPO DI CASE continue o vicine, con ALMENO CINQUE FAMIGLIE e con interposte strade, sentieri, spiazzati, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l'INTERVALLO tra casa e casa non superi una TRENTINA DI METRI e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse.

Il carattere di NUCLEO deve essere riconosciuto anche:

a) al gruppo di case, anche minimo, vicine tra loro, situate in *zona montana*, quando vi abitino almeno *due famiglie* e le condizioni della viabilità siano tali da rendere difficile e comunque non frequenti i rapporti con le altre località abitate;

b) all'aggregato di case (dirute o non dirute) in *zona montana*, già sede di numerosa popolazione ed ora completamente o parzialmente *disabitato* a causa dello *spopolamento montano*;

c) ai fabbricati di aziende agricole e zootecniche noti nelle diverse regioni con varie denominazioni: *corte* (Lombardia), *casale* (campagna romana), *cassina* o *cascina* (Piemonte, Lombardia), *casaneria* (Romagna), *cussorgia* e *furriadroxius* (Sardegna), *villa* (Trentino), *colmello* (nel trevigiano), *maso* (Alto Adige), *borgo* (nel ferrarese), anche se costituiti *da un solo edificio*, purché il *numero di famiglie in esso abitanti non sia inferiore a cinque*;

d) *ai conventi*, alle *case di cura*, alle *colonie climatiche e sanatoriali*, agli *orfanotrofi*, alle *case di correzione* e alle *scuole convitto* situati in aperta campagna, anche se abbiano laboratori, servizi ed esercizi interni;

e) *agli edifici distanti da centri e nuclei abitati*, nei quali esistono *servizi od esercizi pubblici* (stazione ferroviaria, centrale idroelettrica, spaccio, chiesa, ecc.) purché negli stessi o nelle eventuali case prossime, da comprendere nel nucleo, vi abitino almeno *due famiglie*; è evidente che anche i nuclei abitati possono risultare divisi dalla linea che segna i confini comunali; in tal caso è da osservarsi quanto disposto per i centri abitati (vedi pag. 73).

f) agli insediamenti residenziali con

popolazione non stabile, occupati stagionalmente a scopo di villeggiatura, di cura, ecc., con almeno 10 abitazioni; essi devono essere considerati nuclei TEMPORANEI.

C) *Case sparse*. Per case sparse si intendono quelle DISSEMINATE NEL TERRITORIO COMUNALE a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato. Le case sparse NON devono essere delimitate.

D) *Aree speciali*. Costituiscono *aree speciali*:

a) le isole amministrative, ovvero le parti del territorio comunale circondate interamente dal territorio di altro o altri Comuni;

b) le isole marittime e lacuali;

c) le aree di alta montagna situate sopra il limite dei pascoli, completamente e permanentemente disabitate, purché di una certa ampiezza;

d) le paludi e gli acquitrini, purché di una certa ampiezza;

e) i laghi compresi in un solo Comune, purché di una certa ampiezza;

f) la parte di lago diviso tra più Comuni;

g) le zone di territorio in contestazione con altri Comuni.

5. I lucidi

5.1. I lucidi (riportanti i confini comunali ed i limiti delle località abitate) sono stati realizzati alla scala 1:25.000 in modo da poter essere sovrapposti alle tavolette dell'IGMI, in possesso di ciascun Comune, sulle quali era stato definito il Piano Topografico dei censimenti del 1981.

Sui lucidi sono riportate le seguenti informazioni:

— numero del Foglio, quadrante e orientamento identificativi della tavoletta IGMI di riferimento e nome della tavoletta stessa;

— riquadro ai cui vertici sono riportate le coordinate UTM, riferite al fuso 32, all'interno del quale le linee diversamente tracciate indicano:

— il confine comunale (linea tratteggiata due punti, una linea);

— il limite aggiornato dei centri abitati già esistenti al 1981 (linea continua marcata);

— il limite aggiornato dei nuclei abitati già esistenti al 1981 ed il limite delle nuove agglomerazioni urbane individuate al 1991 (linea continua fine).

— Per ogni località abitata, se conosciuto, è stato indicato il nome. Il carattere più grande in neretto indica i centri abitati mentre il carattere più piccolo indica i nuclei abitati;

— quadro di unione dei confini relativi a quei Comuni il cui territorio è rappresentato nel lucido ed elenco degli stessi;

— spazi riservati da compilare a cura del Comune.

5.2. Il Comune deve sovrapporre i lucidi alle corrispondenti Tavolette IGMI relative ai Piani Topografici del 1981, ed aggiornate secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Anagrafico, avendo cura di far coincidere i limiti del riquadro riportati sul lucido con i limiti del corrispondente riquadro della Tavoletta IGMI.

Si richiama particolare attenzione sull'operazione di sovrapposizione delle linee, in quanto gli effetti di deformazione avvenuti sui supporti cartacei di riferimento e le attività di digitalizzazione dei dati possono aver determinato lievi distorsioni rispetto ai tracciati risultanti sulle copie dei Piani Topografici in possesso dei Comuni. Di tale difformità si deve ovviamente tener conto nell'eseguire le eventuali operazioni di rettifica illustrate in seguito. Allorché tali differenze sono valutabili in pochi millimetri non devono essere segnalate all'Istat.

Vanno quindi realizzate le operazioni indicate qui di seguito:

A) Operazioni preliminari da effettuare sui lucidi.

Negli spazi previsti sulla destra del lucido deve essere apposto il nome del Comune e la Provincia di appartenenza. Subito dopo si deve indicare, in forma di frazione, al denominatore, il numero complessivo dei lucidi necessari a comporre la rappresentazione del territorio comunale e, al numeratore, il numero progressivo di ciascun lucido.

B) 1ª Verifica-Controllo dei confini comunali.

I lucidi riportano i confini comunali risultanti dai Piani Topografici approvati in occasione dei Censimenti generali del

1981 aggiornati sulla base delle variazioni avvenute negli anni successivi, ufficializzate su Gazzette e Bollettini Regionali pervenuti all'Istat entro il 31 marzo 1991.

Nel caso in cui il Comune riscontri discordanze, non ascrivibili a quelle citate al precedente punto 5.2., ma evidenti errori di digitalizzazione e ricordando che tali confini hanno validità ai soli fini censuari, occorre riportare sul lucido con matita di grafite rossa le opportune rettifiche.

Se tali discordanze sono rilevate con riferimento a modificazioni dei confini intervenute successivamente ai Censimenti del 1981, si dovrà accompagnare, alla rettifica della linea di confine sul lucido, una copia della relativa Tavoletta IGMI con i timbri dei Comuni interessati alla variazione e la firma dei Sindaci in segno di approvazione della variazione intervenuta.

Nel caso in cui non ci sia accordo tra i Comuni deve essere redatto un VERBALE di mancato accordo, in triplice esemplare, nel quale devono risultare:

a) l'indicazione degli estremi della tavoletta o delle tavolette (risultanti sul margine superiore delle stesse) in cui è compresa la zona in contestazione;

b) l'indicazione della zona stessa, mediante l'esatta descrizione dei suoi precisi limiti e la relativa denominazione;

c) il numero esatto delle case e quello approssimato degli abitanti della zona in contestazione, specificando in quale registro di popolazione questi ultimi risultino iscritti;

d) quali pratiche o atti siano in corso per la risoluzione della controversia, indicando gli organi investiti della questione e la data in cui hanno avuto inizio le relative pratiche od atti;

e) *le dichiarazioni motivate dei Sindaci interessati circa le legittimità dei diritti vantati dai rispettivi Comuni;*

f) la dichiarazione di mancato accordo sulla delimitazione dei confini.

Un esemplare del verbale, debitamente firmato dai due Sindaci interessati, deve essere TRASMESO SUBITO all'Istat, in plico raccomandato. Gli altri due saranno conservati agli atti dei Comuni in questione.

Allegata al verbale deve essere inviata all'Istat copia della Tavoletta IGMI (o delle Tavolette) dove la zona in contestazione fra i Comuni deve essere interamente

delimitata e colorata con matita GIALLA.

Le zone di territorio, non evidenziate sui lucidi, che nel 1981 erano in contestazione tra più Comuni sono state attribuite, sempre ai soli fini censuari, al Comune che le ha già censite nel passato. Tali zone di territorio devono essere evidenziate con apposite sezioni di censimento.

C) 2ª Verifica-Controllo delle località abitate e dei relativi limiti.

Il Comune, mantenendo il lucido sovrapposto alla corrispondente Tavoletta IGMI, deve verificare che le località segnalate sui lucidi abbiano i requisiti per essere classificate centri o nuclei abitati. Quelle non ritenute idonee devono essere depennate con una croce tracciata con matita di grafite rossa.

Per tutte le altre occorre apporre la corrispondente denominazione (all'interno o vicina) e, tra parentesi, la lettera (C) se centro abitato o la lettera (N) se nucleo abitato.

Può verificarsi il caso che una località, unica nel 1981, in base all'interpretazione delle immagini telerilevate sia stata scissa in più località o, viceversa, che più località siano state unite in una sola.

Nel caso in cui il Comune non ritenga i limiti indicati rispondenti alla situazione reale, deve apportare sui lucidi, con matita di grafite rossa, le necessarie variazioni allegando documentazione appropriata. Tutte le modificazioni devono essere coerenti con le indicazioni riportate sui tabulati ISTAT CP. 101 le cui norme di compilazione sono illustrate al seguente punto 6.

6. Elenco dei centri, dei nuclei abitati e delle aree speciali (tabulati ISTAT CP. 101 ed ISTAT CP. 101 Agg.)

L'elenco dei centri abitati, dei nuclei abitati e delle aree speciali, inviato dall'Istat, corrisponde alla situazione risultante all'Istituto alla data dei Censimenti del 1981. Tale elenco deve essere verificato dal Comune ed eventualmente aggiornato e modificato secondo la nuova realtà territoriale dello stesso. E' ovvio che tutte le modifiche devono essere concordi e corrispondenti con quelle riportate sui lucidi, di cui al precedente punto 5.

Si elencano di seguito, a titolo esem-

plificativo, i casi più frequenti di variazioni che possono verificarsi ed il modo in cui il Comune deve procedere per indicare le modifiche apportate.

a) La situazione è rimasta invariata rispetto al 1981

Si deve indicare nelle note la dicitura "situazione invariata" e restituire il tabulato ISTAT CP. 101 timbrato dal Comune e firmato dal Sindaco.

Il tabulato ISTAT CP. 101 Agg. deve essere restituito con la dicitura "negativo".

b) Due o più località esistenti al 1981 si sono unite.

Si devono depennare dal tabulato ISTAT CP. 101 le località interessate, specificando nelle note il tipo di variazione avvenuta (ad esempio: il centro A ed il centro B si sono fusi assumendo la denominazione C; il nucleo B è stato assorbito dal centro A, che mantiene la stessa denominazione; ecc.). Sul tabulato ISTAT CP. 101 Agg. devono essere riportate sia la denominazione della nuova località, che le altre notizie richieste.

c) Cambio di denominazione

Si devono depennare dal tabulato ISTAT CP. 101 le località interessate, specificando nelle note il tipo di variazione (ad esempio: il centro A assume la nuova denominazione B, ecc.) e riportare sul tabulato ISTAT CP. 101 Agg. la nuova denominazione unitamente alle altre notizie richieste.

d) Variazione di tipologia della località.

Si devono depennare dal tabulato ISTAT CP. 101 le località interessate, specificando nelle note il tipo di variazione (ad esempio: il centro A viene declassato a nucleo, o mantenendo la stessa denominazione, o variandola; il nucleo A viene eliminato per mancanza di requisiti; il nucleo A viene riclassificato come centro, o mantenendo la stessa denominazione, o variandola, ecc.). Si deve riportare sul tabulato ISTAT CP. 101 Agg. la denominazione della località secondo la nuova tipologia unitamente alle altre notizie richieste.

e) Nascita di nuove località

Si devono riportare sul tabulato ISTAT CP. 101 Agg. la denominazione delle nuove località unitamente alle altre notizie richieste.

Per quanto concerne le *aree speciali* (isole amministrative, zone in contestazione, laghi, fiumi, ecc.) si deve procedere in analogia alle modalità indicate nei precedenti punti.

7. I caratteri distintivi della sezione di censimento

La definizione delle sezioni di censimento, che nei passati censimenti rispondeva principalmente alle esigenze pratiche della rilevazione censuaria, ha subito nel tempo alcune modificazioni legate alla necessità di poter meglio soddisfare le esigenze conoscitive legate al frazionamento del territorio in aree sub-comunali. Un ulteriore passo in questa direzione viene fatto in occasione dei Censimenti generali degli anni '90 assicurando, secondo le nuove normative per la suddivisione del territorio comunale in sezioni di censimento, la ricostruzione, per somma, delle varie unità geografiche ed amministrative sub-comunali (località abitate, circoscrizioni amministrative, U.S.L., quartieri, ecc.).

E' intenzione di questo Istituto procedere alla memorizzazione dei limiti delle sezioni di censimento in modo da poter gestire le stesse tramite elaboratore elettronico. Si raccomanda pertanto di operare con la necessaria accuratezza e precisione, onde poter disporre di supporti cartografici il più possibile chiari e precisi.

Per gli scopi illustrati precedentemente è necessario attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni:

a) Le sezioni di censimento sono individuate, sulla cartografia di cui al precedente punto 2., con un tratto sottile di matita rossa tracciato con accuratezza, come descritto al seguente punto 8.2.

b) La suddivisione del territorio in sezioni di censimento deve coprire tutta l'area comunale compresi i corsi d'acqua, le zone disabitate, i laghi, ecc..

c) Ogni sezione di censimento deve essere costituita di un solo corpo di terreno delimitato sulla carta da una linea spezzata chiusa.

d) Ciascuna sezione di censimento deve comprendere il territorio di una sola località abitata o di parte di essa. In nessun caso, quindi, una sezione di censimento può comprendere territori di più lo-

calità abitate o di una località abitata (o parte di essa) e territorio esterno ad essa. I limiti delle sezioni prossime al limite esterno della località abitata di cui fanno parte devono coincidere con i limiti della località stessa (cioè con i limiti dell'edificato se non è possibile rilevare una qualche delimitazione di tipo cartografico).

e) Le porzioni di territorio aggregate ad un Comune, per effetto di variazioni territoriali avvenute successivamente al Censimento del 1981, devono costituire una o più sezioni di censimento a sé stanti.

f) Le isole amministrative devono costituire, ognuna, una o più sezioni di censimento a sé stanti; le isole marittime e lacuali, le zone di montagna disabitate, le paludi e gli acquitrini, i laghi (o parte di essi), devono costituire una sezione di censimento a sé stante solo se di una certa consistenza territoriale.

g) I limiti delle sezioni di censimento devono essere individuati in corrispondenza di entità cartograficamente definite (aree di circolazione, corsi d'acqua, linee di dislivello, confini amministrativi, limiti di località abitata, ecc.).

h) La suddivisione del territorio comunale in sezioni di censimento deve essere effettuata in modo da assicurare, per quanto possibile, la ricostruibilità, per somma, delle sezioni di censimento definite nel 1981.

i) La suddivisione del territorio comunale in sezioni di censimento deve permettere di ricostruire, per somma, le Circoscrizioni amministrative (di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278), le U.S.L. e i Distretti Scolastici.

j) La suddivisione del territorio comunale in sezioni di censimento deve permettere la ricostruzione, per somma, delle più rilevanti ripartizioni territoriali sotto il profilo socio-economico, urbanistico o altro quali, ad esempio, le zone urbanistiche, i quartieri, ecc.

m) Le sezioni di censimento devono essere individuate in modo che al loro interno ricadano, *al massimo*, circa 400 unità di rilevazione tra famiglie, abitazioni non occupate ed unità locali.

n) I Comuni devono prevedere, qualora se ne presenti la necessità, una specifica sezione di censimento, che non deve avere alcun riferimento con il territorio comu-

nale, dove iscrivere le persone censite "senza tetto" (persone che non dimorano in abitazioni o in altro tipo di alloggio come ad esempio: girovaghi, senza fissa dimora, ecc.), siano esse di cittadinanza italiana o straniera.

o) Non deve, invece, essere prevista la sezione che nel 1981 era denominata "sezione natanti". Le unità di rilevazione censite su imbarcazioni o in case galleggianti devono essere iscritte nella sezione dove sono state individuate.

p) In base a quanto riportato al punto m) ai rilevatori possono essere assegnate anche più sezioni di censimento fino al raggiungimento di un congruo numero di unità di rilevazione (circa 400 tra famiglie, abitazioni non occupate ed unità locali), mentre una stessa sezione di censimento non può essere assegnata a più rilevatori.

8. Procedura operativa per la suddivisione del territorio comunale in sezioni di censimento.

8.1. In relazione alla dimensione demografica (al 31.12.1990), i Comuni devono attenersi alle seguenti ulteriori disposizioni.

A) - *Comuni capoluoghi di provincia e Comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti (al 31.12.1990).*

Nel centro capoluogo dei singoli Comuni e negli altri centri abitati con più di 20.000 abitanti le sezioni di censimento devono essere individuate tenendo conto dell'unità ecografica *isolato* (per la definizione di isolato si rimanda alle istruzioni per l'ordinamento ecografico a pag. 84).

In linea di massima, *ad ogni isolato deve corrispondere una sezione di censimento*, con le seguenti eccezioni:

1) una sezione di censimento *può* corrispondere all'accorpamento di due o più isolati qualora si tratti di:

a) isolati di modeste dimensioni;

b) isolati che rappresentano corpi diversi di una stessa struttura (ospedale, scuola, istituto religioso, ecc.).

2) Una sezione di censimento *deve* corrispondere ad una parte di isolato qualora si tratti di:

c) isolati costituiti da uno o più edifici "tagliati" dal confine comunale, dal limite di Circostrizione amministrativa, di U.S.L., ecc...

3) Una sezione di censimento *può* corrispondere ad una parte di isolato qualora si tratti di:

d) isolati costituiti da uno o più edifici per i quali il Comune, in base alla valutazione delle unità di rilevazione e tenendo conto del numero massimo di unità da affidare a ciascun rilevatore (400 circa), valuti necessario creare più sezioni;

e) isolati costituiti da uno o più edifici con caratteristiche non omogenee e rispetto ad alcune tipologie di particolare interesse per il Comune.

Nei casi c), d) ed e) la suddivisione in sezioni degli isolati deve far necessariamente riferimento ai numeri civici.

Relativamente alle strutture urbanizzate talvolta non organizzate in isolati, occorre tener presente quanto segue per:

f) insediamenti lineari di edifici affiancati lungo una strada;

g) insediamenti ai limiti dell'edificato.

Il caso f) è esemplificato nella fig. 1 in cui viene rappresentato un insediamento abitativo che si sviluppa lungo una strada senza soluzione di continuità. Il confine di sezione coinciderà con i limiti dell'edificato, mentre il criterio per suddividere un edificato senza soluzione di continuità deve far riferimento ai numeri civici.

La fig. 2 rappresenta il caso g), cioè un insediamento di edifici situati al limite del costruito: in particolare si tratta di un complesso edificato costituito da un gruppo di fabbricati intervallati da giardini o da strade di accesso ai fabbricati, circondato da tre strade e dalla campagna. Il limite della sezione di censimento in corrispondenza della campagna — purché non sia possibile rilevare una qualche delimitazione di tipo cartografico — deve essere tracciato in corrispondenza dei limiti dell'edificato verso la campagna.

Ad ogni isolato di *tipologia speciale* (come un complesso sportivo, un aeroporto, un parco recintato, un cimitero, ecc.) deve corrispondere una sezione di censimento, anche se priva di unità di rilevazione.

Per un esempio di suddivisione di un centro abitato in sezioni di censimento secondo il criterio della corrispondenza di ogni sezione con l'isolato si rimanda all'ESEMPIO 1 riportato a pag. 81.

Nel rimanente territorio comunale




Fig. 1




Fig. 2

(centri abitati con meno di 20.000 abitanti, nuclei abitati e territorio con case sparse o disabitato) il criterio da adottare per individuare le sezioni di censimento può essere, ma solo limitatamente alle località più densamente popolate, o quello sopra illustrato per i centri capoluoghi e per i centri abitati con più di 20.000 abitanti, oppure quello descritto alle norme generali di cui al punto 7.

B) Comuni con popolazione residente compresa tra 3.000 e 30.000 abitanti (al 31.12.1990).

Tali Comuni possono seguire le norme già descritte per i Comuni demograficamente più grandi, applicando il criterio della corrispondenza tra isolato e sezione di censimento ai centri abitati di una certa consistenza demografica. Nel caso in cui i Comuni non ritengano opportuno operare seguendo tale procedura devono però attenersi sempre alle norme generali illustrate al precedente punto 7.

C) Comuni con popolazione residente fino a 3.000 abitanti (al 31.12.1990).

Il Comune, dopo aver accertato la rispondenza del *lucido* alla realtà del territorio comunale provvede sullo stesso alla

suddivisione del territorio in sezioni di censimento tenendo presente che ogni località abitata costituisce una sola sezione di censimento a meno che validi motivi non richiedano l'ulteriore suddivisione della località stessa in più sezioni (ad esempio l'esigenza di distinguere tra centro storico, aree residenziali, aree produttive e commerciali, insediamenti turistici o la necessità di rispettare il vincolo di assegnare ad ogni rilevatore circa 400 unità di rilevazione). Il restante territorio costituisce una o più sezioni di censimento a sé stanti. Vedi l'ESEMPIO 2 riportato a pag. 82.

8.2. I limiti delle sezioni di censimento devono essere tracciati con segno sottile di matita rossa sulla cartografia di cui al punto 2. Tali limiti vanno segnati seguendo la mezzera delle strade, dei corsi d'acqua, dei ponti o, comunque, i particolari cartografici evidenti.

La cartografia con la suddivisione del territorio comunale in sezioni di censimento deve essere prodotta in *duplice copia*.

Le sezioni di censimento devono essere numerate in ordine crescente ed unico

per l'intero Comune, iniziando con l'attribuire il numero 1 ad una sezione del centro storico e continuando fino alla completa copertura del territorio comunale. Soluzioni diverse potranno essere proposte all'Istat.

Le sezioni dei *senza tetto* devono essere contraddistinte, la prima con il numero 8888, e le altre, a scalare, con i numeri 8887, 8886, ecc..

9. Altri adempimenti

9.1. Una volta delimitate e numerate le sezioni di censimento, deve essere fornita all'Istat una tabella di ragguglio tra le sezioni individuate nel 1991 e quelle individuate nel 1981 seguendo le indicazioni fornite nello SCHEMA 1 riportato a pag. 83.

Inoltre devono essere fornite tutte le aggregazioni di sezioni di censimento che permettono di ricostruire, per somma, le Circostrizioni amministrative, le U.S.L. ed i Distretti scolastici (Cfr. SCHEMA 2 a pag. 83) e le tabelle di ragguglio tra le sezioni di censimento e le unità territoria-


li sub-comunali riguardanti porzioni di territorio interessanti per specifiche analisi statistiche (quartieri, zone urbanistiche, ecc.).

Sempre seguendo lo stesso SCHEMA deve essere trasmessa una tabella di ragguglio tra le singole località abitate ed aree speciali individuate e le sezioni di censimento che le compongono.

9.2. Al fine di fornire ad ogni rilevatore indicazioni precise sui limiti dell'area che gli è assegnata, i Comuni devono, per ogni sezione di censimento, compilare un modello ausiliario denominato "Itinerario di sezione" (ISTAT CP. 5). Per ogni sezione di censimento il Comune deve elencare tutte le aree di circolazione che ricadono all'interno della stessa.

Terminata la raccolta dei dati, i modelli ISTAT CP. 5 sono restituiti dai rilevatori ai Comuni che devono verificare l'esattezza e la completezza delle aree di circolazione indicate confrontandole con quanto riportato sui modelli ISTAT CP. 9 — Stato di sezione definitivo — ed apportandovi le eventuali e necessarie modifiche.


ESEMPIO 1



Legenda

- Limite di sezione di censimento
- Sezioni da 1 a 10 - individuate con il criterio dell' isolato.
- Sezione 20 - Piazza con monumento e giardino delimitato.
- ▨ Sezione 35 - Stazione ferroviaria.

ESEMPIO 2



Legenda

- Limiti di confine comunale.
- ===== Limite di centro abitato.
- ===== Limite di nucleo abitato.
- Limite di sezione di censimento.
- Sezione da 1 a 3 Centro abitato "Torrechiara".
- Sezione 4 - Nucleo abitato "Qundrio".
- Sezione 5 - Nucleo abitato "Quercelo".
- Sezione 6 - Nucleo abitato "Cappuccini".
- Sezione 7 - Area speciale "Lago".
- Sezione 9 - Area speciale "Montagna disabitata".
- Sezione 10 - Area speciale "Isola amministrativa".
- Sezione 11 - Centro abitato "San Pietro".
- Sezione 8 - Rimanente territorio comunale con abitazioni situate in "Case sparse".

SCHEMA 1

Comune

Provincia

**TABELLA DI CORRISPONDENZA TERRITORIALE TRA SEZIONI DI
CENSIMENTO 1931 E SEZIONI DI CENSIMENTO 1991**

Numero indicativo sezione 1981	Numero indicativo sezioni 1991
1	1,2,3
2	4,5
3	9,10,11
.	
.	
12 e 13	19,20,21
14	31,32
15	33

Indicazione errata o
dovuta ad errore
commesso nella
delimitazione
1981

SCHEMA 2

Comune

Provincia

**TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA SUDDIVISIONI TERRITORIALI
SUB-COMUNALI E SEZIONI DI CENSIMENTO 1991**

Denominazione suddivisioni	Numero identicativo sezioni 1991
Circoscrizioni:	
1° San Giovanni	da 1 a 455, 474, 480, da 520 a 530, 550
2° Monte Rosso	da 456 a 473, da 475 a 479, 531.
U.S.L.	
Distretti scolastici	
Località Abitate	

ISTRUZIONI PER L'ORDINAMENTO ECOGRAFICO

I. GENERALITA' ED ORGANI INTERESSATI

La determinazione dei contrassegni relativi alle sedi di dimora (abitazioni) e a quelle di lavoro (laboratori, negozi, uffici e simili), nonché agli edifici che le comprendono e alle aree di circolazione (piazze, vie e simili) che le servono, oltre ad essere di importanza basilare per i servizi civici, e segnatamente per l'anagrafe, è pregiudiziale ai fini della riuscita del censimento.

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di assicurare la necessaria uniformità di direttive nella determinazione di cui sopra. I relativi adempimenti, per la connessione dell'anagrafe con il censimento, devono essere assolti dagli uffici di anagrafe, di censimento e tecnico (ove esista) in stretta colleganza tra loro.

II. INDIVIDUAZIONE E NUMERAZIONE DEGLI ISOLATI

1. Unità ecografiche semplici e complesse

Come è noto, vi sono vari ordini di unità ecografica. Le unità ecografiche più semplici sono: *l'abitazione*, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone; *l'esercizio*, cioè uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica; *l'ufficio* e simili.

Tali unità sono, di norma, raggruppate in uno stesso fabbricato comunemente denominato "casa", il cui accesso o i cui accessi esterni sono contraddistinti da numeri civici.

I fabbricati o case, a loro volta, si trovano raggruppati, di norma, in un complesso edificato, normalmente delimitato da spazi destinati alla viabilità, noto sotto il nome di *isolato*. E' evidente che l'isolato può talvolta identificarsi anche con una sola casa, costituita, a sua volta, di una sola abitazione.

Poiché, segnatamente nei grandi centri abitati, un complesso di dati e notizie

di notevole importanza ai fini amministrativi (in particolare per ragioni di carattere edilizio, igienico-sanitario, elettorale, ecc.) è tenuto presente meglio se riferito ad una unità ecografica complessa, quale l'isolato, è opportuno che questo venga adottato nel quadro dell'ordinamento ecografico dei centri maggiori. E' evidente che l'isolato — poiché con la sua netta delimitazione permette anche di costituire sezioni di censimento razionali ed agevolmente individuabili — si dimostra proficuamente utilizzabile ai fini particolari del censimento.

2. Individuazione degli isolati

E' ora opportuno precisare meglio il concetto di isolato allo scopo di agevolare l'individuazione degli stessi senza incorrere in equivoci.

Per *isolato* si intende un edificio, o un insieme di edifici contingui e cioè ogni costruzione in pietra, mattoni, cemento armato, acciaio, ecc., organicamente strutturata ed eventualmente intervallata da corti, cortili, giardini e simili, che abbia la caratteristica di essere individuata sul terreno, in quanto circondata da:

- a) spazi destinati alla viabilità, anche se su livelli altimetrici diversi (vie, strade, corsi, viali, vicoli, calli, salite, piazze, piazzali, larghi, campi, campielli e simili);
- b) limiti geomorfologici (fossi, canali, fiumi, torrenti, scarpate, crinali e simili);
- c) limiti individuati da opere infrastrutturali (linee ferroviarie, ponti, recinzioni, ecc.);
- d) limiti di tipo amministrativo (confini comunali, ecc.).

Sulla base di quanto sopra, ogni edificato, nelle condizioni previste dalla definizione sopracitata, è da considerarsi isolato qualunque sia la sua destinazione d'uso (abitativa, produttiva, ecc.).

Allo stesso modo deve considerarsi isolato — da definirsi *isolato di tipologia speciale* — anche un complesso sportivo (ad esempio: uno stadio), un aeroporto, un parco recintato, un cimitero, ecc...

Di seguito si riportano alcune tipologie di isolati che con maggiore frequenza si presentano nella strutture urbane (cfr. le FIGURE da 1 a 7 riportate a pag. 86).

Nella *fig. 1* si riconoscono 10 isolati (spazi in nero) di diversa forma e dimen-

sione, intervallati da una regolare rete stradale: come è evidente, essi sono riconoscibili e individuabili senza alcun dubbio.

Nella *fig. 2* si riconosce solo un isolato costituito da due fabbricati e un giardino a forma di L e circondato da quattro strade e una piazza.

Nella *fig. 3* si riconosce un solo isolato costituito da un gruppo di villini intervallati da giardini (villini a schiera) e circondato da quattro strade.

Nella *fig. 4* i due fabbricati centrali costituiscono un solo isolato in quanto collegati tra loro, a partire dal primo piano verso l'alto, mentre al di sotto corre una strada.

Nella *fig. 5* lo stabilimento industriale, costituito da più corpi di fabbricato separati da spazi destinati alla viabilità interna, ma tutti compresi in uno stesso recinto, costituiscono un solo isolato.

Nella *fig. 6*, anche mancando il recinto, più corpi di un fabbricato funzionalmente dipendenti, in quanto pertinenze di uno stesso stabilimento, costituiscono un solo isolato.

Nella *fig. 7* costituisce un solo isolato il complesso recintato di più edifici (destinato esclusivamente o prevalentemente a residenza con qualunque densità e tipologia edilizia) con viabilità interna, e funzionalmente dipendenti dal punto di vista dei servizi oppure legati da vincoli consorziali o simili.

I casi, infine, di difficile risoluzione dovranno essere sottoposti all'Istituto nazionale di statistica per l'esame e la soluzione.

Tutti gli isolati esistenti entro la delimitazione dei centri abitati anzidetti devono essere individuati col concorso delle planimetrie aggiornate, di cui i Comuni dispongono, dando la precedenza a cartografie a scala quanto più possibile omogenea sul territorio comunale, aggiornata e inquadrata nel sistema planimetrico nazionale, e procedendo ad accertamenti diretti (ricognizioni sul terreno) nei casi dubbi.

3. Numerazione degli isolati

Individuati tutti gli isolati, a ciascuno di essi deve essere assegnato un numero, da non apporsi materialmente sugli edifi-

ci, bensì da riportare dapprima sulle planimetrie, poi su di uno speciale elenco a registro, come sarà precisato in seguito.

La numerazione degli isolati deve essere unica e progressiva per *ogni* centro abitato oppure, nei centri maggiori, ove lo si ritenga opportuno, per *ogni* rione, quartiere, sestiere e simili. In quest'ultimo caso, i rioni, quartieri, ecc., devono essere contraddistinti da un numero romano o da una lettera maiuscola e quindi il numero di ciascun isolato sarà seguito — diviso da una barra — dal simbolo del rione, quartiere e simili. Nell'ambito del centro, o del rione, ecc., la numerazione deve avere inizio dall'isolato più importante, oppure da uno degli isolati situati nella parte centrale del centro abitato o del rione, ecc., e deve svolgersi possibilmente a spirale, da sinistra verso destra.

4. Aggiornamento della numerazione degli isolati

La numerazione degli isolati deve essere tenuta continuamente al corrente con le nuove costruzioni e con le demolizioni. In proposito si osserva che agli isolati costruiti successivamente all'impianto della numerazione dovranno essere assegnati i numeri immediatamente successivi all'ultimo numero già assegnato nell'ambito del centro abitato o del rione, ecc. Nel caso, però, in cui un nuovo o nuovi isolati siano edificati sull'area di un isolato distrutto o demolito, ad esso o ad uno di essi dovrà essere assegnato il numero distintivo dell'isolato preesistente; così pure nel caso di costruzione di un unico isolato sull'area dove ne preesistevano più altri, ad esso dovrà essere assegnato il numero distintivo di uno di quelli, mentre gli altri numeri non potranno più essere utilizzati, perché il numero distintivo di un isolato distrutto o demolito non deve essere assegnato ad un isolato costruito su altra area.

III. AREE DI CIRCOLAZIONE

5. Aree di circolazione all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale

E' necessario stabilire ed illustrare distintamente il concetto di area di circolazione nei centri abitati dotati di regolare

FIGURE




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

rete stradale e quello delle aree di circolazione esterne ai centri stessi, per le differenti caratteristiche che le aree stesse quasi sempre presentano.

In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale *ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione.* Pertanto, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private purché aperte al pubblico, costituisce una *distinta* area di circolazione.

Ai fini della esatta individuazione delle aree di circolazione, ogni Comune deve provvedere ad una accurata revisione di tutti gli spazi destinati alla viabilità compresi nel territorio di ciascun centro abitato dotato di regolare rete stradale quale risulta delimitato sul piano topografico predisposto in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione ed approvato dall'Istituto nazionale di statistica.

Poiché, come si è osservato, ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione, qualora si riscontrasse che qualche spazio adibito alla viabilità risulti sfornito di un proprio nome, si deve provvedere ad assegnargliene uno, seguendo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni in materia. L'assegnazione del nome può essere omessa soltanto nel caso in cui si tratti di strade private chiuse al pubblico.

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, apposte a cura dell'ufficio comunale competente:

a) per ciascuna via e simili, almeno ai due estremi (a sinistra di chi vi entra), e, per le arterie importanti dei centri con oltre 50.000 abitanti, ad ogni incrocio con altra via o piazza;

b) per ciascuna piazza e simili, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

E' superfluo avvertire che le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati (o su appositi sostegni, come pilastri, colonne, ecc.), nel

posto più idoneo per una agevole individuazione e per una facile lettura.

6. Aree di circolazione esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale

All'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale si possono determinare due tipi diversi di aree di circolazione e precisamente:

A) area di circolazione unica per il territorio di ogni località fornita di una propria denominazione;

B) area di circolazione unica per ogni strada, compresi in questa gli spazi adiacenti su cui sorgano case da essa servite.

E' opportuno ricordare che la normativa istituita in precedenza in materia di aree di circolazione esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale faceva riferimento anche alle aree di circolazione uniche per il territorio di una intera frazione geografica. Poiché, nel tempo, è diventato obsoleto quel carattere di gravitazione economico-sociale che conferiva alla frazione geografica una sua propria individualità, viene data raccomandazione ai Comuni di far riferimento per il futuro solo alle due aree di circolazione citate.

Le due tipologie di aree di circolazione fanno riferimento alle diverse condizioni di viabilità esistenti, le quali possono variare da Comune a Comune, in dipendenza della morfologia del terreno, dello sviluppo degli aggregati edilizi, delle caratteristiche della vita sociale che vi si svolge, ecc.

In considerazione di ciò, i Comuni hanno la facoltà di adottare il tipo che ritengano più conveniente.

Ciò premesso, al fine di una esatta interpretazione ed una accurata applicazione delle istruzioni, si illustra qui di seguito, in modo particolareggiato, ciascuno dei due tipi di area di circolazione sopra citati.

A) Area di circolazione per località.

L'area in questione comprende l'insieme di tutti gli spazi destinati alla viabilità esistenti nel territorio della località abitata quale risulta delimitata sulle basi cartografiche in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione.

Sono da ritenersi escluse le aree di circolazione del centro o dei centri abitati

dotati di regolare rete stradale purché soggette alle norme di cui al precedente paragrafo.

L'insieme di tutti gli spazi in questione è costituito, in sostanza, dal complesso delle strade, stradoni, carrarecce, mulattiere, sentieri e simili che quasi sempre collegano il centro o i centri abitati dotati di regolare rete stradale con i nuclei e le case sparse su di essi gravitanti.

La denominazione di ogni area di circolazione deve essere la stessa della rispettiva località.

B) Area di circolazione per strada esterna.

Trattasi delle strade esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale. Le strade in questione, infatti, o si dipartono da uno di tali centri, o lo attraversano, o passano per il territorio del Comune senza attraversarne alcuno, o collegano due centri o due strade di ordine superiore, come nel caso di traverse o sub-traverse (cioè traverse di traverse).

E' superfluo avvertire che nel caso di strade esterne che attraversano il territorio di più Comuni, le rispettive aree di circolazione sono delimitate, ai due capi, dal confine comunale.

Ognuna di tali strade esterne, che sia stata assunta come area di circolazione a sè stante, deve comprendere anche gli spazi adiacenti sui quali esistano case da essa servite.

Le strade di scarsa importanza (carreggiabili, carrarecce, campestri, mulattiere, piste, sentieri e simili) devono essere assimilate, *purché brevi*, agli spazi adiacenti della strada maggiore da cui si dipartono, a meno che non abbiano già una propria distinta denominazione, nel qual caso costituiscono aree di circolazione a sè stanti.

Un particolare accenno è opportuno fare in merito alle strade (di solito strade statali o di grande comunicazione) che *attraversano* più centri abitati dotati di regolare rete stradale, ufficialmente o tradizionalmente fornite di nome unico, come, ad esempio, la *Via Aurelia*, che parte da Roma e giunge a Ventimiglia, attraversando molteplici centri abitati dotati di regolare rete stradale, talvolta di notevole importanza, come ad esempio Genova.

I tratti di tali strade, *all'interno* dei

centri abitati con regolare rete stradale da esse attraversati, devono essere considerati:

a) come aree di circolazione *distinte* dai tratti esterni, quando i tratti interni si inseriscono nel sistema di viabilità urbana perdendo le caratteristiche e le funzioni specifiche proprie delle strade esterne, come si verifica normalmente nei grandi e medi centri, ove di solito le strade in questione, inserendosi nel sistema di viabilità cittadina, cessano praticamente di esistere come tali, cambiano di nome e presentano una diversa pavimentazione;


b) come parti *integranti* dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna, quando il tratto interno conserva le caratteristiche e le funzioni della strada esterna come si verifica normalmente nei piccoli centri, laddove il complesso edilizio ha uno sviluppo lineare lungo i lati della strada, sì che essa non presenta soluzione di continuità e, di solito, conserva il proprio nome ed ha la stessa pavimentazione dei tratti esterni.

I criteri anzidetti sono già seguiti da quasi tutti i Comuni in cui ricorrono i casi in questione, e poichè trattasi di criteri razionali e pratici, anche gli altri Comuni interessati sono invitati ad adottarli.

E' da tenere bene in evidenza che nel caso di cui alla precedente lettera a) anche i due tratti *esterni* delle strade ivi considerate costituiscono due distinte aree di circolazione. Ciò è della massima importanza, perché — ogni area di circolazione dovendo avere una propria denominazione (e, come vedremo tra breve, una propria serie di numerazione civica) — se i due tratti esterni costituissero un'unica area di circolazione, dovrebbero essere denominati con lo stesso nome (ed avere la numerazione civica in un'unica serie), ciò che contrasterebbe con una agevole indicazione delle sedi di dimora.

Nel caso di cui alla lettera b), invece, tutta la strada (tratti esterni e tratto interno) costituisce un'unica area di circolazione.

Nel caso infine in cui una strada esterna attraversasse nel territorio di uno stesso Comune, non uno solo, ma due o più centri abitati dotati di regolare rete stradale, quando i tratti interni ai centri costituiscono altrettante distinte aree di circolazione, i tratti esterni di qua e di là



dal centro più importante tra i centri attraversati devono costituire due sole distinte aree di circolazione. Una esemplificazione del caso in questione è data nella fig. 11, a pag. 89. In essa, come si rileva, i tratti della strada interni al primo e secondo centro costituiscono due distinte aree di circolazione, la prima facente parte della rete stradale del centro più importante tra i due considerati, la seconda facente parte della rete stradale del secondo centro. Il tratto esterno a sinistra del centro abitato più importante costituisce, invece, un'area di circolazione a sé stante, mentre i due tratti esterni a destra del centro abitato stesso, per quanto divisi da una soluzione di continuità (costituita dal secondo centro), costituiscono, *insieme*, una stessa area di circolazione. A tale soluzione (apparentemente diversa, ma in sostanza analoga, se non identica, a quella realtiva al caso in cui la strada attraversa un solo centro), induce la necessità di riferimento ad un solo centro abitato, per la determinazione dell'inizio della numerazione civica, come si comprenderà meglio più oltre, leggendo le istruzioni relative all'ordinamento di quest'ultima.

I Comuni nel cui territorio si verifichi il caso ora illustrato (strade attraversanti più centri abitati) e che non si fossero già uniformati ai criteri ed alle norme anzidette, sono invitati ad uniformarvisi, per le ragioni tecniche e pratiche già richiamate a proposito di altri casi.

Per quanto concerne la denominazione vale sempre la stessa norma adottata per le aree di circolazione interne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale e perciò anche ogni area di circolazione del

tipo in questione (cioè per strada esterna ai centri abitati anzidetti) deve avere una denominazione propria. Onde, nel caso, già considerato, di una strada che attraversa uno o più centri abitati dotati di regolare rete stradale, quando i tratti interni costituiscono aree di circolazione distinte — caso esaminato a pag. 88, lettera a) — le due corrispondenti aree di circolazione costituite dai tratti esterni devono avere denominazioni diverse, o parzialmente diverse. Ad esempio, nel caso rappresentato nella fig. 10 della Via Aurelia che, attraversando un centro abitato perde le caratteristiche di strada esterna (anzi si fraziona in un complesso di vie) i due tratti esterni possono assumere le denominazioni di Via Aurelia Sud e di Via Aurelia Nord; anche nel caso, rappresentato nella fig. 11 della Via Lario che all'interno del centro principale e di quelli vicini perde le caratteristiche di strada esterna, il tratto interno al centro principale ha la denominazione di Via Lario e il tratto interno all'altro centro assume la denominazione di Via Como, mentre i due tratti esterni rispetto al centro principale possono assumere le denominazioni di Via Lario Sud e di Via Lario Nord.

Nel caso, invece, che il tratto interno faccia parte integrante dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna — caso esaminato a pag. 88, lettera b) — questa conserva la propria denominazione sia nei due tratti esterni, sia nel tratto interno. Ad esempio, la Via Lario Nord che attraversa un centro abitato (centro a destra nella fig. 11), mantenendo le caratteristiche di strada esterna, conserva la denominazione di Via Lario Nord anche nel tratto interno al centro in questione.

Per quanto concerne le strade diverse da quelle nazionali o di grande comunicazione, e cioè per le strade provinciali o comunali, l'assegnazione del nome alle aree di circolazione, qualora non ne fossero già fornite, dovrà essere effettuata tenendo conto, per quanto possibile, delle denominazioni localmente già in uso; in mancanza, sarebbe opportuno scegliere nomi che orientassero sull'ubicazione geografica dell'area di circolazione (ad esempio: *Strada settentrionale*, *Strada orientale*, e simili), oppure che orientassero in relazione al capoluogo di provincia o centro importante cui conducono (ad esempio: in un Comune toscano: *Via Fiorentina*, *Via Volterrana*, *Via Livornese*, ecc.); oppure potrebbe essere scelto il nome della zona o di qualche pubblico servizio ivi esistente (ad esempio: *Via del Convento*, *Via della Sorgente*, *Via della Pineta*, *Via della Stazione*, *Via del Lago*, ecc.).

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, le quali devono essere apposte, a cura del comune, sui fabbricati o su appositi sostegni (pali, pilastri, colonne, ecc.):

a) per ciascuna località: nei più importanti punti di accesso;

b) per ciascuna strada esterna ai centri abitati dotati di regolare rete stradale: ai due estremi, ai principali incroci con altre strade e, in ogni caso, ad intervalli non superiori ad un chilometro.

7. Omonimia delle aree di circolazione

Nei precedenti paragrafi 5 e 6 si è detto che ciascuna area di circolazione, sia all'interno sia all'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, deve essere distinta con una propria denominazione.

Poiché la denominazione serve alla individuazione dell'area di circolazione, è da evitare che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie. Deve essere cioè evitato che due vie oppure due piazze oppure due vicoli, ecc. abbiano la stessa denominazione, anche se una via, piazza, o vicolo sia nella località abitata A e l'altra via, piazza o vicolo sia nella località abitata B.

E' ammessa, invece, l'omonimia,

quando si tratti di aree di circolazione di specie diverse. Così, ad es., possono coesistere *Via Garibaldi* e *Vicolo Garibaldi*, *Via Cavour* e *Piazza Cavour*, *Salita Goldoni* e *Largo Goldoni*, *Via Santo Stefano* e *Località Santo Stefano*, ecc.

I Comuni, nell'effettuare la revisione generale della toponomastica sulla base dei criteri esposti nei paragrafi precedenti, devono accertare se sussistano aree di circolazione della stessa specie con identica denominazione (caso che si verifica specialmente nei Comuni che hanno avuto aggregazioni di territorio) e provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione, osservando la procedura prevista dalle disposizioni vigenti relative alla toponomastica.

IV. NUMERAZIONE CIVICA E NUMERAZIONE INTERNA

8. Numerazione civica

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi *esterni*, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.): direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata o secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.

L'adozione del sistema metrico, che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito, può essere decisa in base alle caratteristiche dell'area di circolazione.

In generale si ritiene che il sistema metrico ben si adatti al tipo di area di circolazione previsto alla lettera b) del paragrafo 6 cui, pertanto, si riferiscono le norme riportate più avanti per la corretta ed uniforme applicazione del sistema stesso.

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ecc., non escluse le

grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni. Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili. I Comuni possono fare a meno di apporre il numero civico anche ai fabbricati rurali non abitati con continuità, ma soltanto per brevi periodi dell'anno (normalmente inferiori a 20 giorni consecutivi) in occasione dei lavori agricoli.

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminose. Le targhe devono essere apposte, a cura del Comune, preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro.

Nei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, nei nuclei abitati e nelle case sparse per i quali sia stata adottata la numerazione civica per località (vedi paragrafo 10 lettera A) è consigliabile che sulle targhe sia indicato, oltre al numero civico, la denominazione dell'area di circolazione (nome della località).

9. Modalità della numerazione civica dei centri abitati dotati di regolare rete stradale

Nell'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale la numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti norme:

a) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, corso, salita, ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari ad un lato e i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari a destra. Così, ad esempio, per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale; per le vie con andamento anulare (strade di circonvallazione e strade con andamento parallelo ad esse), la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore si-

tuato nella parte più interna del centro abitato;

b) in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

Nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne siano stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere soltanto dispari o soltanto pari, secondo i casi; ove, però, vi sia impossibilità permanente di costruirvene, la numerazione può essere unica e progressiva.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

10. Modalità della numerazione civica dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, dei nuclei abitati e delle case sparse

La numerazione civica delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata secondo le modalità di seguito esposte, relative a ciascuno dei due tipi di aree di circolazione sopra illustrati.

A) Numerazione nell'area di circolazione per località: in tale caso, la numerazione deve avere inizio dalla casa più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino ad abbracciare tutte le case esistenti nella località stessa.

B) Numerazione nell'area di circolazione per strada esterna: in tale caso, la numerazione deve cominciare dalla estremità più importante e proseguire sino all'altra estremità. Al riguardo, e con riferimento ai principali casi particolari più sopra illustrati trattando di questo tipo di area di circolazione, occorre tener presenti le seguenti norme:

B-1) *strade che si dipartano da un*

centro abitato dotato di regolare rete stradale: la numerazione deve cominciare dal limite del centro e proseguire fino al termine della strada o alla sua uscita dal territorio comunale;

B-2) *strade che colleghino due centri abitati*: la numerazione deve iniziare dal limite del centro abitato più importante;

B-3) *strade* (di solito di grande comunicazione) *che attraversino un centro abitato* dotato di regolare rete stradale nel caso in cui il tratto interno costituisca uno o più aree di circolazione distinte dai tratti esterni: la numerazione di ciascun tratto esterno deve cominciare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro. Se la strada *attraversa più centri dello stesso comune dotati di regolare rete stradale*, la numerazione dei tratti (pur interrotti da soluzioni di continuità: vedi caso della fig. 11) esterni al centro più importante deve cominciare dai punti di incontro con il limite di questo centro;

B-4) *strade (traverse e sub-traverse) che si dipartano da altre* di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada di ordine superiore;

B-5) *strade che colleghino due strade* di ordine superiore: la numerazione deve iniziare dal punto di incrocio con la strada ritenuta più importante;

B-6) *strade che passino per il territorio comunale senza attraversare alcun centro storico* dotato di regolare rete stradale, anche se intersecano una strada di ordine superiore o che, pur attraversandolo, mantengono nella propria area di circolazione il tratto interno: la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Come già è stato detto innanzi, la numerazione civica delle aree di circolazione di cui alla lettera B può essere ordinata o secondo la successione dei numeri o secondo il sistema metrico.

Nel caso di numerazione ordinata secondo la successione naturale dei numeri, si deve seguire il criterio di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra; si potrà derogare a tale discriminazione ed adottare il criterio della numerazione unica progressiva, quando esso si palesi più conveniente, ad esempio quando le case siano ubicate in prevalenza su un solo lato della strada.

Nel caso di numerazione ordinata secondo il sistema metrico, si indicano qui di seguito alcune norme per la corretta ed uniforme applicazione del sistema stesso. Il *punto di riferimento per il calcolo della distanza* deve essere:

a) per le strade di cui alle lettere B-1, B-2 e B-3, il punto, possibilmente centrale, più importante (di solito la piazza della chiesa o della casa comunale), esistente nel centro abitato da cui si diparte la strada o nel centro più importante se si tratta di strade che colleghino due centri o attraversino due o più centri;

b) per le strade di cui alle lettere B-4 e B-5, il punto d'incrocio con la strada superiore;

c) per le strade di cui alla lettera B-6, uno dei due punti di incrocio con il confine comunale.

La distanza dovrà essere espressa con un solo numero indicante i metri. Al fine di consentire sempre l'assegnazione dei numeri dispari alle case sulla sinistra e dei numeri pari alle case sulla destra di chi percorre la strada nel senso crescente della numerazione, i numeri indicanti la distanza devono essere ridotti od aumentati di un'unità, quando ne sia il caso.

Le case situate sugli spazi adiacenti alle strade dovranno essere contrassegnate con la stessa distanza della casa situata lungo la strada e ad esse più vicina o, in mancanza di quella casa, con la distanza del punto più vicino della strada, che deve essere determinato mediante targa, montata su palo, esprime la distanza del punto stesso dal punto di riferimento prestabilito. Per distinguere tra loro le case medesime, all'indicazione della distanza dovrà essere aggiunta una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo.

11. Aggiornamento della numerazione civica

Le norme contenute nei precedenti paragrafi 8, 9 e 10, devono essere integralmente e rigorosamente applicate dai Comuni che, avendo la numerazione civica in disordine (o addirittura mancante), in tutto o in parte del territorio comunale, devono necessariamente provvedere ad un totale o parziale rifacimento di essa.

I rimanenti Comuni, invece, possono limitarsi ad aggiornare la numerazione ci-

vica esistente, secondo le norme qui di seguito enunciate, sempreché essa risponda nel complesso, o possa essere facilmente riportata, ai criteri indicati nei paragrafi anzidetti.

Compiuto il rifacimento o l'aggiornamento di cui trattasi, il Comune dovrà aver cura di mantenere costantemente al corrente la numerazione civica.

La necessità dell'aggiornamento può verificarsi per apertura di nuovi accessi nelle costruzioni già esistenti ovvero per nuove costruzioni, qualora, almeno per queste ultime, non siano stati riservati a suo tempo dei numeri civici. In aggiunta alle cause anzicite è evidente, altresì, che la chiusura di accessi o le demolizioni di fabbricati possano determinare una situazione tale che renda necessario rinnovare la numerazione civica di una via, di un quartiere o addirittura dell'intero Comune.

L'aggiornamento ed il rifacimento di cui sopra ricorrono nei centri abitati dotati di regolare rete stradale e all'esterno di essi ove la numerazione sia stata ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

Ciò posto, si precisano qui di seguito le modalità dell'aggiornamento.

A) Aggiornamento per apertura di nuovi accessi. - Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nell'apertura di nuovi accessi tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera maiuscola o minuscola in ordine alfabetico progressivo oppure da bis, ter, ecc..

B) Aggiornamento per nuove costruzioni. - Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nel fatto di nuove costruzioni, le modalità variano, come appare qui di seguito, secondo che si tratti di costruzioni:

B-1) *all'interno dei centri abitati con regolare rete stradale o lungo aree di circolazione per strada esterna numerata secondo la successione naturale dei numeri*: in tali casi deve essere applicata la stessa norma di cui alla predetta lettera A, se non siano stati lasciati, a suo tempo, numeri civici disponibili per le future costruzioni oppure non ne siano resi disponibili nella medesima area della nuova costruzione;

B-2) *lungo aree di circolazione distinte per località*: in tali casi occorre ancora sotto distinguere secondo che si tratti di nuove costruzioni:

a) *che si inseriscono in aggregati di case* (centri non dotati di regolare rete stradale e nuclei abitati): in tali casi ciascun accesso delle nuove costruzioni deve essere contrassegnato col numero civico dell'accesso più vicino, seguito da una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo;

b) *in aperta campagna* (case sparse): in tali casi gli accessi delle nuove costruzioni dovranno essere contrassegnati con lo stesso criterio di cui alla lettera a), oppure, quando a causa di un'eccessiva distanza della nuova costruzione rispetto alle preesistenti non risulti opportuno seguire quel criterio, con numeri immediatamente successivi all'ultimo numero civico assegnato.

12. Case sparse e nuclei catturati dal centro

Variando la delimitazione dei centri abitati dotati di regolare rete stradale a causa della progressiva espansione di essi, è evidente che case già esterne ai centri medesimi vengono da questi assorbite. In tali casi, la numerazione civica delle case assorbite deve essere sostituita in armonia con quella esistente nel centro e precisamente con quella dell'area interna di circolazione dalla quale le case stesse vengono ad essere servite.

13. Numerazione interna

Le unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici e simili) a cui si acceda direttamente dall'esterno (via, piazza, ecc.) sono di facile individuazione perché il loro accesso è contraddistinto da un numero civico. Per individuare altrettanto facilmente le unità ecografiche semplici a cui non si acceda direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli, e poiché ad esse si può accedere sia da cortili sia da scale interne, è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno.

L'insieme dei simboli in questione — numeri romani, lettere alfabetiche, numeri

arabi — costituisce la *numerazione interna*.

Ciò premesso, gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri arabi); a meno che, nel caso di più cortili (evidentemente corrispondenti ad uno stesso accesso esterno o principale), non sia ritenuta preferibile contrassegnarli con una numerazione unica.

Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli (preferibilmente lettere maiuscole). Nel caso di scale aperte su più cortili, esse possono essere invece contrassegnate con più serie di simboli, una per ciascun cortile oppure con una serie unica di simboli per tutti i cortili indistintamente.

Negli edifici con più cortili, qualora le scale che vi fanno capo o gli accessi delle unità ecografiche semplici che vi sono aperte siano contrassegnate con una serie unica e indistinta per tutti i cortili, non è necessario che questi ultimi abbiano un proprio contrassegno; diversamente (cioè nel caso di scale o di unità ecografiche semplici contrassegnate da serie di simboli distinte per cortile) i cortili devono essere anch'essi contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri romani).

La numerazione delle unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto; quella delle unità ecografiche semplici a cui si acceda direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale. Disposizione analoga a queste deve avere la successione letterale relativa alle scale.

V. STRADARI E INSULARIO

14. Stradario

Tutti i Comuni devono tenere uno stradario nel quale dovranno essere elencate le aree di circolazione sia dei centri con popolazione non superiore a 20.000 ab. (quando per questi *non* sia stato adottato

l'isolato come unità ecografica complessa) sia quelle del territorio comunale esterno ai centri.

Dello stradario, composto, dove si dimostri preferibile, di fogli mobili (quando non sia gestito con sistemi elettronici), si dà lo schema del tracciato (vedi mod. AP/7 tra gli allegati) limitatamente alle notizie di carattere obbligatorio.

Per la compilazione dello stradario devono essere osservate le seguenti modalità:

1) Nella prima delle colonne relative *all'area di circolazione* deve essere indicata la specie di ciascuna delle aree di circolazione (via, viale, vicolo, corso, salita, calle, piazza, piazzale, largo, campo, campiello, ecc., e località) le cui denominazioni devono essere elencate nella seconda colonna in unico ordine alfabetico;

2) Nelle colonne relative ai *numeri civici* devono essere indicati, per ciascuna area di circolazione con numerazione civica ordinata secondo la successione naturale dei numeri, rispettivamente i numeri civici estremi, i numeri ripetuti, (cioè seguiti da lettera o da bis, ter, ecc.) e i numeri mancanti, scrivendo nella prima riga quelli relativi al lato con numerazione dispari e nella seconda quelli relativi al lato con numerazione pari. E' evidente che per le aree di circolazione con numerazione civica soltanto da un lato e per le piazze, larghi, ecc., le relative indicazioni saranno poste su di una sola riga;

3) Nelle colonne relative alle *sezioni di censimento* dovranno essere indicati (quando saranno state delimitate le sezioni di censimento) i numeri che contraddistinguono le sezioni alle quali risultino assegnati gli accessi prospicienti ciascuna area di circolazione. Lo schema porta tracciate quattro colonne che dovranno essere compilate come detto qui di seguito:

a) *se tutta l'area di circolazione risulta assegnata ad una sola sezione*, si compilerà soltanto la prima colonna, indicandovi il numero della sezione ed i numeri civici estremi;

b) *se tutto il lato di una via risulta assegnato ad una sezione e tutto l'altro lato ad altra sezione*, si compileranno due colonne, indicandovi i due numeri delle sezioni e per ciascuna di queste i relativi numeri civici estremi;

c) se i lati di una via risultano assegnati a più sezioni si compileranno le colonne, indicandovi il numero delle sezioni a cui appartiene ciascun tratto e i numeri civici estremi compresi nel tratto stesso (riga superiore per i dispari e riga inferiore per i pari).

4) Nella colonna relativa all'ubicazione dell'area di circolazione devono essere indicati gli elementi utili alla individuazione di ciascuna area: per le vie, viali, ecc., si indicheranno le aree di circolazione contigue ai due estremi (ad es. da Piazza Cavour a Corso Garibaldi); per le piazze, larghi, ecc. si indicheranno tra le vie che vi danno accesso, quelle maggiormente utili alla loro individuazione.

Allo scopo di rendere agevole la consultazione dello stradario, esso deve essere predisposto a mo' di rubrica; pertanto non si dovranno elencare su di uno stesso foglio aree di circolazione che abbiano iniziali diverse.

Nell'elencazione alfabetica delle aree di circolazione devono essere seguiti i seguenti criteri: le aree di circolazione intitolate a persone devono essere elencate in rigoroso ordine alfabetico di cognome: ad es. Via Armando Diaz dovrà essere elencata come Diaz, Via Maresciallo Cadorna dovrà essere elencata come Cadorna. Le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, artistiche, ecc. anche se nella denominazione di queste sia contenuto un nome di persona, devono essere elencate alfabeticamente secondo la denominazione dell'opera stessa: ad es. Via Arco di Costantino dovrà essere elencata come Arco di Costantino, Largo Villa Massimo dovrà essere elencata come Villa Massimo. Le aree di circolazione intitolate a nomi di santi dovranno essere elencate come se il prefisso San, Sant', Santo, Santa facesse parte integrante del nome: via Sant'Antonio dovrà essere elencata come se fosse scritto Santantonio, Via Santo Stefano come se fosse scritto Santostefano. Le aree intitolate a date ed in genere quelle comprendenti indicazioni numeriche devono essere elencate come se fossero scritte in tutte le lettere: ad es. Via XXIV Maggio come se fosse Ventiquattro Maggio, Via 4 Cantoni come se fosse Quattro Cantoni. Si precisa, infine, che la particella con la quale hanno inizio taluni cognomi (Via d'Aragona, Via del

Giudice, Via Lo Faro) deve essere considerata come parte integrante del cognome. Tale criterio non si segue, invece, quando un sostantivo è preceduto da una particella (ad es. Piazza dell'Indipendenza, Via del Pozzo, Largo dei Sediai, ecc.) perché in tal caso questa deve essere trascurata.

Qualora lo stradario già in vigore presso i Comuni fosse in buono stato d'uso, esso potrà essere conservato, senza provvedere all'impianto di un nuovo stradario, purché sia debitamente aggiornato con le nuove notizie concernenti i numeri ripetuti e i numeri mancanti. Le relative indicazioni saranno apposte nella colonna delle annotazioni. Dovrà altresì essere integrato con nuovi fogli quando necessario (nuove strade, cambi di denominazione, ecc.).

15. Compilazione dell'insulario

Per i centri abitati nei quali sia stata adottata l'unità "isolato", si dovrà compilare un apposito elenco a registro, preferibilmente a fogli mobili, detto *insulario*, del cui tracciato si dà di seguito lo schema, per le sole notizie di carattere obbligatorio.

Per la compilazione dell'insulario devono essere osservate le seguenti modalità.

Nella *prima colonna* devono essere elencati progressivamente i numeri distintivi degli isolati, seguiti, nel caso che gli isolati siano numerati separatamente per ciascun rione, quartiere, sestiere, ecc., dal numero romano o dalla lettera maiuscola che contraddistingue il rione, ecc. E' evidente che devono essere elencati prima tutti gli isolati del rione I o A, poi quelli del rione II o B, ecc. Sarà bene, quando i rioni siano numerosi, che l'insulario sia ordinato a mo' di rubrica per la ricerca più sollecita dei rioni stessi.

Nelle *colonne relative alle aree di circolazione e ai numeri civici dell'isolato*, devono essere indicate le aree di circolazione che delimitano ciascun isolato (di norma, quattro), facendo precedere ognuna di esse dall'indicazione della specie (via, viale, vicolo, corso, salita, calle, piazza, piazzale, largo, campiello, ecc.); di seguito a ciascuna area di circolazione devono essere indicati i numeri civici degli accessi esterni dell'isolato prospicienti sull'area di circolazione stessa, mentre

NUMERO DISTIN- TIVO DEGLI ISOLATI	AREE DI CIRCOLAZIONE CHE DELIMITANO L'ISOLATO E NUMERI CIVICI DELL'ISOLATO				SEZIONE DI CENSIMENTO			ANNOTAZIONI	I II III IV V VI VII
	19.....								
1/10	Via Cassone 22-24 22a-24b. N. 10	Corr. Panfaldi 1-3	Piazza Mazzini 21-23	Via S. Andrea N. 10					
2/10	Via Cassone 19-21 19a	Corr. Panfaldi N. 1	Via Zanica 22-24 11a	Via S. Andrea N. 11					
3/10	Via Cassone 14-16 14a	Corr. Panfaldi 2-4 N. 10	Piazza Mazzini 24-27	Via S. Andrea N. 11 7a-7b					

nella riga sottostante devono essere indicati i numeri civici ripetuti (numeri civici seguiti da lettera o da bis, ter, ecc.) e i numeri mancanti (questi ultimi si fanno precedere, per brevità, dalla lettera M).

Nelle *colonne relative alle sezioni di censimento*, dovrà essere indicato il numero della sezione di censimento nella quale sarà compreso l'isolato ai singoli censimenti.

16. Aggiornamento dell'insulario.

L'insulario deve essere sempre aggiornato di tutte le variazioni che possono verificarsi sia nella numerazione degli isolati, sia nella onomastica delle aree di circolazione e nella numerazione civica. Le registrazioni dei nuovi isolati devono essere fatte, evidentemente, di seguito all'ultima registrazione effettuata, data la progressività della numerazione nell'ambito del centro abitato o del rione, quartiere, ecc; nel caso, invece, di due o più isolati che, in conseguenza di nuove costruzioni interposte (corpi di fabbricato, cavalcavia, ecc.), vengano a costituire un unico isolato, a questo sarà assegnato il numero distintivo di uno degli isolati preesistenti (secondo quanto previsto al paragrafo 4 delle presenti istruzioni) e quindi sull'insulario, in corrispondenza di quel numero saranno corrette, eventualmente, le aree di circolazione e i relativi numeri civici e dovranno essere cancellati, con una riga sottile ad inchiostro rosso, i numeri distintivi e le notizie relative all'altro o agli altri isolati entrati a far parte del nuovo isolato, indicando nella colonna delle annotazioni il motivo della cancella-

tura. Analogamente, dovranno essere depennate le notizie relative agli isolati demoliti: con inchiostro rosso se i loro numeri distintivi non saranno assegnati a nuovi isolati costruiti sulla stessa area; con matita nera nel caso in cui è presumibile la ricostruzione di un nuovo isolato nella stessa area, oppure nel caso in cui non sia nota ancora la destinazione definitiva di questa.

17. Stradario collegato con l'insulario

Tutti i Comuni che abbiano compilato l'insulario di cui al paragrafo 15 devono tenere uno stradario collegato con l'insulario stesso, nel quale devono essere elencate tutte le aree di circolazione comprese nei centri per i quali sia stata adottata l'unità ecografica complessa "isolato", con il riferimento ai rispettivi isolati.

Dello stradario in questione (composto, quando si dimostri preferibile, di fogli mobili) si dà a pagina 97 lo schema del tracciato, limitatamente alle notizie di carattere obbligatorio.

Tale schema differisce da quello dell'altro stradario (mod. AP/8) perché comprende le colonne relative agli isolati e manca, invece, delle colonne relative alle sezioni di censimento. E' evidente, pertanto, che la compilazione delle varie colonne (escluse quelle degli isolati) deve essere fatta secondo le istruzioni date per l'altro stradario, con l'avvertenza, però, che mentre in quello ciascun lato di area di circolazione occupa una sola riga, nello stradario collegato ne può occupare più di una, in relazione al numero degli isolati prospicienti sul lato stesso. Conse-

AREA DI CIRCOLAZIONE		NUMERI CIVICI			NUMERI DISTINTIVI DEGLI ISOLATI PROSPICIENTI SULL'AREA DI CIRCOLAZIONE E NUMERI CIVICI ESTREMI DI CIASCUN ISOLATO												UNICAZIONE DELL'AREA DI CIRCOLAZIONE	ANNOTAZIONI								
Specie	Denominazione	Estremi	Ripetuti	Miscelati	1/IV	2/IV	3/IV	4/IV	5/IV	6/IV	7/IV	8/IV	9/IV	10/IV	11/IV	12/IV	13/IV	14/IV	15/IV	16/IV	17/IV	18/IV	19/IV	20/IV		
	<i>Via C. Calabrese</i>	<i>1-77-72-76-74-73</i>			<i>1-21</i>	<i>22-27</i>	<i>28-27</i>	<i>29-27</i>	<i>30-27-31</i>																	<i>Via C. Calabrese - Via S. Paolo</i>
	<i>Via Catania</i>	<i>1-77-51-52-54</i>			<i>1-25</i>	<i>26-21</i>	<i>22-20</i>	<i>23-20</i>	<i>24-20</i>	<i>25-20</i>	<i>26-20</i>	<i>27-20</i>	<i>28-20</i>	<i>29-20</i>	<i>30-20</i>	<i>31-20</i>	<i>32-20</i>	<i>33-20</i>	<i>34-20</i>	<i>35-20</i>	<i>36-20</i>	<i>37-20</i>	<i>38-20</i>	<i>39-20</i>	<i>40-20</i>	<i>Via B. P. - Via S. Sordani</i>
	<i>Via C. Calabrese</i>	<i>1-162-164-166</i>			<i>1-20</i>	<i>21-22</i>	<i>23-22</i>	<i>24-22</i>	<i>25-22</i>	<i>26-22</i>	<i>27-22</i>	<i>28-22</i>	<i>29-22</i>	<i>30-22</i>	<i>31-22</i>	<i>32-22</i>	<i>33-22</i>	<i>34-22</i>	<i>35-22</i>	<i>36-22</i>	<i>37-22</i>	<i>38-22</i>	<i>39-22</i>	<i>40-22</i>	<i>41-22</i>	<i>Via C. Calabrese - Via Sordani</i>
	<i>Via C. Calabrese</i>	<i>1-204-206-208-210</i>			<i>1-22</i>	<i>23-24</i>	<i>25-24</i>	<i>26-24</i>	<i>27-24</i>	<i>28-24</i>	<i>29-24</i>	<i>30-24</i>	<i>31-24</i>	<i>32-24</i>	<i>33-24</i>	<i>34-24</i>	<i>35-24</i>	<i>36-24</i>	<i>37-24</i>	<i>38-24</i>	<i>39-24</i>	<i>40-24</i>	<i>41-24</i>	<i>42-24</i>		

guentemente, nello stradario collegato le notizie relative ad ogni area di circolazione devono essere indicate lato per lato, cioè dovranno essere indicate prima le notizie (numeri civici e numeri d'isolato) di un lato e, dopo, le analoghe notizie relative all'altro lato.

Per quanto concerne, invece, le colonne relative agli *isolati*, in esse l'indicazione di questi ultimi deve essere effettuata sotto forma di frazione, mettendo come numeratore il numero distintivo di ciascun isolato (compreso l'eventuale simbolo, in numeri romani o lettere, che contraddistingue il rione, quartiere, ecc.) e come denominatore i numeri civici estremi degli accessi all'isolato prospicienti la corrispondente area di circolazione elencata nella seconda colonna.

18. Stradario ausiliario di sezione di censimento

Nei Comuni capoluoghi di provincia ed in quelli con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti o che abbiano uno o più centri abitati con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti, accertati all'ultimo censimento, devono essere formati stradari ausiliari di sezione di censimento (vedi mod. AP/9 in allegato).

In tali stradari deve essere riportata l'indicazione delle aree di circolazione e dei numeri civici compresi in ciascuna sezione di censimento.

19. Aggiornamento degli stradari

Gli stradari devono essere sempre te-

nuti al corrente di tutte le variazioni che possono verificarsi sia nell'onomastica sia nella numerazione civica e, limitatamente a quello collegato, nei riguardi delle costruzioni e demolizioni di isolati. La registrazione di una nuova area di circolazione deve essere fatta sulla riga successiva all'ultima area già registrata con la medesima iniziale di denominazione, intercalando un nuovo foglio se questa occupa l'ultima riga del foglio; inoltre deve essere fatta un'annotazione di riferimento in margine, nel punto che essa avrebbe dovuto occupare alfabeticamente. Nel caso di soppressione di area di circolazione devono essere cancellate, con una riga sottile ad inchiostro rosso, tutte le notizie ad essa relative, annotandone in margine il motivo; analogamente si procederà sullo stradario collegato, nel caso di demolizione di isolati, mentre per i nuovi isolati costruiti dovranno essere indicate le relative notizie nelle apposite colonne. Per il cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, oltre a procedere analogamente al caso della soppressione nei confronti della vecchia denominazione, deve essere registrata la nuova denominazione come è stato sopra detto per una nuova area di circolazione. Nel caso di variazioni della numerazione civica, dovranno essere apportate le relative correzioni nelle apposite colonne, cancellando i numeri da correggere e scrivendovi, accanto, i nuovi numeri, oppure aggiungendo rispettivamente ai numeri civici ripetuti e mancanti quelli relativi ai nuovi accessi e quelli degli accessi non più esistenti.

MODELLI ANAGRAFICI
(Fac-simile)

FAC-SIMILE

Mod. AP/1
Art. 12 del Regol.N. d'ordine della
comunicazione
.....

Comune di

Ufficio di stato civile

COMUNICAZIONE DI NASCITA

Ai fini della registrazione anagrafica, l'ufficio di stato civile comunica all'ufficio anagrafe la nascita di:

Cognome Nome (1) Sesso

Paternità Maternità

Data di nascita

Comune di nascita

Cittadinanza

N. Parte Serie dell'atto di nascita

Addì

L'ufficiale dello stato civile

Denominazione e indirizzo dell'Istituto o della persona cui è affidato il neonato nel caso che questi sia naturale non riconosciuto:

.....

(1) Indicare soltanto il primo nome risultante nel registro di stato civile.

ISCRIZIONE PER NASCITA PROT. N.

L'Ufficiale di anagrafe assicura di aver iscritto in anagrafe per nascita, in data odierna, la persona sopraindicata.

Data

L'Ufficiale di anagrafe

N. d'ordine della comunicazione

Comune di

Ufficio di stato civile

COMUNICAZIONE DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO

Ai fini della variazione anagrafica, l'ufficio di stato civile comunica all'ufficio anagrafe l'avvenuto matrimonio della persona sotto indicata:

Cognome Nome Sesso

Data di nascita

Comune di nascita

Comune di celebrazione del matrimonio

Data di celebrazione del matrimonio

Cognome e nome del coniuge

N. Parte Serie dell'atto di matrimonio

Addì

L'ufficiale dello stato civile

.....

In data odierna si è provveduto ad aggiornare le variazioni anagrafiche conseguenti al matrimonio.

Data

L'Ufficiale di anagrafe

FAC-SIMILE

Mod. AP/3
Art. 12 del Regol.N. d'ordine della
comunicazione
.....

Comune di

Ufficio di stato civile

COMUNICAZIONE DI MORTE

Ai fini della cancellazione anagrafica, l'ufficio di stato civile comunica all'ufficio anagrafe la morte della persona sotto indicata

Cognome (1) Nome Sesso

Paternità Maternità

Data di nascita

Comune di nascita atto N..... P..... S.....

Comune ove è avvenuto il decesso

Data della morte

N. Parte Serie dell'atto di morte

Addì

L'ufficiale dello stato civile

.....

(1) Per le donne coniugate indicare il nome da nubile.

CANCELLAZIONE PER MORTE PROT. N.

L'Ufficiale di anagrafe assicura di aver cancellato da questa anagrafe per morte, in data odierna, la persona sopraindicata.

Data

L'Ufficiale di anagrafe

COMUNE DI _____

MOVIMENTO MIGRATORIO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (*)

MOD. APR/4

SEZIONE I - ISCRIZIONE ANAGRAFICA

SEZIONE II - CANCELLAZIONE ANAGRAFICA

Pratica iscrizione n. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] del _____
- Comporta conteggio 1 Non comporta conteggio 2

Pratica cancellazione n. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] del _____
- Comporta conteggio 1 Non comporta conteggio 2

Province Comune
Comune di _____
Provincia di _____
Per le persone indicate nella sezione III,
con decorrenza dal _____ a istanza di persona legittimata 1 - d'ufficio 2

Province Comune
Comune di _____
Provincia di _____
Per le persone indicate nella sezione II,
con decorrenza dal _____ a istanza di persona legittimata 1 - d'ufficio 2

Richiedo a codesto Comune di _____ (Prov. _____) ai fini di iscrivere in part data all'APR (anagrafe della popolazione residente) di questo Comune:
- la cancellazione dall'APR 1
- la conferma dell'avvenuta cancellazione per lo Stato estero di _____ di _____
- la conferma dell'avvenuta cancellazione per irreperibilità 2
e di restituire il presente modello completo di numero, parte e serie degli atti originali di stato civile.

CONFERMO:
- la cancellazione dall'APR di questo Comune 1
- la cancellazione per lo Stato estero di _____ avvenuta il _____
- la cancellazione per irreperibilità avvenuta il _____
Dichiaro, inoltre, che le notizie riportate per ciascun nominativo sono quelle risultanti negli atti anagrafici di questo Comune.
SI RESTITUISCE SENZA PROVVEDIMENTO IN QUANTO: _____ 4

PROVEDO:
- all'iscrizione per immigrazione da altro Comune 1
- all'iscrizione dall'estero (Stato): _____ 2
Codice dello Stato estero di provenienza [] [] [] []
- all'iscrizione a seguito di ricomparsa di persona già cancellata per irreperibilità in data _____ 3
- all'iscrizione per altri motivi (_____) (specificare) _____ 4

PROVEDO:
- alla cancellazione per l'estero (Stato): _____ 1
Codice dello Stato estero di destinazione [] [] [] []
- alla cancellazione per irreperibilità _____ 2
- al censimento _____ 3
- in base agli accertamenti dell'ufficio anagrafe 4
- alla cancellazione per altri motivi (_____) (specificare) _____ 4

SEZIONE III - NOTIZIE SULLE PERSONE

N. DOTO. COGNOME _____ CODICE FISCALE E SANITARIO _____
REL. (PRENOME - COGNOME) _____ DATA NASCITA (M) _____ LUOGO DI NASCITA _____
DEL COMUNE DI _____ STATO CIVILE _____
1 M 2 F 3 CELIBE O NUBILE 4 CONIUGATA/O 5 VEDOVIA 6 DIVORZIATO/A 7
LUOGO DI MATRIMONIO _____ DATA DI MATRIMONIO _____
N. _____ P. _____ S. _____ UFF. _____
CITTADINANZA STRANIERA O APOLIDE _____
CITTA' ITALIANA _____
1 SI 2 NO
POSIZIONE NELLA PROFESSIONE _____
1 IMPRENDITORE 2 DIRIGENTE 3 LAVORATORE 4 OPERAIO E 5 COADIUVANTE 6 AGRICOLTURA 7 INDUSTRIA 8 COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI 9 PUBBLICI O PRIVATI
CONDIZIONE NON PROFESSIONALE _____
CASA/LINGUA _____ 96 STUDENTE _____ 97 OCCUPAZIONE _____ 98 IN ATTESA PRIMA _____ 99 ALTRE CONDIZIONI _____
PENSIONI/ _____
N. DOTO. COGNOME _____
CODICE FISCALE E SANITARIO _____

DEL COMUNE DI		SESSO 1 <input type="checkbox"/> M 2 <input type="checkbox"/> F		STATO CIVILE 1 <input type="checkbox"/> M 2 <input type="checkbox"/> F 3 <input type="checkbox"/> CONIUGATO		COGNOME E NOME CONIUGE	
LUOGO DI MATRIMONIO		N. P. S. UFF.		DATA DI MATRIMONIO		AUTORIZZAZIONE	
N. P. S. UFF. ANNO - LUOGO TRASCR. MATRIMONIO/MORTE/DIVORZIO (c)		CITTAD. ITALIANA		CITTADINANZA STRANIERA O APOLIDE		PROFESSIONE (specificare)	
POSIZIONE NELLA PROFESSIONE		SETTORE DI ATTIVITA		INDUSTRIA		PUBBLICA AMM.NE E SERVIZI PUBBLICI O PRIVATI	
1 <input type="checkbox"/> LIBERO PROFESSIONISTA		4 <input type="checkbox"/> OPERAIO E ASSIMILATI		5 <input type="checkbox"/> COADIUVANTE		3 <input type="checkbox"/> COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI E ALBERGHI	
CONDIZIONE NON PROFESSIONALE		IN ATTESA PRIMA OCCUPAZIONE		ALTRE CONDIZIONI NON PROF.		DIPLOMA CHE NON CONSENTE ACCESSO A FACOLTA' UNIVERSITARIE	
CASALINGA		96 <input type="checkbox"/> STUDENTE		97 <input type="checkbox"/> OCCUPAZIONE		98 <input type="checkbox"/> ALTRE CONDIZIONI NON PROF.	
PENSIONE/I		NUMERO LIBRETTO LAVORO - DATA RILASCIO - COMUNE RILASCIO		LICENZA ELEMENTARE		LICENZA MEDIA INFERIORE	
N. P. S. UFF. ANNO - LUOGO TRASCR. MATRIMONIO/MORTE/DIVORZIO (c)		CITTAD. ITALIANA		CITTADINANZA STRANIERA O APOLIDE		PROFESSIONE (specificare)	
POSIZIONE NELLA PROFESSIONE		SETTORE DI ATTIVITA		INDUSTRIA		PUBBLICA AMM.NE E SERVIZI PUBBLICI O PRIVATI	
1 <input type="checkbox"/> IMPRENDITORE		4 <input type="checkbox"/> OPERAIO E ASSIMILATI		5 <input type="checkbox"/> COADIUVANTE		3 <input type="checkbox"/> COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI E ALBERGHI	
CONDIZIONE NON PROFESSIONALE		IN ATTESA PRIMA OCCUPAZIONE		ALTRE CONDIZIONI NON PROF.		DIPLOMA CHE NON CONSENTE ACCESSO A FACOLTA' UNIVERSITARIE	
CASALINGA		96 <input type="checkbox"/> STUDENTE		97 <input type="checkbox"/> OCCUPAZIONE		98 <input type="checkbox"/> ALTRE CONDIZIONI NON PROF.	
PENSIONE/I		NUMERO LIBRETTO LAVORO - DATA RILASCIO - COMUNE RILASCIO		LICENZA ELEMENTARE		LICENZA MEDIA INFERIORE	

(*) Il presente modello deve essere utilizzato per la rilevazione dei trasferimenti di residenza e per la rilevazione dei casi di cancellazione per irreperibilità, di iscrizione per ricomparsa di persona già cancellata per irreperibilità e di altri fatti rilevanti per il calcolo della popolazione residente.

(1) Ai fini statistici la data di definizione è quella di ultimazione della pratica di residenza da Comune e Comune va apposta dal solo Comune di iscrizione dopo il ritorno della pratica dal Comune di cancellazione; in tutti gli altri casi (iscrizioni dall'estero, cancellazioni per l'estero, cancellazioni per irreperibilità, ecc.) la data di definizione è quella di ultimazione della pratica di iscrizione dal Comune di iscrizione.

(2) Indicare l'anno e il Comune di trascrizione nel caso di nati all'estero.

(3) Indicare l'anno e il Comune di trascrizione nel caso di matrimonio o morte del coniuge all'estero e nel caso di divorzio.

ANNOTAZIONI

Pratica di iscrizione cancellazione N. _____ (PROV. _____)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (Prov. _____) il _____, quale componente della famiglia anagrafica (o persona legittimata), per la/e persona/e (n. _____) sopraindicata/e iscritte nell'anagrafe del Comune di _____ e precedentemente iscritta/e nel Comune di _____, oppure _____ (specificare) _____ (2).

RICHIESTE: (Entrando nella famiglia anagrafica intestata al Sig. _____) la cancellazione dell'anagrafe di questo Comune _____, oppure _____ (2).

DICHIARA (per la richiesta di iscrizione): che ha/hanno la dimora abituale in questo Comune in _____ n. _____ lettera _____ scala _____ piano _____ (per la richiesta di cancellazione);

DICHIARA inoltre, che gli interessati a questa variazione anagrafica sono stati già informati della presente dichiarazione.

COMUNE DI

Data _____

(2) Se ricorre il caso.

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

INDIRIZZO ESTERO

Data di comunicazione	Via, piazza	Città	Uff. Cons.	Stato Estero

TRASCritti DALL'ESTERO

Nascita
Matrimonio
Divorzio
Morte

RETRO SCHEDA

Eliminato per	Data di perfezionamento della pratica:
in data N. pratica emigrazione	
Reiscritto per	
in data N. pratica immigrazione	
Eliminato per morte avvenuta a	
in data N. P. S.	
<hr/>	
Eliminato da AIRE	
in data N. pratica	
per	
.....	
<hr/>	
Reiscritto AIRE	
in data N. pratica	
per	
.....	

CENSIMENTI

1991		2001		2011		2021		2031	
Sez.	N. foglio								

Pensioni:

Libretto di lavoro N. data Comune

Carta d'identità N. data Comune

Lista elettorale

Lista di leva

N. d'ord.	Relaz. di parentela con l'interstatario (1)	Generalità	Stato civile e cittadinanza	Matrimonio	Divorzio	Professione o condizione	estremi delle variazioni avvenute dopo la formazione della scheda (2)	Pensione N. libretto	Censimenti	
									Anno	Sez. N. Foglio
1	0 1 2 3 4	Cognome nome sesso Paternità Maternità Nato a il N. P. S.	Stato civile con N. P. S. ved. il a N. P. S. cittadinanza 2° il a con N. P. S. ved. il a N. P. S.	1° il a N. P. S. ved. il a N. P. S. 2° il a con N. P. S. ved. il a N. P. S.	il sentenza il sentenza
2										
3										
4										

5	6	7	8
---	---	---	---

- 1) La relazione di parentela deve essere riferita all'intestatario della scheda e, pertanto, verrà indicata in corrispondenza della "Q" all'atto della istituzione della scheda; in corrispondenza di una delle altre quattro posizioni, nel caso di successivi cambiamenti dell'intestatario.
- 2) Indicare: a) per le persone immigrate: la data di immigrazione, il comune di provenienza ed il numero della relativa pratica migratoria; b) per le persone emigrate: la data di emigrazione, il comune di destinazione ed il numero della relativa pratica emigratoria; c) per le persone cancellate per morte: la data di morte ed il N.P.S. del relativo atto di stato civile; d) per le persone iscritte o cancellate a seguito di cambiamento di famiglia: la data dell'avvenuto trasferimento ed il cognome e nome dell'intestatario della scheda di famiglia dalla quale provengono o nella quale si trasferiscono.

Comune di

Provincia di

SPECIE DELLA CONVIVENZA
.....
.....
.....
.....

SCHEDA DI CONVIVENZA RESPONSABILE DELLA CONVIVENZA

DENOMINAZIONE DELLA CONVIVENZA
.....
.....
.....

.....
.....

EVENTUALI CAMBIAMENTI DEL RESPONSABILE DELLA CONVIVENZA

1. responsabile data 3. responsabile data
2. responsabile data 4. responsabile data

ABITAZIONE

Dichiarazione data	specie	Area di circolazione		N. civico	Scala o corte	N. interno	Isolato		Censim. del Sez. Foglio N.
		denominazione					N.	Frazione	
.....
.....
.....
Controllo ai censimenti		Censim. del Sez. Foglio N.							

N. d'ord. dei conveni	Generalità	Stato civile e cittadinanza	Matrimonio	Divorzio	Professione o condizione	estremi delle variazioni avvenute dopo la formazione della scheda (1)	Pensione N. libretto	Censimenti	
								Anno	Sez.
1	Cognome nome sesso Paternità Maternità Nato a il N..... P..... S.....	Stato civile Stato civile N..... P..... S..... ved. il a N..... P..... S..... cittadinanza 2° il a N..... P..... S..... ved. il a N..... P..... S.....	1° il a con N..... P..... S..... ved. il a N..... P..... S.....	il sentenza il sentenza
2									
3									
4									

1) Indicare: a) per le persone immigrate: la data di immigrazione, il comune di provenienza ed il numero della relativa pratica immigratoria; b) per le persone emigrate: la data di emigrazione, il comune di destinazione ed il numero della relativa pratica emigratoria; c) per le persone cancellate per morte: la data di morte ed il N.P.S. del relativo atto di stato civile; d) per le persone iscritte o cancellate a seguito di cambiamento di famiglia: la data dell'avvenuto trasferimento ed il cognome e nome dell'intestatario della scheda di famiglia dalla quale provengono o nella quale si trasferiscono.

Al Sindaco del Comune

Mod. AP/7a
Art. 43 del Regol.

di

Il sottoscritto domiciliato a,
Via avendo ultimato la costruzione del (1)
come da progetto, protocollo N. anno e concessione edilizia N.
del, chiede il relativo certificato di *abitabilità*.

CONSISTENZA DELL'IMMOBILE																			
Tipo (2)	Mq. Superficie coperta	Mq. Vuoto per pieno	N° scale	N° piani	N° Appartamenti da								Locali con destinazione diversa da quella di abitazione				Note		
					vani 3	vani 4	vani 5	vani 6	vani 7	vani 8	vani 9	vani 10 e oltre	Ne-gozi	Ma-gazzini	Autorimesse			Altra	
															Pubb.	Priv.			

..... //

IL RICHIEDENTE

(1) Tipo della costruzione: Villino, Villino signorile, Villa, Villa signorile, Palazzina, Intensivo, ecc....

(2) Popolarissimo, Popolare, Medio, Lusso.

Al Sindaco del Comune

Mod. AP/7b
Art. 43 del Regol.

di

Il sottoscritto domiciliato a,
Via avendo ultimato la costruzione sita in via,
chiede l'apposizione dei *numeri civici*.

SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE									
N°	Area di circolazione (Via, Viale, Vicolo, Piazza, Largo, ecc....)	Destinazione dei locali ai quali danno accesso							Note
		Abitazioni	Negozzi	Magazzini	Autorimesse		Locali di pubblici spettacoli	Varia	
					Pubb.	Private			

..... //

IL RICHIEDENTE

Stradario ausiliario di sezione di censimento

Sezioni di censimento	Aree di circolazione e relativi numeri civici appartenenti alla sezione		
	Aree di circolazione		Numeri civici
	Specie	Denominazione	
1	Piazza	Annibale	dal n. 1 al n. 125
	Via	Brenta	dal n. 1 al n. 181
	Viale	Tevere	dal n. 1 al n. 87 dal n. 2 al n. 86
2	Via	Brenta	dal n. 2 al n. 140
	Viale	Tevere	dal n. 89 al n. 151 dal n. 88 al n. 220
3	Viale	Tevere	dal n. 153 al n. 241

FAC-SIMILE
VERBALE DI ACCERTAMENTO

COMUNE DI

Ufficio Anagrafe

Addi

OGGETTO: **Accertamento per:**

- iscrizione anagrafica**
 cambio abitazione
 cancellazione

vedi punto A
vedi punto A
vedi punto B

AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

S E D E

A norma dell'art. 4 della legge 1954 n. 1228 e dell'art. 18 1° comma del regolamento di esecuzione (D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223), pregasi assumere, tutte le informazioni riferite alle sottoelencate persone:

	Relazione di parentela		Relazione di parentela
1		4	
2		5	
3		6	

Dimora abitale dichiarata in Via n. int.

Precedente residenza

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A - ACCERTAMENTO PER ISCRIZIONE ANAGRAFICA E CAMBIO DI ABITAZIONE

Accertamento del

1 - L'indirizzo dichiarato è esatto? Sì No
Se "No" l'indirizzo esatto è

2 - La persona (o le persone) sopra indicate abitano effettivamente all'indirizzo dichiarato? Sì No

3 - L'alloggio è occupato anche da altre persone residenti oltre quelle sopra indicate? Sì No

Se "Sì" indicare:

Cognome e nome delle persone che già occupano l'alloggio

Relazione di parentela con almeno uno dei subentranti

.....	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
.....	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
.....	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

4 - Titolo di possesso dell'alloggio:
L'alloggio è di proprietà di uno dei componenti? Sì No
Se "No" indicare il titolo di possesso: locazione altro titolo
(Specificare)

5 - Tipo di alloggio:

- abitazione
- altro (specificare): roulotte, baracca, grotta, etc.

.....
 - Osservazioni sull'abitazione o su altro tipo di alloggio

6 - Motivo di trasferimento: lavoro familiare altro

7 -	Professione o condizione non professionale dei componenti	Lavora "in casa" oppure indicare luogo di lavoro (ed eventuale datore di lavoro) o luogo della scuola o del corso che si frequenta
1
2
3
4
5
6

8 - Quando il trasferimento si riferisce ad un solo coniuge (con o senza famigliari) indicare l'indirizzo dell'altro coniuge

- Se sconosciuto indicare almeno "Stesso Comune" "Altro Comune"

9 - Dalle circostanze sopra indicate e/o da altri elementi emersi (da riportare brevemente al punto 10 "Osservazioni") si desume che sussiste la dimora abituale? Sì No

10 - OSSERVAZIONI:

.....

.....

.....

B - ACCERTAMENTI DA EFFETTUARSI SOLO PER LE CANCELLAZIONI

- Tutte le persone sopra elencate, in data
(anche approssimativa) non hanno più la dimora abituale in questo Comune a seguito di:
- trasferimento in altro Comune (specificare)
- trasferimento per l'estero (specificare lo stato estero)
- per destinazione sconosciuta
- Altre informazioni od osservazioni

L'AGENTE INFORMATORE

L'Ufficiale di anagrafe

Vista la relazione del Comando della Polizia municipale

A norma di

DISPONE

.....

.....

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

PUBBLICAZIONI ISTAT

BOLLETTINO MENSILE DI STATISTICA

La più completa ed autorevole raccolta di dati congiunturali concernenti l'evoluzione dei fenomeni demografici, sociali, economici e finanziari

Abbonamento annuo L. 122.000 (Estero L. 147.000) Ogni fascicolo L. 16.000

INDICATORI MENSILI

Forniscono dati riassuntivi e tempestivi sull'andamento mensile dei principali fenomeni interessanti la vita nazionale

Abbonamento annuo L. 31.000 (Estero L. 37.000) Ogni fascicolo L. 4.000

NOTIZIARI ISTAT

È attualmente in corso una radicale trasformazione della struttura del "Notiziario ISTAT" per cui, pur essendo stato fissato il prezzo di un singolo fascicolo (L. 1.700) valido per alcuni numeri eccezionali che potranno essere ancora pubblicati, non è previsto un canone di abbonamento.

Le informazioni sul sistema di diffusione sostitutivo dell'abbonamento saranno diffuse quanto prima.

INDICATORI TRIMESTRALI

Conti economici trimestrali

Abbonamento annuo L. 12.000 (Estero L. 14.000) Ogni fascicolo L. 4.000

STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Documentazione statistica ufficiale, a periodicità trimestrale, sul commercio dell'Italia con l'estero; fornisce, per tutte le merci comprese nella classificazione merceologica della tariffa dei dazi doganali, l'andamento delle importazioni e delle esportazioni da e per i principali Paesi

Abbonamento annuo L. 105.000 (Estero L. 119.000) Ogni fascicolo L. 33.000

Abbonamento annuo cumulativo a tutti i periodici, compresa la "Statistica del commercio con l'estero": L. 243.000 (Estero L. 288.000); esclusa la "Statistica del commercio con l'estero" L. 149.000 (Estero L. 180.000)

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio anche se sottoscritti nel corso dell'anno. In tal caso l'abbonato riceverà i numeri dell'annata già pubblicati. L'abbonato ai periodici ISTAT ha diritto a ricevere gratuitamente i fascicoli non pervenutigli soltanto se ne segnalerà il mancato arrivo entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo. Le variazioni di indirizzo devono essere segnalate dall'abbonato per iscritto. Nel sottoscrivere l'abbonamento cumulativo, gli interessati possono chiedere che l'ISTAT provveda, senza ulteriori richieste, all'invio di tutte le pubblicazioni non periodiche non appena liberate dalle stampe, contro assegno o con emissione di fattura, con lo sconto del 30%. Le singole pubblicazioni possono essere richieste direttamente all'Istituto nazionale di statistica (Via Cesare Balbo, 16 - 00100 Roma) versando il relativo importo, maggiorato del 10% per spese di spedizione, sul c/c postale n. 619007.

Tutti i prezzi sono riferiti all'anno 1992.

ANNUARIO STATISTICO ITALIANO - Edizione 1991 - L. 49.000

Sintetizza in semplici tabelle numeriche di facile lettura ed attraverso appropriate note illustrative e rappresentazioni grafiche, i dati fondamentali della vita economica, demografica e sociale e fornisce un quadro panoramico della corrispondente situazione degli altri principali Paesi del mondo.

COMPENDIO STATISTICO ITALIANO - Edizione 1991 - L. 24.000

Sintetizza i risultati delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche di maggior interesse nazionale.

ITALIAN STATISTICAL ABSTRACT - Edition 1992 - L. 25.000 (in corso di stampa)

Fornisce i principali risultati delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche concernenti la situazione sociale ed economica italiana - Edizione in lingua inglese.

I CONTI DEGLI ITALIANI - Vol. 25, edizione 1991 - L. 17.000

Illustra in forma divulgativa i principali aspetti quantitativi dell'economia italiana.

LE REGIONI IN CIFRE - Edizione 1991 - Distribuzione gratuita

Fornisce i dati delle singole regioni e delle due grandi ripartizioni geografiche: Nord-Centro e Mezzogiorno.

ANNUARI

STATISTICHE DEMOGRAFICHE

n. 34 - Anno 1985

Tomo 1, parte prima - Movimento e calcolo della popolazione secondo gli atti anagrafici - L. 11.000

Tomo 1, parte seconda - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza, 1984 - Espatriati e rimpatriati, 1985 - L. 9.500

n. 33/34 - Anni 1984 e 1985

Tomo 2, parte prima - Nascite e decessi - L. 38.000

Tomo 2, parte seconda - Matrimoni, separazioni e divorzi - L. 15.000

n. 35 - Anno 1986

Tomo 1, parte prima - Popolazione residente e movimento anagrafico dei Comuni - L. 11.500

Tomo 1, parte seconda - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, 1985 e 1986 - Espatriati e rimpatriati, 1986 - L. 15.800

n. 36 - Anno 1987

Tomo 1, parte prima - Popolazione residente e movimento anagrafico dei Comuni - L. 18.900

Tomo 1, parte seconda - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche - Espatriati e rimpatriati, 1987 - L. 15.000

n. 35/36 - Anni 1986 e 1987

Tomo 2, parte prima - Nascite e decessi (*in preparazione*)

Tomo 2, parte seconda - Matrimoni, separazioni e divorzi - L. 16.000

Raccoglie i dati sulla dinamica demografica italiana, sia naturale che migratoria, nonché dei dati sintetici sul movimento annuale della popolazione residente anagrafica comunale e sul suo ammontare.

POPOLAZIONE E MOVIMENTO ANAGRAFICO DEI COMUNI - n. 2 - Anno 1989 - L. 20.000

Riporta i dati dell'ammontare della popolazione residente, desunti dall'analisi del movimento naturale e di quello migratorio, nonché la stima della popolazione residente per sesso ed età a livello regionale.

MATRIMONI, SEPARAZIONI E DIVORZI - n. 1 - Anno 1988 - L. 12.000

Contiene i dati sui matrimoni considerati secondo il rito di celebrazione, l'età, lo stato civile, il grado di istruzione, il settore di attività economica e la posizione nella professione degli sposi e dati sulle separazioni e divorzi esaminati sotto gli aspetti più propriamente socio-demografici.

MOVIMENTO MIGRATORIO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche - Espatriati e rimpatriati - n. 1 - Anno 1988 - L. 17.000

Riporta i dati relativi alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza analizzati a livello provinciale e concernenti sia i movimenti tra Comuni italiani sia quelli con l'estero, definiti nel corso dell'anno 1988. Sono riportati, inoltre, i dati relativi ai cittadini italiani espatriati e rimpatriati nell'anno 1988, analizzati per Provincia e per Paese di destinazione o di provenienza.

STATISTICHE DELLA SANITA' - n. 4 - Anno 1988 - L. 25.000

Riunisce le statistiche sulle strutture e sull'attività degli Istituti di cura, sulle malattie infettive e diffusive soggette a denuncia obbligatoria, sulle interruzioni volontarie della gravidanza e sugli aborti spontanei.

CAUSE DI MORTE - n. 4 - Anno 1988 - L. 29.000

Raccoglie i dati relativi alle statistiche sulle cause di morte e di nati-mortalità.

STATISTICHE DELLA PREVIDENZA, DELLA SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

n. 29 - Anni 1988, 1989 - L. 22.000

Vengono illustrate alcune forme di attività svolte dai vari Istituti nel settore della previdenza sociale, i conti economici delle Unità Sanitarie Locali e degli Istituti ospedalieri pubblici, nonché i principali aspetti dell'assistenza sociale.

STATISTICHE DELL'ISTRUZIONE - n. 40 - Anno scolastico 1986-87

Tomo 1 - Dati analitici: nazionali, regionali e provinciali - L. 23.000

Tomo 2 - Dati riassuntivi comunali - L. 18.000

Quadro statistico completo ed aggiornato della situazione scolastica del Paese, attraverso dati sui vari rami d'insegnamento esaminati sotto i più interessanti aspetti dell'ordinamento degli studi e dei risultati conseguiti dagli iscritti.

STATISTICHE CULTURALI - n. 30 - Anno 1988 - L. 16.000

Documentazione ufficiale completa sulle principali attività culturali concernenti, tra l'altro, la produzione libraria, la pubblicazione di riviste scientifiche, la stampa periodica e le biblioteche.

STATISTICHE GIUDIZIARIE - n. 37 - Anno 1989 - L. 44.000

Ampla documentazione statistica dell'attività giudiziaria nonché dei principali fenomeni in materia civile e penale nel campo della criminalità e degli Istituti di prevenzione e pena.

STATISTICHE DELL'AGRICOLTURA, ZOOTECNIA E MEZZI DI PRODUZIONE - n. 37 - Anno 1989 - L. 47.000 (*in corso di stampa*)

Contiene i dati relativi ai vari aspetti dell'agricoltura nazionale, nonché i dati sulla consistenza e produttività degli allevamenti.

STATISTICHE FORESTALI - n. 42 - Anno 1989 - L. 17.000 (in corso di stampa)

Fornisce un quadro completo sulla struttura delle foreste italiane e delle relative utilizzazioni legnose, unitamente ad alcuni aspetti economici.

STATISTICHE METEOROLOGICHE - n. 24 - Anno 1983 - L. 15.800

Raccoglie i dati relativi alle temperature, piovosità e altri fattori climatici rilevati da una rete di stazioni ed osservatori distribuiti nel territorio nazionale.

STATISTICHE DELLA CACCIA E DELLA PESCA - n. 5 - Anno 1989 - L. 13.000 (in corso di stampa)

Raccoglie i dati sull'attività della pesca e sulla consistenza del relativo naviglio, nonché su alcuni aspetti del settore venatorio.

STATISTICHE INDUSTRIALI - n. 28 - Anni 1986 e 1987 - L. 41.000

Nel suo genere, unica e veramente preziosa pubblicazione in cui sono organicamente raccolte tutte le informazioni statistiche fondamentali concernenti il complesso ed importante settore dell'industria.

STATISTICHE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - n. 3 - Anno 1988 - L. 22.000

Fornisce i risultati del settore dell'attività edilizia relativamente ai fabbricati residenziali e non residenziali.

STATISTICHE DELLE OPERE PUBBLICHE - n. 4 - Anno 1989 - L. 13.000 (in corso di stampa)

Statistica ufficiale delle opere pubbliche effettuate dallo Stato e da Enti pubblici, nonché da privati con finanziamento parziale dello Stato.

STATISTICHE DEL COMMERCIO INTERNO - n. 31 - Anni 1988, 1989 - L. 12.000

Fornisce i risultati delle rilevazioni correnti relativi al fenomeno della distribuzione. Vi figurano gli indici mensili delle vendite al minuto, nonché la più recente distribuzione per Comune delle licenze di esercizio.

STATISTICHE DEL TURISMO - n. 4 - Anno 1989 - L. 12.000

Descrive il sistema delle informazioni statistiche sul turismo ed espone, in un quadro organico, statistiche, dati ed indicatori aventi per oggetto i principali aspetti di questo fenomeno.

STATISTICHE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA - n. 44 - Anno 1989 - L. 22.000

Contiene i dati statistici sul movimento dei natanti e del relativo carico avvenuto nei porti marittimi e negli altri approdi autorizzati del territorio nazionale.

STATISTICA DEGLI INCIDENTI STRADALI - n. 38 - Anno 1990 - L. 22.000

La più completa ed aggiornata raccolta di dati su una materia di viva attualità.

STATISTICA ANNUALE DEL COMMERCIO CON L'ESTERO - n. 44 - Anno 1987

Tomo 1 - Dati generali e riassuntivi - L. 41.000

Tomo 2 - Merci per Capitoli merceologici e Paesi

- Parte prima: da Cap. 1 a Cap. 24 - L. 14.000

- Parte seconda: da Cap. 25 a Cap. 40 - L. 18.000

- Parte terza: da Cap. 41 a Cap. 67 - L. 21.000

- Parte quarta: da Cap. 68 a Cap. 83 - L. 18.000

- Parte quinta: da Cap. 84 a Cap. 85 - L. 25.000

- Parte sesta: da Cap. 86 a Cap. 99 - L. 18.000

- Appendice: L. 10.000

Riporta i dati definitivi sull'andamento delle importazioni e delle esportazioni con l'analisi completa del movimento per merci e per Paesi. Nel tomo primo è riportata, tra l'altro, un'ampia documentazione sul movimento delle merci nei depositi doganali e sul commercio di transito.

STATISTICHE DEI BILANCI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - n. XXVII -

Anno 1982 - L. 14.000

Esponde i dati relativi ai bilanci delle Amministrazioni, tenendo conto dell'aspetto contabile, funzionale ed amministrativo dei documenti contabili. Per le Amministrazioni provinciali e comunali è stata dedicata particolare attenzione ai dati riguardanti i servizi sociali, i settori d'intervento nel campo economico ed il personale.

STATISTICHE DEL LAVORO - n. 26 - Anno 1984 - L. 12.000

Organica ed aggiornata documentazione statistica su tutti i principali aspetti del mondo del lavoro.

CONTABILITA' NAZIONALE - n. 15 - Anni 1960-85 - L. 17.000

Contiene i dati sulla struttura e sulla evoluzione delle principali grandezze del sistema economico italiano.

COLLANA D'INFORMAZIONE

Anno 1991

- n. 31 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (PIEMONTE) - L. 12.000
- n. 32 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (PUGLIA) - L. 12.000
- n. 33 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (SICILIA) - L. 12.000
- n. 34 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (TOSCANA) - L. 12.000
- n. 35 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (BASILICATA) - L. 12.000
- n. 36 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (LOMBARDIA) - L. 12.000
- n. 37 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (MARCHE) - L. 12.000
- n. 38 - CONTI ECONOMICI NAZIONALI - Anni 1970-90 - L. 12.000
- n. 39 - VALORE AGGIUNTO DELL'AGRICOLTURA PER REGIONE - Anni 1980-90 - L. 16.000
- n. 40 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (ABRUZZI) - L. 12.000
- n. 41 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (LIGURIA) - L. 12.000
- n. 42 - OCCUPAZIONE E REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - Anni 1980-90 - L. 22.000
- n. 43 - TAVOLA INTERSETTORIALE DELL'ECONOMIA ITALIANA - Anno 1985 - L.22.000
- n. 44 - RILEVAZIONE DELLE FORZE DI LAVORO - Luglio 1990 - L. 12.000
- n. 45 - CONTI ECONOMICI DELLE IMPRESE CON MENO DI 10 ADDETTI - Anni 1986 e 1988 - L. 16.000
- n. 46 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (CALABRIA) - L. 12.000
- n. 47 - STATISTICHE DELL'AGRICOLTURA, ZOOTECNIA E MEZZI DI PRODUZIONE - Anni 1989-1990 - Dati provvisori - L. 12.000
- n. 48 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (BOLZANO-BOZEN) - L. 12.000
- n. 49 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (TRENTO) - L. 12.000
- n. 50 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (VALLE D'AOSTA) - L. 12.000

Anno 1992

- n. 1 - I CONSUMI DELLE FAMIGLIE - Anno 1989 - L. 31.000
- n. 2 - STATISTICHE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - Anni accademici 1987-88, 1988-89, 1989-90 - L. 17.000
- n. 3 - STATISTICHE DELL'ISTRUZIONE - Dati Sommarî dell'anno scolastico 1990-91 - L. 17.000
- n. 4 - STATISTICHE DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA - Anno 1989 - L. 13.000 (*in corso di stampa*)
- n. 5 - LE AZIENDE AGRICOLE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA - Anno 1988 - L. 27.000 (*in corso di stampa*)

NOTE E RELAZIONI

Anno 1989

- n. 1 - MANUALE DI TECNICHE DI INDAGINE (n. 7 fascicoli)
 - 1. Pianificazione della produzione dei dati - L. 10.000
 - 2. Il questionario: progettazione, redazione e verifica - L. 11.000
 - 3. Tecniche di somministrazione del questionario - L. 11.000
 - 4. Tecniche di campionamento: teoria e pratica - L. 20.000
 - 5. Tecniche di stima della varianza campionaria - L. 16.000
 - 6. Il sistema di controllo della qualità dei dati (*in corso di stampa*)
 - 7. Le rappresentazioni grafiche di dati statistici - L. 15.000
- n. 2 - DISTRIBUZIONE PER ETA' DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA - Anno scolastico 1984-85 - L. 10.000
- n. 3 - LA CRIMINALITA' ATTRAVERSO LE STATISTICHE - Anni 1971-87 - L. 14.000
- n. 4 - PREVISIONI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER SESSO, ETA' E REGIONE - Base 1-1-1988
 - Tomo 1 - L. 18.000
 - Tomo 2 - L. 38.000
- n. 5 - STATISTICHE SUI MINORENNI - Anni 1984-86 - L. 18.000
- n. 6 - ANALISI DELLE FONTI STATISTICHE PER LA MISURA DELL'IMMIGRAZIONE STRANIERA IN ITALIA: ESAME E PROPOSTE - L. 10.000
- n. 7 - NUMERI INDICI DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI - Base 1980 = 100 - L. 10.000

Anno 1990

- n. 1 - METODOLOGIA E ANALISI DEI RISULTATI DELL'INDAGINE SULLE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 - L. 11.000

- n. 2 - LA MORTALITA' DIFFERENZIALE SECONDO ALCUNI FATTORI SOCIO-ECONOMICI - Anni 1981-82 - L. 11.000

Anno 1991

- n. 1 - GLI IMMIGRATI PRESENTI IN ITALIA - UNA STIMA PER L'ANNO 1989 - L. 12.000
n. 2 - INDAGINE STATISTICA SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE E SUL RICORSO AI SERVIZI SANITARI (Novembre 1986 - Aprile 1987) - L. 22.000

METODI E NORME

Serie A

- n. 18 - NUMERI INDICI DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE: Base 1976 = 100 - L. 1.500
n. 20 - NUMERI INDICI DEI PREZZI: Base 1980 = 100 - L. 4.500
n. 21 - NUMERI INDICI DEI PREZZI DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI BENI ACQUISTATI DAGLI AGRICOLTORI: Base 1980 = 100 - L. 5.000
n. 23 - NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO: Base 1985 = 100 - L. 6.300
n. 25 - NUMERI INDICI DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE: Base 1985 = 100 - L. 11.000
n. 26 - NUMERI INDICI DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI: Base 1980 = 100 - L. 11.000
n. 27 - NUMERI INDICI DEL FATTURATO, DEGLI ORDINATIVI E DELLA CONSISTENZA DEGLI ORDINATIVI: Base 1985 = 100 - L. 11.000
n. 28 - NUMERI INDICI DEI PREZZI PRATICATI DAI GROSSISTI: Base 1989 = 100 - L. 12.000

Serie B

- n. 21 - ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE STATISTICA DEL MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE - L. 4.000
n. 22 - ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEI DATI DELLE STATISTICHE FORESTALI - L. 6.000
n. 23 - ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - L. 8.400
n. 24 - ISTRUZIONI PER LE RILEVAZIONI DELLE STATISTICHE GIUDIZIARIE
Tomo 1 - Procedura di rilevazione - L. 15.800
Tomo 2 - Modelli di rilevazione - L. 15.800
n. 25 - MANUALE PER LA PROGETTAZIONE DEI DATI STATISTICI - L. 10.000
n. 26 - ISTRUZIONI PER LE COMMISSIONI COMUNALI DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL CONSUMO - L. 10.000
n. 27 - ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - L. 11.000
n. 28 - ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE STATISTICA DEGLI INCIDENTI STRADALI - L. 11.000
n. 29 - ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE - L. 13.000

Serie C

- n. 10 - CLASSIFICAZIONI DELLE MALATTIE, TRAUMATISMI E CAUSE DI MORTE - Ristampa 1986
Vol. 1: Introduzione e parte sistematica - L. 16.000
Vol. 2: Indici alfabetici - L. 25.000
n. 11 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE - Edizione 1991 - L. 25.000
n. 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI - Edizione 1991 - L. 22.000

ANNALI DI STATISTICA

Serie IX

- Vol. 1 - ATTI DEL 2° CONVEGNO SULL'INFORMAZIONE STATISTICA IN ITALIA (Roma, 17-19 giugno 1981) - L. 10.000
Vol. 3 - STUDI STATISTICI SUI CONSUMI - Dati dal 1959 al 1974 - L. 9.500
Vol. 5 - ATTI DEL SEMINARIO SULLA VALUTAZIONE DEI RISULTATI E DELLA METODOLOGIA DEI CENSIMENTI (Roma, 7-11 maggio 1984) - L. 25.000
Vol. 6 - ATTI DEL CONVEGNO "LA FAMIGLIA IN ITALIA" (Roma, 29-30 ottobre 1985) - L. 14.000
Vol. 7 - ATTI DEL CONVEGNO SULL'INFORMAZIONE STATISTICA E I PROCESSI DECISIONALI (Roma, 11-12 dicembre 1986) - L. 15.000
Vol. 8 - ATTI DEL SEMINARIO SULLE STATISTICHE ECOLOGICHE (Roma, 28 marzo-1 aprile 1988) - L. 23.000
Vol. 9 - NUOVA CONTABILITA' NAZIONALE - L. 23.000
Vol. 10 - ATTI DELLA GIORNATA DI STUDIO SUL CAMPIONAMENTO STATISTICO (Roma, 27 Aprile 1989) - L. 25.000
Vol. 11 - FORZE DI LAVORO: DISEGNO DELL'INDAGINE E ANALISI STRUTTURALI - L. 29.000

CENSIMENTI

- 12° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - 25 ottobre 1981
DATI SULLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - Campione al 2% dei fogli di famiglia - Dati provvisori - L. 5.000
Vol. 1 - Primi risultati provinciali e comunali sulla popolazione e sulle abitazioni (dati provvisori) - L. 6.500

Vol. II - Dati sulle caratteristiche strutturali della popolazione e delle abitazioni:
 Tomo 1 - Fascicoli provinciali - Prezzi vari
 Tomo 2 - Fascicoli regionali - Prezzi vari
 Tomo 3 - Fascicolo nazionale - Italia - L. 25.000

Vol. III - Popolazione delle frazioni geografiche e delle località abitate dei comuni - Fascicoli regionali e nazionale - Prezzi vari

Vol. IV - Atti del censimento - L. 26.500

Vol. V - Relazione generale sul censimento - L. 25.000

POPOLAZIONE LEGALE DEI COMUNI - L. 8.000

6° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO - 26 ottobre 1981

Vol. I - Primi risultati sulle imprese e sulle unità locali - Dati provvisori
 Tomo 1 - Dati nazionali, regionali e provinciali (*esaurito*)
 Tomo 2 - Dati comunali (*esaurito*)

Vol. II - Dati sulle caratteristiche strutturali delle imprese e delle unità locali
 Tomo 1 - Fascicoli provinciali - Prezzi vari
 Tomo 2 - Fascicoli regionali - Prezzi vari
 Tomo 3 - Fascicolo nazionale - Italia - L. 14.000

Vol. III - Atti del censimento - L. 11.000

Vol. IV - Relazione generale sul censimento - L. 26.500

3° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - 24 ottobre 1982

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE AZIENDE AGRICOLE - L. 14.000

Vol. I - Primi risultati provinciali e comunali - Dati provvisori - L. 8.000

Vol. II - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole:
 Tomo 1: Fascicoli provinciali - Prezzi vari
 Tomo 2: Fascicoli regionali - Prezzi vari
 Tomo 3: Fascicolo nazionale - Italia - L. 11.000

Vol. III - Atti del censimento - L. 33.500

Vol. IV - Relazione generale sul censimento - L. 22.000

TIPOLOGIA DELLE AZIENDE AGRICOLE - Campione al 10% dei questionari d'azienda - L. 6.000

INDAGINE SULLE SUPERFICI A VITE

Vol. I - Caratteristiche delle aziende con vite
 Tomo 1: Dati provinciali, regionali e nazionali - L. 33.500
 Tomo 2: Dati comunali - L. 15.000

Vol. II - Caratteristiche dei vitigni - L. 33.500

4° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - 21 ottobre 1990

CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE AGRICOLE - Fascicolo nazionale - Risultati provvisori - L. 30.000

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE AZIENDE AGRICOLE - Fascicoli provinciali: Provincia di Aosta - L. 19.500

STRUTTURA DELLE TAVOLE STATISTICHE - Distribuzione gratuita

ALTRE

INFORMAZIONE STATISTICA - Parliamone con l'ISTAT - Edizione 1988 - L. 12.000

CONOSCERE L'ITALIA - INTRODUCING ITALY - Edizione 1991 - Distribuzione gratuita

SOMMARIO DI STATISTICHE STORICHE - 1926-1985 - L. 35.000

ATLANTE STATISTICO ITALIANO 1988 - L. 50.000

COMUNI, COMUNITA' MONTANE, REGIONI AGRARIE AL 31 DICEMBRE 1988 - Edizione 1990 - L. 20.000

ELENCO DEI COMUNI AL 31 MAGGIO 1991 - Edizione 1991 - L. 15.000

STATISTICHE AMBIENTALI - Vol. 2, - Edizione 1991 - L. 22.000

POPOLAZIONE RESIDENTE E PRESENTE DEI COMUNI - Censimenti dal 1861 al 1981 - L. 14.000

SOMMARIO STORICO DI STATISTICHE SULLA POPOLAZIONE - Anni 1951-87 - L. 41.000

IMMAGINI DELLA SOCIETA' ITALIANA - Edizione 1988 - L. 30.000

SINTESI DELLA VITA SOCIALE ITALIANA - Edizione 1990 - L. 15.000

L'ITALIA DEI CENSIMENTI - L. 10.000

CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 1989 - Edizione 1991

Volume 1 - Italia	L. 22.000
Volume 2 - Fascicoli regionali	L. 12.000

MORTALITA' PER CAUSA E UNITA' SANITARIA LOCALE - Anni 1980-82 - L. 35.000

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, 14 giugno 1987 - L. 10.000

45 ANNI DI ELEZIONI IN ITALIA 1946-90 - Edizione 1990 - L. 20.000

IL VALORE DELLA LIRA DAL 1861 al 1982 - L. 5.000

STATISTICHE SULLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - Anni 1985-87 - L. 21.000

CONTI ECONOMICI REGIONALI - Anno 1988 - Edizione 1991 - L. 3.700

MANUALE PER GLI UTENTI DEGLI ARCHIVI PDG - Edizione 1991 - L. 12.000

anagrafe della popolazione

Il presente fascicolo contiene la normativa vigente in materia anagrafica corredata da avvertenze e note illustrative. In particolare sono riportati la legge anagrafica (L. 24 dicembre 1954, n. 1228), il nuovo regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), la legge AIRE (L. 27 ottobre 1988, n. 470) ed il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323).

Si è inteso così agevolare il compito degli ufficiali di anagrafe nell'applicazione delle norme e nell'interpretazione univoca delle stesse.

Tra gli allegati, infine, oltre alle istruzioni aggiornate per la formazione delle basi territoriali e l'ordinamento ecografico, sono riportati tutti i fac-simile dei modelli anagrafici.

istat
istituto nazionale
di statistica

BIBLIOTECA (orario: 9-13)
Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma
Tel. 06/4673.2380-4673.2384

CENTRO DIFFUSIONE-LIBRERIA ISTAT
Via C. Balbo, 11a - 00184 Roma
Tel. 06/4827666-4824796

070102290000

L. 13.000



Unione europea
Fondo sociale europeo



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione Generale per
l'inclusione e le politiche sociali



Unione europea
FEAD

AdG PON INCLUSIONE e PO I FEAD

AVVISO PUBBLICO N. 4/2016

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" e sul Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, programmazione 2014-2020, Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base (PO I FEAD)

Con Decreto Direttoriale n. 256 del 3 ottobre 2016, è stato adottato dalla Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, nell'ambito della quale è stata incardinata l'Autorità di Gestione del PON Inclusione e del PO I FEAD, il presente Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo, PON "Inclusione", e sul Fondo di Aiuti Europei agli indigenti, PO I FEAD, programmazione 2014-2020.

PREMESSA

La Strategia Europa 2020 *per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva* presentata dalla Commissione europea il 3 marzo 2010 e approvata dai capi di Stato e di governo dei paesi UE il 17 giugno 2010, pone tra gli obiettivi strategici la riduzione di 20 milioni entro il 2020 del numero delle persone in condizione di povertà o esclusione sociale. Al riguardo la Commissione europea, con la Comunicazione del 16 dicembre 2010 inerente *la Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale*, individua le persone senza dimora tra le principali popolazioni target della Strategia Europa 2020, con riferimento all'obiettivo del contrasto alla povertà.

Inoltre la Commissione europea, nell'ambito della Comunicazione n. 83 del 20 febbraio 2013, il così detto "*Social Investment Package*", con il documento "*Confronting Homelessness in the European Union*", ha raccomandato agli Stati membri l'adozione di strategie integrate, *housing led* e di lungo termine per il contrasto al fenomeno dei senza dimora a livello nazionale, regionale e locale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha da tempo avviato una serie di iniziative per favorire l'inclusione delle persone a rischio di marginalità estrema e dei senza dimora, a partire dal rafforzamento delle conoscenze e la raccolta dati su un fenomeno tipicamente invisibile anche alle statistiche. In collaborazione con Istat, Caritas Italiana e Fio.PSD - Federazione Italiana degli Organismi per le Persone senza Dimora, sono state realizzate due indagini nazionali sulle persone senza dimora e sui servizi da esse frequentati. Il quadro che è emerso evidenzia un numero consistente di persone in condizione di marginalità estrema, concentrate prevalentemente nel Nord e in generale nei grandi centri urbani: nella seconda rilevazione, *l'Indagine di follow up sulla grave emarginazione adulta in Italia* realizzata alla fine del 2014, sono state stimate in poco più di 50 mila

le persone senza dimora¹, ammontare corrispondente al 2,43 per mille della popolazione residente. La maggior parte delle persone senza dimora che usano servizi (56%) vive nel Nord del paese, oltre un quinto (23,7%) al Centro e il 20,3% vive nel Mezzogiorno; Milano e Roma accolgono il 38,9% delle persone senza dimora (23,7% Milano e 15,2% Roma).

Tali risultati appaiono legati all'offerta dei servizi sul territorio e alla concentrazione della popolazione nei grandi centri. Quasi il 60% dei servizi opera al Nord, la parte restante per metà al Centro e per metà al Mezzogiorno.

Quanto all'evoluzione del fenomeno negli anni tra le due indagini (condotte rispettivamente nel 2011 e nel 2014), emerge che, pur rimanendo sostanzialmente stabile il numero delle persone senza dimora, aumenta la durata del periodo della loro condizione di disagio; inoltre diminuiscono i servizi, ma aumenta il numero delle prestazioni erogate. Le citate indagini hanno consentito di rilevare l'estrema eterogeneità territoriale dell'offerta dei servizi a sostegno delle persone senza dimora, gravemente carente in alcuni territori o insufficientemente articolata, soprattutto con riferimento ai servizi non di bassa soglia e volti al pieno reinserimento socio-lavorativo delle persone senza dimora.

Per assicurare interventi organici e strutturati per le persone senza dimora e con particolari fragilità, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto delle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", con il coinvolgimento di un tavolo di lavoro composto dai responsabili delle politiche di settore ai diversi livelli di governo: oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, (Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali), il Ministero delle Infrastrutture (Direzione Generale per le politiche abitative), la Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'ANCI e le 12 città con più di 250 mila abitanti, in cui il fenomeno è particolarmente concentrato.

Le "Linee di indirizzo" sono il risultato di un confronto che nasce dal basso, dalle attività dei servizi e dall'animazione dei territori, realizzato con la collaborazione della Fio.PSD, di cui l'Amministrazione si è avvalsa a supporto della segreteria tecnica del citato tavolo di lavoro. L'approccio adottato è orientato al cosiddetto *Housing First*, che identifica la "casa" come diritto e come punto di partenza da cui la persona senza dimora deve ripartire per avviare un percorso di inclusione sociale.

Le "Linee di indirizzo", sono state oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata il 9 novembre 2015 e costituiscono il principale strumento di riferimento per le Regioni e i Comuni nella costruzione e implementazione a livello locale di sistemi di intervento sociale per il contrasto alla povertà estrema, anche valorizzando l'apporto delle organizzazioni del volontariato e del terzo settore; gli indirizzi condivisi riprendono gli intenti della Legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328/2000, che include gli interventi di contrasto della povertà e il rafforzamento dei servizi di accompagnamento dei senza dimora tra le componenti del sistema da rafforzare per promuovere l'inclusione sociale dei cittadini (articolo 22, comma 2, lettera a). L'intento è quello di favorire l'implementazione di interventi organici e strutturati in grado di assicurare prestazioni uniformi a livello nazionale e di superare la logica emergenziale.

L'Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014-2020, Obiettivo Tematico 9 (OT9), prevede di intervenire in particolari contesti urbani con l'obiettivo di ridurre la marginalità estrema e i fenomeni di *homelessness*, a valere sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sia potenziando la rete dei servizi per il pronto intervento sociale, sia sperimentando modelli di integrazione tra interventi infrastrutturali riguardanti le strutture abitative e socio sanitarie e misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia.

¹ L'indagine più precisamente rileva coloro che, nei mesi di novembre e dicembre 2014, hanno utilizzato almeno un servizio di mensa o accoglienza notturna nei 158 comuni italiani in cui sono state condotte le indagini.

In attuazione degli interventi previsti dall'OT 9, il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" del Fondo Sociale Europeo (FSE), approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, negli Assi 1 e 2 prevede di sostenere la riduzione della marginalità estrema nelle aree urbane attraverso il potenziamento dei servizi rivolti alle persone senza dimora. Il Programma stabilisce che le risorse siano assegnate tramite "Bandi non competitivi", definiti dalla Autorità di Gestione (AdG) in collaborazione con le Amministrazioni regionali per la selezione di proposte progettuali formulate secondo linee di indirizzo nazionali e predisposte dalle Città metropolitane o dalle Città con più di 250 mila abitanti ovvero dalle Regioni, con riferimento agli Ambiti territoriali di competenza, o direttamente dagli Ambiti a tal fine delegati dalle Regioni².

La Commissione europea ha inoltre istituito il Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (Regolamento UE n. 223/2014 dell'11 marzo 2014) allo scopo di contrastare le forme di povertà estrema aventi il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, tra le quali la condizione della grave marginalità adulta. Al riguardo, il Programma Operativo I del Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD), approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) 9676 dell'11 dicembre 2014, anch'esso a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede una specifica misura (Misura 4) sulla deprivazione materiale dei senza dimora. La Misura riguarda la realizzazione di interventi a bassa soglia per rispondere ai bisogni materiali immediati delle persone senza dimora - distribuzione di beni di prima necessità, nonché di altri beni materiali all'interno di progetti più complessivi di accompagnamento finalizzati all'autonomia. Come per il PON "Inclusione", il Programma prevede l'individuazione degli interventi sulla base di proposte progettuali, formulate secondo le "Linee di indirizzo" nazionali e predisposte dalle Città metropolitane o dalle Città con più di 250 mila abitanti ovvero dalle Regioni, con riferimento agli Ambiti Territoriali di competenza, o direttamente dagli Ambiti a tal fine delegati dalle Regioni³.

Infine, l'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata stabilisce che le "Linee di indirizzo" costituiscono il principale riferimento per l'attuazione degli interventi di contrasto alla grave marginalità e alla condizione di senza dimora, previsti negli assi 1 e 2 del PON "Inclusione" e, in particolare, dalla azione 9.5.9 - "*Finanziamento progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia*" e del PO I FEAD, in particolare nella Misura 4 "*Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili*".

L'intesa stabilisce altresì che le "Linee di indirizzo" costituiscono il principale riferimento per l'attuazione degli interventi volti a ridurre la marginalità estrema eventualmente previsti rispettivamente nel PON "Città metropolitane" e nei Programmi Operativi Regionali (POR), nell'ambito dell'Obiettivo tematico 9, a valere sul FESR e sul FSE. Tali interventi non sono comunque oggetto del presente Avviso.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso si intende per:

- a) Linee di indirizzo: le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia" oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata in data 5 novembre 2015;
- b) Indagine di *follow up* sulla grave emarginazione adulta in Italia: seconda indagine nazionale sulle persone senza dimora realizzata nel 2013/2014 a seguito di una convenzione tra Istat, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fio.PSD, Istat e Caritas Italiana, per monitorare l'evoluzione del fenomeno della grave emarginazione

² Cfr. Assi 1 e 2, priorità di investimento 9.ii, sezioni 2.A.6.2, PON "Inclusione".

³ Cfr. Misura 4, sezione 2.2.1, PO I FEAD.

- adulta in Italia a 36 mesi dallo svolgimento della prima indagine nazionale sulla grave emarginazione in Italia;
- c) FSE: il Fondo Sociale Europeo istituito con il Trattato di Roma nel 1957, parte dei Fondi strutturali e di Investimento europei (Fondi SIE) attraverso cui l'Unione Europea persegue l'obiettivo della coesione economica e sociale tra le regioni degli Stati membri;
 - d) FEAD: il Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, istituito dall'Unione europea per promuovere la coesione sociale, rafforzare l'inclusione sociale e concorrere a ridurre la povertà nell'Unione;
 - e) Programma Operativo: A) nel caso dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), il documento di programmazione pluriennale che definisce le modalità di spesa dei contributi comunitari), presentato dalla Regione (POR) o dalla Amministrazione centrale (PON), sulla base dell'Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 – 2020 adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014; B) nel caso del Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, il documento di programmazione nazionale presentato dall'Amministrazione centrale (PO) per l'attuazione degli obiettivi del Fondo per il periodo di programmazione 2014 – 2020, e approvato dalla Commissione europea;
 - f) PON "Inclusione": il Programma Operativo Nazionale FSE a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardante interventi finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014;
 - g) PO I FEAD: il Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riguardante interventi finalizzati a ridurre le forme più gravi di povertà e a promuovere l'inclusione sociale delle persone in condizioni di grave deprivazione, approvato con Decisione della Commissione europea C(2014)9679 dell'11 dicembre 2014;
 - h) Autorità di Gestione: l'Autorità, designata ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, responsabile della gestione e del controllo del PON "Inclusione" e, ai sensi del Regolamento (UE) n. 223/2014 del PO I FEAD. L'Autorità di Gestione, indicata nel PON Inclusione e nel PO I FEAD, è individuata nel responsabile pro tempore della Divisione II del Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - i) Regolamenti UE: Atti normativi del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea o della Commissione europea (regolamenti rispettivamente di esecuzione e delegati) che disciplinano l'attuazione del FSE e del FEAD, dettagliati all'art. 2 che segue;
 - j) Vademecum delle Regole di Ammissibilità delle Spese dichiarate per il Sostegno dell'UE nell'ambito dei Fondi SIE 2014 2020: documento che indica le tipologie di spese ammissibili, sostenute dai Beneficiari finali nell'attuare gli interventi progettuali;
 - k) Azione: linea di intervento prevista dal PON "Inclusione";
 - l) Misura: linea di intervento prevista dal PO I FEAD";
 - m) Proposta di intervento: documento che illustra gli interventi che l'Ente territoriale intende realizzare per contrastare il fenomeno della grave emarginazione adulta;
 - n) Ente Territoriale: il Comune con oltre 250 mila abitanti / la Città metropolitana/ l'Ambito territoriale, la Regione/Provincia autonoma;
 - o) Ambiti territoriali: gli ambiti territoriali, così come identificati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della Legge 8 novembre 2000, n. 328;
 - p) Ente capofila: Comune capofila o altro soggetto unico identificato dalla Regione/Provincia Autonoma in rappresentanza di ciascun Ambito territoriale;
 - q) Soggetto Proponente: l'Ente territoriale che presenta la Proposta di intervento; nel caso degli Ambiti territoriali, l'Ente capofila che presenta la Proposta di intervento in rappresentanza dell'Ambito territoriale;
 - r) Legale rappresentante o Dichiarante: persona fisica avente il potere di rappresentare giuridicamente - anche a mezzo di apposita procura - il Soggetto Proponente nei confronti dell'Amministrazione. Esso rilascia e sottoscrive in nome e per conto del Soggetto Proponente le dichiarazioni richieste dall'Amministrazione in sede di presentazione della Proposta di intervento;

- s) Beneficiario: Soggetto Proponente cui è stata ammessa a finanziamento la Proposta di intervento e pertanto è responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni ammesse a finanziamento, ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 e ai sensi del Regolamento UE 223/2014;
- t) Organizzazione Partner: ai fini del PO I FEAD, l'ente territoriale, ovvero l'organismo pubblico o l'organizzazione senza scopo di lucro individuato dall'Ente territoriale, che distribuisce prodotti alimentari o fornisce assistenza materiale di base, attuando misure di accompagnamento, direttamente o attraverso altre organizzazioni partner;
- u) Operazione: un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalla Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del Programma operativo cui si riferisce;
- v) Destinatario: la persona senza dimora o altra persona fragile che riceve il sostegno o beneficia dei servizi erogati nel corso del progetto;
- w) Misure di accompagnamento: ai fini del PO I FEAD e in riferimento alla Misura 4, le attività svolte in aggiunta all'assistenza materiale al fine di allievare l'esclusione sociale della persona senza dimora (segretariato sociale, supporto nell'accesso ai servizi, svolgimento di pratiche burocratiche, sostegno multidimensionale nell'acquisizione dell'autonomia, etc.) a carico del Fondo;
- x) Commissione di valutazione: organismo nominato dall'Autorità di Gestione al fine di eseguire l'istruttoria relativa alle procedure di valutazione e selezione delle proposte progettuali;
- y) Firma elettronica qualificata: procedura informatica di sottoscrizione che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
- z) Firma digitale: particolare tipo di firma elettronica qualificata, come definita all'art. 1 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Ai fini del presente Avviso, per firma digitale si fa riferimento alla firma, in formato pcks#7, le cui modalità di rilascio, uso e verifica sono stabilite dalla normativa italiana vigente;
- aa) Posta Elettronica Certificata - PEC: tecnologia che consente l'invio di documenti informatici per via telematica ai sensi degli articoli 6 e 48 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con gli effetti di cui all'art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014, pubblicato sulla GUE del 12.3.2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Regolamento delegato (UE) N. 1255/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 223/2014
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
- Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 – 2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014;
- Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;
- Programma Operativo I FEAD 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 9679 dell'11 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;
- Accordo in Conferenza Unificata del 5 novembre 2015 tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali per la promozione e la diffusione delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e s.m.i.;
- Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008, di approvazione del Regolamento di esecuzione del Regolamento CE n. 1083/2006 che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"- con particolare riferimento all'articolo 22, relativo alla "Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e all'articolo 5 "ruolo del terzo settore";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 - Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328.

3. RISORSE FINANZIARIE

3.1 Le risorse destinate al finanziamento dei progetti presentati a valere sul presente Avviso, ammontano complessivamente a 50 milioni di euro, di cui 25 milioni a valere sul PON "Inclusione" e 25 milioni a valere sul PO I FEAD. Le risorse sono riferite a interventi da realizzare nel periodo 2016-2019 (cfr. punto 4.5 del presente Avviso).

3.2 Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli Enti territoriali, tenendo conto della diversa numerosità delle persone senza dimora presenti in ciascun territorio, secondo i criteri di seguito indicati.

Il 50% dello stanziamento complessivo, pari a 25 milioni di euro, è attribuito alle Città metropolitane o con più di 250.000 abitanti che presentano una concentrazione del fenomeno particolarmente rilevante, quantificabile in un numero di persone senza dimora superiore a 1.000 unità, come stimato nell'ambito della Indagine di *follow up* sulla grave emarginazione adulta in Italia e riportato nel report Istat "Le persone senza dimora - Anno 2014" (pubblicata il 10 dicembre 2015⁴). Le allocazioni finanziarie previste per ciascuna delle 7 città che soddisfano la condizione sopra indicata, risultano dalla somma di un contributo fisso e di un contributo variabile, quest'ultimo determinato in proporzione al numero di persone senza dimora, riportato nel citato report Istat. Nel dettaglio, la ripartizione finanziaria delle risorse allocate si articola come segue:

Tabella 1

Città Metropolitane	Persone senza dimora (Valori assoluti)	Quota di riparto contributo variabile	Risorse contributo fisso	Risorse contributo variabile	Risorse complessive
Milano	12.004	41,4%	€ 1.000.000,00	€ 7.452.000,00	€ 8.452.000,00
Roma	7.709	26,7%	€ 1.000.000,00	€ 4.806.000,00	€ 5.806.000,00
Palermo	2.887	10,0%	€ 1.000.000,00	€ 1.800.000,00	€ 2.800.000,00
Firenze	1.992	6,9%	€ 1.000.000,00	€ 1.242.000,00	€ 2.242.000,00
Torino	1.729	6,0%	€ 1.000.000,00	€ 1.080.000,00	€ 2.080.000,00
Napoli	1.559	5,4%	€ 1.000.000,00	€ 972.000,00	€ 1.972.000,00
Bologna	1.032	3,6%	€ 1.000.000,00	€ 648.000,00	€ 1.648.000,00
Totale	28.912	100 %	€ 7.000.000,00	€ 18.000.000,00	€ 25.000.000,00

Il restante 50% dello stanziamento, pari a 25 milioni di euro, è attribuito alle Regioni/Province autonome, che possono presentare Proposte di intervento con riferimento a territori degli Ambiti territoriali di competenza - ad eccezione delle Città metropolitane sopra considerate - ovvero delegare agli Ambiti territoriali e ai Comuni la loro presentazione, secondo le modalità di cui al successivo punto 3.3. Le allocazioni finanziarie risultano dalla somma di un contributo fisso, attribuito a tutte le Regioni e Province Autonome, e di un contributo variabile. Il contributo variabile, come nel caso delle grandi città, è articolato sulla base di una presenza significativa di persone senza dimora sul territorio regionale; sono state considerate le sole Regioni e Province autonome che, al netto della popolazione senza dimora già censita nelle sopra menzionate grandi città, presentano una numerosità di almeno 400 senza dimora. Poiché l'Istat pubblica il dato solo per alcune regioni, si è proceduto ad una stima basata sui microdati della Indagine di *follow up* sulla grave emarginazione adulta in Italia, forniti dall'Istat. Nel dettaglio, la ripartizione finanziaria delle risorse allocate si articola come segue:

Tabella 2

⁴ Alla data del presente Avviso, l'indagine è disponibile al seguente indirizzo:

http://www.istat.it/it/files/2015/12/Persone_senza_dimora.pdf?title=Le+persone+senza+dimora++10%2Fdic%2F2015++Testo+integrale.pdf

Regione/Provincia Autonoma (territorio al netto delle Città metropolitane)	Persone senza dimora (Valori assoluti)	Quota di riparto contributo variabile	Risorse contributo fisso	Risorse contributo variabile	Risorse complessive
Lombardia**	3.999	19,1%	€ 300.000,00	€ 3.571.700,00	€ 3.871.700,00
Veneto*	3.388	16,1%	€ 300.000,00	€ 3.010.700,00	€ 3.310.700,00
Emilia-Romagna**	2.921	13,9%	€ 300.000,00	€ 2.599.300,00	€ 2.899.300,00
Puglia*	1.870	8,9%	€ 300.000,00	€ 1.664.300,00	€ 1.964.300,00
Toscana**	1.567	7,5%	€ 300.000,00	€ 1.402.500,00	€ 1.702.500,00
Sicilia**	1.110	5,3%	€ 300.000,00	€ 991.100,00	€ 1.291.100,00
Liguria*	977	4,7%	€ 300.000,00	€ 878.900,00	€ 1.178.900,00
Campania**	922	4,4%	€ 300.000,00	€ 822.800,00	€ 1.122.800,00
Trento*	817	3,9%	€ 300.000,00	€ 729.300,00	€ 1.029.300,00
Sardegna*	664	3,2%	€ 300.000,00	€ 598.400,00	€ 898.400,00
Friuli-Venezia-Giulia*	662	3,1%	€ 300.000,00	€ 579.700,00	€ 879.700,00
Abruzzo*	584	2,8%	€ 300.000,00	€ 523.600,00	€ 823.600,00
Calabria*	529	2,5%	€ 300.000,00	€ 467.500,00	€ 767.500,00
Piemonte**	530	2,5%	€ 300.000,00	€ 467.500,00	€ 767.500,00
Marche*	440	2,1%	€ 300.000,00	€ 392.700,00	€ 692.700,00
Bolzano***	-	-	€ 300.000,00	-	€ 300.000,00
Lazio***	-	-	€ 300.000,00	-	€ 300.000,00
Basilicata***	-	-	€ 300.000,00	-	€ 300.000,00
Umbria***	-	-	€ 300.000,00	-	€ 300.000,00
Valle d'Aosta***	-	-	€ 300.000,00	-	€ 300.000,00
Molise***	-	-	€ 300.000,00	-	€ 300.000,00
Totale	20.980	100,00%	€ 6.300.000,00	18.700.000,00	€ 25.000.000,00

*Regione/Provincia Autonoma per la quale il numero di persone senza dimora non è stato pubblicato dall'Istat ma è stato stimato dall'Isfol – Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, sulla base dei microdati della *Indagine di follow up sulla grave emarginazione adulta in Italia*, forniti dall'Istat.

**Regione per la quale il numero di persone senza dimora è calcolato al netto della popolazione senza dimora censita nella relativa Città metropolitana.

***Regione/Provincia autonoma per la quale il numero di persone senza dimora, eventualmente al netto delle persone senza dimora censite nelle relative Città metropolitane è inferiore a 400 unità.

Le risorse complessivamente attribuite a ciascun Ente territoriale sono riferite ai due Programmi operativi, Pon "Inclusione" e PO I FEAD, secondo la ripartizione finanziaria di seguito riportata:

Tabella 3

Ente territoriale	PON INCLUSIONE	PO I FEAD		TOTALE RISORSE ASSEGNATE
		Distribuzione beni	Misure di accompagnamento	
Milano	€ 4.226.000,00	€ 4.033.909,09	€ 192.090,91	€ 8.452.000,00
Roma	€ 2.903.000,00	€ 2.771.045,45	€ 131.954,55	€ 5.806.000,00
Palermo	€ 1.400.000,00	€ 1.336.363,64	€ 63.636,36	€ 2.800.000,00
Firenze	€ 1.121.000,00	€ 1.070.045,45	€ 50.954,55	€ 2.242.000,00
Torino	€ 1.040.000,00	€ 992.727,27	€ 47.272,73	€ 2.080.000,00
Napoli	€ 986.000,00	€ 941.181,82	€ 44.818,18	€ 1.972.000,00
Bologna	€ 824.000,00	€ 786.545,45	€ 37.454,55	€ 1.648.000,00
Lombardia	€ 1.935.850,00	€ 1.847.856,82	€ 87.993,18	€ 3.871.700,00
Veneto	€ 1.655.350,00	€ 1.580.106,82	€ 75.243,18	€ 3.310.700,00
Emilia-Romagna	€ 1.449.650,00	€ 1.383.756,82	€ 65.893,18	€ 2.899.300,00
Puglia	€ 982.150,00	€ 937.506,82	€ 44.643,18	€ 1.964.300,00

Toscana	€ 851.250,00	€ 812.556,82	€ 38.693,18	€ 1.702.500,00
Sicilia	€ 645.550,00	€ 616.206,82	€ 29.343,18	€ 1.291.100,00
Liguria	€ 589.450,00	€ 562.656,82	€ 26.793,18	€ 1.178.900,00
Campania	€ 561.400,00	€ 535.881,82	€ 25.518,18	€ 1.122.800,00
Trento	€ 514.650,00	€ 491.256,82	€ 23.393,18	€ 1.029.300,00
Sardegna	€ 449.200,00	€ 428.781,82	€ 20.418,18	€ 898.400,00
Friuli-Venezia-Giulia	€ 439.850,00	€ 419.856,82	€ 19.993,18	€ 879.700,00
Abruzzo	€ 411.800,00	€ 393.081,82	€ 18.718,18	€ 823.600,00
Calabria	€ 383.750,00	€ 366.306,82	€ 17.443,18	€ 767.500,00
Piemonte	€ 383.750,00	€ 366.306,82	€ 17.443,18	€ 767.500,00
Marche	€ 346.350,00	€ 330.606,82	€ 15.743,18	€ 692.700,00
Bolzano	€ 150.000,00	€ 143.181,82	€ 6.818,18	€ 300.000,00
Lazio	€ 150.000,00	€ 143.181,82	€ 6.818,18	€ 300.000,00
Basilicata	€ 150.000,00	€ 143.181,82	€ 6.818,18	€ 300.000,00
Umbria	€ 150.000,00	€ 143.181,82	€ 6.818,18	€ 300.000,00
Valle d'Aosta	€ 150.000,00	€ 143.181,82	€ 6.818,18	€ 300.000,00
Molise	€ 150.000,00	€ 143.181,82	€ 6.818,18	€ 300.000,00
Totale	€ 25.000.000,00	€ 23.863.636,36	€ 1.136.363,64	€ 50.000.000,00

3.3 Le risorse ripartite come indicato alla precedente Tabella 3 del punto 3.2, saranno messe a disposizione degli Enti territoriali per l'attuazione di progetti conformi alle "Linee di indirizzo" per il contrasto alla marginalità estrema, secondo le modalità precisate all'articolo 4. Per quanto concerne le risorse attribuite alle Regioni/Province autonome, queste potranno presentare Proposte di intervento localizzate in Ambiti territoriali di propria competenza escludendo i territori già coperti dalle Città metropolitane sopra indicate, secondo le modalità di cui al punto 3.4.

Alternativamente le Regioni/Province autonome potranno, con riferimento ai medesimi territori, individuare l'Ente territoriale cui delegare, anche solo parzialmente, la presentazione delle Proposte di intervento. La delega dovrà riguardare un Ente territoriale (Comune con oltre 250 mila abitanti, Città metropolitana o Ambito territoriale) nel cui territorio risultino presenti almeno 400 persone senza dimora, come risultante dalle stime realizzate dall'Isfol sulla base dei microdati della Indagine di *follow up* sulla grave emarginazione adulta in Italia. I Comuni in cui sono presenti almeno 400 persone senza dimora sono elencati nella Tabella 4 di seguito riportata.

Laddove il Comune indicato in tabella non sia un Comune con oltre 250 mila abitanti o una Città metropolitana, l'eventuale delega a presentare la Proposta di intervento dovrà essere a favore dell'Ambito territoriale al cui interno il Comune è collocato, fermo restando che la Proposta potrà riguardare, ove sia il caso, anche il solo territorio del Comune interessato.

La Regione/Provincia autonoma dovrà in questo caso stabilire l'importo da assegnare a ciascun Ente territoriale delegato, tenendo conto che l'ammontare massimo per progetto non può superare le risorse assegnate alla Città metropolitana con il più basso numero di senza dimora, ovvero € 1.648.000,00.

Tabella 4

Regione/Provincia Autonoma	Comuni con oltre 400 persone senza dimora
Lombardia	Bergamo
	Brescia
	Como
Veneto	Padova
	Verona
	Vicenza
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia
	Rimini
Puglia	Bari

Toscana	Livorno
Trento	Trento
Sicilia	Catania
Liguria	Genova
Campania	Salerno
Sardegna	Cagliari
Friuli-Venezia-Giulia	Trieste

3.4 Le Regioni/Province autonome che non delegano ad altri Enti territoriali la presentazione delle proposte nelle modalità di cui al punto 3.3, dovranno individuare attraverso opportuna selezione, avendo cura di favorire i territori in cui maggiormente si concentrano fenomeni di marginalità estrema, gli Ambiti territoriali in cui intendono attuare gli interventi attribuendo i relativi finanziamenti. Il numero di Ambiti territoriali da finanziare deve essere individuato con l'obiettivo di non disperdere le risorse. Pertanto al singolo Ambito territoriale individuato nel progetto regionale non potrà essere attribuito un ammontare di risorse inferiore a € 150.000. Parimenti, come indicato al punto 3.3, al singolo Ambito territoriale individuato nel progetto regionale non potrà essere attribuito un ammontare di risorse superiore a quanto attribuito alla Città metropolitana con il più basso numero di senza dimora, ovvero € 1.648.000,00.

3.5 I fondi assegnati a valere sul presente Avviso sono finalizzati esclusivamente alla realizzazione degli interventi approvati. Possono essere previste risorse aggiuntive da parte di ciascun Ente territoriale per la realizzazione di azioni complementari. Tali risorse aggiuntive, così come gli interventi che le Regioni e le Province autonome intendono realizzare in attuazione delle Linee di indirizzo a valere sul Programma operativo regionale di cui sono titolari, non sono oggetto del presente Avviso.

4. OGGETTO

4.1 Il presente Avviso intende supportare gli Enti territoriali nella attuazione degli interventi di competenza in materia di servizi e interventi rivolti alle persone senza dimora.

4.2 Le proposte d'intervento dovranno essere formulate prendendo a riferimento le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", allegate al presente Avviso di cui costituiscono parte integrante. Le linee di indirizzo promuovono il superamento di approcci di tipo emergenziale, che consistono nel dispiegamento straordinario di risorse temporanee per la soddisfazione di bisogni primari fondamentali, urgenti e indifferibili - in genere in concomitanza di mutate condizioni esterne quali l'abbassamento delle temperature o un afflusso in strada di nuove persone senza dimora - in favore di approcci maggiormente strutturati. In quest'ultima tipologia rientrano i cosiddetti approcci *housing led* e *housing first*, i quali assumono il rapido re-inserimento in un'abitazione come punto di partenza affinché i senza dimora possano avviare un percorso di inclusione sociale. Comune a tutti gli approcci strutturati, e punto di divergenza rispetto ai servizi emergenziali, è la cosiddetta pratica della "presa in carico": partendo dal riconoscimento dello stato di bisogno del soggetto e dal mandato istituzionale ad un operatore sociale, si declina un progetto mirato a potenziare le capacità della persona affinché esca dalla condizione di disagio e riprenda il controllo della propria vita.

Anche i servizi e gli interventi di bassa soglia o di riduzione del danno, possono essere concepiti in una logica non emergenziale, all'interno di un sistema strutturato. Essi possono essere concepiti all'interno di un sistema di servizi strategicamente orientati verso il perseguimento del maggior grado di inclusione sociale possibile per ciascuna persona in stato di bisogno, al fine di garantire il fronteggiamento primario dei bisogni delle persone senza dimora mediante servizi di pronta e prima accoglienza svolti in strada o in strutture di facile accessibilità, in una dimensione di prossimità rispetto alla persona bisognosa.

4.3 Le proposte devono essere definite con riferimento alle azioni ammissibili, secondo quanto indicato nei due Programmi Operativi con riferimento all'articolazione di seguito riportata.

PO I FEAD, Misura 4 – “Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili”: finanziamento di progetti formulati in coerenza con le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta, strutturati in rete con la programmazione sociale negli ambiti di seguito indicati: a) interventi a bassa soglia, quali la distribuzione di beni di prima necessità (ad esempio indumenti, prodotti per l'igiene personale, kit di emergenza, etc.); b) distribuzione di altri beni materiali (ad esempio di dotazioni per alloggi di transizione a corredo dei progetti di inclusione abitativa, di indumenti e strumenti a corredo delle attività formative volte a sperimentare forme leggere di approccio al lavoro delle persone senza dimora) all'interno di progetti più complessivi di accompagnamento sociale finalizzati a promuovere e sostenere l'autonomia della persona. La proposta di intervento deve inoltre prevedere l'attuazione da parte delle Organizzazioni partner di misure di accompagnamento (ad esempio segretariato sociale, supporto nell'accesso ai servizi, svolgimento di pratiche burocratiche, sostegno multidimensionale nell'acquisizione dell'autonomia, etc.). A tali misure è destinato il 5% del finanziamento dedicato all'acquisto di beni per l'assistenza materiale di base a carico del PO I FEAD.

Gli interventi programmati nell'ambito di tale Misura devono essere coerenti con l'obiettivo specifico del Fondo di alleviare le forme più gravi di povertà.

PON “Inclusione”, Assi 1 e 2, Azione 9.5.9 – “Finanziamento progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia”: finanziamento di progetti da realizzare nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani per interventi mirati al potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per il sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia, nel rispetto delle “Linee di indirizzo” con le seguenti caratteristiche: a) Sperimentazione della integrazione tra interventi infrastrutturali riguardanti le strutture abitative e socio sanitarie e misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia; b) Prevenzione della condizione di senza dimora intervenendo nella fase di de-istituzionalizzazione delle persone a rischio di emarginazione; c) Interventi di pronto intervento sociale volti al rafforzamento dei servizi a bassa soglia. Gli interventi programmati nell'ambito di tale azione devono essere coerenti, limitatamente al *target* delle persone senza dimora o in condizione di marginalità estrema, con l'Obiettivo specifico 9.5 del PON.

Le proposte devono prevedere una progettazione integrata degli interventi, con riferimento alle azioni indicate nei due Programmi operativi, in coerenza con le risorse previste nella Tabella 3.

4.4 Le proposte d'intervento presentate sulla base del formulario allegato, devono essere articolate nelle specifiche azioni ammissibili come indicate al precedente articolo 4.3. La definizione delle azioni nella Proposta di intervento, conformemente a quanto indicato nel formulario, dovrà partire da un'attenta analisi del contesto territoriale che ricostruisca lo stato del sistema locale dei servizi sociali erogati nei territori di riferimento degli Enti territoriali a favore dei senza dimora e delle persone più fragili e la presenza di reti sul territorio e dovrà pertanto evidenziare i fabbisogni di rafforzamento dei servizi stessi con riferimento alle necessità dei target group. Dovranno inoltre essere indicati i risultati concreti che si intendono raggiungere. Nell'intento di garantire la rispondenza con i fabbisogni e le specificità dei singoli contesti, la Proposta di intervento elaborata da ciascun Ente territoriale potrà includere una o più delle azioni ammissibili precedentemente elencate sia per il PON “Inclusione” che per il PO I FEAD secondo le modalità di cui al punto 9.

Al fine di accrescere l'efficacia delle azioni, sia per quanto riguarda gli interventi finanziati dal PON “Inclusione”, che per quanto riguarda il PO 1 FEAD, gli Enti territoriali (in qualità di soggetti proponenti) sono tenuti ad integrare, in un'ottica di rete, il piano di intervento nell'ambito della più ampia programmazione territoriale, identificando in maniera puntuale iniziative, dispositivi e risorse. Di tale aspetto, oggetto di valutazione delle candidature, occorrerà dare evidenza nell'ambito della sezione del formulario “Complementarietà e sostenibilità”.

Inoltre, sia gli interventi di distribuzione materiale che di inclusione sociale devono essere realizzati in complementarietà con i progetti di rafforzamento dei servizi di pronto intervento e di inclusione

sociale eventualmente finanziati dal FSE nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali (POR) e del PON "Città Metropolitane", oltre che con altre azioni del PON "Inclusione".

Nella sezione "Complementarietà e sostenibilità" dovranno essere esplicitati obiettivi, tipologia, articolazione e fonti di finanziamento delle azioni complementari e sinergiche che concorrono a gestire efficacemente e secondo un approccio integrato gli interventi oggetto del presente Avviso.

A garanzia dell'efficace realizzazione del progetto, andranno inoltre forniti elementi sulla adeguatezza dell'organizzazione e degli strumenti di gestione dedicati all'attuazione, al monitoraggio e alla rendicontazione delle operazioni ammesse a finanziamento. Di tale aspetto, oggetto di valutazione delle candidature, occorrerà dare evidenza nell'ambito della sezione 1d del formulario.

4.5 Le attività progettuali prenderanno avvio dalla comunicazione agli Enti territoriali (ammessi a finanziamento e beneficiari dell'intervento) della avvenuta registrazione del Decreto di approvazione della Convenzione di Sovvenzione di cui all'art. 15 del presente Avviso, da parte dei competenti organi di controllo, e si concluderanno entro il 31 dicembre 2019. Su richiesta dell'Ente territoriale (Beneficiario) e con rischio a suo carico, potranno essere considerate ammissibili spese effettuate prima della suddetta approvazione nel rispetto delle seguenti modalità. Ai sensi dell'articolo 65, comma 6, del Regolamento 1303/2013, nonché dell'articolo 22, comma 3 del Regolamento (UE) n. 223/2014, saranno considerate ammissibili le spese inerenti l'attuazione delle proposte di intervento approvate anche se relative ad operazioni avviate prima della presentazione all'Autorità di Gestione della domanda di ammissione al finanziamento da parte dell'Ente territoriale (Beneficiario), purché l'operazione non sia stata completamente attuata (o materialmente portata a termine) prima di tale data e sia stata avviata successivamente alla pubblicazione del presente Avviso pubblico. Tale tempistica deve essere tenuta in considerazione nella compilazione dell'allegata Scheda 2 "Cronoprogramma".

4.6 Nella realizzazione delle attività ammesse a finanziamento l'Ente territoriale (Beneficiario) dovrà rispettare precisi obblighi con riferimento alla legittimità e regolarità della spesa dichiarata, al mantenimento di un sistema di contabilità separata e di una codificazione contabile adeguata, alla conservazione della documentazione amministrativa e contabile, all'utilizzo e alla alimentazione del sistema informativo dell'AdG, alla raccolta delle informazioni necessarie per le attività di gestione finanziaria, sorveglianza, verifica gestionale, monitoraggio e valutazione ed in generale al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalle normative di settore comunque applicabili alle operazioni medesime. Con riferimento agli interventi finanziati dal PON "Inclusione", l'Ente territoriale (Beneficiario) è inoltre tenuto al rispetto dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza. Tutti gli obblighi in capo al Beneficiario, insieme a quelli in capo alla Autorità di Gestione, verranno comunque precisati al momento della sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione.

5. SOGGETTI

5.1 Sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul presente Avviso esclusivamente gli Enti territoriali di seguito indicati:

- le Città metropolitane o i Comuni con oltre 250.000 abitanti, individuati sulla base della stima del numero di persone senza dimora, indicati all'articolo 3.2;
- gli Enti territoriali delegati dalle Regioni/Province autonome, individuati nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 3.3;
- le Regioni/Province autonome, secondo le modalità di cui all'articolo 3.4.
- Ogni Soggetto proponente è chiamato a presentare un'unica Proposta di intervento, secondo il formulario allegato, la cui struttura si articola in una o più delle azioni ammissibili a valere sul presente Avviso.

5.2 Le proposte progettuali presentate direttamente dalle Regioni/Province autonome devono prevedere la partecipazione in qualità di **Partner** degli Ambiti territoriali individuati secondo le modalità dell'articolo 3.4. La Proposta di intervento, qualora riguardi più Ambiti territoriali, deve

essere articolata con riferimento a ciascun Ambito per quanto concerne l'analisi del fabbisogno, gli obiettivi e la progettazione degli interventi, secondo le indicazioni contenute nel formulario.

6. DESTINATARI

6.1 Destinatari finali dei Progetti finanziati a valere sul presente Avviso sono in via generale le persone in condizione di marginalità estrema con particolare riferimento alle persone senza dimora. Per quanto riguarda gli interventi a valere sul PON "Inclusione", gli interventi oggetto del presente bando possono fare riferimento sia ad azioni "dirette alle persone", sia ad "azioni di sistema", dirette cioè al generale rafforzamento dei servizi e delle reti. Le azioni dirette alle persone hanno come destinatari le persone senza dimora e le altre persone in condizione di marginalità estrema; le azioni di sistema non hanno destinatari diretti, ma vanno comunque indirettamente a beneficio di tutti coloro che fruiscono dei servizi rivolti ai senza dimora.

Per quanto riguarda gli interventi a valere sul PO I FEAD, sono previste esclusivamente azioni dirette alle persone, sia sotto forma di aiuto materiale, sia in forma di misure di accompagnamento. Coerentemente con quanto previsto dal PO I FEAD, gli interventi a bassa soglia rivolti ai senza dimora non richiedono l'identificazione dei destinatari.

6.2 Al fine di promuovere un'efficace gestione delle risorse, che risulti coerente con il conseguimento dei risultati attesi indicati nel PON "Inclusione", gli Enti territoriali dovranno impegnarsi, attraverso la realizzazione delle azioni ammissibili programmate nelle proposte di intervento, con riferimento alle azioni dirette alle persone, a raggiungere i risultati attesi indicati nella Proposta di intervento e comunque un numero di destinatari non inferiore al 15% delle persone senza dimora stimate risiedere nel proprio territorio, ovvero, per le regioni per le quali non sono state fornite stime, non inferiore a 40 unità.

Il mancato raggiungimento del target, qualora non adeguatamente motivato, potrà comportare l'adozione delle misure di cui al successivo paragrafo 17.4.

7. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Le attività esecutive del progetto dovranno essere sviluppate nel territorio di competenza dell'Ente territoriale.

8. MODULISTICA

8.1 Al fine di accedere al finanziamento, ogni Ente territoriale dovrà presentare i documenti di seguito indicati:

a) la domanda di ammissione al finanziamento, redatta compilando correttamente ed integralmente il **Modello A** – "Domanda di ammissione al finanziamento e dichiarazione sostitutiva di certificazione" resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente da parte del Legale rappresentante (o suo delegato, nelle forme di legge) del Soggetto Proponente. Alla Domanda deve essere allegata copia scannerizzata di un documento di identità valido del Legale rappresentante (o del suo delegato).

b) nel caso in cui debba essere individuato un partner ai sensi dell'articolo 5.2, il Modello A1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000, da compilarsi e firmarsi digitalmente dal Legale rappresentante (o suo delegato, nelle forme di legge) di ciascun partner. Alla dichiarazione deve essere allegata copia scannerizzata di un documento di identità valido del Legale rappresentante (o suo delegato) di ciascun partner.

Si precisa che:

➤ nel caso sia allegato un documento di identità prorogato ai sensi dell'art. 31 del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, la validità dello stesso è subordinata all'apposizione

del timbro di proroga da parte del Comune competente. Il Proponente è tenuto ad accertarsi della chiara visibilità della copia integrale del documento allegato e del timbro di proroga;

➤ in caso di Modello A sottoscritto da soggetto delegato, deve essere prodotto apposito atto di procura/delega, redatto secondo il fac-simile "Modello di delega" - allegato al presente Avviso, unitamente ad una copia leggibile del documento di identità valido sia del delegante che del delegato, pena l'inammissibilità della Proposta di intervento.

Attenzione!

In caso di delega, unico soggetto legittimato a compilare e sottoscrivere le dichiarazioni contenute nel Modello A sarà il soggetto delegato, che dovrà inserire i propri dati anagrafici e allegare atto di delega.

c) la Proposta di intervento redatta compilando correttamente ed integralmente il **Modello B** – Formulario per la presentazione della Proposta di intervento, recante: dati identificativi e descrizione della struttura gestionale, analisi del fabbisogno, contenuti del progetto, risultati attesi, piano finanziario, cronoprogramma, modalità di gestione del progetto.

d) Gli Enti territoriali che presentano la Proposta di intervento su delega della Regione, nel rispetto delle condizioni indicate all'articolo 3.3, sono tenuti ad allegare il provvedimento di delega emanato dalla Regione recante l'indicazione dell'Ente/i delegato/i e delle risorse ad essi assegnati, nei limiti delle risorse assegnate alla Regione, di cui all'articolo 3.2.

9. PIANO FINANZIARIO

9.1 Il piano finanziario dovrà essere redatto utilizzando per ciascuna annualità la scheda "Piano finanziario" contenuta nel Modello B, tenendo conto delle indicazioni fornite nel "Vademecum delle Regole di Ammissibilità delle Spese dichiarate per il Sostegno dell'UE nell'ambito dei Fondi SIE 2014-2020", attualmente in corso di definizione e di quanto stabilito dall'art. 26 del Reg. UE n. 223/2014. Con particolare riferimento agli interventi finanziati dal PON "Inclusione", nelle more della approvazione del citato Vademecum, il Piano finanziario andrà definito tenendo conto della Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, citata all'articolo 2 del presente Avviso e comunque nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) N. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) N. 1304/2013.

9.2 Il budget dedicato alla Misura 4 del PO I FEAD, separatamente per la distribuzione e le misure di accompagnamento, e alla azione 9.5.9 del PON "Inclusione" non deve essere superiore alla rispettiva dotazione finanziaria a tale fine assegnata all'Ente territoriale, come risultante dalla Tabella 3, ovvero dal provvedimento regionale di cui all'articolo 8.1 lettera c).

Nella Convenzione di Sovvenzione, con riferimento alle attività finanziate dal PON "Inclusione" potranno essere concordate opzioni semplificate di calcolo dei costi indiretti, nonché di determinazione dei costi per il personale connessi all'attuazione di un'operazione, sulla base dei recenti costi annui lordi per l'impiego documentati, ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento (UE) 1303/2013. Potrà altresì essere concordato il riconoscimento a un tasso forfettario sino al 40% delle spese dirette di personale ammissibili, dei restanti costi ammissibili di un'operazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del Regolamento (UE) 1304/2013.

Nella Convenzione di Sovvenzione, con riferimento alle attività finanziate dal PO I FEAD, potranno essere concordate le opzioni inerenti le forme di sovvenzione, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) 223/2014, specificando il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

9.3 Il piano finanziario di ciascuna Proposta di intervento, redatto utilizzando la citata scheda "Piano finanziario", dovrà prevedere due sezioni separate in relazione alle azioni e misure finanziate rispettivamente a valere sul PON "Inclusione" e sul PO I FEAD. Con riferimento alla sezione relativa al PON "Inclusione", dovrà prevedere un riparto del costo complessivo delle azioni tra "Sostegno

dell'Unione" e "Contropartita nazionale" (entrambe a carico del PON "Inclusione") pari rispettivamente al 75% e 25% per gli Enti territoriali delle Regioni Meno sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) e al 50% e 50% per gli Enti territoriali delle Regioni più sviluppate o in Transizione (tutte le altre). Con riferimento alla sezione relativa al PO I "FEAD", dovrà prevedere un riparto del costo complessivo delle misure tra "Sostegno dell'Unione" e "Contropartita nazionale" (entrambe a carico del PO I FEAD") pari rispettivamente a 85% e 15%.

9.4 Si precisa che ai fini del riconoscimento delle spese sostenute, relative al Piano finanziario della Proposta di intervento approvata, le stesse saranno soggette ai controlli amministrativo-contabili di primo livello e alla valutazione della loro coerenza con le attività previste dalle "Linee di indirizzo" da parte dell'Autorità di Gestione e rimarranno comunque soggette agli audit di tutte le Autorità nazionali e comunitarie aventi competenze in materia.

Gli Enti territoriali (in qualità di Beneficiari), quale obbligo convenzionale espresso, sono tenuti a prestare ogni necessaria collaborazione per lo svolgimento di tali audit, nonché ad osservare gli obblighi di conservazione dei documenti stabiliti, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 e dall'articolo 51 del Regolamento (UE) 223/2014.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

10.1 Gli Enti Territoriali (in qualità di Soggetti Proponenti) dovranno presentare le Proposte di intervento, usando esclusivamente i modelli predisposti dall'Autorità di Gestione, tramite invio di posta elettronica certificata all'indirizzo **dginclusione.div2@pec.lavoro.gov.it**.

Per utilizzare le modalità di presentazione sopra indicate i Soggetti Proponenti debbono uniformarsi ai seguenti requisiti tecnici di partecipazione:

- (a) Posta Elettronica Certificata: al fine di utilizzare un sistema di posta elettronica con valenza legale attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, i Soggetti Proponenti hanno l'obbligo di disporre ovvero di dotarsi nell'ambito della partecipazione al presente Avviso pubblico di una casella di Posta Elettronica Certificata – PEC. Al fine dell'attivazione della PEC, il richiedente deve fare richiesta a un Gestore autorizzato al rilascio della stessa;
- (b) Firma Digitale: al fine di permettere l'identificazione in modo certo dei firmatari delle domande di ammissione al finanziamento, è richiesto che i firmatari stessi (legali rappresentanti degli enti richiedenti o loro delegati) dispongano ovvero si dotino di firma digitale. Al fine di ottenere il rilascio della firma digitale, la persona interessata deve fare richiesta al Gestore autorizzato.

Si precisa che, secondo quanto stabilito dalla normativa recata dal D.P.R. 68/2005 e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. "Codice dell'amministrazione digitale"), così come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, i servizi di rilascio della Posta Elettronica Certificata e della firma digitale possono essere esercitati esclusivamente dai gestori accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale che pubblica i relativi albi sul suo sito internet <http://www.agid.gov.it/>.

10.2 L'avvenuto invio della domanda, sarà attestato esclusivamente da una ricevuta inviata automaticamente dal sistema all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicata dal Soggetto Proponente in fase di registrazione. La data di invio del messaggio di Posta Elettronica Certificata di ricevuta farà fede, ai fini del riscontro della tempestività dell'inoltro della domanda. La data di invio della domanda rileva ai fini della data di avvio della sua valutazione e di ammissione al finanziamento. Le domande pervenute oltre il termine indicato al successivo art. 10.3 non potranno essere valutate nei termini di cui al medesimo articolo.

10.3 Le Proposte di intervento dovranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno 30 ottobre 2016 e fino alle ore 16:00 del giorno 30 dicembre 2016 pena l'inammissibilità delle medesime. Si precisa che l'invio delle proposte progettuali in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del Soggetto Proponente a pena di inammissibilità.

Ai fini del rispetto del termine di presentazione del progetto fa fede unicamente la data e ora di invio del messaggio di posta elettronica certificata generato dal sito internet dell'Autorità responsabile e costituente ricevuta di avvenuto inoltro della domanda.

10.4 Al fine di consentire un tempestivo avvio degli interventi, la valutazione delle domande sarà avviata a decorrere dal giorno 15 novembre 2016, per le domande a quella data pervenute. La valutazione e approvazione delle Proposte che perverranno verrà effettuata senza attendere il termine ultimo per la presentazione delle medesime.

11. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

11.1. Sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dalla valutazione di merito - le Proposte progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le Proposte:

- a) prive di firma del legale rappresentante anche in forma digitale o sottoscritte esclusivamente con firme digitali difformi da quelle definite all'art. 10.1;
- b) presentate da soggetti diversi da quelli individuati al precedente art. 5.1;
- c) prive di uno o più dei documenti previsti al precedente art. 8 e, in particolare:
 1. limitatamente al caso degli Enti territoriali che presentano la Proposta di intervento su delega della Regione, del provvedimento di delega emanato dalla Regione previsto all'articolo 8.1 lettera d).
 2. della domanda di ammissione (Modello A), firmata digitalmente dal Legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma) del Soggetto Proponente e corredata del Formulario per la presentazione della Proposta di intervento (Modello B);
 3. della procura/atto di delega debitamente sottoscritto dal soggetto delegante e dal delegato, in caso di attribuzione di delega;
 4. del documento di identità del Legale rappresentante del Soggetto proponente e dei Partner (nonché del soggetto delegato in caso di delega);
- e) che non ottemperino ai chiarimenti/integrazioni richiesti dall'Autorità di Gestione nei termini perentori indicati nella richiesta stessa;
- f) presentate e trasmesse secondo modalità difformi da quanto indicato all'art. 10 del presente Avviso;
- g) che siano sottoscritte da un soggetto diverso da quello cui si riferiscono i dati anagrafici inseriti nelle autodichiarazioni;
- h) che prevedano come destinatari soggetti diversi da quelli indicati all'art. 6;
- i) contrastanti con le prescrizioni indicate nel corpo del presente Avviso;
- l) che prevedano una localizzazione dell'intervento diversa da quello indicato all'art. 7.

11.2 In presenza di vizi non sostanziali, l'Autorità di Gestione si riserva la facoltà di:

- (i) richiedere chiarimenti all'Ente Territoriale (in qualità di Soggetto Proponente) sulla documentazione presentata e su elementi non sostanziali della Proposta di intervento;
- (ii) richiedere integrazioni documentali al Soggetto Proponente su mere irregolarità formali della documentazione amministrativa (es. documento di identità scaduto) o comunque a completamento del contenuto della documentazione già presentata.

11.3 Nell'ipotesi di cui all'articolo 11.2, l'Autorità di Gestione invita, tramite PEC, il Soggetto Proponente ad integrare la Proposta di intervento entro un termine perentorio, non inferiore ai 3 giorni lavorativi, entro il quale l'interessato dovrà produrre la documentazione richiesta a pena di esclusione.

11.4. L'esclusione per una o più delle cause previste dal presente articolo sarà comunicata al Soggetto Proponente tramite messaggio di posta elettronica certificata, il quale avrà valore di notifica, a tutti gli effetti di legge. Gli Enti Territoriali esclusi potranno, entro i termini indicati al punto 10.3, ripresentare una Proposta di intervento.

12. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

12.1 La valutazione dei progetti sarà effettuata da un'apposita Commissione nominata dall'Autorità di Gestione, composta da referenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali Commissioni - a decorrere dalla data di cui all'articolo 10.4, procederà all'esame delle proposte progettuali pervenute, rispettando l'ordine di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità e della valutazione di merito dei progetti ammissibili al finanziamento, secondo i criteri di cui al successivo articolo 13 del presente Avviso.

13. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

13.1 Superata la fase di ammissibilità, ogni Proposta di intervento sarà valutata in base ai seguenti criteri e sub-criteri.

A) Qualità/coerenza del progetto (50 punti)

1. Coerenza con l'oggetto e gli obiettivi dell'Avviso - max 20 punti

- Aderenza delle finalità della Proposta di intervento all'oggetto dell'Avviso e agli obiettivi specifici delle misure e azioni di cui all'articolo 4.3
- Coerenza dei contenuti, degli strumenti e delle tipologie di destinatari previsti con le finalità della proposta e conformità con le "Linee di indirizzo".
- Concertazione con il partenariato economico e sociale.
- Integrazione con interventi previsti in altri PON e nel POR.

2. Efficacia e sostenibilità – max 20 punti

- Completezza della descrizione e adeguatezza dell'esplicitazione dei contenuti e delle fasi della progettazione.
- Adeguatezza dell'operazione/progetto con riferimento alle tipologie di azioni da attivare e ai soggetti da coinvolgere.
- Adeguatezza degli strumenti di gestione del progetto e/o di controllo della qualità attivati a garanzia dell'efficace realizzazione del progetto.

3. Complementarietà max 10 punti

- Sinergie del progetto con altri strumenti di intervento della politica locale, regionale, comunitaria e nazionale.
- Complementarietà con il FESR e con altri programmi comunitari.
- Capacità di perseguire le priorità orizzontali individuate nel PON "Inclusione", limitatamente agli interventi finanziabili nel suo ambito .

B) Qualità dell'organizzazione (20 punti)

- Adeguatezza del modello organizzativo rispetto agli obiettivi progettuali.
- Qualificazione, idoneità ed esperienza delle professionalità proposte per l'implementazione del progetto.
- Adeguatezza e rappresentatività delle reti e del partenariato proposto.

C) Innovazione/trasferibilità (10 punti)

- Innovatività della strategia e dell'approccio complessivo dell'operazione/progetto rispetto alle modalità consolidate e tradizionali di intervento per il contrasto alla marginalità estrema.
- Innovatività delle metodologie e delle soluzioni organizzative adottate.
- Innovatività dei prodotti/servizi offerti rispetto allo stato dell'arte nell'ambito di riferimento.
- Replicabilità e trasferibilità delle innovazioni proposte.

D) Elementi economici e finanziari (10 punti)

- Congruità del piano finanziario rispetto ai contenuti della proposta/progetto

13.2 Ai fini dell'ammissione al finanziamento, la Proposta di intervento dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti e non meno della metà del punteggio complessivo nei singoli criteri di valutazione (criterio A non meno di 25, criterio B non meno di 10, criteri C e D non meno di 5).

13.3 Prima della approvazione, l'Autorità di Gestione può riservarsi di richiedere all'Ente Territoriale (in qualità di Soggetto Proponente) di rimodulare i costi di progetto sulla base dell'analisi del budget e delle indicazioni fornite dalla Commissione di valutazione.

13.4 Nel caso di mancato raggiungimento del punteggio di cui al punto 13.2, l'Autorità di Gestione chiederà al Soggetto Proponente di presentare una nuova proposta di intervento entro 30 giorni dalla comunicazione della mancata approvazione della Proposta.

14. DECRETO DI APPROVAZIONE

14.1 Per ogni sessione di esame delle proposte pervenute, a conclusione dell'istruttoria dedicata alla valutazione, la Commissione incaricata stilerà l'elenco delle Proposte di intervento ammissibili al finanziamento, che verrà trasmesso all'Autorità di Gestione e approvato con Decreto direttoriale. I provvedimenti di approvazione, contenenti l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento saranno pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente Avviso.

15. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

15.1 Per l'attuazione delle proposte d'intervento ammesse a finanziamento verrà sottoscritta dalle parti una Convenzione di Sovvenzione, che disciplini i rapporti tra Autorità di Gestione e Beneficiario, prevedendo i rispettivi diritti ed obblighi afferenti all'azione finanziata.

Tale documento dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante (o suo delegato, nelle forme di legge) del Soggetto Proponente. Al fine della sottoscrizione delle Convenzioni il soggetto ammesso al finanziamento dovrà produrre entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione della lista dei progetti ammessi a finanziamento tutti i dati e le informazioni amministrative necessarie alla definizione ed alla stipula della Convenzione.

La documentazione sopra indicata è peraltro da intendersi non esaustiva; l'Autorità di Gestione si riserva di poter richiedere al soggetto ammesso al finanziamento documentazione diversa o integrativa, qualora necessario ai fini della sottoscrizione della Convenzione.

La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata ai fini della sottoscrizione delle Convenzioni nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dal finanziamento.

La documentazione circa la non ricorrenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del decreto legislativo medesimo, sarà acquisita dall'Autorità di Gestione nei casi e secondo le modalità di legge.

15.2 La sottoscrizione delle Convenzioni di Sovvenzione è in ogni caso subordinata alla positiva verifica da parte dell'Autorità di Gestione di quanto autodichiarato dall'Ente territoriale (in qualità di Soggetto Proponente) in sede di presentazione della proposta. Nessun diritto o pretesa può configurarsi in capo al Soggetto Proponente ammesso a finanziamento fino a tale momento. A tal fine l'Autorità di Gestione richiederà al Soggetto Proponente l'invio della documentazione comprovante la veridicità delle autodichiarazioni rilasciate.

15.3 L'Ente territoriale (in qualità di Beneficiario), prima della sottoscrizione della Convenzione, è tenuto alla modifica / aggiornamento della documentazione presentata secondo le indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione.

Il Beneficiario, secondo le indicazioni che saranno fornite in sede di ammissione a finanziamento, dovrà individuare un Responsabile di progetto e comunicare formalmente il suo nominativo all'Autorità di Gestione.

15.4 Al ricorrere dei presupposti di legge, il Decreto direttoriale di approvazione della Convenzione di Sovvenzione verrà sottoposta al controllo preventivo di legittimità dei competenti organi di controllo. In tal caso la Convenzione sarà efficace a decorrere dal termine di cui al precedente articolo 4.5.

15.5 L'Ente territoriale (in qualità di Beneficiario) è tenuto agli adempimenti di monitoraggio specificati nella Convenzione di Sovvenzione.

15.6 Irregolarità e sanzioni verranno disciplinate nella Convenzione di Sovvenzione in conformità al disposto dei successivi articoli 17.4 e 17.5.

16. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

16.1 L'Autorità di Gestione eroga il contributo stabilito nelle Convenzioni di Sovvenzione con le modalità di seguito descritte:

- *erogazione a titolo di anticipo*: la percentuale da erogarsi a titolo di anticipo verrà indicata nella Convenzione di Sovvenzione (sulla base, salvo altro, della disponibilità delle risorse sulla contabilità speciale di Tesoreria intestata alla DG per l'inclusione e le politiche sociali, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/5/2014, sia per la quota comunitaria che per la quota nazionale e comunque subordinatamente alla sussistenza di tali disponibilità); in ogni caso l'anticipazione non potrà superare il 15% dell'importo totale del contributo;

- *erogazioni intermedie*: sempre nella Convenzione di Sovvenzione saranno indicate le quote e la tempistica dei successivi ratei da disporre a seguito della presentazione da parte dei Beneficiari della rendicontazione delle spese sostenute (domande di rimborso) e delle attività realizzate, in considerazione dell'esito dei relativi controlli previsti da parte dell'Autorità di Gestione; in ogni caso la somma dell'anticipazione (ove erogata) e dei suddetti ratei non potrà superare il 90 % dell'importo complessivo del contributo stabilito;

- *saldo finale*: a conclusione delle attività ed a completamento di tutte le verifiche a ciò necessarie, verrà corrisposto il residuo importo a saldo del contributo stanziato, nella misura che risulterà di competenza in esito alle verifiche dette.

16.2 Su richiesta scritta e motivata dell'Ente territoriale (Beneficiario), possono essere autorizzate dall'Autorità di Gestione modifiche al progetto finanziato secondo le modalità indicate nelle Convenzioni di Sovvenzione. L'autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato, sempre che le variazioni proposte corrispondano alle indicazioni del presente Avviso e non mutino la sostanza del progetto quanto a oggetto, soggetti coinvolti o altro elemento decisivo ai fini dell'approvazione del progetto.

17. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E CONTROLLI

17.1 Il rendiconto delle spese sostenute per il progetto finanziato deve essere presentato nel rispetto delle regole indicate nel "*Manuale per la procedura di rendicontazione delle spese*" che verrà fornito dall'Autorità di Gestione e a quanto verrà dettagliato nella Convenzione di Sovvenzione e nel vademecum nazionale sulla ammissibilità della spesa. Il Beneficiario è tenuto a conservare la

documentazione amministrativa e contabile del progetto, secondo le tempistiche e le modalità previste dall'Autorità di Gestione (e comunque in conformità al disposto dell'art. 140 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, nonché dell'articolo 51 del Regolamento (CE) n. 223/2014) al fine di fornire evidenza in merito allo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti finanziati e di consentire la realizzazione del previsto audit dalle Autorità competenti. Il Beneficiario del finanziamento deve altresì garantire, secondo le tempistiche e le modalità stabilite nella Convenzione di Sovvenzione, la raccolta e l'archiviazione di tutte le informazioni inerenti il progetto e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli destinatari e ai servizi offerti, anche al fine di favorire le attività di monitoraggio.

17.2 L'Autorità di Gestione dispone controlli amministrativo-contabili sia in modalità on desk che direttamente in loco, tanto di natura finanziaria quanto di natura operativa, in merito alla corretta esecuzione del progetto, sulla base di quanto previsto dai Regolamenti FSE applicabili e della Convenzione sottoscritta.

17.3 Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario finale sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio indicato dall'Autorità di Gestione. Laddove il Beneficiario finale non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell'Autorità di Gestione procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo nonché adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare anche la risoluzione della Convenzione di Sovvenzione con conseguente revoca del finanziamento e recupero di eventuali somme già erogate, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito dall'Autorità di Gestione.

17.4 La Convenzione di Sovvenzione disciplinerà più nello specifico le modalità di esecuzione del progetto nonché le ipotesi di applicazione di sanzioni o altri rimedi in ipotesi di mancato adempimento degli obblighi in capo al Beneficiario finale.

17.5 In ogni caso, qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l'Autorità di Gestione sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, ivi inclusa la rimodulazione del budget e delle attività progettuali.

17.6 Il progetto finanziato potrà essere oggetto di controllo da parte delle Autorità di audit, della Commissione europea, della Corte dei conti o di altri organismi di controllo.

18. ALTRE INFORMAZIONI

18.1 OBBLIGHI PUBBLICITARI

I soggetti beneficiari del contributo, in merito all'informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai Fondi, devono attenersi strettamente a quanto stabilito al punto 2.2 dell'Allegato XII del Regolamento (UE) n.1303/2013, nonché all'articolo 19 del Regolamento (UE) 233/2014.

In ogni caso, la visibilità del progetto finanziato dall'UE dovrà essere assicurata attraverso il riferimento specifico al co-finanziamento della UE nell'ambito del "Fondo sociale Europeo 2014-2020" e del "Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti 2014-2020". Per quanto riguarda gli interventi afferenti al PO I FEAD, la visibilità dovrà essere assicurata senza stigmatizzazione dei destinatari finali.

Inoltre un poster di adeguate dimensioni dovrà essere affisso nei locali di progetto nonché su tutte le attrezzature co-finanziate, secondo quanto specificato nella Convenzione di sovvenzione.

Tutta la documentazione di progetto dovrà recare una dicitura indicante che il progetto è co-finanziato dal "Fondo sociale europeo 2014-2020" e/o dal Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti 2014-2020.

18.2 TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Autorità di Gestione venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13.

18.3 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

18.4 RICHIESTE DI CHIARIMENTI

I soggetti interessati, fino a 11 giorni prima della scadenza del termine per l'invio delle Proposte, potranno formulare quesiti esclusivamente tramite posta elettronica certificata. I predetti quesiti dovranno essere inviati all'indirizzo PEC della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali **dginclusione.div2@pec.lavoro.gov.it** e riportare come oggetto: "AVVISO N. 4/2016 - QUESITO".

Non saranno prese in considerazione e-mail di provenienza incerta, che riportino un oggetto diverso da quello indicato, ovvero che contengano quesiti relativi al merito delle attività progettuali.

L'Autorità di Gestione risponderà via posta elettronica all'indirizzo del mittente entro 10 giorni dalla data di ricevimento del quesito. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sul medesimo sito internet saranno pubblicate tutte le informazioni relative al procedimento di cui al presente Avviso.

Costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati, visionabili sul summenzionato sito:

- Modello A "Domanda di ammissione al finanziamento e dichiarazione sostitutiva di certificazione";
- Modello A1 "Autodichiarazioni Partner";
- Modello B "Formulario per la presentazione della Proposta di intervento";
- Fac-simile "Modello di delega a rappresentare l'Ente";
- Modello C "Anagrafica del Partner";
- Scheda 1 Piano finanziario;
- Scheda 2 Cronoprogramma;
- Linee di indirizzo: le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia" oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata in data 5 novembre 2015.

18.5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Cristina Berliri, dirigente della Divisione II della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Autorità di Gestione del PON "Inclusione" e del PO I FEAD.

Roma, 3.10.2016

f.to Il Direttore Generale
Raffaele Tangorra

**PROGRAMMA OPERATIVO NELL'AMBITO
DELL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA
CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"**

CCI	2014IT05SFOP001
Titolo	PON Inclusione
Versione	5.0
Primo anno	2014
Ultimo anno	2020
Ammissibile a partire dal	1-gen-2014
Ammissibile fino a	31-dic-2023
Conformemente all'articolo 96, paragrafo 8, RDC	
Modifica rilevante (soggetta ad approvazione della CE - cfr. articolo 96 RDC)	✓
Approvato dal comitato di sorveglianza	✓
Motivazione della modifica	Rimodulazione piano finanziario a seguito dell'assegnazione della riserva di premialità
Numero della decisione della CE	C(2020)1848
Data della decisione della CE	19-mar-2020
Numero della decisione di modifica dello SM	
Data della decisione di modifica dello SM	
Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello SM	
Regioni NUTS oggetto del programma operativo	ITC1 - Piemonte ITC2 - Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ITC3 - Liguria ITC4 - Lombardia ITF1 - Abruzzo ITF2 - Molise ITF3 - Campania ITF4 - Puglia ITF5 - Basilicata ITF6 - Calabria ITG1 - Sicilia ITG2 - Sardegna ITH1 - Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen ITH2 - Provincia Autonoma di Trento ITH3 - Veneto ITH4 - Friuli-Venezia Giulia ITH5 - Emilia-Romagna ITI1 - Toscana ITI2 - Umbria ITI3 - Marche

	ITI4 - Lazio
--	--------------

1. STRATEGIA PER IL CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA E AL RAGGIUNGIMENTO DELLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE	8
1.1 STRATEGIA PER IL CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA E AL RAGGIUNGIMENTO DELLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE	8
1.2 MOTIVAZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA	29
2. ASSI PRIORITARI	34
2.A DESCRIZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI DIVERSI DALL'ASSISTENZA TECNICA	34
2.A.1 ASSE PRIORITARIO	34
2.A.2 MOTIVAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI UN ASSE PRIORITARIO CHE RIGUARDA PIÙ DI UNA CATEGORIA DI REGIONI, DI UN OBIETTIVO TEMATICO O DI UN FONDO (SE APPLICABILE)	34
2.A.3 FONDO, CATEGORIA DI REGIONI E BASE DI CALCOLO PER IL SOSTEGNO DELL'UNIONE	36
2.A.4 PRIORITÀ D'INVESTIMENTO	36
2.A.5 OBIETTIVI SPECIFICI CORRISPONDENTI ALLA PRIORITÀ D'INVESTIMENTO E AI RISULTATI ATTESI	36
2.A.6 AZIONI DA SOSTENERE NELL'AMBITO DELLA PRIORITÀ D'INVESTIMENTO (PER PRIORITÀ D'INVESTIMENTO)	38
2.A.6.1 <i>Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari</i>	38
2.A.6.2 <i>Principi guida per la selezione delle operazioni</i>	40
2.A.6.3 <i>Uso programmato degli strumenti finanziari (se del caso)</i>	42
2.A.6.4 <i>Uso programmato dei grandi progetti (se del caso)</i>	43
2.A.6.5 <i>Indicatori di output per priorità d'investimento e, ove pertinente, per categoria di regioni</i>	43
<i>9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità</i>	43
2.A.4 PRIORITÀ D'INVESTIMENTO	43
2.A.5 OBIETTIVI SPECIFICI CORRISPONDENTI ALLA PRIORITÀ D'INVESTIMENTO E AI RISULTATI ATTESI	43
2.A.6 AZIONI DA SOSTENERE NELL'AMBITO DELLA PRIORITÀ D'INVESTIMENTO (PER PRIORITÀ D'INVESTIMENTO)	44
2.A.6.1 <i>Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari</i>	44
2.A.6.2 <i>Principi guida per la selezione delle operazioni</i>	45
2.A.6.3 <i>Uso programmato degli strumenti finanziari (se del caso)</i>	47
2.A.6.4 <i>Uso programmato dei grandi progetti (se del caso)</i>	47
2.A.6.5 <i>Indicatori di output per priorità d'investimento e, ove pertinente, per categoria di regioni</i>	48
<i>9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom</i>	48
2.A.7 INNOVAZIONE SOCIALE, COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE E CONTRIBUTO AGLI OBIETTIVI TEMATICI 1-7	48
2.A.8 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE	48
2.A.9 CATEGORIE DI OPERAZIONE	49
2.A.10 SINTESI DELL'USO PREVISTO DELL'ASSISTENZA TECNICA COMPRESSE, SE NECESSARIO, AZIONI VOLTE A RAFFORZARE LA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE AUTORITÀ COINVOLTE NELLA GESTIONE E NEL CONTROLLO DEI PROGRAMMI E DEI BENEFICIARI (SE DEL CASO) (PER ASSE PRIORITARIO)	50
2.A.1 ASSE PRIORITARIO	51
2.A.2 MOTIVAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI UN ASSE PRIORITARIO CHE RIGUARDA PIÙ DI UNA CATEGORIA DI REGIONI, DI UN OBIETTIVO TEMATICO O DI UN FONDO (SE APPLICABILE)	51
2.A.3 FONDO, CATEGORIA DI REGIONI E BASE DI CALCOLO PER IL SOSTEGNO DELL'UNIONE	53
2.A.4 PRIORITÀ D'INVESTIMENTO	53
2.A.5 OBIETTIVI SPECIFICI CORRISPONDENTI ALLA PRIORITÀ D'INVESTIMENTO E AI RISULTATI ATTESI	53
2.A.6 AZIONI DA SOSTENERE NELL'AMBITO DELLA PRIORITÀ D'INVESTIMENTO (PER PRIORITÀ D'INVESTIMENTO)	55

2.A.6.1 Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari.....	55
2.A.6.2 Principi guida per la selezione delle operazioni	57
2.A.6.3 Uso programmato degli strumenti finanziari (se del caso)	59
2.A.6.4 Uso programmato dei grandi progetti (se del caso).....	60
2.A.6.5 Indicatori di output per priorità d'investimento e, ove pertinente, per categoria di regioni	60
Priorità d'investimento	60
9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità	60
2.A.4 PRIORITÀ D'INVESTIMENTO	60
2.A.5 OBIETTIVI SPECIFICI CORRISPONDENTI ALLA PRIORITÀ D'INVESTIMENTO E AI RISULTATI ATTESI ...	60
2.A.6 AZIONI DA SOSTENERE NELL'AMBITO DELLA PRIORITÀ D'INVESTIMENTO (PER PRIORITÀ D'INVESTIMENTO).....	61
2.A.6.1 Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari.....	61
2.A.6.2 Principi guida per la selezione delle operazioni	62
2.A.6.3 Uso programmato degli strumenti finanziari (se del caso)	64
2.A.6.4 Uso programmato dei grandi progetti (se del caso).....	64
2.A.6.5 Indicatori di output per priorità d'investimento e, ove pertinente, per categoria di regioni	64
Priorità d'investimento	64
9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom	64
2.A.7 INNOVAZIONE SOCIALE, COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE E CONTRIBUTO AGLI OBIETTIVI TEMATICI 1-7.....	65
2.A.8 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE	65
2.A.9 CATEGORIE DI OPERAZIONE.....	66
2.A.10 SINTESI DELL'USO PREVISTO DELL'ASSISTENZA TECNICA COMPRESA, SE NECESSARIO, AZIONI VOLTE A RAFFORZARE LA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE AUTORITÀ COINVOLTE NELLA GESTIONE E NEL CONTROLLO DEI PROGRAMMI E DEI BENEFICIARI (SE DEL CASO) (PER ASSE PRIORITARIO).....	67
2.A.1 ASSE PRIORITARIO	68
2.A.2 MOTIVAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI UN ASSE PRIORITARIO CHE RIGUARDA PIÙ DI UNA CATEGORIA DI REGIONI, DI UN OBIETTIVO TEMATICO O DI UN FONDO (SE APPLICABILE)	68
2.A.3 FONDO, CATEGORIA DI REGIONI E BASE DI CALCOLO PER IL SOSTEGNO DELL'UNIONE	69
2.A.4 PRIORITÀ D'INVESTIMENTO	69
2.A.5 OBIETTIVI SPECIFICI CORRISPONDENTI ALLA PRIORITÀ D'INVESTIMENTO E AI RISULTATI ATTESI ...	70
2.A.6 AZIONI DA SOSTENERE NELL'AMBITO DELLA PRIORITÀ D'INVESTIMENTO (PER PRIORITÀ D'INVESTIMENTO).....	72
2.A.6.1 Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari.....	72
2.A.6.2 Principi guida per la selezione delle operazioni	80
2.A.6.3 Uso programmato degli strumenti finanziari (se del caso)	82
2.A.6.4 Uso programmato dei grandi progetti (se del caso).....	82
2.A.6.5 Indicatori di output per priorità d'investimento e, ove pertinente, per categoria di regioni	83
Priorità d'investimento	83
9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità	83
2.A.4 PRIORITÀ D'INVESTIMENTO	84
2.A.5 OBIETTIVI SPECIFICI CORRISPONDENTI ALLA PRIORITÀ D'INVESTIMENTO E AI RISULTATI ATTESI ...	84
2.A.6 AZIONI DA SOSTENERE NELL'AMBITO DELLA PRIORITÀ D'INVESTIMENTO (PER PRIORITÀ D'INVESTIMENTO).....	86
2.A.6.1 Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari.....	86
2.A.6.2 Principi guida per la selezione delle operazioni	90
2.A.6.3 Uso programmato degli strumenti finanziari (se del caso)	93
2.A.6.4 Uso programmato dei grandi progetti (se del caso).....	93
2.A.6.5 Indicatori di output per priorità d'investimento e, ove pertinente, per categoria di regioni	93
Priorità d'investimento	93
9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom	93

2.A.4 PRIORITÀ D'INVESTIMENTO	93
2.A.5 OBIETTIVI SPECIFICI CORRISPONDENTI ALLA PRIORITÀ D'INVESTIMENTO E AI RISULTATI ATTESI	93
2.A.6 AZIONI DA SOSTENERE NELL'AMBITO DELLA PRIORITÀ D'INVESTIMENTO (PER PRIORITÀ D'INVESTIMENTO).....	95
2.A.6.1 Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari	95
2.A.6.2 Principi guida per la selezione delle operazioni	96
2.A.6.3 Uso programmato degli strumenti finanziari (se del caso)	99
2.A.6.4 Uso programmato dei grandi progetti (se del caso)	99
2.A.6.5 Indicatori di output per priorità d'investimento e, ove pertinente, per categoria di regioni	99
Priorità d'investimento	99
9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale	99
2.A.7 INNOVAZIONE SOCIALE, COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE E CONTRIBUTO AGLI OBIETTIVI TEMATICI 1-7.....	100
2.A.8 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE	100
2.A.9 CATEGORIE DI OPERAZIONE.....	101
2.A.10 SINTESI DELL'USO PREVISTO DELL'ASSISTENZA TECNICA COMPRESA, SE NECESSARIO, AZIONI VOLTE A RAFFORZARE LA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE AUTORITÀ COINVOLTE NELLA GESTIONE E NEL CONTROLLO DEI PROGRAMMI E DEI BENEFICIARI (SE DEL CASO) (PER ASSE PRIORITARIO).....	102
2.A.1 ASSE PRIORITARIO.....	104
2.A.2 MOTIVAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI UN ASSE PRIORITARIO CHE RIGUARDA PIÙ DI UNA CATEGORIA DI REGIONI, DI UN OBIETTIVO TEMATICO O DI UN FONDO (SE APPLICABILE)	104
2.A.3 FONDO, CATEGORIA DI REGIONI E BASE DI CALCOLO PER IL SOSTEGNO DELL'UNIONE	104
2.A.4 PRIORITÀ D'INVESTIMENTO	105
2.A.5 OBIETTIVI SPECIFICI CORRISPONDENTI ALLA PRIORITÀ D'INVESTIMENTO E AI RISULTATI ATTESI ..	105
2.A.6 AZIONI DA SOSTENERE NELL'AMBITO DELLA PRIORITÀ D'INVESTIMENTO (PER PRIORITÀ D'INVESTIMENTO).....	106
2.A.6.1 Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari	106
2.A.6.2 Principi guida per la selezione delle operazioni	107
2.A.6.3 Uso programmato degli strumenti finanziari (se del caso)	109
2.A.6.4 Uso programmato dei grandi progetti (se del caso)	109
2.A.6.5 Indicatori di output per priorità d'investimento e, ove pertinente, per categoria di regioni	110
Priorità d'investimento	110
11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance	110
2.A.4 PRIORITÀ D'INVESTIMENTO	110
2.A.5 OBIETTIVI SPECIFICI CORRISPONDENTI ALLA PRIORITÀ D'INVESTIMENTO E AI RISULTATI ATTESI ..	110
2.A.6 AZIONI DA SOSTENERE NELL'AMBITO DELLA PRIORITÀ D'INVESTIMENTO (PER PRIORITÀ D'INVESTIMENTO).....	111
2.A.6.1 Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari	111
2.A.6.2 Principi guida per la selezione delle operazioni	113
2.A.6.3 Uso programmato degli strumenti finanziari (se del caso)	114
2.A.6.4 Uso programmato dei grandi progetti (se del caso)	115
2.A.6.5 Indicatori di output per priorità d'investimento e, ove pertinente, per categoria di regioni	115
Priorità d'investimento	115
11ii - Sviluppare le capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, della formazione e delle politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale	115
2.A.7 INNOVAZIONE SOCIALE, COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE E CONTRIBUTO AGLI OBIETTIVI TEMATICI 1-7.....	115
2.A.8 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE	116

2.A.9 CATEGORIE DI OPERAZIONE.....	116
2.A.10 SINTESI DELL'USO PREVISTO DELL'ASSISTENZA TECNICA COMPRESA, SE NECESSARIO, AZIONI VOLTE A RAFFORZARE LA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE AUTORITÀ COINVOLTE NELLA GESTIONE E NEL CONTROLLO DEI PROGRAMMI E DEI BENEFICIARI (SE DEL CASO) (PER ASSE PRIORITARIO).....	118
2.B DESCRIZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI PER L'ASSISTENZA TECNICA.....	119
2.B.1 ASSE PRIORITARIO	119
2.B.2 MOTIVAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI UN ASSE PRIORITARIO CHE RIGUARDA PIÙ DI UNA CATEGORIA DI REGIONI (SE APPLICABILE)	119
2.B.3 FONDO E CATEGORIA DI REGIONI.....	120
2.B.4 OBIETTIVI SPECIFICI E RISULTATI ATTESI.....	120
2.B.5 INDICATORI DI RISULTATO	120
2.B.6 AZIONI DA SOSTENERE E PREVISIONE DEL LORO CONTRIBUTO AGLI OBIETTIVI SPECIFICI (PER ASSE PRIORITARIO)	120
2.B.6.1 Descrizione delle azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici	120
2.B.6.2 Indicatori di output che si prevede contribuiranno al conseguimento dei risultati.....	122
2.B.7 CATEGORIE DI OPERAZIONE (PER ASSE PRIORITARIO).....	122
3. PIANO DI FINANZIAMENTO.....	124
3.1 DOTAZIONE FINANZIARIA A TITOLO DI CIASCUN FONDO E IMPORTI DELLA RISERVA DI EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE.....	124
3.2 DOTAZIONE FINANZIARIA TOTALE PER FONDO E COFINANZIAMENTO NAZIONALE (IN EUR).....	124
TABELLA 18A: PIANO DI FINANZIAMENTO	124
2) QUESTO TASSO PUÒ ESSERE ARROTONDATO AL NUMERO INTERO PIÙ VICINO NELLA TABELLA. IL TASSO PRECISO UTILIZZATO PER IL RIMBORSO DEI PAGAMENTI È IL FATTORE (F).	125
TABELLA 18B: INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE: FSE E DOTAZIONI SPECIFICHE ALL'IOG (WHERE APPROPRIATE).....	125
TABELLA 18C: RIPARTIZIONE DEL PIANO DI FINANZIAMENTO PER ASSE PRIORITARIO, FONDO, CATEGORIA DI REGIONI E OBIETTIVO TEMATICO.....	125
TABELLA 19: IMPORTO INDICATIVO DEL SOSTEGNO DA USARE PER OBIETTIVI IN MATERIA DI CAMBIAMENTO CLIMATICO	126
4. APPROCCIO INTEGRATO ALLO SVILUPPO TERRITORIALE	127
4.1 SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO (SE DEL CASO)	127
4.2 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SE DEL CASO).....	127
4.3 INVESTIMENTI TERRITORIALI INTEGRATI (ITI) (SE DEL CASO)	128
4.4 MODALITÀ DELLE AZIONI INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO, CON BENEFICIARI SITUATI IN ALMENO UN ALTRO STATO MEMBRO (SE DEL CASO).....	128
4.5 CONTRIBUTO DELLE AZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ALLE STRATEGIE MACROREGIONALI E STRATEGIE RELATIVE AI BACINI MARITTIMI, SUBORDINATEMENTE ALLE ESIGENZE DELLE AREE INTERESSATE DAL PROGRAMMA COSÌ COME IDENTIFICATE DALLO STATO MEMBRO (SE DEL CASO).....	129
5. ESIGENZE SPECIFICHE DELLE ZONE GEOGRAFICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALLA POVERTÀ O DEI GRUPPI BERSAGLIO A PIÙ ALTO RISCHIO DI DISCRIMINAZIONE O ESCLUSIONE SOCIALE.....	130
5.1 ZONE GEOGRAFICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALLA POVERTÀ O GRUPPI BERSAGLIO A PIÙ ALTO RISCHIO DI DISCRIMINAZIONE O ESCLUSIONE SOCIALE.....	130
5.2 STRATEGIA INTESA A RISPONDERE ALLE ESIGENZE SPECIFICHE DELLE AREE GEOGRAFICHE PIÙ COLPITE DALLA POVERTÀ O DEI GRUPPI BERSAGLIO A MAGGIOR RISCHIO DI DISCRIMINAZIONE O ESCLUSIONE SOCIALE E, SE PERTINENTE, CONTRIBUTO ALL'APPROCCIO INTEGRATO ESPOSTO NELL'ACCORDO DI PARTENARIATO	130
TABELLA 22: AZIONI INTENSE A RISPONDERE ALLE ESIGENZE SPECIFICHE DI ZONE GEOGRAFICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALLA POVERTÀ O DI GRUPPI BERSAGLIO A PIÙ ALTO RISCHIO DI DISCRIMINAZIONE O ESCLUSIONE SOCIALE.....	132
6. ESIGENZE SPECIFICHE DELLE AREE GEOGRAFICHE AFFETTE DA SVANTAGGI NATURALI O DEMOGRAFICI GRAVI E PERMANENTI (SE DEL CASO)	133

7. AUTORITÀ E ORGANISMI RESPONSABILI DELLA GESTIONE FINANZIARIA, DEL CONTROLLO E DELL'AUDIT E RUOLO DEI PARTNER PERTINENTI.....	134
7.1 AUTORITÀ E ORGANISMI PERTINENTI	134
7.2 COINVOLGIMENTO DEI PARTNER PERTINENTI.....	134
7.2.1 <i>Azioni adottate per associare i partner alla preparazione del programma operativo e loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma</i>	134
7.2.2 <i>Sovvenzioni globali (per il FSE, se del caso)</i>	137
7.2.3 <i>Sostegno destinato allo sviluppo delle capacità (per il FSE, se del caso)</i>	137
8. COORDINAMENTO TRA I FONDI, IL FEASR, IL FEAMP E ALTRI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DELL'UNIONE E NAZIONALI E CON LA BEI	138
9. CONDIZIONALITÀ EX ANTE	140
9.1 CONDIZIONALITÀ EX ANTE	140
TABELLA 24: CONDIZIONALITÀ EX-ANTE APPLICABILI E VALUTAZIONE DELL'OTTEMPERANZA ALLE STESSE.....	140
9.2 DESCRIZIONE DELLE AZIONI VOLTE A OTTEMPERARE ALLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE, DEGLI ORGANISMI RESPONSABILI E CALENDARIO	167
10. RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI PER I BENEFICIARI.....	171
11. PRINCIPI ORIZZONTALI.....	172
11.1 SVILUPPO SOSTENIBILE	172
11.2 PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE	172
11.3 PARITÀ TRA UOMINI E DONNE	173
12. ELEMENTI DISTINTI	175
12.1 GRANDI PROGETTI DA ATTUARE DURANTE IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE.....	175
12.2 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO.....	176
12.3 PARTNER PERTINENTI COINVOLTI NELLA PREPARAZIONE DEL PROGRAMMA	176
DOCUMENTI	178
ALLEGATI PRESENTATI SECONDO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE CHE ISTITUISCE IL MODELLO DEL PROGRAMMA.....	178
RISULTATI DI CONVALIDA PIÙ RECENTI.....	179

1. STRATEGIA PER IL CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA E AL RAGGIUNGIMENTO DELLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

1.1 Strategia per il contributo del programma operativo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale

1.1.1 Descrizione della strategia del programma per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per il conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale

La Strategia dell'UE in tema di lotta alla povertà e all'esclusione sociale Il Consiglio Europeo ha introdotto nella Strategia EU2020 una visione sociale del modello europeo, inserendo tra gli obiettivi della strategia la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Tale obiettivo rappresenta un'importante novità nell'attenzione politica posta al più alto livello dell'UE, aspetto confermato dalla destinazione obbligatoria nel Regolamento del FSE di una quota pari al 20% dell'ammontare delle risorse destinate alle politiche di inclusione sociale. L'indicatore usato per il target quantitativo definito nella Strategia che fissa a livello UE in 20 mln il numero di persone da far uscire dalla condizione di povertà o esclusione sociale entro il 2020, è una combinazione di 3 indicatori. Al rischio di povertà relativa, già adottato come principale indicatore nell'ambito del metodo di coordinamento aperto comunitario in materia di lotta alla povertà, sono stati affiancati un indicatore di grave deprivazione materiale e un indicatore di esclusione dal mercato del lavoro, ossia la quota di individui che vivono in famiglie con bassa intensità di lavoro. Le 2 iniziative faro che concorrono a questo importante traguardo sono: Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro e la Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale. La prima si prefigge di aiutare i paesi dell'UE a raggiungere gli obiettivi della Strategia 2020 in rapporto all'occupazione, all'abbandono scolastico, all'innalzamento del livello di istruzione dei giovani e alla diminuzione della povertà. L'altra, inerente ai temi dell'inclusione sociale, è una iniziativa che, attraverso la definizione di orientamenti programmatici intende costituire la base di un impegno comune da parte degli Stati membri, delle istituzioni UE e dei principali soggetti interessati a combattere la povertà e l'esclusione sociale. Le principali sfide identificate sono:

- eliminare la povertà infantile
- promuovere l'inclusione attiva nella società e nel mercato del lavoro dei gruppi più vulnerabili
- fornire a tutti condizioni abitative decenti
- superare le discriminazioni ed aumentare l'integrazione dei disabili, delle minoranze etniche, degli immigranti e di altri gruppi vulnerabili
- contrastare l'esclusione finanziaria e il sovra indebitamento
- promuovere l'integrazione dei Rom

Nell'ambito di questi obiettivi nel corso del biennio 2016/2017 ha assunto un rilievo maggiore, in relazione all'evoluzione dei flussi migratori, il tema della salvaguardia dei diritti fondamentali e della sfera personale dei migranti, afferenti al più ampio tema della

politica nazionale di integrazione degli immigrati, in coerenza con Principi fondamentali comuni della politica di integrazione degli immigrati nell'UE approvati nel 2014 dal Consiglio. Diventa pertanto necessario potenziare la gestione dell'impatto migratorio, attraverso interventi che coinvolgano l'intero processo, al fine di favorire i percorsi inclusivi dei migranti, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria, al fine di assicurare una solida coesione sociale come presupposto fondamentale del benessere sociale dell'Italia e dell'UE

Le scelte strategiche dell'Italia nei Programmi nazionali di riforma L'Italia nei propri PNR si è posta l'impegno di concorrere all'obiettivo UE di contrasto alla povertà, riducendo entro il 2020 di 2,2 mln le persone che vivono in condizioni di povertà o di esclusione sociale. La scelta compiuta è stata di concentrarsi prioritariamente sulla riduzione della povertà assoluta - che trova riscontro negli alti tassi di deprivazione materiale - e sull'incremento della partecipazione femminile al mercato del lavoro, che si riflette tanto sulla percentuale di individui in famiglie a bassa intensità di lavoro, quanto sulla povertà relativa, con riferimento alle famiglie monopercettore a basso reddito. Nel PNR 2013 ci si è posti i seguenti obiettivi:

- contrastare la povertà, promuovendo l'occupazione e rimodulando gli interventi sulla popolazione con maggiori sintomi di disagio sociale ed economico
- sperimentare una misura generalizzata di contrasto alla povertà assoluta, condizionata alla partecipazione a percorsi di ricerca attiva del lavoro (SIA)
- favorire la conciliazione tra lavoro e azioni di cura
- mettere a punto un piano di medio periodo per gli anziani non autosufficienti
- riorganizzare i flussi informativi funzionali alla programmazione e al monitoraggio degli interventi per rendere più efficienti ed efficaci le prestazioni sociali
- riformare l'indicatore attraverso cui si misura la condizione economica delle famiglie per accedere alle prestazioni sociali (ISEE)

Il PNR 2014 conferma questi obiettivi documentandone lo stato di attuazione.

Il contributo del PON Inclusionione alla Strategia

La decisione di intervenire in materia di inclusione sociale attraverso un Programma nazionale, muove prioritariamente dalla necessità di tutelare o sostenere allo stesso modo tutti gli individui, con riferimento al percorso di definizione dei livelli minimi di alcune prestazioni sociali da garantire uniformemente sull'intero territorio nazionale, come indicato anche nel Pilastro Europeo dei Diritti Sociali. L'esigenza di contrastare la presenza di disomogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni concernenti i diritti sociali deriva dalla complessa configurazione dell'assetto istituzionale italiano in materia di politiche sociali. Lo stesso prevede un riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali piuttosto articolato in termini di attribuzione di ruoli, funzioni e compiti assegnati ai diversi livelli. Allo Stato spetta la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le Regioni hanno potestà legislativa esclusiva in materia di politiche sociali (a parte i livelli essenziali), mentre sui Comuni si concentrano tutte le funzioni di

effettiva gestione ed erogazione dei servizi, nonché quelle di programmazione e di progettazione degli interventi a livello locale (Piani sociali di Zona). Con il PON si intende sostenere la definizione di modelli di intervento comuni in materia di contrasto alla povertà e promuovere, attraverso azioni di sistema e progetti pilota, modelli innovativi di intervento sociale e di integrazione delle comunità e delle persone a rischio di emarginazione. In particolare, la principale finalità del PO è quella di sostenere un percorso condiviso tra i diversi livelli di governo per la definizione di una misura attiva di contrasto alla povertà assoluta. A questo obiettivo saranno dedicate gran parte delle risorse finanziarie. Se, da una parte, con questa azione il Governo intende rispondere ad un bisogno urgente, dall'altra, lo stesso Governo propone all'interno di questo PON azioni che, attraverso la sperimentazione di metodologie e strumenti innovativi, siano in grado di proporre soluzioni ed innescare cambiamenti stabili nel sistema di protezione sociale. Il PO sarà così strutturato:

- Asse 1 e Asse 2 Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema, entrambi dedicati a supportare nelle regioni più sviluppate (asse 1), nelle regioni meno sviluppate e in quelle in transizione (asse 2), l'introduzione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata sull'integrazione di un sostegno economico (sostenuto con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolti sia ai soggetti che percepiscono il trattamento finanziario che ad altre persone in povertà, individuate sulla base delle condizioni economiche dichiarate o per le quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza, indipendentemente dagli specifici requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, che possono beneficiare dei medesimi servizi di accompagnamento ed attivazione socio-lavorativa; inoltre gli assi 1 e 2 intervengono nella riduzione della marginalità estrema nelle aree urbane attraverso il potenziamento della rete dei servizi rivolti alle persone senza dimora
- Asse 3 Sistemi e modelli di intervento sociale, si sviluppa in chiave di azioni di sistema volte a supportare le amministrazioni responsabili ai diversi livelli di governo dell'attuazione di misure sociali e di integrazione delle comunità e delle persone a rischio di emarginazione. La finalità è quella di ridurre l'eterogeneità territoriale nelle risposte ai bisogni dei cittadini e favorire l'affermazione dei modelli più efficaci e appropriati di intervento, anche attraverso la promozione dell'innovazione sociale e della complementarietà delle risorse private e del terzo settore rispetto all'azione pubblica. L'identificazione di modelli appropriati di intervento sociale riguarda in particolare l'integrazione delle comunità Rom, Sinti e Caminanti e l'inclusione attiva di specifici gruppi di persone a rischio di discriminazione. Sono previste azioni di sistema inerenti la promozione delle attività economiche a contenuto sociale, delle imprese sociali di inserimento lavorativo e di un'azione amministrativa socialmente responsabile; l'implementazione del sistema informativo dei servizi e delle prestazioni sociali; la definizione della denominazione dei contenuti delle professioni sociali e il loro riconoscimento uniforme sul territorio nazionale; la diffusione e scambio di best practice relative ai servizi per la famiglia. All'interno dell'Asse si inserisce la nuova strategia derivante dall'aggiustamento tecnico del QFP 2014-2020 in materia di accoglienza e integrazione migranti che si sviluppa maggiormente in forme di azioni dirette alla persona, soprattutto finalizzate all'inclusione attiva rivolta ai minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai richiedenti asilo e ai beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed

umanitaria, nonché alle protezioni rispetto a fenomeni di intermediazione illegale di lavoro e abusi nell'ambito lavorativo, soprattutto in agricoltura

- **Asse 4 Capacità amministrativa.** L'asse è finalizzato ad accrescere l'efficacia degli interventi in materia di inclusione sociale mediante il rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa. È diretto a sostenere la capacità di programmazione e gestione delle politiche sociali e, in particolare, a rafforzare gli strumenti di governance che possono accompagnare il processo definitorio dei livelli essenziali delle prestazioni proprie della politica ordinaria ovvero l'integrazione dei servizi sociali in rete con le altre filiere amministrative (sanità, scuola, servizi per l'impiego) e la costruzione di meccanismi di confronto nazionale al fine di assicurare un coordinamento tra i responsabili regionali della programmazione sociale, a partire dall'utilizzo dei fondi UE. L'Asse finanzia azioni formative volte a rafforzare la capacità di lavorare dei diversi soggetti pubblici e privati chiamati a concorrere alla programmazione, realizzazione e valutazione degli interventi del FSE
- **Asse 5 Assistenza Tecnica.** Questo asse è diretto a rendere più efficiente il funzionamento delle strutture che si occupano di programmazione, gestione, sorveglianza, controllo e valutazione del programma operativo. Sono previste azioni specifiche volte a garantire l'implementazione delle disposizioni in materia di gestione, sorveglianza e controllo del PO

Le operazioni finanziate sono attuate nel pieno rispetto della normativa UE, nonché della normativa di recepimento nazionale e regionale e delle regole della concorrenza

Il sostegno alle politiche di contrasto alla povertà

i I dati di contesto: la povertà in Italia

Gli indicatori UE Gli indicatori ufficiali per la misura e il monitoraggio degli obiettivi di inclusione sociale e contrasto alla povertà, stabiliti nell'ambito della strategia Europa 2020, sono stimati da Eurostat sulla base dei dati rilevati dall'indagine Eu-Silc. Nel 2013 l'indicatore congiunto di povertà o esclusione sociale che tiene conto delle persone a rischio di povertà relativa dopo i trasferimenti sociali delle persone in situazione di grave deprivazione materiale e delle persone che vivono in famiglie a intensità lavorativa molto bassa, mostra come in Italia il fenomeno interessi il 28,4% della popolazione, pari a circa 18 mln di persone, in lieve diminuzione rispetto al 2012. Valore di gran lunga superiore a quello medio UE pari al 10,2%. I dati manifestano evidenti divari territoriali tra regioni del Centro-nord e regioni del Meridione. Nel 2013 nella maggior parte delle regioni del Centro-Nord l'incidenza del rischio di povertà o esclusione sociale è inferiore ai valori medi nazionali e UE con l'eccezione della Liguria, dell'Umbria, delle Marche e del Lazio, in cui il fenomeno è presente in maniera più marcata. Viceversa, nelle regioni del Mezzogiorno l'incidenza supera ovunque il valore medio italiano. Sono a rischio di povertà relativa il 31,8% delle persone residenti nel Sud e circa il 35,9% nelle Isole, contro il 10,1% nel Nord e il 15,3% nel Centro. Gli indicatori di deprivazione materiale, armonizzati a livello UE, richiamano invece il concetto di povertà assoluta, riferendosi all'incapacità da parte di individui e famiglie di potersi permettere determinati beni materiali o attività che sono considerati normali nella società attuale. In comparazione con gli altri paesi UE, la grave deprivazione materiale risulta particolarmente accentuata

in Italia: tra il 2009 e il 2013 l'incremento a livello nazionale è stato di 5,4 punti (da 7 a 12,4%), tanto da portare l'Italia nelle ultime posizioni della graduatoria dei paesi UE. L'indicatore di esclusione dal mercato del lavoro mostra che in Italia nel 2013 l'11% delle persone di età inferiore ai 60 anni vive in famiglie a intensità lavorativa molto bassa, valore prossimo alla media UE del 9,9%. Tuttavia la non elevata incidenza delle famiglie a intensità di lavoro bassa, pur a fronte di alti tassi di disoccupazione individuale, riflette in parte un modello familiare di partecipazione al mercato del lavoro incentrato sul ruolo del capofamiglia maschio e si accompagna pertanto con tassi di occupazione e di partecipazione femminile tra i più bassi d'Europa. Secondo i dati recentemente diffusi da Istat, si stima che nel 2016 siano quasi 3 mln le famiglie in condizione di povertà relativa (con un'incidenza pari al 10,6% tra tutte le famiglie residenti), per un totale di 8 mln 465mila individui (14% dell'intera popolazione). Sempre nel medesimo anno si stimano in 1 milione e 619 mila le famiglie in condizione di povertà assoluta, pari al 6,3% delle famiglie residenti. In termini di individui si tratta di 4 mln 742 mila persone, il 7,9% dell'intera popolazione. Negli ultimi 4 anni l'incidenza di povertà assoluta, con riferimento alle famiglie, è rimasta sostanzialmente stabile intorno al 6%. Nel 2016, soltanto nel Centro Italia si registra un incremento significativo rispetto all'anno precedente (5,9% da 4,2%) sebbene continui a essere il Mezzogiorno l'area del Paese con l'incidenza più elevata (8,5%). Anche in questo caso tra le ripartizioni si confermano la crescita al Centro (da 5,6% del 2015 a 7,3% del 2016) e la maggiore incidenza nel Mezzogiorno (9,8%). In generale la povertà assoluta mostra un andamento stabile. Si osserva tuttavia un peggioramento delle condizioni di quanti vivono in povertà. Nel 2016, infatti, l'intensità della povertà, che misura in termini percentuali quanto la spesa mensile delle famiglie povere è mediamente sotto la linea di povertà, si attesta al 20,7% (era al 18,7% nell'anno precedente). L'intensità della povertà nel 2016 è pari a 24,3% e corrisponde ad una spesa media equivalente delle famiglie povere di 803 € mensili; nel 2015 era di 808 € (23,1%). Nel Nord e al Centro l'intensità è in crescita, rispettivamente da 19,9% a 24,7% e da 18,8% a 23,7% mentre nel Mezzogiorno alla più ampia diffusione della povertà si associa una riduzione dell'intensità che passa da 25,2% a 24,3%

La povertà minorile Per quanto riguarda i minori gli indicatori di povertà o esclusione sociale assumono in Italia valori più elevati rispetto al totale della popolazione. Risulta a rischio di povertà o esclusione sociale il 33,8% dei minorenni italiani a fronte del 29,9% del complesso della popolazione; lo scarto è particolarmente significativo per quanto riguarda il rischio di povertà (26,6% a fronte del generale 19,4%) e i nuclei a bassa intensità di lavoro (10,3% a fronte del 6,8%), è invece meno evidente per la deprivazione materiale severa (16,9% a fronte del 14,5%). Si tratta comunque sempre di un grado di peggioramento molto più elevato di quanto registrato nella media UE tra le condizioni dei minori ed il complesso della popolazione. Nel caso specifico del rischio di povertà, in Italia l'incidenza aumenta di oltre il 50% se nel nucleo familiare sono presenti figli dipendenti (dal 15,2% al 23,8%), quasi il doppio di quanto avviene nella media UE (dal 14,9% al 19%). La povertà minorile rappresenta dunque un ambito prioritario di intervento rispetto al percorso di definizione di una misura universale di contrasto alla povertà

Il differenziale di genere nel rischio di povertà Come rilevato nel Position Paper della Commissione, l'Italia è anche tra i paesi che presentano il maggiore differenziale di genere nel rischio di povertà e di esclusione sociale. La percentuale di donne vulnerabili

al rischio povertà ed esclusione è cresciuta significativamente negli ultimi anni, passando dal 26,3% del 2010 al 31,7% del 2012, con un differenziale rispetto alla popolazione maschile ben superiore alla media UE. La vulnerabilità al rischio di povertà delle donne è conseguenza della loro debolezza sul mercato del lavoro. L'Italia si distingue rispetto ad altri Paesi per livelli di partecipazione femminile al mercato del lavoro molto più bassi e discontinui, ma anche per livelli di remunerazione delle donne inferiori a quelli degli uomini. L'Italia presenta, insieme alla Grecia, la maggiore diffusione di coppie in cui la donna non percepisce redditi (circa il 30%, a fronte di valori al di sotto del 4% per i paesi scandinavi, e compresi tra il 10 e il 20% in paesi come la Francia e l'Inghilterra). Le coppie monoreddito risultano particolarmente esposte al rischio di povertà (39,5%) e di deprivazione materiale (24,8%). Peraltro la dipendenza dal reddito percepito dal coniuge comporta un elevato rischio di povertà connesso alla rottura del legame coniugale. Il rischio di povertà e quello di deprivazione colpiscono, rispettivamente, il 24 e il 24,4 % delle donne che hanno sperimentato una separazione o il divorzio, a fronte di percentuali per gli uomini che hanno vissuto gli stessi eventi pari rispettivamente al 15,3 e al 17,5%. Infine, il numero delle famiglie monogenitoriali, con un genitore non vedovo, sono nel 2009 pari a 1.175.000 e di queste l'86% è costituito da madri sole. Questi dati ci richiamano alla necessità, nel definire una misura di contrasto alla povertà, di dedicare una particolare attenzione ai nuclei monogenitoriali

La marginalità estrema Nell'ambito di una ricerca sulla condizione delle persone che vivono in povertà estrema, nel corso del 2011 è stata svolta una rilevazione sui senza dimora, che utilizzano anche occasionalmente servizi di mensa e accoglienza notturna nei 158 comuni italiani di dimensione maggiore. Sono state stimate 47.648 persone senza dimora, corrispondenti a circa lo 0,2% della popolazione regolarmente iscritta presso i comuni considerati dall'indagine. L'incidenza sul totale dei residenti risulta più elevata nel NordOvest, dove le persone senza dimora corrispondono a circa lo 0,35% della popolazione residente, seguono il NordEst (0,27%), il Centro (0,20%), le Isole (0,21%) e il Sud (0,10%). Quasi il 60% delle persone senza dimora che usano servizi vive nel Nord, il rimanente si ripartisce tra Centro (23%) e Mezzogiorno (19%). Tale risultato è il frutto della notevole concentrazione della popolazione nei grandi centri. Oltre la metà delle persone senza dimora si concentra in 3 soli comuni: Milano (27,5%), Roma (16,4%) e Palermo (8%). Risulta pertanto opportuno concentrare gli interventi rivolti a questa tipologia di beneficiari principalmente (ma non esclusivamente) nelle città metropolitane

L'impatto dei trasferimenti pubblici I dati dimostrano che i trasferimenti pubblici di natura socio-assistenziale (escluse le pensioni) hanno un impatto basso sulla riduzione della povertà (la terza più bassa dell'Unione) e, in particolare, della povertà infantile. Infatti, l'Italia è uno dei Paesi in cui si osserva la minore variazione dell'indicatore di rischio di povertà, calcolato prima e dopo i trasferimenti socio-assistenziali. Nell'UE nel 2012 questo rischio passa da un valore attorno al 26% ad un valore del 17%, mentre in Italia pur partendo da un più favorevole 24% ci fermiamo al 19,2% a seguito dell'intervento pubblico. Peraltro, allo scarso impatto dei trasferimenti pubblici monetari, si aggiunge un apporto sproporzionato dell'offerta di servizi pubblici a livello territoriale e conseguente sperequazione della spesa sociale

ii Le raccomandazioni del Consiglio dell'Unione all'Italia per la lotta alla povertà

Nel 2013 il Consiglio dell'Unione ha riservato all'Italia una raccomandazione in materia di lotta alla povertà; l'Italia è stata sollecitata ad una maggiore efficacia dei trasferimenti sociali attraverso un loro migliore targeting, con particolare riferimento alle famiglie a basso reddito in cui siano presenti dei minori (Raccomandazione 4: Ensure effectiveness of social transfers, notably through better targeting of benefits, especially for low-income households with children). Al riguardo, il governo italiano ha sottolineato come pur potendo operare guadagni di efficienza ed efficacia con un miglior targeting, anche attraverso l'istituto dell'ISEE (l'Indicatore della situazione economica equivalente con cui si accede alle prestazioni sociali agevolate), è necessario, per poter ottenere risultati significativi, aumentare le risorse. La sollecitazione a rafforzare l'efficacia degli interventi a favore delle famiglie a basso reddito con figli trova conferma e specificazione nella proposta di Raccomandazioni 2014 presentata dalla Commissione. In quell'ambito viene fatto implicito riferimento alla sperimentazione in atto della misura di Sostegno per l'inclusione attiva, sollecitando l'estensione graduale del regime pilota di assistenza sociale, senza incidenza sul bilancio, assicurando un'assegnazione mirata, una condizionalità rigorosa e un'applicazione uniforme su tutto il territorio, rafforzandone la correlazione con le misure di attivazione. L'introduzione del SIA si pone anche in linea con la Raccomandazione del giugno 2014 "adottare misure aggiuntive per contrastare l'economia sommersa e il lavoro irregolare" dal momento che, tra i requisiti richiesti per fruire del sostegno economico, è necessario avere cessato un lavoro con un contratto regolare nei 36 mesi precedenti la richiesta. Il PON risponde, inoltre, all'esigenza rilevata dalla Commissione nella Raccomandazione 3 circa un potenziamento della capacità amministrativa e dell'efficienza della PA essendo espressamente indirizzato all'attivazione di un sistema coordinato di interventi e servizi sociali e alla promozione di accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione

iii La Sperimentazione di una misura di contrasto alla povertà

Nel corso del secondo semestre 2013 è partita, nelle 12 città con più di 250 mila abitanti, la Sperimentazione della cosiddetta "nuova" carta acquisti, prevista dall'art. 60 del d.l. 5/12, per la quale sono stati stanziati 50 mln. La Sperimentazione prevede l'erogazione di un beneficio economico attraverso una carta di pagamento, utilizzabile per l'acquisto di beni alimentari e altri prodotti di prima necessità, accompagnato da un progetto di attivazione che comporta reciproci impegni da parte dei beneficiari e della amministrazione responsabile dei servizi sociali. Con il decreto Lavoro è stata prevista l'estensione di tale sperimentazione a tutti i territori del Mezzogiorno che non siano stati già interessati dall'intervento, a partire dal 1 gennaio 2015. Il programma beneficerà della rimodulazione del Fondo di rotazione con risorse già destinate al Piano di Azione Coesione nei limiti di 100 mln € per l'anno 2014 e di 67 mln € a partire dal 1/01/2015. Inoltre, la legge di stabilità 2014 ha destinato risorse per un ammontare di 40 mln l'anno per un triennio ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale della medesima sperimentazione - denominandola programma di Sostegno per l'Inclusione Attiva - SIA. L'intervento è rivolto alle famiglie in condizioni economiche di estremo disagio nelle quali nessuno lavora o vi sia bassa 'intensità' di lavoro, siano presenti minori e siano a maggior rischio di esclusione (rischio abitativo). Il richiedente deve essere cittadino italiano o UE ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La misura si rivolge alle famiglie maggiormente indigenti tra quelle in condizione di povertà assoluta e tra i requisiti di

accesso è previsto, infatti, un ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale a 3.000 €. Il contributo economico è modulato in base alla dimensione della famiglia, arrivando a circa 400 € mensili per i nuclei con 5 o più componenti. La concessione della Carta al beneficiario sarà condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato. La nuova social card si integra con gli interventi ed i servizi sociali erogati dai Comuni in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e la scuola. La sperimentazione richiede una governance complessa, oggetto di sperimentazione, inserendo pienamente per la prima volta uno strumento di politica nazionale all'interno della rete integrata di interventi e servizi sociali

iv Il potenziamento del SIA come misura strutturale e il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'inclusione

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 1, comma 386 ha previsto per la prima volta in Italia l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, che a decorrere dal 2018 disporrà di una dotazione strutturale di 1 miliardo 700 mln €, destinata al finanziamento di un Piano nazionale di lotta alla povertà e all'esclusione sociale e, in particolare, all'introduzione di una misura unica nazionale dedicata a sostenere i cittadini più fragili. Nelle more della definizione del Piano, a maggio 2016, è stato introdotto il Sostegno per l'inclusione attiva. Il SIA è uno strumento di sostegno economico condizionato all'attivazione di percorsi verso l'autonomia, sostenuti da servizi personalizzati e da una rete integrata di interventi individuati dai servizi sociali in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari, le scuole e con i soggetti del terzo settore e di tutta la comunità. Il SIA rappresenta una estensione all'intero territorio nazionale della nuova carta acquisti. Il SIA è stato inoltre oggetto di ulteriori interventi legislativi che ne hanno ridisegnato i confini, potenziandolo in funzione di transizione verso nuove forme di sostegno. La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), all'art. 1, comma 238 e ss., oltre a disporre un aumento della dotazione del Fondo, ha introdotto modifiche ai criteri di accesso al SIA, che sono stati formalmente resi operativi con l'adozione del DM pubblicato il 29/04/2017

v La riforma della politica nazionale in materia di inclusione e lotta alla povertà: dal SIA al Reddito di Inclusione fino al Reddito di cittadinanza

Con L. 15 marzo 2017, n.33, l'Italia ha previsto per la prima volta nell'ordinamento uno strumento generalizzato di contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione. Il ReI non è soltanto un beneficio economico, ma un più ampio progetto personalizzato, in una cornice costituita da sostegni per il nucleo e impegni del nucleo stesso finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici, volto ad accompagnare verso l'autonomia le famiglie in condizione di povertà. E' compito della rete territoriale dei servizi valutare sotto le diverse dimensioni i bisogni delle famiglie e costruire, insieme alla famiglie stesse e in esito a tale valutazione multidimensionale, un progetto che associ all'aiuto economico gli altri sostegni necessari per gli obiettivi di attivazione, reinserimento lavorativo e inclusione sociale che il ReI si propone. Il ReI si configura quale nuova misura nazionale di contrasto alla povertà, condizionato alla prova dei mezzi e a vocazione universale, individuato come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale ai nuclei familiari in condizione di povertà,

nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, in attuazione dei principi della L. 328/2000. Il Rei, approvato con Dlgs. n.147/2017, ha definito non solo la misura di supporto economico destinata ai nuclei familiari in povertà, ma soprattutto le modalità di realizzazione della valutazione multidimensionale, della progettazione personalizzata, dei servizi e degli interventi a supporto (art. 5, 6, 7), ponendoli come livelli essenziali delle prestazioni sociali, nei limiti delle risorse disponibili, da assicurare su tutto il territorio nazionale. A questo sono state dedicate quindi le risorse degli Assi 1 e 2 e le risorse della quota servizi del Fondo Povertà.

Più di recente l'Italia ha istituito il Fondo per il Reddito di cittadinanza che sosterrà l'implementazione della nuova misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione condizionata di un reddito minimo a fronte dell'adesione ad un Patto per il lavoro o ad un Patto per l'inclusione sociale per quei nuclei familiari più fragili e più distanti dal mercato del lavoro. Il reddito di cittadinanza, istituito con D.L. 4/2019 e convertito con L. 26 del 28/03/2018, amplia la platea dei destinatari degli interventi di contrasto alla povertà e la differenza in base alla condizione socio-occupazionale e di distanza dal mercato del lavoro. Una parte della platea viene indirizzata verso una presa in carico da parte dei Centri per l'Impiego per la firma del Patto per il lavoro, un'altra parte della platea, più lontana dal mercato del lavoro e che necessita di una presa in carico multidimensionale, viene indirizzata ai servizi sociali per la definizione del Patto per l'inclusione sociale. La norma specifica che le medesime misure previste dagli art. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 147/2017 vengano utilizzate anche per la definizione dei Patti per l'inclusione previsti nei confronti dei beneficiari del Reddito di cittadinanza indirizzati ai servizi per il contrasto alla povertà dei Comuni che si coordinano a livello di Ambiti territoriali.

La norma prevede che i beneficiari del reddito di cittadinanza, in un'ottica di attivazione socio-lavorativa e promozione della responsabilità sociale, vengano coinvolti in progetti utili alla comunità, attivati dai Comuni in ambito sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

Infine si rileva che l'istituzione della prima misura nazionale di contrasto alla povertà nel 2017 ha fatto emergere bisogni prima non intercettati da parte di una popolazione non necessariamente assistita da misure di sostegno al reddito; questo ha prodotto un ampliamento della platea di soggetti vulnerabili che sono attualmente presi in carico dal PON e continueranno ad esserlo, a prescindere dalla eleggibilità alla misura di sostegno al reddito; per questi soggetti, infatti, risulta particolarmente efficace l'utilizzo degli strumenti di valutazione multidimensionale e di progettazione personalizzata definiti per i beneficiari delle misure di sostegno al reddito

vi La strategia del PON in tema di povertà: gli assi 1 e 2 Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema

Il PON, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha come obiettivo principale quello di supportare l'implementazione della sperimentazione del SIA, della sua evoluzione rappresentata dal Rei e, infine, del Reddito di cittadinanza. Gli interventi

saranno attuati dai territori sulla base di linee di intervento comuni. In particolare tramite il PO si intendono rafforzare i servizi di accompagnamento e le misure di attivazione, senza intervenire sul beneficio passivo che è sempre a carico del bilancio nazionale. Il SIA, così come il ReI, che lo affianca e sostituisce a partire dal 1/01/2018, ed il Reddito di cittadinanza che affianca e sostituisce il REI dal 1/03/2019, non sono da considerarsi un sussidio economico bensì un programma di inserimento ed attivazione sociale, che prevede, per il Reddito di cittadinanza, anche il coinvolgimento dei beneficiari in progetti utili alla comunità. L'erogazione del sussidio è accompagnata da un patto di inserimento che gli individui, che appartengono al nucleo familiare beneficiario, stipulano con i servizi sociali locali. Il patto, anche per il Reddito di cittadinanza, è differenziato a seconda delle caratteristiche individuali e la sua realizzazione è sorvegliata a livello locale. Elemento cruciale della misura è rappresentato proprio dalla capacità della rete dei servizi di accompagnare il processo di inclusione attiva dei beneficiari. Il principale oggetto della valutazione della misura è costituito quindi dalla misurazione dell'efficacia dell'integrazione del sussidio economico con i servizi a sostegno dell'inclusione attiva, rispetto all'obiettivo di favorire il superamento della condizione di bisogno. La programmazione UE svolge un ruolo cruciale nel favorire la definizione di una misura di contrasto alla povertà, quale livello essenziale, attraverso un percorso condiviso, che vede il coinvolgimento dei diversi livelli di governo: quello centrale, cui spetta la definizione dei livelli essenziali, le amministrazioni regionali competenti in materia di politiche sociali e gli ambiti territoriali cui spetta la gestione degli interventi. Attraverso il Programma si intendono inoltre supportare azioni realizzate dai territori, sulla base di linee guida nazionali, volte a ridurre la marginalità estrema (senza dimora). Gli interventi riguarderanno sia il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale, sia la sperimentazione di modelli di integrazione tra interventi infrastrutturali riguardanti le strutture abitative e socio sanitarie (non finanziati dal PON) e misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia.

Gli stessi strumenti di valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata saranno utilizzati per la presa in carico di altre persone in povertà, individuate sulla base della condizione economica dichiarata o per le quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza, indipendentemente dagli specifici requisiti di accesso al Reddito di cittadinanza e in conformità con la normativa europea in materia di libertà di movimento. Questi ultimi beneficieranno dei medesimi servizi di accompagnamento ed attivazione socio-lavorativa.

IV Miglioramento dei sistemi e modelli di intervento sociale

Premessa Il tema dell'innovazione, applicata al settore dei servizi di protezione sociale, è diventato da diversi anni di grande attualità a causa della crisi del welfare state e della trasformazione della domanda sociale. I modelli burocratico-amministrativi e assistenziali pubblici di fornitura dei servizi necessitano di essere innovati, mediante soluzioni adatte a risolvere i problemi sociali in una prospettiva di politica attiva. All'interno di questa cornice il PON intende avviare diverse sperimentazioni e azioni di sistema finalizzate all'identificazione di modalità di intervento maggiormente efficaci nel campo delle politiche sociali, anche in riferimento alla definizione di nuove forme di governance pubblica e di coinvolgimento di soggetti del privato for profit e del Terzo settore nel finanziamento e nell'erogazione di servizi e prestazioni. La finalità è quella di

elaborare risposte appropriate ed economicamente sostenibili ai differenti bisogni, mobilitando a questo scopo diversi attori che, se coinvolti e valorizzati ciascuno nel proprio ruolo, possono produrre valore per la società nel suo complesso. In questa logica l'Asse Sistemi e modelli di intervento sociale propone azioni di sistema e di innovazione sociale secondo 3 direttrici:

1. azioni rivolte a rafforzare gli attori non istituzionali dei processi di innovazione sociale, quali imprese socialmente responsabili, imprese sociali, terzo settore e società civile
2. azioni pilota rivolte a target specifici, individuati dal Governo anche sulla base delle indicazioni provenienti dall'UE, come prioritari (azioni a supporto della Strategia di integrazione dei Rom, azioni rivolte all'inclusione di persone vittime di tratta e violenza e di particolari categorie a rischio di discriminazione quali ad esempio i beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria i minori stranieri non accompagnati; detenuti ed ex detenuti; azioni volte a contrastare comportamenti discriminatori, anche attuati con mezzi informatici o on line, sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere). Tale linea di interventi viene integrata con azioni dirette alle persone, nell'ambito dall'attuazione della politica di coesione, finanziate per effetto delle risorse destinate all'Italia dall'aggiustamento tecnico del QFP 2014-20, che prevede specificamente azioni di sostegno alla strategia in tema di Accoglienza e integrazione migranti
3. azioni di sistema volte a favorire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa in tema di interventi sociali quali: supporto all'implementazione di un sistema informativo dei servizi e delle prestazioni sociali utilizzabile dalle Amministrazioni a fini gestionali, di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche sociali; definizione di profili professionali comuni e rafforzamento delle competenze degli operatori del sociale; integrazione dei servizi sociali in rete con le altre filiere amministrative; azioni che, in una logica di coordinamento metodologico e valutativo, favoriscano lo scambio tra Amministrazioni regionali e centrali impegnate nell'implementazione di interventi di innovazione sociale e la generalizzazione dell'approccio utilizzato (scaling-up) per raggiungere impatti più significativi a livello di sistema

ii. Il sostegno all'economia sociale: economia sociale, imprese sociali, responsabilità sociale delle imprese ad impatto sociale e delle Amministrazioni pubbliche

Gli orientamenti UE in tema di economia sociale I soggetti del terzo settore e dell'economia sociale, comprendenti sia quella parte di terzo settore non orientata al mercato (volontariato e parte dell'associazionismo) sia quella che sviluppa attività economiche (cooperative ed imprese sociali) e le imprese for profit che investono nel sociale, rappresentano per l'Italia un'importante risorsa per il perseguimento dell'OT9. Nella Comunicazione della Commissione "iniziativa per l'imprenditoria sociale—Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale"(2011), una delle azioni chiave per sviluppare l'impresa sociale è dedicata all'utilizzo dei Fondi SIE. La successiva Comunicazione del 2013 "Investire nel sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il FSE nel periodo 2014-2020" evidenziava ulteriormente il ruolo centrale delle organizzazioni non

profit nella fornitura di servizi sociali su grande scala. In tale documento si ribadisce inoltre l'importanza di sostenere gli imprenditori sociali prevedendo misure di incentivazione per la creazione e lo sviluppo di imprese, fornendo un ambiente regolamentare propizio in linea con l'Iniziativa per l'imprenditoria sociale e il Piano di Azione imprenditorialità 2020. Infine il documento della Commissione con un taglio più operativo "Guide to social innovation (2013)" attribuisce ai soggetti dell'economia sociale, dell'imprenditorialità sociale e alle imprese che perseguono l'obiettivo di creare impatto sociale il ruolo di coprotagonisti con il settore pubblico di processi di innovazione nel settore delle politiche sociali e quindi dell'inclusione sociale

I dati di contesto: l'economia sociale L'Italia è caratterizzata da una lunga tradizione di impegno degli attori del terzo settore, associazioni riconosciute e non, organismi di volontariato, fondazioni, cooperative sociali, organismi ecclesiastici, nelle politiche sociali e nelle politiche attive del lavoro per i soggetti vulnerabili, in costante crescita nonostante la recente crisi economica. Delle quasi 20.000 cooperative sociali risultanti dal Censimento Istat 2011, 8.348 sono impegnate con attività legate alle politiche di inclusione sociale attive nel settore dell'assistenza sociale e protezione civile e 4.892 nel settore dello sviluppo economico e coesione sociale. L'intero comparto non profit ha 4,7 mln di volontari e 680.000 addetti, 270mila lavoratori esterni e 5.500 lavoratori temporanei. Nel campo dello sviluppo economico e coesione sociale il servizio maggiormente erogato (49,3%) è l'inserimento lavorativo in impresa o cooperativa. Accanto a questa realtà di per sé molto dinamica emerge anche la partecipazione crescente di imprese ed enti profit alla produzione di servizi di welfare, diretti sia al territorio che, nel caso delle imprese, ai propri lavoratori. La strategia del PON intende pertanto rafforzare il ruolo delle organizzazioni dell'economia sociale negli ambiti sopra individuati e promuovere il coinvolgimento di imprese for profit in progetti ad impatto sociale, affrontando i problemi che seguono

La strategia del programma per il rafforzamento dell'economia sociale Un primo ordine di problemi riguarda gli alti costi di gestione, superiori a quelli delle imprese for profit. Un secondo ordine di problemi riguarda la forte disparità di concentrazione e caratteristiche di tali organizzazioni nelle diverse aree del Paese. Un terzo ordine di problemi riguarda il coinvolgimento delle imprese for profit in progetti ad impatto sociale. In Italia esperienze di progetti di inclusione sociale che coinvolgono anche le imprese for profit sono ancora poco diffuse e presenti quasi unicamente in contesti territoriali a più basso tasso di esclusione sociale. Il PON intende fornire delle risposte efficaci alle suindicate difficoltà:

1. promuovendo la diffusione delle collaborazioni tra pubblico, privato e privato sociale per la produzione/erogazione di servizi sociali di qualità (anche nuovi) nella prospettiva di consolidare/costruire sistemi territoriali integrati a forte regia pubblica, nonché un'azione amministrativa socialmente responsabile (anche con il sostegno dell'asse capacità amministrativa)
2. promuovendo l'inclusione sociale attraverso la Responsabilità Sociale d'Impresa quale veicolo di creazione di valore sociale aggiunto, a mutuo vantaggio delle imprese, dei cittadini, delle comunità e dell'occupazione
3. potenziando le imprese sociali e le attività di economia sociale e solidale, in relazione all'occupazione dei soggetti più vulnerabili

Le azioni saranno strettamente raccordate ai nuovi strumenti normativi previsti dal Governo nella normativa di riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. Inoltre attraverso tali azioni è possibile supportare l'occupazione delle persone maggiormente vulnerabili nell'economia sociale, con particolare riferimento all'agricoltura sociale, coerentemente con quanto indicato dalla Comunicazione del luglio 2014 sull'Occupazione verde e favorire l'adozione di obiettivi sociali negli appalti pubblici coerenti con gli obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico (Asse 4)

ii. Il sostegno alla Strategia di integrazione dei Rom, alle politiche per le pari opportunità, la non discriminazione e l'integrazione dei migranti

Gli obiettivi generali Gli obiettivi della Strategia EU2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva si declinano anche attraverso una strategia di intervento destinata al rafforzamento del principio di pari opportunità e non discriminazione che coinvolge quei destinatari nei confronti dei quali vengono attuate violenze o comportamenti discriminatori, che incidono sul godimento dei propri diritti e sulle opportunità offerte e disponibili, contribuendo a determinare condizioni di vulnerabilità, se non di vera e propria esclusione dalla vita attiva. Tra i diversi gruppi di persone che sono esposti al rischio di discriminazione, il PON rivolge un'attenzione particolare alle seguenti categorie: ROM, Sinti e Caminanti; donne vittime di violenza e persone vittime di grave sfruttamento, sia questo sessuale o lavorativo, e di fenomeni di tratta; altre vittime di discriminazione; richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria e i minori stranieri non accompagnati; detenuti. In tutti i casi si tratta di potenziali destinatari che per le condizioni in cui versano risultano particolarmente esposti e vulnerabili rispetto ai rischi di esclusione sociale, intesa come esclusione non solo dalle risorse economiche ma dal complesso sistema di norme, regole, prassi e relazioni informali, che generalmente regolano e sostengono l'inclusione delle persone nella società a cui appartengono. Alle problematiche citate, lesive della possibilità, per chi ne viene coinvolto, di poter agire pienamente i propri diritti e di poter partecipare, in condizioni di pari opportunità, ai sistemi che ne agevolino l'inclusione attiva, il PON intende fornire una risposta in maniera complementare e sussidiaria rispetto a quanto intrapreso attraverso le politiche ordinarie, in coordinamento con gli interventi attuati nei territori anche attraverso i POR

I Rom, i Sinti e i Caminanti (RSC) Il Consiglio d'Europa ritiene che il tasso numerico delle popolazioni Rom in Europa si attesti intorno alle 11.155.000 unità, mentre in Italia se ne contano circa 140.000, corrispondenti allo 0,23% della popolazione totale, senza tenere conto degli irregolari presenti sul territorio nazionale. L'inadeguato livello di istruzione media nei cittadini di origine Rom, Sinti e Caminanti è una delle principali cause della loro precaria condizione di vita e delle difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Gli alunni RSC, iscritti nei diversi ordini e gradi di scuola, nell'anno scolastico 2010/2011 sono stati 12.377. Sussiste un alto tasso di abbandono scolastico (il 42% circa nel I ciclo) che determina un alto livello di analfabetismo nell'intera popolazione. Le problematiche che emergono nella scolarizzazione dei RSC sono legate a una serie di fattori ricorrenti quali ad esempio il disagio abitativo, le difficoltà economiche familiari, barriere nell'accesso e nell'inserimento scolastico dovute a pregiudizi e scarsa conoscenza dei bisogni e delle potenzialità dei RSC, la insufficiente partecipazione delle

famiglie al percorso scolastico dei figli, nonché una scarsa alfabetizzazione degli stessi adulti. Sotto il profilo sanitario, si segnala una scarsa conoscenza dei livelli di salute delle comunità RSC e delle loro modalità di accesso ai servizi, ma anche pregiudizi nei loro confronti e l'esistenza di barriere connesse alla complessità delle procedure di fruizione dei servizi sanitari pubblici. Molti RSC, infatti, pur essendo in regola con le norme sul permesso di soggiorno, non esercitano il loro diritto di scelta del medico di base. Secondo l'indagine riportata nell' "EU Inclusive"- Rapporto nazionale sull'inclusione lavorativa e sociale dei Rom in Italia, il 26% del campione intervistato risultava privo della tessera sanitaria. Sia le comunità nomadi sia quelle stanziali vivono in condizioni di povertà e di degrado abitativo. I RSC hanno più bassa aspettativa di vita e più alti tassi di mortalità infantile rispetto alla popolazione maggioritaria. All'interno del citato rapporto sull'inclusione lavorativa e sociale dei Rom, solo 1 intervistato su 3 risulta occupato, mentre il 27,2% degli intervistati risulta disoccupato ed il restante 37,8% del campione risulta inattivo. Le cause della difficile integrazione dei RSC vanno individuate in modo separato per ciascuno dei quattro ambiti: istruzione, sanità, presa in carico e occupazione. Con riferimento all'istruzione esistono barriere nell'accesso e nell'inserimento scolastico. Con riferimento alla sanità è possibile identificare una serie di concause che intrecciano difficoltà e ostacoli strutturali nell'accesso alla salute, condizioni socio-economiche precarie e fattori culturali (preferiscono rivolgersi ai pronti soccorsi piuttosto che rivolgersi al medico di base). Con riferimento alla presa in carico si registrano forti fenomeni di segregazione ed auto segregazione delle comunità RSC dalla società maggioritaria legate, in particolare, all'attuazione di politiche locali temporanee ed emergenziali. Con riferimento alle condizioni occupazionali l'esclusione dei Rom è riconducibile ad una serie di concause quali: disagio abitativo, mancato accesso ai servizi, basso livello di istruzione, discriminazione. Gli strumenti attuabili all'interno del PO sono conseguentemente:

1. per l'istruzione: crescita del confronto tra famiglie RSC, Istituzioni Scolastica ed ambiente extrascolastico; migliore conoscenza dei contesti di vita specifici delle comunità RSC (abitativi-socio-economici-culturali) da parte degli addetti ai lavori e degli stakeholders
2. per la sanità: promuovere analisi, modelli e linee guida per il superamento degli ostacoli strutturali e socio-culturali nell'accesso ai servizi sanitari per le comunità rom e sinti; favorire la sperimentazione di modelli formativi, di mediazione interculturale e di cooperazione interistituzionale, per un più agevole accesso all'offerta sanitaria ordinaria per gli abitanti di insediamenti rom e sinti
3. per la presa in carico: integrare diversi interventi settoriali attraverso l'affiancamento e la presa in carico, la partecipazione e la mediazione dei conflitti
4. per l'occupazione: sperimentazione di progetti pilota volti ad aumentare l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro dei soggetti target

Le donne vittime di violenza e le persone vittime di grave sfruttamento e di fenomeni di tratta Quello della fine della violenza nei confronti delle donne è uno degli obiettivi che l'UE intende perseguire nel complesso delle misure intraprese e implementate nel quadro della Strategia europea per la parità tra donne e uomini. Il tema entra con forza nell'agenda del Consiglio d'Europa nel 2011 quando gli SM, insieme ad altri Stati, aderiscono alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. L'Italia sottoscrive nel 2012 tale atto e ne recepisce i contenuti con L. n. 77 del giugno 2013; successivamente approva un testo di

legge, il n. 119 del 15/10/2013, di conversione del decreto legge n. 93 del 14/08/2013 recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere. I dati, resi pubblici dal Ministero degli Interni, rilevano che sono state 177 le vittime di femminicidio in Italia nel 2013, quasi 1 ogni 3 giorni. Le statistiche di fonte Istat, oggi aggiornate al 2006, identificano che circa il 32% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito violenza fisica, sessuale e psicologica almeno una volta nel corso della propria vita. Anche il tema della tratta degli esseri umani riveste un ruolo importante tra le priorità dell'Unione europea e del nostro Paese. A seguito della Direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, l'UE ha definito una Strategia per l'eradicazione della tratta degli esseri umani, stabilendo le linee di azione che gli SM sono chiamati a perseguire. Le donne sono le prime vittime (79% del totale, di cui 12% giovani, rispetto al 21%, di cui 3% giovani, degli uomini). Le vittime provengono prevalentemente dall'Est Europa, dalla Nigeria, dal Vietnam e dalla Cina. Con il Dlgs. 4 marzo 2014, n. 24 l'Italia ha recepito i contenuti della Direttiva 2011/36/UE e si impegna, all'interno di un quadro definitorio, di regole e di competenze indicato, a redigere un Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. La strategia che si intende perseguire, sia con riferimento alle vittime di violenza che alle vittime di tratta e di grave sfruttamento, attraverso l'utilizzo delle risorse del PO, è quella di assicurare una base di uniformità di intervento nell'intero territorio nazionale che garantisca alle persone destinatarie degli interventi una uguaglianza di diritti e di accesso alle opportune misure di inclusione attiva. Gli interventi dovranno prevedere azioni innovative rivolte ai diretti e alle dirette destinatari/destinatari, al complesso della rete e dei sistemi che intervengono in loro favore, ai territori attraverso mirate misure di sensibilizzazione. Il tutto dovrà essere indirizzato, monitorato e valutato attraverso una regia nazionale

Le vittime di discriminazione Diverse possono essere le categorie di destinatari e destinatarie che vivono in condizioni di discriminazione e che non hanno accesso in maniera paritaria alle opportunità subendo, nei sistemi legati alla partecipazione alla vita attiva – lavoro, formazione, beni e servizi - trattamenti differenziati rispetto al godimento dei diritti e alla possibilità di poter condurre una vita dignitosa e fondata sull'autodeterminazione. Da diversi anni l'UE da un lato, attraverso lo strumento delle Direttive, e l'Italia dall'altro, mediante il loro recepimento e mediante una produzione normativa autonoma, hanno definito una base giuridica volta alla tutela delle persone a rischio di discriminazione così come hanno intrapreso strategie e programmi di natura promozionale finalizzati a favorire condizioni di pari opportunità per chi presenta differenze basate su caratteristiche personali quali possono considerarsi il sesso, l'origine etnica, la religione, le opinioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere (lesbiche, gay, bisessuali e transgender, LGBT). In questo ambito il PO intende concentrarsi sulla definizione di approcci di intervento appropriati per particolari categorie, numericamente marginali, di persone a rischio di discriminazione, alle quali, in parte proprio a causa della numerosità esigua, i singoli Ambiti territoriali non sono in condizione di dedicare interventi mirati. Il programma intende inoltre promuovere azioni di sistema e interventi di sensibilizzazione volti a ridurre i comportamenti discriminatori (nei confronti ad esempio di persone con disabilità o delle persone LGBT). Tra le persone che subiscono discriminazione in ragione della razza/etnia sono da considerare i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale, tra cui i minori non accompagnati. Inoltre gravi forme di esclusione sono vissute da persone discriminate per via del loro orientamento sessuale e della loro identità di genere. L'indagine condotta dall'ISTAT nel 2012 ha rilevato che il 29,5% degli intervistati

LGBT ha dichiarato di essere vittima di discriminazione al momento della ricerca del lavoro ed il 22,1% subisce discriminazioni sul posto di lavoro

I detenuti Il sovraffollamento dei nostri istituti di pena è senza dubbio il problema che, con maggiore evidenza, connota l'emergenza carceraria che l'Italia deve affrontare con la massima urgenza. A questo problema si aggiunge il costo sociale ed economico del crimine e della recidiva che ha ormai raggiunto livelli insostenibili per l'intero Sistema Paese: riduce il livello di sicurezza collettiva, scoraggia gli investimenti, pesa significativamente sul bilancio dello Stato in termini di oneri processuali ed esecutivi. I dati statistici dimostrano inequivocabilmente come il tasso di recidiva medio di chi abbia subito una precedente carcerazione risulti notevolmente inferiore per quei soggetti che durante il periodo di detenzione abbiano svolto attività lavorative per aziende private. Nei 205 istituti penitenziari italiani, al 31/12/2013, su un totale di 62.536 detenuti presenti, solamente 14.546 erano impiegati in attività lavorative. A fronte di ciò il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dispone di svariate decine di migliaia di metri quadri di immobili originariamente destinati a laboratori artigianali e a corsi di formazione professionale che possono essere proficuamente utilizzati per garantire un lavoro alle persone recluse. Investire nelle attività lavorative inframurarie consente al sistema penitenziario di avviare una più efficace attuazione del principio di cui all'art. 27 della Costituzione; permette di ottimizzare le politiche di sicurezza nazionale con effetti immediati sui tassi di recidiva consente alle stesse imprese, oltre che un ruolo socialmente meritorio, anche risvolti economicamente vantaggiosi in termini di riduzione dei costi del lavoro e della produzione. Il PO vuole incentivare la dimensione lavorativa come alternativa concreta al reato, sia durante la fase della detenzione, quale elemento di rieducazione, sia nella fase postdetentiva, al fine di escludere il ricorso al crimine quale unico mezzo di sussistenza

Il fenomeno migratorio dai paesi terzi: i dati di contesto I flussi non programmati nel 2016 hanno riguardato 181.436 persone e, secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno, sempre nel 2016 le richieste d'asilo in Italia sono state 123.600 con un aumento del 47% rispetto all'anno precedente. Nel 2015 il tasso di occupazione dei cittadini provenienti da paesi terzi era di 12,4% inferiore a quello dei cittadini del paese ospitante, con tassi particolarmente bassi per le donne. I migranti provenienti da paesi terzi sono spesso sottoccupati, anche se in possesso di un titolo universitario. Le percentuali relative all'ottenimento di risultati scolastici inferiori alle proprie potenzialità sono doppie per i migranti di prima generazione (42%) rispetto agli studenti figli di genitori nati nel paese (20%) e restano elevate per la seconda generazione (figli nati nel paese in questione da genitori nati in un paese terzo). Nel 2014 il 49% dei cittadini di paesi terzi era a rischio di povertà o di esclusione sociale rispetto al 22% dei cittadini del paese ospitante. Al 31/12/2016 risultano in accoglienza 176.554 migranti; di questi, 23.822 sono accolti nel Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati - SPRAR. La percentuale di distribuzione dei migranti nei centri di accoglienza vede il 13% in Lombardia, l'8% in Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia, il 7% in Emilia Romagna, Toscana e Puglia; le restanti Regioni ospitano ognuna meno del 4%. In linea con gli anni precedenti, nel 2016 tra i richiedenti asilo si registra una significativa prevalenza della componente maschile (105.006 uomini, a fronte di 18.594 donne). Sempre nel 2016 sono state 91.102 le domande di protezione internazionale esaminate dalle Commissioni Territoriali. Di esse il 5% ha ricevuto lo status di rifugiato; il 14% la protezione sussidiaria; il 21% la protezione umanitaria

I minori stranieri non accompagnati (MSNA) Il fenomeno dell'arrivo dei minori stranieri non accompagnati è in costante crescita e riguarda tutti gli SM. I dati sul flusso degli ultimi anni rendono evidente che l'arrivo di MSNA rappresenta ormai un elemento strutturale e non congiunturale dei percorsi migratori verso l'Europa e il nostro Paese in particolare. In Italia la presenza di minori stranieri non accompagnati nell'ultimo decennio è aumentata costantemente. Al 31/05/2017 risultano presenti e censiti in Italia 16.348 minori stranieri non accompagnati, dei quali il 38,5% sono in Sicilia; il resto è distribuito tra Calabria (9,5%), Emilia Romagna (6,7%) Lombardia (6,5%), Lazio (5,6%), Campania e Sardegna (5,5%) e Puglia (4,9%). Le restanti regioni hanno una presenza inferiore al 4%. Si tratta in prevalenza di minori di genere maschile (93,1%) e con un'età superiore ai 16 anni (84%); il 60,3% ha 17 anni compiuti

Il problema dello sfruttamento dei migranti nel mercato de lavoro e nel settore dell'agricoltura Con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai cittadini immigrati, assumono particolare rilevanza i fenomeni di intermediazione illegale di lavoro e gli abusi nell'ambito lavorativo, soprattutto in agricoltura. Attesi i dati emergenti dalle recenti rilevazioni, le politiche pubbliche contro lo sfruttamento del lavoro in agricoltura rivestono sempre più un ruolo di importanza primaria nell'ordinamento (si pensi da ultimo alla L. 29/10/2016, n.199), a cui occorre offrire ogni sostegno e supporto utile, in un'ottica di integrazione unitaria, mediante misure complementari di contrasto alle predette pratiche illegali. Come rilevato dall'ISTAT nel 2016, il tasso di irregolarità dell'occupazione risulta particolarmente elevato, tra gli altri, proprio nel settore dell'agricoltura (17,5%), a cui corrisponde una componente di valore aggiunto pari circa al 16,3% del totale dell'economia non osservata del Paese. Il lavoro irregolare in agricoltura, cui è associato comunemente il caporalato, registra una crescita costante, attestandosi su un valore di gran lunga più rilevante rispetto agli altri settori dell'economia nazionale

I Beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria e i minori stranieri non accompagnati Negli ultimi anni i mutamenti avvenuti nell'area del Mediterraneo hanno provocato un aumento dei flussi migratori non programmati e si è registrato un aumento esponenziale dei permessi per motivi umanitari e di asilo. All'interno di questo quadro di riferiment, la presenza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) rappresenta un fenomeno costante dei flussi di ingresso in Italia. Si rende necessaria, pertanto, una stretta collaborazione degli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro con le reti associative del privato-sociale, al fine di rendere maggiormente efficaci gli interventi rivolti alla integrazione socio-lavorativa dei cittadini stranieri, valorizzando le politiche del lavoro come elemento fondamentale per una reale integrazione. In particolare, nell'ambito della programmazione 2014-2020, si vuole rafforzare la complementarietà del FSE con FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione), strumento finanziario dell'UE destinato a sostenere le politiche migratorie degli SM. Il FAMI contempla una linea di intervento Integrazione dei cittadini di paesi terzi e migrazione legale che prevede l'attivazione di misure rivolte all'integrazione dei migranti. Per quanto concerne i titolari di protezione internazionale e umanitaria è necessario evitare lunghi tempi di permanenza nel circuito dell'accoglienza attraverso interventi strutturali di integrazione, empowerment e inserimento socio-lavorativo. In particolare si intende sviluppare, all'interno del PO, un programma volto a sostenere l'inserimento dei migranti nella vita socio-economica nel nostro paese, attraverso uno stretto coordinamento tra politiche del lavoro e dell'integrazione. Si intende, inoltre,

promuovere percorsi di presa in carico integrati, multidisciplinari e personalizzati. Per quanto riguarda i MSNA, nell'ottica di favorire il raggiungimento di un grado di autonomia e integrazione all'approssimarsi della maggiore età, e di accompagnare i processi di integrazione anche una volta raggiunta la maggiore età, saranno attivate delle misure individuali sulla base delle aspirazioni e inclinazioni del minore. Per entrambi questi target si vuole mettere a sistema il modello di intervento sperimentato nel corso della programmazione 2007–2013 su 2.000 adulti e più di 1200 minori stranieri non accompagnati, che prevede l'utilizzo della dote individuale come mix di servizi di politica attiva del lavoro e di integrazione attraverso piani di intervento personalizzati in relazione allo sviluppo di competenze ovvero per la promozione e gestione di percorsi individualizzati di inserimento lavorativo

La politica di integrazione socio-lavorativa dei soggetti provenienti dai paesi terzi a rischio discriminazione La dimensione assunta dalla presenza in Italia di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e umanitaria, riguardante persone con vulnerabilità, spesso molteplici e complesse, impone l'elaborazione e l'attuazione di politiche e misure di inclusione e promozione di percorsi rivolti all'autonomia e al riconoscimento del patrimonio sociale, linguistico e culturale. Un ulteriore elemento di criticità è dato dal livello di esperienza e qualificazione che difficilmente riesce ad essere speso nel mercato del lavoro del Paese di accoglienza a causa della difficoltà di reperire documentazione specifica e certificati di qualifica, nonché di validare e certificare le competenze informali e non formali acquisite nel Paese di origine. D'altro canto, un altro aspetto problematico afferisce alla capacità del sistema dei servizi di valorizzare le esperienze pregresse e le aspettative dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale, favorendo un efficace incontro con quelli che sono i bisogni emergenti del mercato del lavoro. Il PO intende pertanto mettere in campo una strategia di intervento su tutto il territorio indirizzata all'inclusione socio-lavorativa, attraverso interventi strutturati di integrazione rivolti ai migranti vulnerabili quali i richiedenti e ai titolari di protezione internazionale e umanitaria. L'indirizzo e la strategia sopra sintetizzate sono dirette anche ai soggetti appartenenti alla medesima categoria ma che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età ovvero neomaggiorenni, per i quali la normativa nazionale consente, a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela e che abbiano ricevuto un parere positivo da parte della DG dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, vincolato alla presentazione di un progetto individuale di integrazione sociale, di ottenere un permesso di soggiorno. Per tale ragione i percorsi integrati di politica attiva e inclusione sociale che il PO introduce sono modulabili in relazione al profilo anagrafico, sociale, migratorio e professionale della singola persona e possono quindi prevedere diverse prestazioni/misure che investono più dimensioni: orientamento, formazione e inserimento socio-lavorativo. Scopo dell'intervento è la realizzazione di percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo tramite misure di politica attiva, attraverso il consolidamento della *governance* multilivello e il pieno coinvolgimento e la qualificazione dei servizi per il lavoro e l'integrazione

Il casellario dell'assistenza Le prestazioni sociali sono attualmente erogate da una molteplicità di enti erogatori, riconducibili ai diversi livelli di governo, che non scambiano informazioni tra loro. Tale circostanza, dal punto di vista degli Enti responsabili della gestione, cioè di chi deve prendere in carico la persona o il nucleo familiare per definire l'intervento più appropriato, rende difficile tener conto del

complesso degli interventi di cui beneficia. Inoltre, dal punto di vista delle Autorità responsabili della programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi, non consente né di riscontrare le situazioni di concentrazione di una pluralità di prestazioni sui medesimi beneficiari, né l'identificazione di categorie che risultano scoperte rispetto a qualsiasi strumento di protezione. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. Attraverso il PO si intende supportare l'implementazione del sistema informativo e offrire assistenza agli enti erogatori decentrati

Rafforzamento della capacità operativa dei servizi sociali Il percorso di ridefinizione della modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali richiede anche l'adeguamento delle risorse umane ad essi dedicate e l'introduzione di modalità organizzative che favoriscano il lavoro in rete anche con altre filiere amministrative. Attualmente i profili richiesti per lo svolgimento delle professioni sociali sono definiti a livello territoriale, risultando in una pluralità di figure diverse da un territorio all'altro. Diviene pertanto necessario operare in coordinamento con le Regioni per la definizione di profili professionali comuni, il rafforzamento delle competenze degli operatori del sociale; l'integrazione dei servizi sociali in rete con le altre filiere amministrative. Il miglioramento della capacità operativa dei servizi dipende anche dalla possibilità di diffondere l'applicazione di modelli risultati validi ad altri territori. Al riguardo si intende favorire lo scambio tra Amministrazioni regionali e centrali impegnate nell'implementazione di interventi di innovazione sociale e la generalizzazione dell'approccio utilizzato (scaling-up) per raggiungere impatti più significativi a livello di sistema nazionale

1.1.2 Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle corrispondenti priorità d'investimento con riguardo all'accordo di partenariato, sulla base dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze relative alle sfide identificate nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, tenendo conto della valutazione ex ante.

Tabella 1: Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle priorità d'investimento

Obiettivo tematico selezionato	Priorità d'investimento selezionata	Motivazione della scelta
09 - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione	9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Europa 2020 definisce l'obiettivo di riduzione dei poveri di almeno 20 milioni e una strategia che incorpora il principio di pari opportunità e non discriminazione</i> • <i>Raccomandazione n. 4 del Consiglio UE che sollecita l'Italia ad una maggiore efficacia nei trasferimenti sociali</i>

Obiettivo tematico selezionato	Priorità d'investimento selezionata	Motivazione della scelta
		<p><i>attraverso un migliore targeting con particolare riferimento alle famiglie a basso reddito con minori;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Raccomandazione n. 5 della CE del 206 2014, che sollecita “l'estensione graduale del regime pilota di assistenza sociale, senza incidenza sul bilancio, assicurando un'assegnazione mirata, una condizionalità rigorosa e un'applicazione uniforme su tutto il territorio, rafforzandone la correlazione con le misure di attivazione”.</i> • <i>Il PNR 2014 che si è posto l'obiettivo di sperimentare una misura di contrasto alla povertà assoluta, condizionata alla partecipazione a percorsi di ricerca attiva del lavoro;</i> • <i>Raccomandazione della CE del 2008 sulla Inclusione attiva;</i> • <i>Position Paper 2012</i>
09 - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione	9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Comunicazione n. 173 del 5 aprile 2011 della Commissione Europea “Un quadro dell'Unione Europea per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020”, successivamente approvata dal Consiglio nella seduta del 23-24 giugno 2011. Sollecita gli Stati membri a elaborare strategie nazionali di inclusione dei Rom e adottare misure di intervento nell'ambito delle politiche più generali di inclusione sociale per il miglioramento delle condizioni di vita di queste popolazioni.</i> • <i>Position Paper della Commissione Europea sulla preparazione dell'AP in Italia, che suggerisce di contribuire alla rigenerazione fisica ed economica di comunità urbane e</i>

Obiettivo tematico selezionato	Priorità d'investimento selezionata	Motivazione della scelta
		<p><i>rurali degradate attraverso piani integrati, nonché dell'inclusione sociale dei gruppi a rischio di discriminazione.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro (2008/867/EC)</i> • <i>Commission staff working document: Confronting Homelessness in the European Union (2013)</i>
09 - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione	9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale	<ul style="list-style-type: none"> • <i>PNR 2013 e 2014: riorganizzare i flussi informativi funzionali alla programmazione e al monitoraggio degli interventi per rendere più efficienti ed efficaci le prestazioni sociali; riformare l'indicatore attraverso cui si misura la condizione economica delle famiglie per accedere alle prestazioni sociali (l'ISEE);</i> • <i>Necessita di rafforzare il percorso di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali attraverso un tavolo che coinvolga i responsabili della programmazione sociale ai diversi livelli di governo.</i>
11 - Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente	11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Raccomandazione 3 circa un potenziamento della capacità amministrativa e dell'efficienza della pubblica amministrazione</i> • <i>Position Paper dei Servizi della Commissione punto 2.4</i> • <i>PNR 2014 sezione II.18</i> • <i>Raccomandazione del Consiglio sul PNR 2014 dell'Italia che formula un parere del Consiglio sul Programma di stabilità 2014 dell'Italia</i>
11 - Rafforzare la capacità istituzionale	11ii - Sviluppare le capacità di tutte le parti interessate	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Raccomandazione 3 circa un</i>

Obiettivo tematico selezionato	Priorità d'investimento selezionata	Motivazione della scelta
delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente	che operano nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, della formazione e delle politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale	<p><i>potenziamento della capacità amministrativa e dell'efficienza della pubblica amministrazione</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Position Paper dei Servizi della Commissione punto 2.4</i> • <i>PNR 2014 sezione II.18</i> • <i>Raccomandazione del Consiglio sul PNR 2014 dell'Italia che formula un parere del Consiglio sul Programma di stabilità 2014 dell'Italia</i>

1.2 Motivazione della dotazione finanziaria

Motivazione della dotazione finanziaria (sostegno dell'Unione) ad ogni obiettivo tematico e, se del caso, priorità d'investimento, coerentemente con i requisiti di concentrazione tematica, tenendo conto della valutazione ex ante.

La scelta effettuata nell'AP è stata quella di dedicare importanti risorse ad un PO dedicato all'inclusione sociale che avesse come prioritario obiettivo il rafforzamento dei servizi e delle misure di inclusione attiva a supporto di una misura di contrasto alla povertà assoluta che fosse coerente con i principi dell'inclusione attiva. Tale scelta trova anche sostegno nella vena dell'AP che considera l'intervento di sostegno al reddito, richiamato nell'OT9, un importante elemento di novità se pensato come strumento nazionale. Nell'ambito del presente PO la gran parte delle risorse sarà dedicata alla priorità di investimento 9i. Il PO prevede che la gran parte delle risorse sia ripartita tra i territori per interventi diretti sui nuclei familiari beneficiari delle misure di contrasto alla povertà. Nell'ambito di questa priorità vengono anche realizzate azioni di sistema e creazione di reti finalizzate al rafforzamento dell'economia sociale. Si è inteso perseguire tale obiettivo nell'ambito di questa priorità, anziché nella priorità ad esso dedicata, alla luce del ruolo che in Italia svolge il terzo settore nel contribuire, con interventi a volte anche sostitutivi dell'intervento pubblico, a favorire l'inclusione sociale delle categorie maggiormente vulnerabili, a migliorare la coesione sociale dei territori e a offrire al contempo occasioni di occupazione. Il rafforzamento dell'Economia sociale viene pertanto considerato con riferimento al suo ruolo strumentale rispetto alla priorità relativa all'inclusione attiva. In questo contesto si intende favorire la definizione di nuove forme di governance pubblica e di coinvolgimento di soggetti del privato for profit e del Terzo settore nel finanziamento e nell'erogazione di servizi e prestazioni. Tra le azioni dirette alle persone, particolare attenzione è dedicata alle forme di inserimento socio-lavorativo dei migranti, richiedenti e beneficiari di misure di protezione internazionale e MSNA, con un'azione complementare diretta al sostegno a forme di tutela per coloro che siano vittime di sfruttamento lavorativo o a rischio di forme di illecita intermediazione di lavoro (soprattutto in campo agricolo). Sono inoltre previste azioni di sistema o l'attuazione di progetti pilota, volti alla condivisione di standard e modelli per l'inclusione attiva di categorie particolarmente deboli, nel rispetto della competenza regionale in materia di politiche sociali. Anche con riferimento alle altre priorità di investimento dell'OT9 sono previste azioni di sistema o attuazione di progetti pilota,

volti alla condivisione di standard e modelli. In particolare a supporto della programmazione regionale in attuazione della Strategia Nazionale di integrazione dei Rom vengono dedicate risorse alla Priorità 9ii. Si intendono inoltre supportare azioni realizzate dai territori, sulla base di linee guida nazionali, volte a ridurre la marginalità estrema. Gli interventi riguarderanno sia il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale, sia la sperimentazione di modelli di integrazione tra interventi infrastrutturali riguardanti le strutture abitative e socio sanitarie (non finanziati dal programma) e misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia, realizzati dai territori in coerenza con le linee di indirizzo nazionali. Similmente, con riferimento alla priorità di investimento 9iv vengono realizzate solo azioni di sistema volte a sostenere il rafforzamento del sistema dei servizi effettuato dalla Regioni. Attraverso il supporto all'implementazione di un sistema informativo dei servizi e delle prestazioni sociali utilizzabile dalle Amministrazioni, in relazione alle rispettive competenze, ai fini gestionali, di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche sociali e attraverso una migliore caratterizzazione e qualificazione delle figure professionali che operano nelle politiche sociali. Con riferimento all'OT11 si interviene a sostegno delle scelte strategiche effettuate nell'OT9 attraverso la priorità 11i. Anche in questo caso il PO dovrà lavorare in coordinamento con i POR con interventi di sistema riguardanti la definizione di standard e la creazione di reti, poco rilevanti dal punto di vista finanziario, nonché con limitati interventi di qualificazione degli operatori istituzionali e degli stakeholder. Le risorse dedicate all'AT sono state quantificate tenendo conto della necessità di supportare la definizione e implementazione di un SIGECO che consenta l'efficace gestione di un PO che presenta importanti elementi di novità rispetto ai programmi attuati in passato e che individua come AdG la Direzione competente in materia, in precedenza non coinvolta nella gestione di Fondi UE. Le risorse complessive inizialmente disponibili del PO ammontavano a €1.238.866.666, ripartiti in 5 assi di intervento. Con l'aggiustamento tecnico del QFP è stata resa disponibile una quota aggiuntiva per l'attuazione della politica di coesione, tra cui 220M€ specificamente destinati ad azioni di Accoglienza e integrazione migranti. Le risorse aggiuntive attribuite al PON ammontano a 56M€, utilizzabili nell'ambito delle sole categorie di Regioni Meno Sviluppate e In transizione. Tale quota FSE integrata dalla corrispondente quota di cofinanziamento nazionale, ammonta a €81.333.333. Tale integrazione di risorse finanziarie specificamente rivolta alle sole RMS e In transizione ha comportato la riprogrammazione significativa in aumento dell'Asse3 e, in maniera limitata in diminuzione dell'Asse1, al fine di integrare le risorse già presenti per l'attuazione anche nelle Regioni più sviluppate dei nuovi interventi previsti.

A seguito di un processo di autovalutazione promosso a livello nazionale, che ha tenuto conto delle esigenze manifestate da talune amministrazioni Italiane, e di un confronto con la Commissione europea, l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha confermato la possibilità per le AdG che ne hanno esigenza di avviare le procedure di riprogrammazione. In esito a tale circostanza l'AdG ha ritenuto opportuno procedere ad una revisione del piano finanziario attraverso la modifica della quota di cofinanziamento nazionale per adeguare detta quota ai livelli massimi dettati dal Reg.UE n1303/2013 (art.120). Con la riprogrammazione di dicembre 2018 le risorse totali del PON Inclusion si sono ridotte, passando da € 1.320.200.000 a € 1.249.204.169 per effetto della variazione del cofinanziamento nazionale. Successivamente, a seguito del disimpegno delle risorse causato dal mancato raggiungimento del target di spesa 2018, le risorse totali si sono ridotte di un importo pari a € 30.861.284 passando da € 1.249.204.169 a € 1.218.342.885.

A seguito della verifica dell'efficacia dell'attuazione al 31 dicembre 2018 effettuata dalla Commissione con Decisione C(2019) 5838 final del 31.7.2019, le risorse totali del PON si sono ridotte passando da € 1.218.342.885 a € 1.175.439.551.

Tabella 2: Panoramica della strategia di investimento del programma operativo

Asse prioritario	Fondo	Sostegno dell'Unione (in EUR)	Proporzione del sostegno totale dell'Unione al programma operativo	Obiettivo tematico / priorità d'investimento / obiettivo specifico	Common and programme specific indicators for which a target has been set
1	ESF	128.505.876,00	15.59%	▶ 09 - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione ▶ 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità ▶ 9.1 - Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale ▶ 9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom ▶ 9.5 - Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti in coerenza con la strategia nazionale di inclusione	[1, 2]
2	ESF	534.721.186,00	64.88%	▶ 09 - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione ▶ 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità ▶ 9.1 - Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale ▶ 9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom ▶ 9.5 - Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti in coerenza con la strategia nazionale di inclusione	[1, 2]
3	ESF	115.021.722,00	13.96%	▶ 09 - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione ▶ 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità ▶ 9.1 - Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale ▶ 9.2 - Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili. ▶ 9.7 - Rafforzamento dell'economia sociale. ▶ 9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom ▶ 9.5 - Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti in coerenza con la strategia nazionale di inclusione ▶ 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale ▶ 9.3 - Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e socio-sanitari territoriali	[15, 20, 5, 8, 9]
4	ESF	12.923.988,00	1.57%	▶ 11 - Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente ▶ 11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance ▶ 11.1 - Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici ▶ 11iii - Sviluppare le capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, della formazione e delle politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale	[11, 12]

Asse prioritario	Fondo	Sostegno dell'Unione (in EUR)	Proporzione del sostegno totale dell'Unione al programma operativo	Obiettivo tematico / priorità d'investimento / obiettivo specifico	Common and programme specific indicators for which a target has been set
5	ESF	32.965.533,00	4,00%	<p>▼ 11.3 - Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione</p> <p>12 - Sostenere l'esecuzione del programma operativo nelle sue principali fasi di preparazione, gestione, sorveglianza e controllo</p>	[13]

2. ASSI PRIORITARI

2.A DESCRIZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI DIVERSI DALL' ASSISTENZA TECNICA

2.A.1 Asse prioritario

ID dell'asse prioritario	1
Titolo dell'asse prioritario	SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTA' E MARGINALITA' ESTREMA - REGIONI PIU' SVILUPPATE

- L'intero asse prioritario sarà attuato unicamente tramite strumenti finanziari
- L'intero asse prioritario sarà attuato unicamente tramite strumenti finanziari stabiliti a livello dell'Unione
- L'intero asse prioritario sarà attuato tramite sviluppo locale di tipo partecipativo
- Per il FSE: l'intero asse prioritario è dedicato all'innovazione sociale o alla cooperazione transnazionale, o a entrambe
- Per il FESR: L'intero asse prioritario è destinato a operazioni volte alla ricostruzione in risposta a catastrofi naturali di vasta entità o a carattere regionale
- Per il FESR: L'intero asse prioritario è destinato alle PMI (articolo 39)

2.A.2 Motivazione della definizione di un asse prioritario che riguarda più di una categoria di regioni, di un obiettivo tematico o di un Fondo (se applicabile)

L'obiettivo è quello di supportare l'implementazione su tutto il territorio nazionale del SIA, del Reddito di Inclusione poi, affiancato e sostituito dal Reddito di cittadinanza a partire dal 1/03/2019. Si tratta di misure di contrasto alla povertà assoluta rivolta a famiglie in condizioni economiche e lavorative di estremo disagio.

Tali misure si caratterizzano per il riferimento alle risorse economiche familiari e per la previsione di un percorso di attivazione economica, lavorativa e sociale dei beneficiari.

Il SIA e il ReI prima, e con maggiore intensità il Reddito di cittadinanza poi, rappresentano una misura nazionale a vocazione universale in applicazione del principio che il sostegno al reddito di chi si trova in povertà debba essere garantito a tutti e con le medesime modalità, indipendentemente da dove essi risiedano sul territorio nazionale.

In particolare l'accesso alla misura è regolato sulla base di una prova dei mezzi effettuata secondo criteri omogenei e garantendo in modo omogeneo l'offerta di servizi personalizzati di accompagnamento e di misure di attivazione, in linea con il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali.

Il rafforzamento dei servizi sociali, la definizione di una strumentazione condivisa a livello nazionale per la valutazione multidimensionale e dei progetti personalizzati (livello essenziale delle prestazioni sociali) sono diventati elementi strutturali di efficacia, che restano invariati nella più recente misura di contrasto alla povertà (RdC) per le famiglie indirizzate ai servizi di contrasto alla povertà dei Comuni, organizzati in Ambiti territoriali, nonché per le altre persone in povertà, individuate sulla base della condizione economica dichiarata o per le quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza, indipendentemente dai requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, che possono beneficiare dei medesimi servizi di accompagnamento ed attivazione socio-lavorativa.

La programmazione UE ha avuto un ruolo cruciale nel favorire la definizione di una misura di contrasto alla povertà quale livello essenziale attraverso un percorso condiviso che ha coinvolto i diversi livelli di governo: quello centrale, cui spetta la definizione dei livelli essenziali, le amministrazioni regionali competenti in materia di politiche sociali e gli ambiti territoriali cui spetta la gestione degli interventi e può avere un ruolo fondamentale nell'accompagnare la diffusione delle modalità di valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata anche nei confronti di altre fasce di popolazione in povertà.

La norma prevede inoltre che i beneficiari del reddito di cittadinanza, in un'ottica di attivazione socio-lavorativa e promozione della responsabilità sociale, vengano coinvolti in progetti utili alla comunità, attivati dai Comuni in ambito sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

Si prevede inoltre di intervenire sui territori, con particolare riferimento ai grandi centri urbani nei quali c'è una maggiore concentrazione di persone in condizioni di marginalità estrema, attuando azioni sia di pronto intervento sociale che relativi alle misure di accompagnamento nell'ambito di progetti mirati all'autonomia abitativa e alla prevenzione della condizione di senza dimora.

2.A.3 Fondo, categoria di regioni e base di calcolo per il sostegno dell'Unione

Fondo	Categoria di regioni	Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa ammissibile pubblica)	Categoria di regioni per le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate (se applicabile)
ESF	Più sviluppate	Pubblico	

2.A.4 Priorità d'investimento

ID della priorità d'investimento	9i
Titolo della priorità d'investimento	L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità

2.A.5 Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d'investimento e ai risultati attesi

ID dell'obiettivo specifico	9.1
Titolo dell'obiettivo specifico	Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE	<p>Con questo obiettivo specifico si intende contribuire alla riduzione del numero di persone a rischio di povertà o esclusione sociale, e in condizioni di grave privazione materiale. Una particolare attenzione è rivolta ai minori che versano in tali condizioni di disagio, per i quali la condizione di privazione contingente rischia di tradursi in ridotte prospettive future.</p> <p>In particolare, si ritiene che l'integrazione del sostegno al reddito (misura passiva) finanziata con fondi nazionali, con i servizi di accompagnamento e le misure di attivazione, realizzate dal presente programma (attraverso il sostegno al SIA in una prima fase della Programmazione, al Rel poi e, infine, al Reddito di cittadinanza), possa concorrere nel medio periodo al superamento della condizione di bisogno per molti nuclei familiari beneficiari (CSR 5).</p> <p>Si ritiene che il condizionamento della misura ad un progetto di attivazione possa, con riferimento ai minori, sollecitare la frequenza scolastica e l'impegno nello studio, e nel caso degli adulti, grazie anche alla partecipazione ad un progetto utile alla comunità, incentivare esperienze formative di riqualificazione professionale e la partecipazione al mercato del lavoro, ma anche l'impegno in attività di cura verso familiari non autosufficienti per età o disabilità e l'esercizio attivo delle responsabilità genitoriali verso i minori riguardo la frequenza scolastica, le prassi di prevenzione per la salute, e così via.</p> <p>Gli elementi di valutazione forniti dalla attuazione operativa del SIA e del Rel, con particolare riferimento all'efficacia della integrazione tra il sussidio passivo e le misure di attivazione nel favorire il superamento della condizione di bisogno,</p>

<p>potranno servire alla definizione di una misura di carattere universale, recentemente introdotta nell'architettura del sistema nazionale di protezione sociale, nonché alla diffusione delle metodologie di valutazione multidisciplinare, della progettazione personalizzata e delle misure di attivazione anche nei confronti di altre fasce di popolazione in situazione di povertà.</p>	
--	--

Tabella 4: Indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo e indicatori di risultato specifici per programma corrispondenti all'obiettivo specifico (ripartiti per priorità d'investimento e per categoria di regioni) (per il FSE)

ID	Indicatore	Categoria di regioni	Unità di misura per l'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo	Valore di base			Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)			Fonte di dati	Periodicità dell'informativa		
					M		T		W	T	M			T	
2	Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro, impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di strutturazione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in una occupazione al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento	Più sviluppate	nesso						60,00	50,00	55,00	Sistema di monitoraggio e misurazione. Per il valore di base e l'eventuale revisione del valore obiettivo si veda la Confindustria ex ante C7.	Annuale		

2.A.6 Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento (per priorità d'investimento)

2.A.6.1 Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari

Priorità d'investimento

9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità

L'azione principale è rappresentata dal supporto al funzionamento e all'implementazione della misura di inclusione attiva (SIA) che prevede l'erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni di povertà condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa, attraverso il rafforzamento dei servizi di accompagnamento e delle misure di attivazione rivolte ai beneficiari

9.1.1 (Sperimentazione Sostegno per l'Inclusione Attiva-SIA) Supporto al funzionamento e all'implementazione, in ottica evolutiva, dell'attività nazionale di inclusione attiva [che prevede l'erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni di povertà condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa] attraverso il rafforzamento dei servizi di accompagnamento e delle misure di attivazione rivolte ai beneficiari

L'obiettivo principale è l'attivazione in favore dei beneficiari del SIA, del reddito di Inclusione (ReI) e, a far data dal 1 marzo 2019, del Reddito di cittadinanza, di un sistema coordinato di interventi e servizi sociali e la promozione di accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.

In particolare gli ambiti territoriali che saranno oggetto dell'intervento attiveranno un sistema coordinato di interventi e servizi sociali con le seguenti

Priorità d'investimento	9j - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità
<p data-bbox="260 1912 288 2112">caratteristiche:</p> <ul data-bbox="360 190 884 2040" style="list-style-type: none"> ● servizi di segretariato sociale per l'accesso; servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del Nucleo e la presa in carico; ● interventi e servizi per l'inclusione attiva, inclusi ove opportuno servizi comunali di orientamento al lavoro, assistenza educativa domiciliare, misure di attivazione quali tirocini, borse lavoro, etc; ● promozione di accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit; ● attivazione di flussi informativi nei riguardi dell'Ente incaricato della erogazione del sussidio nazionale (INPS), finalizzati all'attuazione della misura e alla sua integrazione con gli interventi di cui il Comune è titolare. ● collaborazione alle attività di valutazione indirizzate principalmente ad accertare l'efficacia della integrazione del sussidio economico con i servizi a sostegno dell'inclusione attiva finalizzati a superare la condizione di bisogno. Il principale target group è rappresentato da nuclei familiari in condizioni economiche e lavorative di estremo disagio in cui siano presenti dei minori; ● sostenere la realizzazione dei progetti utili alla comunità che i Comuni devono attivare per i beneficiari del reddito di cittadinanza, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. <p data-bbox="954 168 1134 2112">Tali servizi ed interventi sono rivolti a tutta la popolazione in povertà, inclusi i beneficiari del Sia, del REI e del Reddito di Cittadinanza. La condizione di povertà è individuata sulla base della situazione economica dichiarata o mediante l'accertamento da parte dei servizi sociali di una condizione di indigenza, indipendentemente dai requisiti di accesso al reddito di cittadinanza. I soggetti così individuati possono beneficiare dei medesimi servizi e interventi di accompagnamento ed attivazione socio-lavorativa. L'azione si sviluppa su tutto il territorio nazionale, anche se l'ambito dell'ASSE 1 è circoscritto esclusivamente alle Regioni più sviluppate.</p> <p data-bbox="1203 168 1273 2112">La tipologia di beneficiari è rappresentata da AdG, OI, Comuni, Ambiti territoriali, Regioni e altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti pubblici e privati.</p>	

Priorità d'investimento	9j - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità

2.A.6.2 Principi guida per la selezione delle operazioni

Priorità d'investimento	9j - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità
	<p>Nel rispetto dell'art.125 del Reg. n.1303/2013 le operazioni verranno selezionate secondo le modalità di seguito indicate.</p> <p>La quasi totalità delle risorse verrà assegnata tramite Bandi non competitivi, definiti dall'AdG in collaborazione con le Regioni, rivolti agli Ambiti territoriali per la presentazione di proposte progettuali di interventi rivolti ai beneficiari di misure di contrasto alla povertà, nonché ad altre fasce di popolazione in povertà, individuate sulla base della condizione economica dichiarata o per le quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza, indipendentemente dagli specifici requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, che possono beneficiare dei medesimi servizi di accompagnamento ed attivazione socio-lavorativa, ed infine di rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi nazionali.</p> <p>L'AdG si riserva la titolarità di alcune operazioni di supporto alle misure di contrasto alla povertà.</p> <p>Nel primo caso l'AdG svolge un ruolo di regia nella selezione delle operazioni che verranno effettuate dai Beneficiari selezionati.</p> <p>Nel secondo caso l'AdG effettuerà la selezione in qualità di titolare delle operazioni assumendo il ruolo di Beneficiario ovvero ente responsabile della procedura amministrativa connessa alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Entrambe le procedure di selezione fanno riferimento a criteri di ammissibilità e valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>criteri di ammissibilità</i> individuati in ragione delle finalità specifiche negli atti amministrativi con cui l'AdG e i Beneficiari avviano il

Priorità d'investimento	9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità
<p>procedimento di attuazione degli interventi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>criteri di valutazione</i> intesi come criteri per selezionare interventi che presentano la maggiore aderenza con la strategia del PO e il maggior contributo al raggiungimento degli obiettivi <p>Sarà garantito il pieno rispetto dei principi orizzontali UE (rispetto dell'ambiente, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e donne).</p> <p>Si prevede la partecipazione di un rappresentante per le pari opportunità al CdS e il coinvolgimento nelle attività di valutazione.</p> <p>Nel rispetto di quanto previsto all'art. 65 del Reg. n.1303/2013 e per consentire il tempestivo avvio del PO, l'AdG può valutare l'opportunità di avviare operazioni anche prima dell'approvazione da parte del CdS della metodologia e dei criteri usati per la selezione delle operazioni di cui all'art.110 del suindicato Reg.</p> <p>L'AdG e gli OI realizzano le proprie attività nel pieno rispetto delle normative UE e nazionale disciplinanti gli appalti pubblici (Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L.gs. n. 56/2017) e in conformità a procedure e disposizioni attuative fondate sull'utilizzo dell'evidenza pubblica e sulla massima trasparenza, garantendo i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione. In particolare ai sensi dell'art. 4 del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.</p> <p>L'AdG si riserva la possibilità di procedere all'affidamento di alcune specifiche operazioni tramite affidamenti diretti a quei soggetti pubblici in grado di offrire la massima qualità del servizio, per l'unicità del loro expertise, nei limiti di quanto previsto dal PO e in coerenza con le disposizioni in materia di appalti pubblici.</p>	

Priorità d'investimento	9j - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità
<p>In merito alla valutazione delle offerte si applica la disciplina dettata dal Titolo IV, Parte II del D.Lgs. 50/2016 <i>Aggiudicazione per i settori ordinari</i>, che all'art. 95 descrive i criteri di aggiudicazione dell'appalto.</p> <p>Le operazioni finanziate sono attuate nel pieno rispetto della normativa UE nonché della normativa di recepimento nazionale e/o regionale e delle regole della concorrenza. Con riferimento alla tematica sugli aiuti di stato si evidenzia che il PO sarà attuato nel rispetto delle regole della concorrenza. In particolare qualora i finanziamenti costituiscono un aiuto di stato saranno concessi in conformità alla vigente normativa UE in materia di aiuti di Stato applicabile al momento della concessione dell'aiuto (ad es. Regolamento di esenzione dalla procedura di notifica n. 651/2014 oppure in applicazione del Regolamento de minimis n. 1407/2013).</p> <p>Si fa presente che anche gli enti in house vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n.50/2016 e delle disposizioni del D.Lgs. n.175/2016, e in attuazione delle direttive e priorità espresse dal Ministero vigilante, potranno accompagnare la realizzazione delle operazioni.</p> <p>L'AdG assicurerà il rispetto della normativa UE in materia di pubblicità e comunicazione.</p>	
<p>2.A.6.3 Uso programmato degli strumenti finanziari (se del caso)</p>	
Priorità d'investimento	9j - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità
<p>Nel rispetto delle norme previste dai Regolamenti comunitari, si valuterà l'opportunità di utilizzare gli strumenti finanziari al fine di potenziare l'efficacia delle azioni programmate.</p>	

2.A.6.4 Uso programmato dei grandi progetti (se del caso)

Priorità d'investimento	9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità
Non pertinente	

2.A.6.5 Indicatori di output per priorità d'investimento e, ove pertinente, per categoria di regioni

Tabella 5: Indicatori di output comuni e specifici per programma (per priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FSE e, ove pertinente, per il FESR)

9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità									
ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore obiettivo (2023)			Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
					M	W	T		
CO12	i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro	Numero	FSE	Più sviluppate	145.000,00	155.000,00	300.000,00	Sistema di monitoraggio e rendicontazione. Nota: trattandosi di interventi che hanno per beneficiari i nuclei familiari, per partecipanti si intendono i componenti oggetto dell'intervento di attivazione	Annuale

2.A.4 Priorità d'investimento

ID della priorità d'investimento	9ii
Titolo della priorità d'investimento	L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom

2.A.5 Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d'investimento e ai risultati attesi

ID dell'obiettivo specifico	9.5
Titolo dell'obiettivo specifico	Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti in coerenza con la strategia nazionale di inclusione
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE	Contribuire alla riduzione della marginalità estrema attraverso interventi da attuare nei territori secondo modalità di intervento omogenee stabilite nell'ambito delle Linee guida nazionali sul contrasto alla marginalità estrema, in corso di predisposizione attraverso una cabina di Regia che coinvolge rappresentanti dei diversi livelli di governo e del partenariato economico e sociale rilevante.

Tabella 4: Indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo e indicatori di risultato specifici per programma corrispondenti all'obiettivo specifico (ripartiti per priorità d'investimento e per categoria di regioni) (per il FSE)

Priorità d'investimento : 9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom													
ID	Indicatore	Categoria di regioni	Unità di misura per l'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo	Valore di base			Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)			Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
					M	W	T		M	W	T		
1	Beneficiari senza tetto o persone colpite da esclusione abitativa inseriti in piani di sostegno o che abbiano superato la condizione neutra di bisogno ad un anno dalla presa in carico	Pa sviluppate	numero						60,00	60,00	60,00		Annuale

Schema di monitoraggio e indicazione base e l'eventuale revisione del valore obiettivo si veda la Condizionamilitex ante G.7.

2.A.6 Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento (per priorità d'investimento)

2.A.6.1 Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari

Priorità d'investimento	9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom
9.5.9	<p>Finanziamento progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia.</p> <p>L'obiettivo principale è l'attivazione nei territori, con particolare riferimento ai grandi centri urbani nei quali c'è una maggiore concentrazione di persone in condizioni di marginalità estrema e alla luce della definizione delle linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia (novembre 2015), con le seguenti caratteristiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> Misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia, anche attraverso la sperimentazione della loro integrazione con interventi infrastrutturali riguardanti le strutture abitative e socio sanitarie; Prevenzione della condizione di senza dimora intervenendo nella fase di de-istituzionalizzazione delle persone a rischio di emarginazione; Interventi di pronto intervento sociale volti al rafforzamento dei servizi a bassa soglia.

Priorità d'investimento	9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom
2.A.6.2 Principi guida per la selezione delle operazioni	9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom
Priorità d'investimento	9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom
<p>Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 125, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (UE) n.1303/2013, le operazioni verranno selezionate secondo le modalità di seguito indicate.</p> <p>La quasi totalità delle risorse verrà assegnata tramite Bandi non competitivi definiti dalla AdG in collaborazione con le Amministrazioni Regionali per la selezione di proposte progettuali, formulate secondo linee di indirizzo nazionali e predisposte dalle Città metropolitane o dalle Città con più di 250 mila abitanti ovvero dalle Regioni, con riferimento agli Ambiti territoriali di competenza, o direttamente dagli Ambiti o dai Comuni a tal fine delegati dalle Regioni.</p> <p>L'autorità di Gestione si riserva la titolarità di alcune operazioni di supporto al potenziamento dei servizi per i senza dimora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel primo caso la AdG svolge un ruolo di regia nella selezione delle operazioni che verrà effettuata dai Beneficiari da essa selezionati. <p>Nel secondo caso la AdG effettuerà la selezione in qualità di titolare delle operazioni (l'AdG assume il ruolo di Beneficiario, ovvero ente responsabile della procedura amministrativa connessa alla realizzazione dell'intervento, che in tal senso può assumere la funzione di stazione appaltante).</p> <p>Entrambe le procedure di selezione faranno riferimento a criteri di ammissibilità e di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>criteri di ammissibilità</i>, individuati in ragione delle finalità specifiche negli atti amministrativi (Circolari, bandi, avvisi, convenzioni, lettere 	

<p>Priorità d'investimento</p>	<p>9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom</p> <p>d'incarico, ecc.) con cui l'AdG e i Beneficiari avviano il procedimento di attuazione degli interventi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>criteri di valutazione</i>, intesi come criteri necessari per selezionare interventi che presentano la maggiore aderenza con l'impianto strategico del PON e il maggior contributo al raggiungimento degli obiettivi specifici dell'Asse di riferimento. <p>Sarà inoltre garantito, nella selezione delle operazioni effettuata con i precedenti criteri, il pieno rispetto dei principi orizzontali comunitari (rispetto dell'ambiente, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e donne). Si prevede, inoltre, la partecipazione di un rappresentante per le pari opportunità alle attività del CdS del PON ed il coinvolgimento nelle attività di valutazione in itinere del Programma.</p> <p>Nel rispetto di quanto previsto all'art. 65 paragrafo 2 del Regolamento n. 1303/2013 e per consentire il tempestivo avvio del PON Inclusione, l'AdG può valutare l'opportunità di avviare operazioni a valere sul PO anche prima dell'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza della metodologia e dei criteri usati per la selezione delle operazioni di cui all'articolo 110 paragrafo 2 lett. a) del suindicato Regolamento.</p> <p>L'AdG e gli OI realizzano le proprie attività nel pieno rispetto delle normative comunitaria e nazionale disciplinanti gli appalti pubblici (Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L.gs. n. 56/2017) e in conformità a procedure e disposizioni attuative fondate sull'utilizzo dell'evidenza pubblica e sulla massima trasparenza, garantendo i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione. In particolare ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza L'AdG si riserva, inoltre, la possibilità di procedere all'affidamento di alcune specifiche operazioni tramite affidamenti diretti a quei soggetti pubblici in grado di offrire la massima qualità del servizio, per l'unicità del loro expertise, nei limiti di quanto previsto già dal PO e in coerenza con le disposizioni in materia di appalti pubblici. In merito alla valutazione delle offerte si applica la disciplina dettata dal Titolo IV, Parte II del Codice D.Lgs. 50/2016 " <i>Aggiudicazione per i settori ordinari</i> ", che all'art. 95, descrive i criteri di aggiudicazione dell'appalto.</p> <p>Le operazioni finanziate dal PON sono attuate nel pieno rispetto della normativa comunitaria in materia di Inclusione Sociale, nonché della normativa</p>
---------------------------------------	---

<p>Priorità d'investimento</p>	<p>9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom</p>
<p>di recepimento nazionale e/o regionale, e delle regole della concorrenza.</p> <p>Inoltre, si fa presente che, anche gli enti in house vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni del D.lgs. n. 175/2016 smi, ed in attuazione delle direttive e priorità espresse dal Ministero vigilante, potranno accompagnare la realizzazione delle operazioni del Programma Operativo.</p> <p>L'AdG assicurerà, infine, il rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicità e comunicazione.</p>	
<p>2.A.6.3 Uso programmato degli strumenti finanziari (se del caso)</p>	<p>9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom</p>
<p>Nel rispetto delle norme previste dai Regolamenti comunitari, si valuterà l'opportunità di utilizzare gli strumenti finanziari al fine di potenziare l'efficacia delle azioni programmate.</p>	
<p>2.A.6.4 Uso programmato dei grandi progetti (se del caso)</p>	<p>9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom</p>
<p>Non pertinente</p>	

2.A.6.5 Indicatori di output per priorità d'investimento e, ove pertinente, per categoria di regioni

Tabella 5: Indicatori di output comuni e specifici per programma (per priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FSE e, ove pertinente, per il FESR)

9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom									
ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore obiettivo (2023)			Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
					M	W	T		
CO18	i senzattetto o le persone colpite da esclusione abitativa	Numero	FSE	Più sviluppate	7.000,00	1.000,00	8.000,00	Sistema di monitoraggio rendicontazione	Annuale

2.A.7 Innovazione sociale, cooperazione transnazionale e contributo agli obiettivi tematici 1-7

Asse prioritario 1 - SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTÀ E MARGINALITÀ ESTREMA - REGIONI PIU' SVILUPPATE

L'Articolo 10 del Regolamento 1304/2013 invita gli Stati membri a rafforzare l'efficacia delle politiche sostenute dal FSE sviluppando una cooperazione transnazionale.

Il PON Inclusion, consapevole del valore aggiunto che la cooperazione con altri Stati membri può apportare nell'implementazione delle azioni programmate, soprattutto per quanto riguarda l'apprendimento reciproco in materia di lotta alla povertà, inclusione sociale e innovazione sociale, si propone di promuovere visite di studio e scambi con almeno due Stati membri, finalizzati allo scambio di buone prassi e al confronto su approcci e metodologie innovativi nel settore delle politiche sociali. Tali azioni saranno rivolte a esperti, operatori e policy maker appartenenti sia agli organismi responsabili dell'attuazione dello stesso PON (AdG e Organismi Intermedi), sia ai livelli regionali e territoriali che saranno coinvolti. Potrà essere inoltre prevista la partecipazione dei partner sociali più rappresentativi rispetto alle tematiche che saranno oggetto delle varie azioni di scambio e visite di studio.

2.A.8 Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Tabella 6: Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario (per fondo e, per il FESR e il FSE, categoria di regioni)

1 - SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTÀ E MARGINALITÀ ESTREMA - REGIONI PIU' SVILUPPATE															
ID	Tipo indicatore	di	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se del caso	Fondo	Categoria regioni	di			Target finale (2023)			Fonte di dati	Se, del caso, spiegazione dell'indicatore	Scadenza della pertinenza
							M	W	T	M	W	T			

Asse prioritario											
1 - SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTA' E MARGINALITA' ESTREMA - REGIONI PIU' SVILUPPATE											
ID	Tipo indicatore	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se del caso	Fondo	Categoria regioni	di	Target intermedio per il 2018	Target finale (2023)		Fonte di dati	Se del caso, spiegazione della pertinenza dell'indicatore
3b	F	Spesa certificata	Importo	FSE	Più sviluppate		26.433.796,16	145.000,00	257.011.732,00	Sistema di rendicontazione	monitoraggio e
CO12	O	i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro	Numero	FSE	Più sviluppate		21.200	145.000,00	300.000,00	Sistema di rendicontazione	monitoraggio e

Informazioni qualitative aggiuntive sull'istituzione del quadro di riferimento dell'efficienza dell'attuazione

2.A.9 Categorie di operazione

Categorie di operazione corrispondenti al contenuto dell'asse prioritario basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione.

Tabella 7-11: Categorie di operazione

Tabella 7: Dimensione 1 - Settore di intervento

Asse prioritario			1 - SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTA' E MARGINALITA' ESTREMA - REGIONI PIU' SVILUPPATE	
Fondo	Categoria di regioni	Codice	Importo in EUR	
ESF	Più sviluppate	109. Inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità, e partecipazione attiva, nonché migliore occupabilità	116.005.876,00	
ESF	Più sviluppate	110. Integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom	12.500.000,00	

Tabella 8: Dimensione 2 - Forma di finanziamento

Asse prioritario			1 - SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTA' E MARGINALITA' ESTREMA - REGIONI PIU' SVILUPPATE	
Fondo	Categoria di regioni	Codice	Importo in EUR	
ESF	Più sviluppate	01. Sovvenzione a fondo perduto	128.505.876,00	

Tabella 9: Dimensione 3 - Tipo di territorio

Asse prioritario			1 - SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTA' E MARGINALITA' ESTREMA - REGIONI PIU' SVILUPPATE	
Fondo	Categoria di regioni	Codice	Importo in EUR	
ESF	Più sviluppate	07. Non pertinente	128.505.876,00	

Tabella 10: Dimensione 4 - Meccanismi territoriali di attuazione

Asse prioritario			1 - SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTA' E MARGINALITA' ESTREMA - REGIONI PIU' SVILUPPATE	
------------------	--	--	---	--

Fondo	Categoria di regioni	Codice	Importo in EUR
ESF	Più sviluppate	07. Non pertinente	128.505.876,00

Tabella 11: Dimensione 6 - Tematica secondaria del FSE (unicamente FSE e IOG)

Asse prioritario 1 - SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTA' E MARGINALITA' ESTREMA - REGIONI PIU' SVILUPPATE			
Fondo	Categoria di regioni	Codice	Importo in EUR

2.A.10 Sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica comprese, se necessario, azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari (se del caso) (per asse prioritario)

Asse prioritario: 1 - SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTA' E MARGINALITA' ESTREMA - REGIONI PIU' SVILUPPATE	<p>Per l'attuazione delle iniziative previste nell'ambito dell'Asse I potranno essere attivate azioni specifiche di supporto relative all'intero procedimento amministrativo (progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione) a favore dei beneficiari e delle strutture amministrative territoriali e centrali coinvolte. L'assistenza tecnica dovrà inoltre assicurare l'implementazione delle disposizioni regolamentari in materia di gestione, sorveglianza e controllo della programmazione, che si rendono necessarie sia a causa della novità del PON Inclusion, al primo ciclo di programmazione, sia a causa della complessa articolazione del Programma Operativo sotto il profilo di soggetti beneficiari e di azioni svolte.</p>
--	--

2.A.1 Asse prioritario

ID dell'asse prioritario	2
Titolo dell'asse prioritario	SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTA' E MARGINALITA' ESTREMA- REGIONI MENO SVILUPPATE E IN TRANSIZIONE

- L'intero asse prioritario sarà attuato unicamente tramite strumenti finanziari
- L'intero asse prioritario sarà attuato unicamente tramite strumenti finanziari stabiliti a livello dell'Unione
- L'intero asse prioritario sarà attuato tramite sviluppo locale di tipo partecipativo
- Per il FSE: l'intero asse prioritario è dedicato all'innovazione sociale o alla cooperazione transazionale, o a entrambe
- Per il FESR: L'intero asse prioritario è destinato a operazioni volte alla ricostruzione in risposta a catastrofi naturali di vasta entità o a carattere regionale
- Per il FESR: L'intero asse prioritario è destinato alle PMI (articolo 39)

2.A.2 Motivazione della definizione di un asse prioritario che riguarda più di una categoria di regioni, di un obiettivo tematico o di un Fondo (se applicabile)

L'obiettivo è quello di supportare l'implementazione su tutto il territorio nazionale del SIA, del Reddito di Inclusione poi, affiancato e sostituito dal Reddito di cittadinanza a partire dal 1/03/2019. Si tratta di misure di contrasto alla povertà assoluta rivolta a famiglie in condizioni economiche e lavorative di estremo disagio.

Tali misure si caratterizzano per il riferimento alle risorse economiche familiari e per la previsione di un percorso di attivazione economica, lavorativa e sociale dei beneficiari.

Il SIA e il ReI prima, e con maggiore intensità il Reddito di cittadinanza poi, rappresentano una misura nazionale a vocazione universale in applicazione del principio che il sostegno al reddito di chi si trova in povertà debba essere garantito a tutti e con le medesime modalità, indipendentemente da dove essi risiedono sul territorio nazionale.

In particolare l'accesso alla misura è regolato sulla base di una prova dei mezzi effettuata secondo criteri omogenei e garantendo in modo omogeneo l'offerta di servizi personalizzati di accompagnamento e di misure di attivazione, in linea con il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali.

Il rafforzamento dei servizi sociali, la definizione di una strumentazione condivisa a livello nazionale per la valutazione multidimensionale e dei progetti personalizzati (livello essenziale delle prestazioni sociali) sono diventati elementi strutturali di efficacia, che restano invariati nella più recente misura di contrasto alla povertà (RdC) per le famiglie indirizzate ai servizi di contrasto alla povertà dei Comuni, organizzati in Ambiti territoriali, nonché per le altre persone in povertà, individuate sulla base della condizione economica dichiarata o per le quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza, indipendentemente dai requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, che possono beneficiare dei medesimi servizi di accompagnamento ed attivazione socio-lavorativa.

La programmazione UE ha avuto un ruolo cruciale nel favorire la definizione di una misura di contrasto alla povertà quale livello essenziale attraverso un percorso condiviso che ha coinvolto i diversi livelli di governo: quello centrale, cui spetta la definizione dei livelli essenziali, le amministrazioni regionali competenti in materia di politiche sociali e gli ambiti territoriali cui spetta la gestione degli interventi e può avere un ruolo fondamentale nell'accompagnare la diffusione delle modalità di valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata anche nei confronti di altre fasce di popolazione in povertà.

La norma prevede inoltre che i beneficiari del reddito di cittadinanza, in un'ottica di attivazione socio-lavorativa e promozione della responsabilità sociale, vengano coinvolti in progetti utili alla comunità, attivati dai Comuni in ambito sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

Si prevede inoltre di intervenire sui territori, con particolare riferimento ai grandi centri urbani nei quali c'è una maggiore concentrazione di persone in condizioni di marginalità estrema, attuando azioni sia di pronto intervento sociale che relativi alle misure di accompagnamento nell'ambito di progetti mirati all'autonomia abitativa e alla prevenzione della condizione di senza dimora.

2.A.3 Fondo, categoria di regioni e base di calcolo per il sostegno dell'Unione

Fondo	Categoria di regioni	Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa ammissibile pubblica)	Categoria di regioni per le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate (se applicabile)
ESF	Meno sviluppate	Pubblico	
ESF	In transizione	Pubblico	

2.A.4 Priorità d'investimento

ID della priorità d'investimento	9i
Titolo della priorità d'investimento	L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità

2.A.5 Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d'investimento e ai risultati attesi

ID dell'obiettivo specifico	9.1
Titolo dell'obiettivo specifico	Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE	<p>Con questo obiettivo specifico si intende contribuire alla riduzione del numero di persone a rischio di povertà o esclusione sociale, e in condizioni di grave privazione materiale. Una particolare attenzione è rivolta ai minori che versano in tali condizioni di disagio, per i quali la condizione di privazione contingente rischia di tradursi in ridotte prospettive future.</p> <p>In particolare, l'azione dell'ASSE 2 è indirizzata ad un'area geografica particolarmente depressa e in sofferenza dove dati sulla povertà sono particolarmente preoccupanti e la situazione dei servizi sociali appare fortemente condizionata dalla capacità di spesa per il welfare locale. A fronte di una spesa per i servizi complessivamente inadeguata, i divari territoriali risultano molto ampi, confermando ancora una volta i differenziali fra il Centro-nord e il Mezzogiorno, con alcune eccezioni significative ma anche con preoccupanti segnali di ulteriore inasprimento dei divari: nel 2010 le risorse impiegate dai comuni in rapporto alla popolazione residente variano da un minimo di 26 euro in Calabria (contro 31 euro nel 2009) a un massimo di 304 euro nella provincia autonoma di Trento (contro i 295 euro dell'anno precedente). L'Asse 2 ha quindi il compito di supportare la sperimentazione e la progressiva attuazione del SIA, in una prima fase della programmazione, del ReI poi, e infine del Reddito di cittadinanza quale misura di contrasto della povertà tramite l'offerta di misure di attivazione e il rafforzamento dei servizi sociali, particolarmente carenti nelle Regioni meno sviluppate, nonché la realizzazione dei progetti utili alla comunità.</p> <p>Parimenti, gli strumenti di valutazione multidimensionale e le misure di attivazione per favorire il superamento della</p>

condizione di bisogno saranno in egual misura utilizzati nel supporto e presa in carico di altre fasce di popolazione in situazione di povertà.	
---	--

Tabella 4: Indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo e indicatori di risultato specifici per programma corrispondenti all'obiettivo specifico (ripartiti per priorità d'investimento e per categoria di regioni) (per il FSE)

ID	Indicatore	Categoria di regioni	Unità di misura per l'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo	Valore di base				Unità di misura per il valore di base e l'obiettivo	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)				Fonte di dati	Periodicità dell'informativa	
					M		T				W	T	M	W			T
2	Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di strutturazione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in una occupazione al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento	Meno sviluppate	numero								60,00	50,00	55,00	Sistema di monitoraggio e realizzazione. Per il valore di base e l'eventuale revisione del valore obiettivo si veda la Condizionalità ex ante G7.	Annuale		
2	Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di strutturazione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in una occupazione al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento	In transizione	numero								60,00	50,00	55,00	Sistema di monitoraggio e realizzazione. Per il valore di base e l'eventuale revisione del valore obiettivo si veda la Condizionalità ex ante G7.	Annuale		

2.A.6 Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento (per priorità d'investimento)

2.A.6.1 Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari

Priorità d'investimento

9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità

9.1.1 (Sperimentazione Sostegno per l'Inclusione Attiva-SIA) Supporto al funzionamento e alla implementazione, in ottica evolutiva, della misura nazionale di inclusione attiva [che prevede l'erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni di povertà condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa] attraverso il rafforzamento dei servizi di accompagnamento e delle misure di attivazione rivolte ai beneficiari

L'azione principale è rappresentata dal supporto al funzionamento e all'implementazione, in ottica evolutiva, della misura nazionale di inclusione attiva che preveda l'erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni di povertà condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa, attraverso il rafforzamento dei servizi di accompagnamento e delle misure di attivazione rivolte ai beneficiari

L'obiettivo principale è l'attivazione in favore dei beneficiari della misura SIA, del ReI, e a far data dal 1 marzo 2019, del Reddito di cittadinanza, di un sistema coordinato di interventi e servizi sociali e la promozione di accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio

<p>Priorità d'investimento</p>	<p>9j - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità</p> <p>in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.</p> <p>In particolare gli ambiti territoriali che saranno oggetto dell'intervento attiveranno un sistema coordinato di interventi e servizi sociali con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● servizi di segretariato sociale per l'accesso; servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del Nucleo e la presa in carico; ● interventi e servizi per l'inclusione attiva, inclusi ove opportuno servizi comunali di orientamento al lavoro, assistenza educativa domiciliare, misure di attivazione quali tirocinii, borse lavoro etc; ● promozione di accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit; ● attivazione di flussi informativi nei riguardi dell'Ente incaricato della erogazione del sussidio nazionale (INPS), finalizzati all'attuazione della misura e alla sua integrazione con gli interventi di cui il Comune è titolare. ● collaborazione alle attività di valutazione indirizzate principalmente ad accertare l'efficacia della integrazione del sussidio economico con i servizi a sostegno dell'inclusione attiva finalizzati a superare la condizione di bisogno. Il principale target group è rappresentato da nuclei familiari in condizioni economiche e lavorative di estremo disagio in cui siano presenti dei minori; ● sostenere la realizzazione dei progetti utili alla comunità che i Comuni devono attivare per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. <p>Tali servizi ed interventi sono rivolti a tutta la popolazione in povertà, inclusi i beneficiari del Sia, del REI e del Reddito di Cittadinanza. La condizione di povertà è individuata sulla base della situazione economica dichiarata o mediante l'accertamento da parte dei servizi sociali di una condizione di indigenza, indipendentemente dai requisiti di accesso al reddito di cittadinanza. I soggetti così individuati possono beneficiare dei medesimi servizi e interventi di accompagnamento ed attivazione socio-lavorativa. L'azione si sviluppa su tutto il territorio nazionale, anche se l'ambito dell'ASSE 2 è circoscritto esclusivamente alle Regioni meno sviluppate e a quelle in transizione.</p>
---------------------------------------	---

Priorità d'investimento	9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità
<p>La tipologia di beneficiari è rappresentata da AdG, OI, Comuni, Ambiti territoriali, Regioni, altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati.</p>	
<p>2.4.6.2 Principi guida per la selezione delle operazioni</p>	
Priorità d'investimento	9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità
<p>Nel rispetto dell'art.125 del Reg. n.1303/2013 le operazioni verranno selezionate secondo le modalità di seguito indicate.</p> <p>La quasi totalità delle risorse verrà assegnata tramite Bandi non competitivi, definiti dall'AdG in collaborazione con le Regioni, rivolti agli Ambiti territoriali per la presentazione di proposte progettuali di interventi rivolti ai beneficiari di misure di contrasto alla povertà, nonché ad altre fasce di popolazione in povertà, individuate sulla base della condizione economica dichiarata o per le quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza, indipendentemente dagli specifici requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, che possono beneficiare dei medesimi servizi di accompagnamento ed attivazione socio-lavorativa, ed infine di rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi nazionali.</p> <p>L'AdG si riserva la titolarità di alcune operazioni di supporto alle misure di contrasto alla povertà.</p> <p>Nel primo caso l'AdG svolge un ruolo di regia nella selezione delle operazioni che verranno effettuate dai Beneficiari selezionati.</p> <p>Nel secondo caso l'AdG effettuerà la selezione in qualità di titolare delle operazioni assumendo il ruolo di Beneficiario ovvero ente responsabile della procedura amministrativa connessa alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Entrambe le procedure di selezione fanno riferimento a criteri di ammissibilità e valutazione:</p>	

Priorità d'investimento	9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità
<ul style="list-style-type: none"> ● <i>criteri di ammissibilità</i> individuati in ragione delle finalità specifiche negli atti amministrativi con cui l'AdG e i Beneficiari avviano il procedimento di attuazione degli interventi ● <i>criteri di valutazione</i> intesi come criteri per selezionare interventi che presentano la maggiore aderenza con la strategia del PO e il maggior contributo al raggiungimento degli obiettivi <p>Sarà garantito il pieno rispetto dei principi orizzontali UE (rispetto dell'ambiente, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e donne).</p> <p>Si prevede la partecipazione di un rappresentante per le pari opportunità al CdS e il coinvolgimento nelle attività di valutazione.</p> <p>Nel rispetto di quanto previsto all'art. 65 del Reg. n.1303/2013 e per consentire il tempestivo avvio del PO, l'AdG può valutare l'opportunità di avviare operazioni anche prima dell'approvazione da parte del CdS della metodologia e dei criteri usati per la selezione delle operazioni di cui all'art.110 del suindicato Reg.</p> <p>L'AdG e gli OI realizzano le proprie attività nel pieno rispetto delle normative UE e nazionale disciplinanti gli appalti pubblici (Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L.gs. n. 56/2017) e in conformità a procedure e disposizioni attuative fondate sull'utilizzo dell'evidenza pubblica e sulla massima trasparenza, garantendo i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione. In particolare ai sensi dell'art. 4 del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.</p> <p>L'AdG si riserva la possibilità di procedere all'affidamento di alcune specifiche operazioni tramite affidamenti diretti a quei soggetti pubblici in grado di offrire la massima qualità del servizio, per l'unicità del loro expertise, nei limiti di quanto previsto dal PO e in coerenza con le disposizioni in</p>	

Priorità d'investimento	9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità
<p data-bbox="260 1749 292 2112">materia di appalti pubblici.</p> <p data-bbox="360 152 427 2112">In merito alla valutazione delle offerte si applica la disciplina dettata dal Titolo IV, Parte II del D.Lgs. 50/2016 <i>Aggiudicazione per i settori ordinari</i>, che all'art. 95 descrive i criteri di aggiudicazione dell'appalto.</p> <p data-bbox="496 152 676 2112">Le operazioni finanziate sono attuate nel pieno rispetto della normativa UE nonché della normativa di recepimento nazionale e/o regionale e delle regole della concorrenza. Con riferimento alla tematica sugli aiuti di stato si evidenzia che il PO sarà attuato nel rispetto delle regole della concorrenza. In particolare qualora i finanziamenti costituiscono un aiuto di stato saranno concessi in conformità alla vigente normativa UE in materia di aiuti di Stato applicabile al momento della concessione dell'aiuto (ad es. Regolamento di esenzione dalla procedura di notifica n. 651/2014 oppure in applicazione del Regolamento de minimis n. 1407/2013).</p> <p data-bbox="745 152 852 2112">Si fa presente che anche gli enti in house vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n.50/2016 e delle disposizioni del D.lgs. n.175/2016, e in attuazione delle direttive e priorità espresse dal Ministero vigilante, potranno accompagnare la realizzazione delle operazioni.</p> <p data-bbox="920 152 952 2112">L'AdG assicurerà il rispetto della normativa UE in materia di pubblicità e comunicazione.</p>	
<p data-bbox="1058 152 1090 2112">2.A.6.3 Uso programmato degli strumenti finanziari (se del caso)</p>	
Priorità d'investimento	9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità
<p data-bbox="1136 152 1203 2112">Nel rispetto delle norme previste dai Regolamenti comunitari, si valuterà l'opportunità di utilizzare gli strumenti finanziari al fine di potenziare l'efficacia delle azioni programmate.</p>	

2.A.6.4 Uso programmato dei grandi progetti (se del caso)

Priorità d'investimento	9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità
Non pertinente	

2.A.6.5 Indicatori di output per priorità d'investimento e, ove pertinente, per categoria di regioni

Tabella 5: Indicatori di output comuni e specifici per programma (per priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FSE e, ove pertinente, per il FESR)

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore obiettivo (2023)			Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
					M	W	T		
CO12	i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro	Numero	FSE	Meno sviluppate	230.000,00	250.000,00	480.000,00	Sistema di monitoraggio e rendicontazione. Nota: trattandosi di interventi che hanno per beneficiari i nuclei familiari, per partecipanti si intendono i componenti oggetto dell'intervento di attivazione	Annuale
CO12	i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro	Numero	FSE	In transizione	24.000,00	26.000,00	50.000,00	Sistema di monitoraggio e rendicontazione. Nota: trattandosi di interventi che hanno per beneficiari i nuclei familiari, per partecipanti si intendono i componenti oggetto dell'intervento di attivazione	Annuale

2.A.4 Priorità d'investimento

ID della priorità d'investimento	9ii
Titolo della priorità d'investimento	L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom

2.A.5 Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d'investimento e ai risultati attesi

ID dell'obiettivo specifico	9.5
Titolo dell'obiettivo specifico	Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti in coerenza con la strategia nazionale di inclusione
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE	Contribuire alla riduzione della marginalità estrema attraverso interventi da attuare nei territori secondo modalità di intervento omogenee stabilite nell'ambito delle Linee guida nazionali sul contrasto alla marginalità estrema, in corso di predisposizione attraverso una cabina di Regia che coinvolge rappresentanti dei diversi livelli di governo e del partenariato economico e sociale rilevante.

Tabella 4: Indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo e indicatori di risultato specifici per programma corrispondenti all'obiettivo specifico (ripartiti per priorità d'investimento e per categoria di regioni) (per il FSE)

ID	Indicatore	Categoria di regioni	Unità di misura per l'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo	Valore di base			Unità di misura per il valore di base e l'obiettivo	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)			Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
					M	W	T			M	W	T		
1	Beneficiari senza tetto o persone colpite da esclusione abitativa inseriti in piani di sostegno o che abbiano superato la condizione neutra di bisogno ad un anno dalla presa in carico	Meno sviluppate	numero							60,00	60,00	60,00	Sistemi di monitoraggio e rendicontazione. Per il valore di base e l'eventuale revisione del valore obiettivo si veda la Condizionalità ex ante G.7.	Annuale
1	Beneficiari senza tetto o persone colpite da esclusione abitativa inseriti in piani di sostegno o che abbiano superato la condizione neutra di bisogno ad un anno dalla presa in carico	In transizione	numero				Rapporti (%)			60,00	60,00	60,00	Sistemi di monitoraggio e rendicontazione. Per il valore di base e l'eventuale revisione del valore obiettivo si veda la Condizionalità ex ante G.7.	Annuale

2.A.6 Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento (per priorità d'investimento)

2.A.6.1 Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari

Priorità d'investimento	9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom
9.5.9 Finanziamento progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia.	<p>L'obiettivo principale è l'attivazione nei territori, con particolare riferimento ai grandi centri urbani nei quali c'è una a maggiore concentrazione di persone in condizioni di marginalità estrema, di interventi appropriati sia di pronto intervento sociale che relativi alle misure di accompagnamento nell'ambito di progetti mirati all'autonomia abitativa e alla prevenzione della condizione di senza dimora.</p> <p>In particolare gli ambiti territoriali che saranno oggetto dell'intervento attiveranno interventi e servizi, nel rispetto delle linee guida nazionali sulla marginalità estrema e alla luce della definizione delle linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia (novembre 2015), con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia, anche attraverso la sperimentazione della loro integrazione con interventi infrastrutturali riguardanti le strutture abitative e socio sanitarie • Prevenzione della condizione di senza dimora intervenendo nella fase di de-istituzionalizzazione delle persone a rischio di emarginazione

<p>Priorità d'investimento</p>	<p>9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Interventi di pronto intervento sociale volti al rafforzamento dei servizi a bassa soglia. 	
<p>2.4.6.2 Principi guida per la selezione delle operazioni</p>	
<p>Priorità d'investimento</p>	<p>9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom</p>
<p>Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 125, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, le operazioni verranno selezionate secondo le modalità di seguito indicate.</p> <p>La quasi totalità delle risorse verrà assegnata tramite Bandi non competitivi definiti dalla AdG in collaborazione con le Amministrazioni Regionali per la selezione di proposte progettuali, formulate secondo linee di indirizzo nazionali e predisposte dalle Città metropolitane o dalle Città con più di 250 mila abitanti ovvero dalle Regioni, con riferimento agli Ambiti territoriali di competenza, o direttamente dagli Ambiti o dai Comuni a tal fine delegati dalle Regioni.</p> <p>L'autorità di Gestione si riserva la titolarità di alcune operazioni di supporto al potenziamento dei servizi per i senza dimora.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nel primo caso la AdG svolge un ruolo di regia nella selezione delle operazioni che verrà effettuata dai Beneficiari da essa selezionati. ● Nel secondo caso la AdG effettuerà la selezione in qualità di titolare delle operazioni (l'AdG assume il ruolo di Beneficiario, ovvero ente responsabile della procedura amministrativa connessa alla realizzazione dell'intervento, che in tal senso può assumere la funzione di stazione appaltante). <p>Entrambe le procedure di selezione faranno riferimento a criteri di ammissibilità e di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>criteri di ammissibilità</i>, individuati in ragione delle finalità specifiche negli atti amministrativi (Circolari, bandi, avvisi, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.) con cui l'AdG e i Beneficiari avviano il procedimento di attuazione degli interventi. ● <i>criteri di valutazione</i>, intesi come criteri necessari per selezionare interventi che presentano la maggiore aderenza con l'impianto strategico del 	

<p>Priorità d'investimento</p>	<p>9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom</p> <p>PON e il maggior contributo al raggiungimento degli obiettivi specifici dell'Asse di riferimento.</p> <p>Sarà inoltre garantito, nella selezione delle operazioni effettuata con i precedenti criteri, il pieno rispetto dei principi orizzontali comunitari (rispetto dell'ambiente, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e donne). Si prevede, inoltre, la partecipazione di un rappresentante per le pari opportunità alle attività del CdS del PON ed il coinvolgimento nelle attività di valutazione in itinere del Programma.</p> <p>Nel rispetto di quanto previsto all'art. 65 paragrafo 2 del Regolamento n. 1303/2013 e per consentire il tempestivo avvio del PON Inclusione, l'AdG può valutare l'opportunità di avviare operazioni a valere sul PO anche prima dell'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza della metodologia e dei criteri usati per la selezione delle operazioni di cui all'articolo 110 paragrafo 2 lett. a) del suindicato Regolamento.</p> <p>L'AdG e gli OI realizzano le proprie attività nel pieno rispetto delle normative comunitaria e nazionale disciplinanti gli appalti pubblici (Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L.gs. n. 56/2017) e in conformità a procedure e disposizioni attuative fondate sull'utilizzo dell'evidenza pubblica e sulla massima trasparenza, garantendo i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione. In particolare ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. L'AdG si riserva, inoltre, la possibilità di procedere all'affidamento di alcune specifiche operazioni tramite affidamenti diretti a quei soggetti pubblici in grado di offrire la massima qualità del servizio, per l'unicità del loro expertise, nei limiti di quanto previsto già dal PO e in coerenza con le disposizioni in materia di appalti pubblici.</p> <p>In merito alla valutazione delle offerte si applica la disciplina dettata dal Titolo IV, Parte II del Codice D.Lgs. 50/2016 "Aggiudicazione per i settori ordinari", che all'art. 95, descrive i criteri di aggiudicazione dell'appalto.</p> <p>Le operazioni finanziate dal PON sono attuate nel pieno rispetto della normativa comunitaria in materia di Inclusione Sociale, nonché della normativa di recepimento nazionale e/o regionale, e delle regole della concorrenza.</p>
---------------------------------------	--

Priorità d'investimento	9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom
<p>Inoltre, si fa presente che, anche gli enti in house vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni del D.lgs. n. 175/2016 s.m.i., ed in attuazione delle direttive e priorità espresse dal Ministero vigilante, potranno accompagnare la realizzazione delle operazioni del Programma Operativo.</p> <p>L'AdG assicurerà, infine, il rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblicità e comunicazione</p>	

2.A.6.3 Uso programmato degli strumenti finanziari (se del caso)

Priorità d'investimento	9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom
<p>Nel rispetto delle norme previste dai Regolamenti comunitari, si valuterà l'opportunità di utilizzare gli strumenti finanziari al fine di potenziare l'efficacia delle azioni programmate.</p>	

2.A.6.4 Uso programmato dei grandi progetti (se del caso)

Priorità d'investimento	9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom
Non pertinente	

2.A.6.5 Indicatori di output per priorità d'investimento e, ove pertinente, per categoria di regioni

Tabella 5: Indicatori di output comuni e specifici per programma (per priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FSE e, ove pertinente, per il FESR)

ID	Indicatore	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore obiettivo (2023)			Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
				M	W	T		
				9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom				

9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom										
Priorità d'investimento		Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore obiettivo (2023)			Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
ID						M	W	T		
CO18	i senzateo o le persone colpite da esclusione abitativa		Numero	FSE	Meno sviluppate	1.800,00	250,00	2.050,00	Sistema di monitoraggio e rendicontazione	Annuale
CO18	i senzateo o le persone colpite da esclusione abitativa		Numero	FSE	In transizione	390,00	60,00	450,00	Sistema di monitoraggio e rendicontazione	Annuale

2.A.7 Innovazione sociale, cooperazione transnazionale e contributo agli obiettivi tematici 1-7

Asse prioritario 2 - SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTÀ E MARGINALITÀ ESTREMA- REGIONI MENO SVILUPPATE E IN TRANSIZIONE

L'Articolo 10 del Regolamento 1304/2013 invita gli Stati membri a rafforzare l'efficacia delle politiche sostenute dal FSE sviluppando una cooperazione transnazionale.

Il PON Inclusion, consapevole del valore aggiunto che la cooperazione con altri Stati membri può apportare nell'implementazione delle azioni programmate, soprattutto per quanto riguarda l'apprendimento reciproco in materia di lotta alla povertà, inclusione sociale e innovazione sociale, si propone di promuovere visite di studio e scambi con almeno due Stati membri, finalizzati allo scambio di buone prassi e al confronto su approcci e metodologie innovativi nel settore delle politiche sociali. Tali azioni saranno rivolte a esperti, operatori e policy maker appartenenti sia agli organismi responsabili dell'attuazione dello stesso PON (AdG e Organismi Intermedi), sia ai livelli regionali e territoriali che saranno coinvolti. Potrà essere inoltre prevista la partecipazione dei partner sociali più rappresentativi rispetto alle tematiche che saranno oggetto delle varie azioni di scambio e visite di studio.

2.A.8 Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Tabella 6: Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario (per fondo e, per il FESR e il FSE, categoria di regioni)

Asse prioritario		2 - SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTÀ E MARGINALITÀ ESTREMA- REGIONI MENO SVILUPPATE E IN TRANSIZIONE													
ID	Tipo indicatore	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se del caso	Fondo	Categoria regioni	Target intermedio per il 2018			Target finale (2023)			Fonte di dati	Se, del caso, spiegazione dell'indicatore	Scadenza della pertinenza	
						M	W	T	M	W	T				
3b	F	Spesa certificata	Importo	FSE	Meno sviluppate			68.954.002,65				633.570.233,00	Sistema di monitoraggio e rendicontazione	e	
3b	F	Spesa certificata	Importo	FSE	In transizione			3.995.797,67				46.441.667,00	Sistema di monitoraggio e rendicontazione	e	
CO12	O	i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro	Numero	FSE	Meno sviluppate	11.700	7.800	19.500	230.000,00	250.000,00	480.000,00	Sistema di monitoraggio e rendicontazione	e		

Asse prioritario											
ID	Tipo indicatore	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se del caso	Fondo	Categoria regioni	di	Target intermedio per il 2018	Target finale (2023)	Fonte di dati	Se del caso, spiegazione dell'indicatore	pertinenza della
CO12	O	i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro	Numero	FSE	In transizione		2.100	24.000,00	Sistema di monitoraggio	e	
							1.400	26.000,00			
							3.500	50.000,00			

Informazioni qualitative aggiuntive sull'istituzione del quadro di riferimento dell'efficienza dell'attuazione

2.A.9 Categorie di operazione

Categorie di operazione corrispondenti al contenuto dell'asse prioritario basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione.

Tabella 7-11: Categorie di operazione

Tabella 7: Dimensione 1 - Settore di intervento

Asse prioritario		2 - SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTA' E MARGINALITA' ESTREMA- REGIONI MENO SVILUPPATE E IN TRANSIZIONE		
Fondo	Categoria di regioni	Codice	Importo in EUR	
ESF	Meno sviluppate	109. Inclusionesione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità, e partecipazione attiva, nonché migliore occupabilità	497.056.186,00	
ESF	In transizione	109. Inclusionesione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità, e partecipazione attiva, nonché migliore occupabilità	27.165.000,00	
ESF	Meno sviluppate	110. Integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom	9.800.000,00	
ESF	In transizione	110. Integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom	700.000,00	

Tabella 8: Dimensione 2 - Forma di finanziamento

Asse prioritario		2 - SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTA' E MARGINALITA' ESTREMA- REGIONI MENO SVILUPPATE E IN TRANSIZIONE		
Fondo	Categoria di regioni	Codice	Importo in EUR	
ESF	Meno sviluppate	01. Sovvenzione a fondo perduto	506.856.186,00	
ESF	In transizione	01. Sovvenzione a fondo perduto	27.865.000,00	

Tabella 9: Dimensione 3 - Tipo di territorio

Asse prioritario		2 - SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTA' E MARGINALITA' ESTREMA- REGIONI MENO SVILUPPATE E IN TRANSIZIONE		
Fondo	Categoria di regioni	Codice	Importo in EUR	
ESF	Meno sviluppate	07. Non pertinente	506.856.186,00	
ESF	In transizione	07. Non pertinente	27.865.000,00	

Tabella 10: Dimensione 4 - Meccanismi territoriali di attuazione

Asse prioritario			
2 - SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTA' E MARGINALITA' ESTREMA- REGIONI MENO SVILUPPATE E IN TRANSIZIONE			
Fondo	Categoria di regioni	Codice	Importo in EUR
ESF	Meno sviluppate	07. Non pertinente	506.856.186,00
ESF	In transizione	07. Non pertinente	27.865.000,00

Tabella 11: Dimensione 6 - Tematica secondaria del FSE (unicamente FSE e IOG)

Asse prioritario			
2 - SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTA' E MARGINALITA' ESTREMA- REGIONI MENO SVILUPPATE E IN TRANSIZIONE			
Fondo	Categoria di regioni	Codice	Importo in EUR

2.A.10 Sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica comprese, se necessario, azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari (se del caso) (per asse prioritario)

Asse prioritario:	2 - SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTA' E MARGINALITA' ESTREMA- REGIONI MENO SVILUPPATE E IN TRANSIZIONE
<p>Per l'attuazione delle iniziative previste nell'ambito dell'Asse I potranno essere attivate azioni specifiche di supporto relative all'intero procedimento amministrativo (progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione) a favore dei beneficiari e delle strutture amministrative territoriali e centrali coinvolte. L'assistenza tecnica dovrà inoltre assicurare l'implementazione delle disposizioni regolamentari in materia di gestione, sorveglianza e controllo della programmazione, che si rendono necessarie sia a causa della novità del PON Inclusion, al primo ciclo di programmazione, sia a causa della complessa articolazione del Programma Operativo sotto il profilo di soggetti beneficiari e di azioni svolte.</p>	

PROGRAMMA OPERATIVO I FEAD

RIUNIONE ANNUALE DI RIESAME

MISURA 4



UNIONE EUROPEA
FEAD



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Riunione Annuale di
Riesame - online
13 dicembre 2021

MISURA 4 – DEPRIVAZIONE MATERIALE

Distribuzione Territoriale dei Progetti

Autorità di Gestione



29 Convenzioni con i Beneficiari per 88 Progetti



- 1 Città metropolitana
- Comuni con più di 250.000 abitanti
- Regioni e Provincia autonoma di Trento (e enti territoriali delegati)

Ente Capofila	Progetti collegati alla convenzione
Ambito Plus Città di Cagliari	1
Ambito territoriale di Bergamo	1
Ambito Territoriale di Como	1
Città Metropolitana Palermo	1
Comune di Bologna	1
Comune di Brescia	1
Comune di Firenze	1
Comune di Milano	1
Comune di Napoli	1
Comune di Torino	1
Provincia Autonoma di Trento	7
Regione Abruzzo	2
Regione Basilicata	2
Regione Calabria	5
Regione Campania	4
Regione Emilia Romagna	8
Regione Friuli Venezia Giulia	4
Regione Lazio	2
Regione Liguria	4
Regione Marche	4
Regione Molise	1
Regione Piemonte	5
Regione Puglia	5
Regione Sicilia	6
Regione Umbria	2
Regione Toscana	9
Regione Valle d'Aosta	1
Regione Veneto	6
Comune di Roma	1

Panoramica dei beneficiari: numero di progetti collegati a ciascuna convenzione

Fonte: MULTIFONDO FEAD – Dati anagrafici progetti

MISURA 4 – DEPRIVAZIONE MATERIALE

Tipologia di Servizi

Di seguito vengono rappresentate le principali tipologie di servizi svolte dai beneficiari dei progetti e dichiarate all'interno delle Relazione Intermedie e Finali raccolte

Acquisto e distribuzione di prima necessità e beni materiali di base

(Indumenti, prodotti per l'igiene personale, sacchi a pelo, arredamento, piccoli elettrodomestici)



Servizi a bassa soglia



Housing First (inclusione abitativa)



Servizi di Pronta Accoglienza (alimenti solo se con presa in carico)



Distribuzione DPI per emergenza sanitaria Covid-19



Progetti di Accompagnamento all'Autonomia



Distribuzione Pasti Pronti (solo se con presa in carico)




Fonte: MULTIFONDO FEAD – Relazioni intermedie e finali 2020

MISURA 4 – DEPRIVAZIONE MATERIALE


Destinatari Finali 2020– Assistenza Materiale di Base

24.833 DESTINATARI

CHE HANNO RICEVUTO ASSISTENZA MATERIALE DI BASE



■ Uomini: 17.635
■ Donne: 7.198



■ Persone con età inferiore a 15 anni: 1.972
■ Persone di età compresa tra 16 e 64 anni: 20.970
■ Persone di età superiore a 65 anni: 1.891

 **Senza Dimora**
16.429 (66,2%)

 **Migranti**
14.851 (59,8%)


 **Disabili**
1.478 (6%)

Fonte: MULTIFONDO FEAD – Analisi Schede di Monitoraggio 2020

MISURA 4 – DEPRIVAZIONE MATERIALE

Destinatari Finali 2020– Assistenza Alimentare

IL 46,4% DEI DESTINATARI* CHE HANNO RICEVUTO ASSISTENZA MATERIALE HANNO RICEVUTO ANCHE AIUTI ALIMENTARI PER UN TOTALE DI 11.515 PERSONE




i La distribuzione degli aiuti alimentari ha riguardato coloro per i quali è stato definito un progetto di presa in carico, accompagnando il processo di inclusione sociale

Fonte: MULTIFONDO FEAD – Analisi Schede di Monitoraggio 2020

MISURA 4 – DEPRIVAZIONE MATERIALE

Misure di Accompagnamento

Percentuale di progetti che ha svolto la misura indicata



Fonte: MULTIFONDO FEAD – Analisi Schede di Monitoraggio 2020
(campione di 45 progetti che hanno caricato la scheda E)

MISURA 4 – DEPRIVAZIONE MATERIALE

Rendicontazione delle spese al 2021

54/88

Progetti per cui è stata avviata la Rendicontazione

25 mln €

Importo Impegnato per 88 Progetti

52%

12.878.812,35 €

Importo rendicontato dai beneficiari

Della quota parte rendicontata:


69%

Importo controllato in sede di Verifiche di I livello
8.856.337,27 €

65%

Importo ammesso in sede di Verifiche di I livello
8.313.581,75 €


Stato avanzamento rendicontazione per ambito



Fonte: MULTIFONDO FEAD – Dati rendicontazione aggiornati al 05/12/2021

MISURA 4 – DEPRIVAZIONE MATERIALE

Piano Finanziario - Importo Rendicontato al 2021



Fonte: MULTIFONDO FEAD – Dati rendicontazione aggiornati al 05/12/2021

MISURA 4 – DEPRIVAZIONE MATERIALE

Rendicontazione per Ambito 2021

Ente Capofila	Progetti rendicontazione avviata su collegati	Importo finanziato totale	Importo rendicontato totale	Importo controllato
Ambito Plus Città di Cagliari	1/1	449.199,31 €	2% → 7.240,40 €	- €
Ambito territoriale di Bergamo	1/1	690.024,00 €	106% → 733.130,91 €	77% → 565.890,16 €
Ambito Territoriale di Como	1/1	421.826,00 €	7% → 27.872,85 €	91% → 25.338,95 €
Città Metropolitana Palermo	1/1	1.400.000,00 €	58% → 814.585,28 €	100% → 811.174,15 €
Comune di Bologna	1/1	824.000,00 €	100% → 823.997,90 €	- €
Comune di Brescia	1/1	824.000,00 €	32% → 262.159,21 €	100% → 262.159,21 €
Comune di Firenze	1/1	1.121.000,00 €	63% → 704.564,12 €	35% → 249.365,04 €
Comune di Milano	1/1	4.226.000,00 €	98% → 4.120.491,86 €	100% → 4.120.491,86 €
Comune di Napoli	0/1	986.000,00 €	- €	- €
Comune di Torino	1/1	1.040.000,00 €	100% → 1.040.000,00 €	- €
Provincia Autonoma di Trento	6/7	514.650,00 €	62% → 317.678,94 €	33% → 104.830,34 €
Regione Abruzzo	1/2	411.800,02 €	20% → 84.388,57 €	100% → 84.388,57 €
Regione Basilicata	0/2	150.000,00 €	- €	- €
Regione Calabria	0/5	383.749,97 €	- €	- €
Regione Campania	0/4	561.399,49 €	- €	- €
Regione Emilia Romagna	8/8	1.449.650,03 €	91% → 1.312.830,85 €	85% → 1.114.059,52 €
Regione Friuli Venezia Giulia	2/4	439.850,02 €	56% → 248.496,20 €	26% → 65.771,20 €
Regione Lazio	1/2	150.000,00 €	12% → 18.363,63 €	- €
Regione Liguria	3/4	589.450,02 €	60% → 355.503,66 €	83% → 296.685,20 €
Regione Marche	0/4	346.350,04 €	- €	- €
Regione Molise	0/1	150.000,00 €	- €	- €
Regione Piemonte	5/5	383.750,00 €	49% → 187.357,82 €	46% → 86.936,48 €
Regione Puglia	2/5	982.150,04 €	49% → 477.589,01 €	50% → 237.928,38 €
Regione Sicilia	1/6	645.550,00 €	3% → 16.345,71 €	0% → - €
Regione Toscana	8/9	851.250,03 €	35% → 295.071,32 €	50% → 147.748,33 €
Regione Umbria	2/3	150.000,00 €	33% → 49.692,55 €	8% → 4.126,27 €
Regione Valle d'Aosta	1/1	150.000,00 €	40% → 60.000,00 €	100% → 60.000,00 €
Regione Veneto	5/6	1.655.350,01 €	56% → 921.451,56 €	67% → 619.443,61 €
Comune di Roma	0/1	2.903.000,00 €	- €	- €
	54/88	24.849.998,98 €	52% → 12.878.812,35 €	69% → 8.856.337,27 €

MISURA 4

GRAZIE

Leggi e regolamenti regionali

Atto: LEGGE REGIONALE 9 novembre 2023, n. 18

Titolo: Iscrizione dei senza dimora all'Anagrafe sanitaria regionale

Pubblicazione: [\(B.U. 16 novembre 2023, n. 99\)](#)

Stato: Vigente

Tema: [SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'](#)

Settore: [SANITA'](#)

Materia: [Disposizioni generali](#)

Sommario

[Art. 1 \(Oggetto e finalità\)](#)

[Art. 2 \(Clausola valutativa\)](#)

[Art. 3 \(Disposizioni finanziarie\)](#)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce ai cittadini italiani senza dimora che non risultino residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi all'Anagrafe sanitaria regionale e di effettuare la scelta del Medico di medicina generale (MMG o medico di famiglia), nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA previste per i cittadini italiani residenti in Italia.
2. L'iscrizione nell'Anagrafe sanitaria regionale e la scelta del Medico di medicina generale avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali comunali all'Azienda sanitaria territoriale. La Giunta regionale adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge, un atto che stabilisce le modalità e le procedure che disciplinano l'iscrizione.

Art. 2

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta ogni tre anni alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sull'attuazione di questa legge, relativamente a:
 - a) numero delle persone senza fissa dimora iscritte all'Anagrafe sanitaria regionale;
 - b) numero e tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora;
 - c) eventuali criticità emerse dall'applicazione di questa legge.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la spesa massima di euro 10.000,00, da iscriverne nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 in apposito capitolo denominato "Spese relative all'iscrizione dei senza dimora all'Anagrafe sanitaria regionale" dello Stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede, per l'anno 2024, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" e, per l'anno 2025, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato".
3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 799 del 27 maggio 2024

Oggetto: Iscrizione dei soggetti senza fissa dimora all'Anagrafe sanitaria regionale ai sensi della L.R. n. 18 del 09.11.2023 "Iscrizione dei senza dimora all'Anagrafe sanitaria regionale": modalità e procedure

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dipartimento Salute dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, intesa come disponibilità, nonché il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO il parere congiunto del Dirigente della Direzione Sanità e Integrazione sociosanitaria e del Dirigente della Direzione Politiche Sociali, di cui all'articolo 4, comma 5, della Legge regionale 30.07.2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTA la proposta congiunta del Direttore del Dipartimento Salute e del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali Lavoro, Istruzione e Formazione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- 1) di approvare le modalità di iscrizione dei cittadini italiani senza dimora negli elenchi degli assistiti delle AST di riferimento e per la scelta del medico di medicina generale e i conseguenti adempimenti in capo alle Aziende Sanitarie Territoriali, in attuazione della Legge regionale 09.11.2023, n. 18 "Iscrizione dei senza dimora all'Anagrafe sanitaria regionale" come risultanti nell'Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) la copertura finanziaria dell'intervento di cui al punto precedente è assicurata dalle risorse del capitolo 2130210268 del Bilancio 2024/2026, come di seguito specificato:
 - Euro 10.000,00 per l'anno 2024;
 - Euro 10.000,00 per l'anno 2025;
- 3) le risorse di cui al punto 2) saranno suddivise in egual misura tra le Aziende Sanitarie





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Territoriali;

- 4) di demandare al Direttore del Dipartimento Salute gli adempimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria NOCELLI
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco ACQUAROLI
Documento informatico firmato digitalmente





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge 23.12.1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- Legge regionale 16.03.2000, n. 19 “Norme concernenti l’assistenza sanitaria di base”;
- Legge 30.12.2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
- Legge regionale 09.11.2023, n. 18 “Iscrizione dei senza dimora all’Anagrafe sanitaria regionale”;

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Legge 833/1978, all’art. 19, comma 3, stabilisce che *“Gli utenti del Servizio Sanitario Nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l’unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza”*;

La Regione Marche assicura l’assistenza sanitaria a tutta la popolazione che abbia di fatto dimora abituale nel territorio marchigiano, come previsto nella Legge regionale 19/2000, che stabilisce i requisiti e le modalità di iscrizione negli elenchi degli assistiti delle Unità Sanitarie Locali, prevedendo l’iscrizione per i soggetti residenti nel territorio regionale, i soggetti domiciliati per motivi di lavoro, studio o salute, i cittadini italiani che hanno i requisiti per essere iscritti nello schedario della popolazione temporanea e i cittadini stranieri che hanno dimora abituale nel territorio regionale. Restano esclusi dall’iscrizione i cittadini italiani senza fissa dimora, non rientrando in nessuna delle previsioni normative indicate.

La Legge 234/2021 all’art. art. 1, comma 170, individua tra i Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), di cui gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) sono attuatori, il LEPS “Servizi per la residenza fittizia”, già descritto nel primo quadro di LEPS “prioritari” contenuto nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale ai sensi dell’articolo 21 del D. Lgs.147/2017, nella seduta del 28 luglio 2021

Con la Legge regionale 18/2023, la Regione Marche, ha inteso estendere la tutela sanitaria anche alle persone senza dimora presenti sul territorio regionale, prevedendo all’art. 1 recante “Oggetto e finalità”:

- al comma 1 che: *“La Regione riconosce ai cittadini italiani senza dimora che non risultino residenti in paesi diversi dall’Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi all’Anagrafe sanitaria regionale e di effettuare la scelta del Medico di medicina generale (MMG o medico di famiglia), nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA previste per i cittadini italiani residenti in Italia”*;





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- al comma 2 che: *“L’iscrizione nell’Anagrafe sanitaria regionale e la scelta del Medico di medicina generale avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali comunali all’Azienda sanitaria territoriale. La Giunta regionale adotta, entro sei mesi dall’entrata in vigore di questa legge, un atto che stabilisce le modalità e le procedure che disciplinano l’iscrizione”;*

Pertanto, nelle more dell’approvazione di normative nazionali che prevedano ulteriori condizioni migliorative per le persone senza dimora alle quali conformarsi, la Regione Marche, ai sensi della normativa regionale sopra richiamata si impegna ad assicurare l’esercizio del diritto all’assistenza sanitaria, riconoscendo ai cittadini italiani senza dimora e non residenti in paesi diversi dall’Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi all’Anagrafe sanitaria regionale e di effettuare la scelta del Medico di medicina generale, in stretta collaborazione con i servizi sociali comunali, in considerazione dei particolari bisogni delle persone senza dimora, nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA per i cittadini italiani residenti in Italia.

L’art. 2 della Legge regionale 18/2023 prevede che la Giunta regionale presenti alla Commissione consiliare competente con cadenza triennale una relazione che fornisca informazioni sulla sua attuazione, con particolare riferimento a:

- numero delle persone senza fissa dimora iscritte all’Anagrafe sanitaria regionale;
- numero e tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora;
- eventuali criticità emerse dall’applicazione della legge.

Per l’attuazione di quanto disposto, il successivo art. 3 prevede una spesa massima di euro 10.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, assicurandone la copertura finanziaria con la disponibilità del capitolo 2130210268 “Spese relative all’iscrizione dei senza dimora all’Anagrafe sanitaria regionale” del bilancio 2024/2026.

Si rende quindi necessario definire le modalità e le procedure che disciplinano l’iscrizione dei soggetti senza fissa dimora all’Anagrafe assistibili delle Aziende Sanitarie Territoriali di riferimento e per la scelta del Medico di medicina generale come risultanti nell’Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Irene PICCININI)

Documento informatico firmato digitalmente





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE CONGIUNTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SANITA' E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

I sottoscritti, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprimono parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Dichiarano ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente provvedimento non si trovano in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente della Direzione Politiche Sociali

(Maria Elena TARTARI)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Dirigente della Direzione Sanità e
Integrazione sociosanitaria

(Filippo MASERA)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA CONGIUNTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE E DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

I sottoscritti propongono alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiarano ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente provvedimento non si trovano in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali,
Lavoro, Istruzione e Formazione

(Roberta MAESTRI)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore del Dipartimento Salute

(Antonio DRAISCI)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A (002).pdf - 176935598735861FB587F06534FF3979FBC8D7062BCEBB6991E5178E01C622DF

Attestazione copertura finanziaria.docx.pdf - 62A4C182645EC5BB4B145D5B9D72D86569694FE3A9E666CCE8F7D782ACF51E01

799.pdf - 9A8277D2A205BD09F6DAB01BB40C55D844B43BCF732606AA711343D9A6740BCA



ALLEGATO A**MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE ASSISTITI DELLE AZIENDE SANITARIE TERRITORIALI E PER LA SCELTA DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE DA PARTE DEI CITTADINI ITALIANI SENZA FISSA DIMORA E NON RESIDENTI IN PAESI DIVERSI DALL'ITALIA, PRIVI DI QUALSIASI ASSISTENZA SANITARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 09.11.2023 N. 18****MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE NELL'ANAGRAFE SANITARIA REGIONALE****Iscrizione su segnalazione da parte dei Servizi sociali comunali singoli e associati in Ambiti Territoriali Sociali (ATS)**

I Servizi sociali comunali, anche attraverso la collaborazione con i servizi sanitari e i soggetti del Terzo settore che svolgono attività a favore delle persone in situazione di fragilità, secondo le modalità organizzative definite a livello locale:

- accertano la presenza delle condizioni previste dalla normativa regionale (cittadini italiani senza fissa dimora e non residenti in Paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria) sulla base di approfondimenti di tipo sociale e degli elementi acquisibili tramite i servizi anagrafici, ricomprendendo anche i soggetti iscritti presso l'anagrafe comunale con "residenza fittizia" in attuazione del LEPS "Servizi di residenza fittizia" in raccordo con l'Ambito Territoriale Sociale di appartenenza;
- rilasciano apposita attestazione (Allegato 1) del possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale 18/2023, da esibire agli sportelli dell'Anagrafe assistiti delle Aziende Sanitarie Territoriali (AST) di riferimento;
- provvedono, qualora ne ravvisino il bisogno, all'orientamento e/o accompagnamento e/o alla presa in carico della persona, e favoriscono l'iscrizione all'Anagrafe assistiti delle Aziende Sanitarie Territoriali (AST) anche dei soggetti iscritti presso l'Anagrafe comunale con "residenza fittizia" in attuazione del LEPS "Servizi di residenza fittizia" in raccordo con l'Ambito Territoriale Sociale di appartenenza, garantendo altresì l'informazione, la sensibilizzazione e la facilitazione all'accesso agli sportelli delle Anagrafi assistiti ai fini della scelta del Medico di medicina generale dei soggetti in possesso dei requisiti.

MODALITÀ PER LA SCELTA DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

La scelta del Medico di medicina generale effettuata dai soggetti di cui alla legge 18/2023 - cittadini italiani senza fissa dimora e non residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria - è così disciplinata:

- 1) i soggetti senza fissa dimora che intendono esercitare la facoltà di iscriversi nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Territoriali e di effettuare la scelta del medico di medicina generale per accedere alle prestazioni garantite dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) dovranno recarsi agli sportelli degli Uffici Anagrafe assistiti dell'Azienda Sanitaria Territoriale di riferimento muniti di:
 - apposito modulo rilasciato dal Servizio Sociale del Comune competente che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale 18/2023;
 - un documento di identità personale e/o il Codice fiscale e/o estratto dell'atto di nascita;



- 2) la scelta del medico di medicina generale è a tempo determinato, con validità annuale, purché permanga la presenza sul territorio regionale e sia attestata attraverso il rilascio del Certificato di iscrizione al SSR da parte dell'Ufficio Anagrafe assistiti dell'Azienda Sanitaria Territoriale di riferimento;
- 3) l'Ufficio Anagrafe Assistiti dell'Azienda Sanitaria Territoriale di riferimento provvede alla registrazione nello specifico Sistema informativo: Anagrafe Regionale Centralizzata Assistiti (ARCA) di questi soggetti come "domiciliati esterni a scadenza";
- 4) qualora i soggetti registrati come "domiciliati esterni a scadenza" dovessero ottenere l'iscrizione all'anagrafe del Comune in cui risiedono, sarà compito dell'Ufficio Anagrafe Assistiti dell'AST competente provvedere a modificarne la posizione come soggetti regolarmente iscritti a tempo indeterminato.

DEBITO INFORMATIVO

Le Aziende Sanitarie Territoriali dovranno trasmettere annualmente al Dipartimento Salute e alla Direzione Politiche Sociali, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione contenente i seguenti dati:

- numero delle persone senza fissa dimora iscritte all'Anagrafe sanitaria regionale;
- numero e tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora;
- eventuali criticità emerse dall'applicazione della Legge regionale 18/2023.

*GIUNTA REGIONALE***DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

N. 799 DEL 27/05/2024

ADUNANZA N. 242

LEGISLATURA XI

PROT. N. 827

TIPO D'ATTO: DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

ASSESSORE PROPONENTE: FILIPPO SALTAMARTINI

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO SALUTE

OGGETTO: Iscrizione dei soggetti senza fissa dimora all'Anagrafe sanitaria regionale ai sensi della L.R. n. 18 del 09.11.2023 "Iscrizione dei senza dimora all'Anagrafe sanitaria regionale": modalità e procedure

Il giorno 27 maggio 2024, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- Francesco Acquaroli	Presidente
- Filippo Saltamartini	Vicepresidente
- Stefano Aguzzi	Assessore
- Andrea Maria Antonini	Assessore
- Francesco Baldelli	Assessore
- Chiara Biondi	Assessore
- Goffredo Brandoni	Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli.

Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Francesco Maria Nocelli.

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Filippo Saltamartini.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE PERSONE SENZA FISSA DIMORA

(Bollettino Ufficiale n. 7, del 28.04.2023)

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La Regione Liguria, nell'ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio Sanitario Regionale (SSR), al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria individuale e tutelare il diritto collettivo alla salute, riconosce ai cittadini italiani senza fissa dimora e non residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria: la facoltà di iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie del SSR, anche a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali e socio sanitari; la facoltà di effettuare la scelta del medico di medicina generale, cosiddetto medico di famiglia o di base, nonché la facoltà di accedere alle prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza (LEA) per i cittadini italiani residenti in Italia. A tal fine, la Regione Liguria promuove, per la durata minima di un anno, una sperimentazione finalizzata all'attivazione delle forme di assistenza di cui al primo periodo e alla valutazione dell'impatto e dell'efficacia delle disposizioni della presente legge.

2. La Giunta regionale determina, con proprio atto, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità per l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle Aziende ASL e per la scelta del medico di medicina generale da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. Regione Liguria si conforma a eventuali normative nazionali che determinano, nella materia di cui ai commi precedenti, ulteriori condizioni migliorative per i soggetti di cui al comma 1. Regione Liguria, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna a sostenere l'approvazione di normative nazionali che perseguono gli obiettivi della presente legge e ad adeguarsi tempestivamente a esse.

Art. 2. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria esercita il controllo sull'attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale, avvalendosi dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della medesima legge, che fornisce, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) il numero delle persone senza fissa dimora nel frattempo iscritte, anche su segnalazione dei servizi sociali, al SSR, nel territorio di competenza di ciascuna Azienda ASL, e di quelle che hanno effettuato la scelta del medico di medicina generale;
- b) il numero e la tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora;
- c) le eventuali criticità emerse in sede di applicazione della presente legge.

3. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), l'adeguata divulgazione degli esiti e del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.

Art. 3. (Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, per l'esercizio 2023:

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 40.000,00 (quarantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA". (1)

Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note

(1) Comma così modificato dall'art. 11 della legge regionale 30 giugno 2023, n. 14 .

L.R. 17 marzo 2023, n. 14**Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo.**

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 84/7 del 28 febbraio 2023](#), pubblicata nel BURA 22 marzo 2023, n. 12 Ordinario ed entrata in vigore il 23 marzo 2023)

Testo vigente
(in vigore dal 13/07/2023)

Art. 1
(Finalita')

1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria, nell'ambito della propria potesta' di organizzazione del servizio sanitario regionale, riconosce ai cittadini italiani senza dimora di cui all'[articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228](#) (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) e non residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilita' di iscriversi nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) del territorio regionale e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia), nonche' di accedere alle prestazioni garantite dai LEA per i cittadini italiani residenti in Italia.
2. L'iscrizione nelle liste degli assistiti delle ASL e la scelta del Medico di Medicina Generale avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali, secondo le modalita' e le procedure definite con atto della Giunta regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Note all'art. 1:

Il comma 1 e' stato modificato dall'[art. 2, comma 1, L.R. 10 luglio 2023, n. 33](#). Vedi il [testo originale](#).

Art. 2
(Clausola Valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalita' di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta, al Comitato per la Legislazione, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
 - a) numero delle persone senza fissa dimora iscritte al SSR in ciascuna ASL;
 - b) numero e tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora;
 - c) eventuali criticita' emerse dall'applicazione della presente legge.
3. Il Comitato per la Legislazione, ai sensi del regolamento interno per i lavori del Consiglio, esamina i contenuti delle relazioni inviate e ne comunica gli esiti alla Commissione competente.
4. La Commissione competente, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti prodotti dal Comitato per la Legislazione, puo' mettere in atto le procedure di informazione, di indirizzo, di controllo e di partecipazione previste dal regolamento interno per i lavori del Consiglio.
5. La relazione di cui al comma 2 e' pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente agli eventuali ulteriori documenti prodotti.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attivita' previste dal presente articolo.

Art. 3
(Norma Finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse del Fondo sanitario assegnate annualmente alle Aziende Sanitarie Regionali ed allocate alla Missione 13, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 "Legge di stabilità regionale 2024."

Pubblicata nel B.U. Lazio 29 dicembre 2023, n. 105, straordinario.

Art. 17**(Disposizioni per favorire l'iscrizione delle
persone senza fissa dimora nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali -
ASL)**

1. La Regione, nell'ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio sanitario regionale, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria individuale, tutelare il diritto collettivo alla salute e limitare l'accesso ai soli servizi di pronto soccorso, riconosce ai cittadini italiani **senza** fissa **dimora** privi di qualsiasi assistenza sanitaria il diritto di effettuare la scelta del medico di medicina generale nonché di accedere alle prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza (LEA).
2. Per le finalità di cui al comma 1 i comuni provvedono a segnalare alla ASL competente i soggetti **senza** fissa **dimora** presenti nei rispettivi territori.
3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per **l'iscrizione** nelle **liste** degli **assistiti** delle ASL.
4. La Regione si conforma ad eventuali normative statali qualora determinino ulteriori condizioni migliorative per i cittadini italiani **senza** fissa **dimora**.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della Missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti" della voce di spesa denominata "Spese per **l'iscrizione** delle persone **senza** fissa **dimora** nelle **liste** degli **assistiti** delle ASL", con uno stanziamento pari a euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2024-2025, derivante dalla corrispondente riduzione della Missione 20 denominata "Fondi e accantonamenti" Programma 03 denominato "Altri Fondi", titolo 1 "Spese correnti".

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021 , n. 10**ISCRIZIONE DEI SENZA DIMORA NELLE LISTE DEGLI ASSISTITI DELLE AZIENDE USL REGIONALI**

Bollettino Ufficiale n. 228 del 29 luglio 2021

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità*
- Art. 2 - Clausola valutativa*
- Art. 3 - Norma finanziaria*
- Art. 4 - Entrata in vigore*

*Art. 1**Oggetto e finalità*

1. Al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria, la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio sanitario regionale, riconosce ai cittadini italiani senza dimora e non residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle aziende USL del territorio regionale, e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia), nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA per i cittadini italiani residenti in Italia.
2. L'iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende USL e la scelta del Medico di Medicina Generale avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali, secondo le modalità e le procedure definite con atto della Giunta regionale, nel rispetto degli stanziamenti di cui all'articolo 3.
3. La Regione si impegna a sostenere l'approvazione di normative nazionali che perseguano gli obiettivi della presente legge e ad adeguarsi tempestivamente alle medesime, qualora prevedano ulteriori condizioni migliorative per le persone senza dimora.

*Art. 2**Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sull'attuazione della presente legge, relativamente a:
 - a) numero delle persone senza fissa dimora iscritte al SSR in ciascuna azienda USL;
 - b) numero e tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora;
 - c) eventuali criticità emerse dall'applicazione della presente legge.

*Art. 3**Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione Emilia-Romagna farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di approvazione del bilancio destinate al finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale).

*Art. 4**Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2279 del 27/12/2021

Seduta Num. 58

Questo lunedì 27 **del mese di** dicembre
dell' anno 2021 **si è riunita in** video conferenza
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2021/2354 del 23/12/2021

Struttura proponente: SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: ISCRIZIONE DEI SOGGETTI SENZA DIMORA NELLE LISTE DEGLI ASSISTITI DELLE AZIENDE USL AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 29 LUGLIO 2021 "ISCRIZIONE DEI SENZA DIMORA NELLE LISTE DEGLI ASSISTITI DELLE AZIENDE USL REGIONALI" : MODALITÀ E PROCEDURE

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Fabia Franchi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge regionale n. 10 del 29 luglio 2021 "Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle aziende Usl regionali", che prevede all'art. 1, comma 2, che la Giunta regionale definisca le modalità e le procedure per l'iscrizione dei soggetti senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende USL;

Tenuto conto che la Regione Emilia-Romagna, ai sensi della legge regionale soprarichiamata e nelle more dell'approvazione di normative nazionali che perseguano gli obiettivi della presente legge, qualora prevedano ulteriori condizioni migliorative per le persone senza dimora, si impegna ad assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria, riconoscendo ai cittadini italiani senza dimora e non residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle aziende USL del territorio regionale, e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale, nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA per i cittadini italiani residenti in Italia;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 2, dell'art. 1, della succitata Legge regionale, l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle Aziende USL e la scelta del Medico di Medicina Generale, avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali e che per l'attuazione della presente legge è di fondamentale importanza la stretta collaborazione tra Servizi sociali e Sanitari, considerati i particolari bisogni sociali delle persone senza dimora;

Ritenuto pertanto che i Servizi Sociali dei Comuni, anche attraverso la collaborazione con i servizi sanitari e i soggetti del Terzo settore che svolgono attività a favore delle persone di situazione di fragilità e secondo le modalità organizzative definite a livello locale, accerta la condizione prevista dalla normativa (cittadini italiani senza dimora e non residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria) sulla base degli elementi acquisibili tramite i servizi anagrafici e grazie agli approfondimenti di tipo sociale, rilascia apposita attestazione, da esibire agli sportelli di Anagrafe sanitaria del territorio. Inoltre, qualora se ne ravvisi il bisogno, provvede all'accompagnamento e alla presa in carico della persona, secondo le modalità previste nei propri regolamenti. Il servizio sociale, inoltre, si fa parte attiva nel garantire l'informazione, la sensibilizzazione e la facilitazione all'accesso agli sportelli di Anagrafe Sanitaria ai fini dell'iscrizione al Medico di Medicina Generale dei soggetti in possesso dei requisiti;

Tenuto conto che è importante registrare i cittadini senza dimora che si iscrivono nelle liste degli assistiti delle aziende USL del territorio regionale, per la scelta del Medico di Medicina Generale e l'accesso ai LEA, occorre registrare su ARA (Anagrafe Regionale Assistiti) l'assistito con il relativo Medico di Medicina Generale;

Dato atto che la copertura finanziaria di tali interventi a carico della Regione sarà assicurata nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di approvazione del bilancio di previsione 2022/24 e destinate al finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale);

Dato atto che l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della legge n. 10/2021 sopracitata e ne valuta i risultati ottenuti, ne consegue che dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sull'attuazione della presente legge (numero delle persone senza fissa dimora iscritte al SSR in ciascuna azienda USL, numero e tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza dimora ed eventuali criticità emerse dall'applicazione della presente legge);

Richiamati:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023";

Richiamati inoltre:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia Romagna" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.

Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna" e le relative circolari applicative del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017;
- la propria deliberazione n. 2013/2020 avente ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn";
- la propria deliberazione n. 2018/2020 avente ad oggetto "Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell'art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 771 del 24 maggio 2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e Linee di Indirizzo 2021";

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute e della Vicepresidente, Assessore al contrasto alle diseguaglianze e all'emergenza climatica, patto per il clima, welfare, politiche abitative, politiche giovanile cooperazione internazionale allo sviluppo, rapporti con l'UE.;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate:

- di stabilire che i cittadini italiani senza dimora e non residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria possano accedere all'iscrizione all'anagrafe sanitaria per la scelta del Medico di Medicina Generale e all'accesso ai LEA, secondo le modalità indicate ai successivi punti;
- di stabilire, in riferimento alle modalità di segnalazione degli aventi diritto, che il servizio sociale dei Comuni:

- a) accerta la condizione prevista dalla normativa sulla base degli elementi acquisibili tramite i servizi anagrafici e grazie agli approfondimenti di tipo sociale e rilascia apposita attestazione anche attraverso la collaborazione con i servizi sanitari (ad esempio assistenti sociali dei servizi ospedalieri, SERT, ecc..) e i soggetti del Terzo settore che svolgono attività a favore delle persone in situazione di fragilità e secondo le modalità organizzative definite a livello locale;
 - b) provvede all'accompagnamento e alla presa in carico della persona, secondo le modalità previste nei propri regolamenti, laddove ne ravvisi il bisogno;
 - c) si fa parte attiva nel garantire l'informazione, la sensibilizzazione e la facilitazione all'accesso agli sportelli di Anagrafe Sanitaria ai fini dell'iscrizione al Medico di Medicina Generale dei soggetti in possesso dei requisiti;
- di stabilire che la scelta del Medico di Medicina Generale è a tempo determinato con validità annuale purché permanga la presenza sul territorio regionale ed è attestata attraverso il rilascio del promemoria di iscrizione del SSR da parte dell'anagrafe sanitaria. Per ottenere il promemoria di iscrizione al SSR la persona senza dimora dovrà recarsi all'anagrafe sanitaria con un modulo rilasciato dai Servizi Sociali del Comune che attesti che la persona ha i requisiti richiesti, con il proprio documento d'identità e/o il proprio Codice fiscale, e/o estratto dell'atto di nascita;
 - di approvare che il sistema informatico attualmente in uso in ambito sanitario: Ara (Anagrafe regionale assistiti) includerà i soggetti della presente delibera come domiciliati esterni a scadenza;
 - di stabilire che, ove i soggetti della presente delibera, dopo l'iscrizione come domiciliati esterni a scadenza, dovessero ottenere l'iscrizione all'anagrafe del comune in cui risiedono, sarà compito dell'anagrafe sanitaria regolarizzarne la posizione come regolarmente iscritti a tempo indeterminato;
 - di approvare che la copertura finanziaria di tali interventi sarà assicurata nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 destinate al finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione di livelli di assistenza superiori ai livelli

essenziali, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale);

- di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- di pubblicare la presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Fabia Franchi, Responsabile del SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/2354

IN FEDE

Fabia Franchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/2354

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2279 del 27/12/2021

Seduta Num. 58

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2021, n. 44

“Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende sanitarie locali (ASL) regionali”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Per assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria, la Regione Puglia, nell'ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio sanitario regionale, riconosce alle persone senza dimora, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), il diritto di iscriversi nelle liste degli assistiti delle Aziende sanitarie locali (ASL) del territorio regionale, a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali pubblici, e di usufruire dell'assistenza sanitaria primaria.
2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, può altresì individuare condizioni di maggior favore per garantire l'assistenza medica di base delle persone senza dimora.
3. La Regione si conforma a eventuali normative nazionali qualora determinino, nella materia di cui ai commi 1 e 2, ulteriori condizioni migliorative per le persone senza dimora.

Art. 2

Informazione

1. Per l'attuazione delle presenti disposizioni, la Regione Puglia può stipulare appositi protocolli d'intesa con le realtà associative e del terzo settore che si occupano di assistenza alle persone senza fissa dimora, favorendo quindi una maggiore informazione e supportando l'iscrizione, in separato elenco, nelle liste degli assistiti delle ASL del territorio regionale.

Art. 3

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione che fornisce informazioni sull'attuazione delle presenti disposizioni.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

74482Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 150 del 3-12-2021

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 NOV. 2021

MICHELE EMILIANO